

Sommario

1. Un breve quadro storico	pag. 7	sospensione- effetti: l'estinzione dell'esecuzione	pag. 37
1.1. Le novelle per (assai più che) un anno	pag. 7	3.8. La sospensione in caso di opposizione a precetto (rinvio)	pag. 38
1.2. La sospensione dell'esecuzione dal codice Pisanelli del 1865 al codice del 1940	pag. 9	3.9. La sospensione in caso di opposizione agli atti esecutivi (artt. 617, 618 e 624 c.p.c.)	pag. 38
2. Le "sospensioni" nel codice di procedura civile	pag. 10	4. La sospensione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo	pag. 47
3. La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.)	pag. 12	4.1. La problematica del raccordo tra sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione e processo esecutivo già pendente	pag. 47
3.1. Sul concetto di opposizione in generale	pag. 14	4.2. La sospensione disposta dal giudice dell'appello ex artt. 283, 351 c.p.c. (le c.d. "inibitorie processuali")	pag. 53
3.2. Sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e sull'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. (cenni)	pag. 18	4.3. La sospensione disposta dal giudice che ha pronunciato la sentenza, in caso di ricorso per cassazione (art. 373 c.p.c.)	pag. 58
3.3. La sospensione ex art. 624 c.p.c. per i casi di opposizione ex art. 615 e 619 c.p.c.: la disciplina 2005-2006 e la novella della novella del 2009. Evoluzione di un istituto	pag. 27	4.4. La sospensione disposta dal giudice che ha pronunciato la sentenza, nelle ipotesi di revocazione e opposizione di terzo ex art. 404. c.p.c (artt. 401 e 407 c.p.c.)	pag. 60
3.4. La sospensione ex art. 624 c.p.c.: il presupposto dei "gravi motivi"	pag. 32	4.5. La sospensione delle'esecuzione provvisoria	
3.5. L'eventuale "cauzione"	pag. 35		
3.6. La sospensione "parziale"	pag. 37		
3.7. La stabilizzazione del provvedimento di			

Sommario

del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.)	pag. 61	dell'obbligo del terzo (artt. 548 e 549 c.p.c.)	pag. 76
4.6. La sospensione dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto (art. 668 c.p.c.)	pag. 63	6.3. La sospensione (o «le sospensioni») in caso di controversie in sede di approvazione del progetto di distribuzione (art. 512 c.p.c.)	pag. 76
4.7. La sospensione dell'esecuzione del lodo in pendenza dell'impugnazione di nullità (art. 830 c.p.c.)	pag. 64	7. Le altre sospensioni previste dalla legge (nelle leggi speciali e nell'elaborazione giurisprudenziale)	pag. 79
4.8. La sospensione dell'esecuzione nei giudizi cambiari di cognizione o di opposizione a precetto di pagamento di cambiale (art. 65 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669), di assegno (art. 56 R.D.L. 21 dicembre 1933, n. 1736) e di certificato di credito (artt. 44 e 45 R.D. n. 272/1913)	pag. 64	7.1. La sospensione in materia previdenziale e assistenziale ex D.l. 112 del 25 giugno convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008	pag. 79
4.9. La sospensione dell'esecuzione in caso di opposizione a precetto ex art. 615, comma primo c.p.c.	pag. 66	7.2. La sospensione ex art. 20 legge 44 del 23 febbraio 1999	pag. 80
5. La sospensione concordata tra le parti (art. 624-bis c.p.c.)	pag. 73	7.3. La sospensione delle esecuzioni dei concessionari e l'estinzione dei crediti per confusione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»	pag. 83
6. Le altre sospensioni previste dalla legge (nel codice di procedura civile)	pag. 75	7.4. La sospensione (?) cautelare disposta dal giudice della dichiarazione di fallimento (art. 15 L. fall.)	pag. 84
6.1. La sospensione in caso di divisione (art. 601 c.p.c.)	pag. 76		
6.2. La «sospensione» in caso di giudizio di accertamento			

Sommario

7.5. La sospensione delle esecuzioni in caso di concordato preventivo (artt. 160 ss. L. fall.)	pag. 86	9. Vicende dell'esecuzione civile nel diritto internazionale privato e nel diritto dell'Unione Europea	pag.110
7.6. La sospensione delle esecuzioni in caso di accordi di ristrutturazione ex art. 182- <i>bis</i> L. fall.	pag. 87	9.1. I titoli provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea	pag.110
7.7. La sospensione delle esecuzioni in caso di accordi di ristrutturazione ex D.l. 212 del 22 dicembre 2011 (in corso di conversione)	pag. 91	9.2. I titoli provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea	pag.114
8. I "reclami" avverso i provvedimenti di sospensione dell'esecuzione	pag.100	9.3. Il sistema generale delineato dal Regolamento CE 44/2001	pag.115
8.1. Sul concetto di reclamo (cenni)	pag.100	9.3.1. Le vicende "sospensive" nell'ambito del procedimento di riconoscimento regolato dal Reg. 44/2001	pag.117
8.2. Il reclamo ex art. 624 c.p.c.	pag.100	9.3.2. Ulteriori questioni: l'opposizione all'esecuzione, la tutela dei terzi, i rapporti con il pignoramento	pag.118
8.3. Il reclamo avverso il «provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma» c.p.c.	pag.102	9.4. Le discipline "speciali" contenute negli altri Regolamenti CE. Il Regolamento CE n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.04.2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo sui crediti non contestati	pag.119
8.4. Il reclamo avverso i provvedimenti di sospensione emessi in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c.	pag.102	9.4.1. Le vicende "sospensive" nell'ambito del Reg. 805/2004	pag.122
8.5. Il reclamo avverso i provvedimenti di sospensione disposti dal giudice dell'impugnazione	pag.104	9.5. Il Regolamento CE 1896/2006 del 12.12.2006	
8.6. Il «reclamo» in caso di opposizione a precetto	pag.106		

Sommario

istitutivo del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento	pag.123	9.7. Il Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio, 18.12.2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari	pag.128
9.5.1. Le vicende "sospensive" nell'ambito del Reg. 1896/2006	pag.123	9.7.1. Le vicende "sospensive" nell'ambito del Regolamento CE 4/2009	pag.130
9.6. Il Regolamento CE 861/2007 del Parlamento e del Consiglio dell'11.07.2007 istitutivo del procedimento europeo per le controversie di modesta entità	pag.128		
9.6.1. Le vicende "sospensive" nell'ambito del Regolamento CE 861/2007	pag.128		

La sospensione dell'esecuzione civile

1. Un breve quadro storico

1.1. Le novelle per (assai più che) un anno

La storia italiana dal dopoguerra ad oggi è stata caratterizzata da una incredibile proliferazione di norme processuali. È – possiamo dire – un dato di fatto, che dalla sua approvazione con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, il codice di rito civile è stato sottoposto a periodici, quasi mai coordinati tra di loro, interventi di restauro o di restyling.

Si ricordano, meramente a titolo di esempio e senza pretesa di completezza:

- la legge 14 luglio 1950 n. 581, Ratifica del D.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile;
- la sua appendice, i.e. il D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, Disposizioni di coordinamento e di attuazione della L. 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il D.lgs. 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile, e disposizioni transitorie;
- la legge 20 maggio 1970 n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;
- la legge 1° dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
- la legge 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie;
- il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ss.mm., disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, che aveva disciplinato la c.d. esecuzione fiscale (artt. 49 ss.);
- la legge 28 luglio 1978 n. 392, Disciplina delle locazioni di immobili urbani (con le modifiche introdotte: *a*) con il D.l. 30 dicembre 1988 n. 551, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989 n. 61; *b*) con la legge 26 novembre 1990 n. 353);
- la legge 26 novembre 1990, n. 353, Provvedimenti urgenti per il processo civile;
- la legge 21 novembre 1991, n. 374, Istituzione del giudice di pace;
- la legge 20 gennaio 1992 n. 55, Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione;
- la legge 31 maggio 1995 n. 218, Riforma del diritto internazionale privato (abolì artt. 2-4 c.p.c.);
- la legge 22 luglio 1997 n. 276 Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari;
- il D.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;
- la legge 24 marzo 2001 n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile (c.d. legge Pinto);
- il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico sulle Spese di giustizia (tra le altre disposizioni ha abrogato l'art. 90 c.p.c.);
- il D.lgs. 17 maggio 2003 n. 5, che aveva introdotto il c.d. processo societario;
- la legge 9 gennaio 2004, n. 6, sull'amministrazione di sostegno;
- il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273;
- il D.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, come modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, e ss.mm. (rito 1° marzo 2006);
- il D.lgs. 6 settembre 2005 n. 262, Codice di consumo;
- il D.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80 (preceduta dal D.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito

con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80, che aveva riformato le revocatorie fallimentari e del concordato preventivo);

- la legge 21 febbraio 2006, n. 102, Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, che aveva introdotto il rito lavoro per sinistri stradali;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che aveva modificato la legge Pinto;
- il regolamento comunitario 11 luglio 2007, n. 861, sul procedimento uniforme per le controversie di modesta entità;
- il D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, Disposizioni integrative e correttive al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della L. 14 maggio 2005, n. 80;
- il D.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, di riforma dell'arbitrato;
- la legge 18 giugno 2009 n. 69, che oltre a modificare nuovamente il codice di rito aveva anche abolito il rito societario (eccettuate le norme sulla conciliazione, sopravvissute per circa un anno ancora) ed il rito del lavoro per i sinistri stradali;
- il D.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 (che ha modificato il contenuto dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 125 c.p.c.);
- il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (la legge, tra l'altro, aboliva la conciliazione societaria);

- il D.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (che ha introdotto, tra l'altro, le nuove norme sullo smaltimento delle cause pendenti ed ha inserito l'art. 445-bis c.p.c.);
- il D.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche nella legge 14 settembre 2011 n. 148, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, che ha modificato, tra l'altro, gli artt. 125, 136 e 81-bis c.p.c., relativi al contenuto degli atti introduttivi, alle comunicazioni e al calendario del processo;
- il D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- la legge 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. legge di stabilità 2012) che agli artt. 25-28 ha introdotto numerose modifiche processuali;
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. decreto *Salva Italia*) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- il D.l. 212 del 22 dicembre 2011, che ha modificato altre regole processuali;

Non è, probabilmente, errato parlare di una vera e propria ipertrofia legislativa (si rinvia a F. Russo, *La «semplificazione» del processo civile*, Roma, 2011, p. 13 ss.), che ha caratterizzato gli ultimi anni di storia repubblicana, e che è proseguita – va detto – nonostante le dichiarazioni intenti reiterate ad ogni periodica riforma.

Le cause di una simile patologica instabilità delle norme processuali sono, a dire il vero, abbastanza semplici da intuire: l'inaccettabile durata del processo civile (cfr. gli allarmanti dati statistici in <http://giustizia-incifre.istat.it>), oltre che la voglia dei governi che succedono di risolvere – o per lo meno, dimostrare di voler risolvere – il problema, il più delle volte a costo zero (considerata l'onnipresente clausola di invarianza finanziaria, vero e proprio *leitmotiv* di ogni riforma degli ultimi anni).

La crisi del processo civile ha, poi, provocato – almeno in parte della dottrina – una revisione critica del modello di processo, creato dal legislatore

A PARERE DI...

G. LIGUORI, *Il verbale di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: nuovo titolo esecutivo*, in *Vita notarile*, 2001, p. 831 ss.; F. Russo, *L'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione*, in AA.VV., *Il diritto della mediazione*, Palermo, 2011, p. 147 ss.. Sebbene, infatti, la mediazione non costituisca – secondo l'interpretazione preferibile – un procedimento giurisdizionale, è certo che il D.lgs. 28/2010 ha introdotto regole che incidono sul processo civile (e.g., la dichiarazione di improcedibilità della domanda, l'obbligo di informativa da parte del difensore), nonché il nuovo procedimento per l'omologazione del verbale di conciliazione. Per una disamina v. AA.VV., *Il diritto della mediazione*, Palermo, 2011, p. 5 ss.

re degli anni '40 e delle stesse idee e concezioni che ne stavano e stanno tuttora alla base.

A PARERE DI...

F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di Oligarchi*, 1991, Giuffrè, Milano, p. 63 ss., ed in part. nt. 48; G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, IV ed. vol. I, Padova, p. 336, secondo cui l'ideologia immanente all'intero impianto del codice di procedura civile si traduce nell'esaltazione di «un potere e/o interesse pubblico, che sovrasta i diritti delle parti e ad esse si impone. Da ciò consegue l'indiscriminato accrescimento dei poteri del giudice, organo che impersona tale interesse e tale potere»; e Id., *La grande illusione*, in *Il Giusto processo civile*, 2008, p. 621. Cfr. anche S. SATTA, *Commemorazioni del codice di procedura civile del 1865*, in Id., *Quaderni del diritto e del processo civile*, I, Padova, 1969, p. 94, ove si afferma che «il codice vigente, nato sotto un regime autoritario, è (e non poteva non essere, anche se gli ispiratori avessero voluto fare altrimenti) un codice autoritario».

Secondo questa scuola di pensiero il codice di rito, imperniato su una precisa concezione dello Stato, dominante all'epoca, avrebbe inciso in modo significativo nel determinare la lunghezza attuale del processo. Imponendo, ad esempio, la centralità della posizione del giudice, e la sua costante presenza in tutte le fasi dell'istruttoria (anche in quelle anteriori alla vera e propria ammissione ed assunzione delle prove), il codice avrebbe, così, costretto i magistrati a sprecare risorse e tempo in attività di mero rinvio e dilatato i tempi processuali (G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., *ibidem*).

Abbia o meno l'impostazione concettuale del codice di rito responsabilità nella durata attuale dei processi, è certo che **i tempi della giustizia** – complici anche la catastrofe storico sociale che fu la seconda guerra mondiale e l'esponentiale sviluppo economico indotto dalla ripresa nel dopoguerra – **si dilatarono progressivamente ed inesorabilmente fin dall'entrata in vigore del codice del 1940, senza soluzione di continuità, fino ai nostri giorni.**

Correlativamente alla crisi del modello processuale anni '40, si è riscontrato, sempre negli ultimi decenni, un progressivo aumento di interesse della dottrina verso il codice del 1865, talora indicato come maggiormente efficiente, liberale, ed anche più agile, perché

privo dell'impalcatura dogmatica che caratterizza il codice vigente.

A PARERE DI...

C. CECCHI, *Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, Bari, 1975, p. 77 ss.; F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit., p. 132; MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., p. 331 e nt. 4, ove si evidenzia che, ad esempio, i tempi per la definizione del giudizio di primo grado davanti al Tribunale passarono dagli originari tre mesi e mezzo del 1900 – sotto la vigenza del codice del 1865 – ai 450 giorni del 1947 ai quasi tre anni del 1974. Per una comparazione ed una analisi dei dati statistici della durata del processo v. V. BATTAGLIA, *Effetti dell'introduzione del giudice unico in tribunale*, in *Il giusto processo civile*, 2008, p. 1071 ss.; G. MONTELEONE, *Postilla*, in *Il giusto processo civile*, *ibidem*.

1.2. La sospensione dell'esecuzione dal codice Pisanelli del 1865 al codice del 1940

? il Quesito

Quando fu disciplinata, per la prima volta, in modo organico e sistematico la sospensione dell'esecuzione?

Il codice del 1865, è stato evidenziato, non conteneva norme generali sulla sospensione, ma si limitava ad affrontare le singole fattispecie prevedendo, appunto, solo in taluni casi la sospensione del processo esecutivo. Tale impostazione, del resto, appare coerente con la differente impostazione del previgente codice, meno dogmatico di quello del 1940, ma anche con la minore rilevanza sociale del problema della durata del processo e di quello esecutivo. Non occorre, si intende sostenere, una troppo analitica ed organica disciplina della sospensione, per il semplice fatto che essa non avrebbe inciso in modo eccessivo sulla durata del processo e, dunque, sull'effettività della tutela del creditore procedente.

Se questo era, dunque, il quadro normativo sotto la vigenza del codice del 1865, il legislatore del 1940 operò un netto mutamento di rotta, affrontando il tema della sospensione dell'esecuzione in modo organico e – sotto certi aspetti – dogmatico.

Alla sospensione dell'esecuzione la codificazione del 1940 dedicava, precisamente, il Capo I del Titolo VI del

A PARERE DI...

S. SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959 p. 500, tale semplicità (assenza di norme di carattere generale, disciplina scarna ed essenziale demandata a singole disposizioni riferite a particolari situazioni concrete) era perfettamente conforme alla *ratio* dell'istituto, che doveva costituire il naturale contrappeso dell'azione esecutiva e della sua intrinseca unilateralità che esclude il contraddittorio. Di contrario avviso chi ha visto nell'insieme di norme delineato dal codice del 1865 un sistema tendenzialmente disorganico, cui il legislatore del 1940 avrebbe finalmente posto, almeno in parte, rimedio. Cfr. C. FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, cit., *ibidem*; A. SALETTI, *Il processo esecutivo*, Note introduttive, in G. TARZIA - A. CAVALLONE, *I PROGETTI DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (1865-1935)*, tomo II, Milano, Giuffrè, 1989.

Per una analisi anche dei progetti di riforma al codice di procedura civile del 1865, relativamente alle norme in materia di sospensione dell'esecuzione, si rinvia a F. Russo, *La sospensione dell'esecuzione forzata*, cit., cap. I.

Libro III, laddove il Capo II era dedicato all'estinzione. Si tratta(va) di un sistema di sei articoli, ai quali vanno aggiunte le ulteriori regole dettate a proposito delle opposizioni e dell'inibitoria processuale.

Tale impianto – o meglio, i sei articoli specificamente compresi nel Capo in esame – rimase pressoché immutato anche a seguito della riforma del 1950, e fino alla novella del 2005; ad eccezione di taluni dettagli (quale il termine di cui all'art. 627c.p.c. per la riassunzione del procedimento esecutivo sospeso, che fu portato dagli originari tre agli attuali sei mesi).

Sarebbe, tuttavia, inesatto affermare che l'istituto della sospensione non subì modifiche, negli oltre sessant'anni intercorsi tra la sua entrata in vigore e la novella del 2005. Vi è, infatti, che la legge n. 581 del 14

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 623 C.P.C. LIMITI DELLA SOSPENSIONE.

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo l'esecuzione forzata non può essere sospesa, che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

luglio 1950 incise su numerose norme connesse a quelle specificamente regolate nel libro terzo del codice, quali – senza pretese di completezza – l'art. 373 c.p.c. a proposito di inibitoria in caso di ricorso per cassazione.

I canoni, comunque, che furono seguiti dal legislatore, possono essere, sia pure con una certa approssimazione, così riassunti:

- **competenza del giudice dell'esecuzione**, ovvero del giudice dinanzi al quale il titolo esecutivo è impugnato, a pronunciarsi sulla sospensione;
- **tipicità delle ulteriori ipotesi «previste dalla legge»**;
- **eccezionalità della sospensione in caso di opposizione**, concedibile solo in presenza di «gravi motivi»;
- **divieto di compiere atti esecutivi in pendenza di sospensione** (divieto, però, derogabile dal giudice);
- **riassunzione del processo esecutivo sospeso**, entro un termine decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ovvero dalla comunicazione della sentenza della corte di appello che rigetta l'opposizione.

Al di là delle specifiche scelte particolari, contenute nelle singole disposizioni, la scelta «dogmatica» del legislatore – di dettare una disciplina generale e unitaria – ebbe come conseguenza quella di accentuare – in un certo senso – il **carattere di «istituto autonomo» della sospensione dell'esecuzione**.

Come contraltare – stante, anche, l'esistenza di una certa simmetria, nel codice del 1940, tra il processo di cognizione e quello esecutivo – si affrontò *ex professo* il rapporto tra la sospensione del processo di cognizione, disciplinata dagli artt. 295 ss. c.p.c. e quella del processo esecutivo, oggetto della presente indagine.

2. Le «sospensioni» nel codice di procedura civile

? il Quesito

In che rapporto stanno la «sospensione» del processo esecutivo e quella del processo di cognizione?

Si è già detto nel capitolo precedente che il legislatore del 1940, contrariamente al codice del 1865, contiene una disciplina generale sulla sospensione. In particolare si parla di sospensione a proposito di due istituti:

1) innanzitutto nel libro secondo, in tema di processo di cognizione, e segnatamente al capo settimo del titolo primo (artt. 295-298);

2) in secondo luogo, come detto, nel libro terzo del processo di esecuzione, al capo primo del titolo sesto. Notiamo, *in primis*, la sostanziale identità delle locuzioni adoperate dal legislatore: tanto a proposito del processo di cognizione, quanto di quello di esecuzione si parla sempre e comunque di «sospensione del processo».

Ed invero, su un piano formale, la principale differenza tra i due capi sta nel fatto che **nel processo di cognizione alla sospensione ed all'estinzione viene affiancata l'interruzione, istituto che è, invece, assente nel capo dedicato al processo esecutivo.**

A PARERE DI...

N. JAEGER, *Diritto processuale civile*, Torino, 1944, p. 660. Secondo i primi commentatori tale assenza era da imputare alla specificità delle ipotesi di interruzione nel processo di cognizione, che riguardano ipotesi che colpiscono la persona delle parti, ovvero dei loro difensori, di modo che il contraddittorio viene «interrotto». Una siffatta esigenza non sussiste, di contro, nel processo esecutivo, ove l'esigenza del contraddittorio non esiste, almeno non nella sua pienezza, caratteristica del processo di cognizione.

Se analoghe sono le formule linguistiche adoperate da legislatore, ben diverso è, ovviamente, stabilire se a tale identità lessicale corrisponda, anche, una omogeneità – se non proprio una identità – concettuale; se, in particolare, entrambe le sospensioni possano considerarsi differenti *species* di un unico istituto, con caratteri comuni.

Non è, ovviamente, questa la sede per una disamina approfondita della questione (si rinvia, sul punto, a F. Russo, *La sospensione dell'esecuzione forzata*, Roma, 2011, Cap. II), le cui conseguenze – sebbene di notevolissimo rilievo teorico-dogmatico – finirebbero per avere un'incidenza pratica meramente riflessa. Ci si limita, in questa sede, a segnalare i principali orientamenti dottrinari sul punto.

Le sospensioni del processo di esecuzione, in ogni caso, **presuppongono** l'esistenza non di una pregiudizialità di un accertamento rispetto a un altro, quanto piuttosto l'esistenza di «**gravi motivi**». Sebbene detta formula, come si vedrà infra, subisca delle varianti nelle singole fattispecie, divenendo ora «gravi e fondati

A PARERE DI...

S. SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959 p. 499, non vi sarebbe alcun collegamento tra le due sospensioni, dal momento che la sospensione al processo di cognizione presupporrebbe sempre una pregiudizialità, mentre la seconda sarebbe semplicemente il naturale contrappeso dell'azione esecutiva, e della «sua intrinseca unilateralità che esclude il contraddittorio».

C. FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Varese, 1956, p. 19 ss., ambedue le sospensioni – all'esecuzione ed al processo di cognizione – sono riconducibili al fenomeno della pregiudizialità, anche se nella prima i due processi non sono omogenei. V., anche F. CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, in *Enc. giur. Treccani*, p. 1 ss.

C. PUNZI, *Il processo civile, Sistema e problematiche*, Torino, 2010, p. 259 ss., il fenomeno in sé e suoi effetti (iato, pausa nel corso di un procedimento di cognizione o di esecuzione) sono identici, ma diverse sono le funzioni della sospensione processo di cognizione (esigenza di coordinare due giudizi) da quella del processo di esecuzione (necessità di risolvere una controversia che incide sull'esercizio e sullo svolgimento dell'azione esecutiva).

motivi», ora «grave e irreparabile danno», ora essendo espressamente tipizzata (è il caso delle sospensioni speciali, come in materia di usura ed estorsione), la dottrina è solita ricondurla sempre alla coppia *fumus boni iuris* e *periculum in mora*. **Nella sospensione del processo di cognizione tale necessità non sembra sussistere**; la sospensione è piuttosto lo strumento per evitare la contraddittorietà dei giudizi, ovvero l'eventualità che il processo non sospeso possa essere inutilmente proseguito.

? il Quesito

In che rapporto stanno la «sospensione» del processo esecutivo e i procedimenti cautelari?

Connessa alla questione dei «gravi motivi» è la problematica della natura della sospensione. Abbandonata o comunque ridimensionata l'idea che essa abbia, per così dire, uno stretto vincolo di sangue con la sospensione del processo di cognizione, ci si è domandati se possa essere accostata ai provvedimenti cautelari. Diciamo, innanzitutto, che l'esistenza di un legame tra provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione (*rec-*

te: sull'esecuzione provvisoria, stante l'originaria formulazione dell'art. 282 c.p.c.), e provvedimenti cautelari era stata segnalata nella relazione del Guardasigilli Dino Grandi.

La presente tematica verrà affrontata in prosieguo. In questa sede ci si limita a segnalare che tale affinità aveva portato, anteriormente alle riforma del 2005-2006, ad ammettere il ricorso alla tutela *ex art. 700 c.p.c.* in talune ipotesi considerate residuali. **La giurisprudenza**, infatti, che aveva negato la possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per il caso di opposizione a precetto, **ammetteva la concedibilità di un provvedimento *ex art. 700 c.p.c.*, anteriormente all'inizio dell'esecuzione forzata, per inibirne l'attivazione** (Trib. Mantova, 26 febbraio 2005, in *Giur. merito*, 2006, p. 316, n. GIORDANO). Si osservi che l'ammissibilità di tale rimedio veniva giustificata sul piano processuale, sotto il profilo della sua residualità, stante inesistenza di «strumenti cautelari tipici» con riguardo, ovviamente, a titoli stragiudiziali. Anche se il concetto non viene chiaramente espresso su un piano teorico, pare evidente che i predetti «strumenti cautelari» cui si fa riferimento non siano da ricercare negli artt. 669-*bis* ss. c.p.c., quanto piuttosto negli artt. 624 ss. c.p.c. «Cautelari», insomma, erano i provvedimenti disposti dal giudice dell'esecuzione in materia di sospensione.

Quanto agli effetti delle sospensioni del processo esecutivo, l'art. 626 c.p.c. detta la regola, abbastanza lineare, secondo cui durante il periodo di sospensione del processo esecutivo non possono essere compiuti atti esecutivi. Il principio ha carattere generale ed è, pertanto, ragionevolmente applicabile a tutte le sospensioni dell'esecuzione richiamate dall'art. 623 c.p.c.; dunque indipendentemente dal fatto che siano

RIFERIMENTI NORMATIVI

C.P.C. RELAZIONE AL RE, PAR. 32.

Se si mettono in relazione queste disposizioni [artt. 623 ss. c.p.c., n.d.r.] con quelle attinenti alla esecuzione provvisoria delle sentenze (art. 282 e seguenti) ed al potere del giudice di pronunciare in certi casi condanne provvisoriale (art. 278), appare evidente come anche sotto questo aspetto la dinamica del procedimento è stata notevolmente rinvigorita, in modo da eliminare in modo assoluto il *periculum in mora* che potrebbe derivare a chi cerca giustizia dalla necessaria durata del procedimento ordinario.

state disposte dal giudice dell'esecuzione, da quello dell'impugnazione, ovvero previste dalla legge.

La norma, tuttavia, aggiunge che tale effetto preclusivo di ulteriori atti non costituisce regola inderogabile, ma è valida «salvo diversa disposizione del giudice». Sugli aspetti problematici della disposizione e di tale precisazione in particolare, si tornerà, trattando delle sospensioni disposte dal giudice dell'impugnazione del titolo, atteso che è in tali fattispecie che vengono in rilievo i principali problemi di tipo pratico applicativo (cfr. capitolo 4).

Ai fini della presente indagine, dunque, ci si limiterà alla sospensione dell'esecuzione civile. A tal riguardo si prenderanno le mosse dal dettato dell'art. 623 c.p.c., a norma del quale, salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, **l'esecuzione non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione**. Nel prosieguo, seguendo lo schema concettuale tracciato dall'art. 623 richiamato, si esamineranno:

- le ipotesi di sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione;
- le ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, disposte dal «giudice dell'impugnazione»;
- infine quelle altre ipotesi di sospensione, che l'art. 623 qualifica come disposte «dalla legge».

3. La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.)

? il Quesito

Quali sono i presupposti perché il giudice dell'esecuzione sospenda il processo di esecuzione?

Dopo aver affermato, all'art. 623 c.p.c., la regola che – salvi i casi in cui la sospensione è prevista dalla legge, ovvero disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo – la sospensione è disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione, il codice disciplina, all'art. 624 c.p.c., le ipotesi di sospensione per opposizione all'esecuzione.

La sospensione in questione presuppone, secondo lo schema della norma:

- che sia **iniziata l'esecuzione**;
- che sia stata **proposta opposizione all'esecuzione** (o opposizione *ex art. 619 c.p.c.*);
- che vi sia una «**istanza di parte**»;

- che sussistano «**gravi motivi**» per sospendere l'esecuzione.

La **sospensione** ex art. 624 c.p.c., dunque, è una sospensione **disposta dal «giudice dell'esecuzione», giudice** che – a maggior ragione dopo le riforme del 2005-2006 – è concettualmente **distinto da quello che avrà poi cognizione sul merito della causa di opposizione**.

Secondo lo schema qui seguito, dunque, non verrà – su un piano concettuale – ricondotta all'art. 624 c.p.c. la sospensione disposta in sede di opposizione a precetto, dal momento che questa – appunto – non viene disposta dal giudice dell'esecuzione e sarà disposta (o, per lo meno, dovrebbe esserlo) prima che l'esecuzione sia iniziata.

Va anticipato sin d'ora che l'espressa menzione del «giudice dell'esecuzione», come pure l'originario richiamo da parte della norma al solo secondo comma dell'art. 615 c.p.c., non comportano, per ciò solo, che, anteriormente alla novella del 2005-2006, fosse da escludere a priori la possibilità di sospendere il processo esecutivo in caso di opposizione a precetto. La scelta normativa, probabilmente, stava semplicemente a significare che l'inibitoria concessa prima dell'inizio dell'esecuzione esulava – oggi come anteriormente al 1° marzo 2006 – dal campo di applicazione dell'art. 624 c.p.c., destinato, appunto, a regolare, almeno in alcune sue parti, le ipotesi specifiche di sospensione disposta dal giudice «dell'esecuzione».

Tale considerazione, a nostro avviso, è valida tuttora, anche dopo che il legislatore, a seguito della novella del 2005, ha espressamente previsto la possibilità di una sospensione in caso di opposizione a precetto.

Le riforme che si sono succedute tra il 2005 ed il 2009, come è noto, hanno modificato sia la sospensione all'esecuzione, oggetto specifico della presente indagine, che il sistema delle opposizioni in generale. Le modifiche introdotte alla prima, probabilmente, sono in una certa misura conseguenza della modifica della seconda. Di più, sempre probabilmente, le riforme del primo decennio del XXI secolo tradiscono una mutazione della concezione dell'opposizione e della sospensione, e del collegamento di queste con l'esecuzione. Se, come si è visto nei precedenti capitoli, all'entrata in vigore del codice di rito il dibattito dottrinario era tutto incentrato sulla possibilità o meno di assimilare la sospensione dell'esecuzione a quella del processo di cognizione, oggi i margini per una analogia si sono probabilmente ridotti. Questo perché la prospettiva del legislatore – l'ottica, cioè, con la quale è disciplinata oggi la sospensione – è mutata.

Questo mutamento di prospettiva trova una sua causa efficiente, come detto, nella trasformazione del processo di opposizione, o, meglio, nella trasformazione del rapporto tra detto processo e quello esecutivo.

Appare utile anticipare subito, ma sul punto si tornerà tra breve, che **il legislatore pare avere abbandonato** – ammesso che l'avesse mai accolta – **l'idea che esecuzione e giudizio di cognizione (opposizione) possano essere legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità**. Dall'esame delle norme pare, piuttosto, che l'esecuzione venga considerata, dal punto di vista del giudizio di opposizione, alla stregua di un mero fatto giuridico, idoneo a produrre effetti pregiudizievoli per la parte opponente, rispetto al diritto dedotto in lite. Tale lesività giustifica l'emissione di un provvedimento latamente «cautelare» come la sospensione, idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di opposizione.

Presupposto della presente indagine è che il legislatore del 2005-2009 abbia considerato il rapporto sospensione – merito dell'opposizione alla stregua di quello intercorrente tra provvedimento cautelare – giudizio di merito ex artt. 669-bis ss. c.p.c.

In questo stato di cose la sospensione parrebbe essere stata intesa come il mezzo latamente cautelare per consentire l'accertamento del diritto (accertamento demandato al giudizio «di merito», che in questa sede è il merito dell'opposizione); *recte*: per evitare che, nelle more dell'accertamento del diritto, la prosecuzione dell'esecuzione possa dare luogo a conseguenze irrimediabilmente pregiudizievoli per il debitore.

Una volta compiuto questo primo passaggio – dell'accostamento della sospensione dell'esecuzione ad un provvedimento cautelare – il legislatore ne ha, poi, compiuto un altro. Nel dettare la nuova disciplina dell'art. 624 c.p.c., le novelle del 2005-2009 hanno finito con l'attribuire una **tendenziale e potenziale «definitività» al provvedimento di sospensione, che determina – qualora non venga introdotto «il giudizio di merito» – l'estinzione del processo esecutivo nel suo complesso**. Il che ci porta a ritenere che il legislatore abbia seguito non solo lo schema concettuale dei procedimenti cautelari, ma, in particolare, quello dei procedimenti c.d. «anticipatori». Analogamente ad un provvedimento ex art. 700 c.p.c., infatti, la sospensione può costituire, per i suoi effetti estintivi, l'ultimo atto dell'opposizione, e produrre effetti corrispondenti a quelli cui darebbe luogo l'accoglimento della domanda di merito.

Legittima o meno che fosse tale nuova o vecchia prospettiva, essa costituisce, probabilmente, una scelta del

legislatore, che offre lo spunto per rivedere taluni schemi e concezioni dottrinarie, sviluppatasi in questi anni.

Per cogliere – sulla base del dato normativo – questa prospettiva, è necessario prendere le mosse dal concetto di opposizione, e dal modello di opposizione all'esecuzione, emerso a seguito delle riforme.

3.1. Sul concetto di opposizione in generale

Il codice di procedura civile, almeno nel suo impianto originario, menzionava un istituto denominato opposizione in numerosissimi istituti, assai diversi ed eterogenei tra loro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 624 C.P.C.

SOSPENSIONE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.

Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.

ESEMPIO

Si pensi, meramente a titolo esemplificativo:

- all'art. 404, a proposito dell'opposizione di terzo come mezzo di impugnazione delle sentenze, nelle due fattispecie dell'opposizione ordinaria e revocatoria;
 - agli artt. 615, 617 e 619 (le opposizioni all'esecuzione);
 - all'art. 645, a proposito dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
 - all'art. 665, a proposito dell'opposizione allo sfratto;
 - all'art. 211, che disciplinava (e disponeva) l'opposizione del terzo avverso l'ordine di esibizione diretto nei suoi confronti;
 - all'art. 483, che disciplina, in caso di cumulo di mezzi di espropriazione, l'opposizione del debitore diretta a limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina;
 - all'art. 720 che disciplina l'opposizione del terzo al provvedimento di revoca dell'interdizione o inabilitazione;
 - all'art. 764, che disciplina l'opposizione alla rimozione dei sigilli;
 - all'art. 779, che disciplina l'opposizione all'Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari da parte dei creditori;
 - all'art. 618-bis, a proposito delle opposizioni in materia di lavoro;
 - all'art. 669-septies, che disciplina, nel procedimento cautelare, la possibilità di proporre opposizione avverso l'ordinanza immediatamente esecutiva di condanna alle spese;
 - agli artt. 831 e 840 a proposito, rispettivamente, di opposizione di terzo al lodo arbitrale e di opposizione all'esecutorietà del lodo straniero;
- Vi erano, poi, le opposizioni previste dal codice civile:
- all'art. 2797, che prevede, in caso di vendita della cosa data in pegno, la possibilità che venga proposta «entro cinque giorni dall'intimazione» una opposizione;
 - agli artt. 102-105 (che disciplinano le opposizioni matrimoniali);
 - all'art. 2906, che disciplina l'opposizione al pagamento in caso di sequestro conservativo;
 - all'art. 1113, a proposito delle opposizioni alla divisione.
- Si parlava, poi, di opposizione anche nelle leggi processuali speciali, prima fra tutte la legge fallimentare, nel testo approvato con r.d. n. 267 del 16 marzo 1942; ed in particolare con riferimento:
- agli artt. 18 ss., che disciplinavano l'opposizione alla dichiarazione di fallimento (oggi divenuta reclamo, dopo un breve interregno da «appello»);
 - all'art. 98, che disciplinava l'opposizione allo stato passivo;
 - si parlava di opposizioni anche riguardo al disposto dell'art. 116 (le contestazioni in sede di approvazione del rendiconto).

A PARERE DI...

C. FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, Firenze, 1942, p. 196 ss., rientrava tra le opposizioni di merito anche opposizione atipica ex art. 512 c.p.c. (c.d. opposizione al progetto di distribuzione).

Non è questa la sede per una compiuta trattazione sul punto; volendo, però, individuare un difficile *trait d'union* – e, dunque, una chiave di lettura – tra le fattispecie di opposizione, è possibile concludere che **ogni qualvolta il legislatore ha introdotto un'opposizione si era, probabilmente, in presenza:**

- di un **procedimento privo**, almeno nella sua fase iniziale, **di un contraddittorio pieno** (o perché si tratta di procedimento non cognitivo ma esecutivo, o perché la prima fase del procedimento era avvenuta in assenza della parte medesima);
- ovvero di un **procedimento** che astrattamente sarebbe stato a contraddittorio pieno, ma che concretamente si era **svolto in assenza della parte cui la legge attribuisce il diritto di proporre opposizione** (emblematico il caso dell'art. 404 c.p.c., o dell'opposizione tardiva allo sfratto, cui si dirà infra).

In tutti questi casi, dunque, l'opposizione non ha natura di mezzo di impugnazione vero e proprio, ma **costituisce**, piuttosto, lo **strumento**:

- o **per introdurre**, appunto, **il contraddittorio pieno in un procedimento che, fino a quel momento, non lo aveva avuto**;

- ovvero per **introdurre il contraddittorio nei confronti di un terzo soggetto, che non era stato messo in condizione di contraddire nel procedimento «a cognizione piena»**.

Vanno, probabilmente, tenute distinte dalle opposizioni civili in senso stretto, le opposizioni a sanzioni amministrative – oggi in larga parte disciplinate dal D.lgs. 150/2011 – che pure presentano profili di affinità con le prime. Si tratta, in particolare, di rimedi diretti ad introdurre una fase di controllo del giudice ordinario (e, dunque, ad instaurare, *lato sensu*, un contraddittorio) su una sanzione amministrativa. Le opposizioni in questione possono, forse, essere considerate procedimenti civili solo in senso generale, nel senso che si svolgono davanti all'organo giurisdizionale civile, e con regole parzialmente disciplinate dalle leggi civili (sul punto sia consentito rinviare a F. Russo, *La «semplificazione» del processo civile*, Roma, 2011, p. 22 ss.). Questa chiave di lettura consente meglio di capire il perché di talune scelte del legislatore, che si sono riverberate nell'introduzione di istituti, spesso, nella loro successiva evoluzione, e dallo sviamento dall'originaria impalcatura concettuale.

RIFERIMENTI NORMATIVI/1

ART. 211 C.P.C. TUTELA DEI DIRITTI DEL TERZO.

Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi.

Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.

ART. 483 C.P.C. CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE.

Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge; ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.

RIFERIMENTI NORMATIVI/2

ART. 669-SEPTIES C.P.C. **PROVEDIMENTO NEGATIVO.**

L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

ART. 720 C.P.C. **REVOCA DELL'INTERDIZIONE O DELL'INABILITAZIONE.**

Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

ART. 764 C.P.C. **OPPOSIZIONE.**

Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice.

Il giudice fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.

Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall'inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

ART. 779 C.P.C. **ISTANZA DI LIQUIDAZIONE PROPOSTA DAI CREDITORI E LEGATARI.**

L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'art. 509 del codice civile si propone con ricorso.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito.

Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in Camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.

Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'art. 509 del codice civile, il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

Le opposizioni nel sistema processuale civile

<p>Costituiscono lo strumento previsto dalla legge per introdurre il contraddittorio in un procedimento che, fino a quel momento, ne è stato privo</p>	<p>A) per la natura del procedimento, che non prevede, appunto, il contraddittorio (almeno in una prima fase)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • opposizioni all'esecuzione (artt. 615, 617, 618-bis, 619 c.p.c.); • opposizione del debitore (art. 483 c.p.c.); • opposizione allo sfratto (art. 665 c.p.c.); • opposizione avverso l'ordinanza esecutiva di condanna alle spese nel procedimento cautelare (art. 669-septies c.p.c.); • opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.); • opposizione del terzo avverso l'ordine di esibizione (art. 211 c.p.c.); • opposizione alla rimozione dei sigilli (art. 764 c.p.c.); • opposizione al decreto del tribunale di nomina del curatore per la liquidazione dell'eredità (artt. 509 c.c., 779 c.p.c.); • opposizione al decreto che attribuisce esecutorietà al lodo arbitrale straniero (art. 840 c.p.c.)
	<p>B) per un fattore contingente, atteso che – anche se nel procedimento è previsto in linea astratta un contraddittorio – questo in concreto non si è formato, o non si è formato con la specifica parte cui la legge attribuisce la legittimazione a proporre opposizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • opposizioni di terzo mezzo di impugnazione (art. 404 c.p.c.); • opposizione del terzo avverso il provvedimento di revoca dell'interdizione o inabilitazione (art. 720 c.p.c.); • opposizione del terzo al lodo arbitrale 8 art. 831 c.p.c.)

Le opposizioni a sanzione amministrativa (opposizioni lato sensu civili)

<p>Costituiscono lo strumento per introdurre un controllo del giudice ordinario su una sanzione amministrativa</p>	<p>dunque introducono, lato sensu, un contraddittorio, ancorché in un procedimento che solo in via di approssimazione può essere considerato civile; e.g.:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • opposizione ad ordinanza ingiunzione (art. 6 D.lgs. 150/2011); • opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 7 D.lgs. 150/2011); • opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti (art. 8 D.lgs. 150/2011); • opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato (art. 9 D.lgs. 150/2011); • etc.
--	--	--

3.2. Sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e sull'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. (cenni)

L'art. 615 disciplina innanzitutto l'opposizione diretta a contestare il diritto della «parte istante» a procedere all'esecuzione forzata, nonché quella (che a ben vedere costituisce una specificazione della prima categoria) «che riguarda la pignorabilità dei beni».

A PARERE DI...

G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. I., Padova, 2009, p. 252 ss., la locuzione «parte istante» adoperata dal legislatore è impropria, dal momento che il creditore precedente, a ben vedere, non chiede nulla, ma si limita ad agire esecutivamente contro l'obbligato. Sia nell'ipotesi di opposizione avente ad oggetto il diritto ad agire *in executivis*, che nell'ipotesi di opposizione avente ad oggetto la pignorabilità dei beni, l'istituto serve ad impedire il corso dell'esecuzione, «quando essa sia contraria alla legge, in ciò comprendendosi anche la pretesa di espropriare beni impignorabili».

Attraverso l'opposizione si dà luogo ad un giudizio contenzioso e a contraddittorio pieno, formalmente distinto dal processo esecutivo. *Ratio* dell'opposizione all'esecuzione è, dunque, introdurre uno strumento di

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 615 C.P.C.

FORMA DELL'OPPOSIZIONE.

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa.

Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

controllo della legittimità e del fondamento del diritto soggettivo portato nel titolo.

? il Quesito

Quali sono i vizi deducibili con l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)?

Per quanto concerne i vizi deducibili con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è opportuno richiamare i risultati dell'indagine dottrina e giurisprudenziale consolidati nei quasi settant'anni di vita del codice.

Se l'esecuzione è fondata su un titolo giudiziale sono da considerare, innanzitutto, precluse tutte quelle censure, ragioni o motivi inerenti alla formazione del titolo medesimo. Si tratta, infatti, di accertamenti che sono ormai preclusi dalla formazione del giudicato o che, comunque (se il provvedimento fosse ancora impugnabile), dovrebbero costituire oggetto dell'apposito gravame.

ESEMPIO

Se il creditore procede in forza di un decreto ingiuntivo o di una sentenza di condanna per uno scoperto di conto corrente, il debitore non potrà, in sede di opposizione, tentare di riaprire la questione della capitalizzazione trimestrale, del rinvio alle condizioni uso su piazza etc. Come pure non potrà far valere l'esistenza di una transazione anteriore alla formazione del titolo, né la prescrizione del diritto, l'annullabilità del contratto etc.

La violazione di tale regola, secondo la giurisprudenza, dà luogo ad una causa di inammissibilità del (motivo di) opposizione e non di una sua infondatezza del merito. La giurisprudenza si è spinta, al riguardo, fino ad affermare che siffatta causa di inammissibilità sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. **Potranno, dunque, trovare ingresso solamente motivi sostanziali sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo** (si pensi all'avvenuto pagamento, successivamente alla sentenza, delle somme per cui è condanna, alla prescrizione del diritto successiva alla sentenza, alla sopravvenuta transazione, remissione etc.).

Per i titoli stragiudiziali, invece, non sussiste alcuna preclusione quanto ai vizi deducibili: in sede di opposizione potranno essere dedotti fatti anteriori o coevi alla formazione del titolo, quanto situazioni successive, come il pagamento o l'estinzione. In questo

caso, infatti, non esiste alcun provvedimento giurisdizionale.

A PARERE DI...

G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., *ibidem*, anche in sede di opposizione all'esecuzione avverso un titolo giudiziale è possibile far valere l'inesistenza del titolo medesimo, nei casi (di scuola) della sentenza non sottoscritta da alcun giudice, ovvero di quella resa a non iudice.

F. Russo, *L'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione*, in AA.VV., *Il diritto della mediazione*, Palermo, 2011, p. 147 ss., va considerato titolo esecutivo stragiudiziale il verbale di mediazione ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, ancorché omologato con il procedimento previsto nella medesima normativa. Ne consegue che, in sede di opposizione all'esecuzione, il debitore potrà far valere anche vizi anteriori alla formazione del titolo, nonché al procedimento di omologazione. V. anche G. LIGUORI, *Il verbale di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: nuovo titolo esecutivo*, in *Vita notarile*, 2001, p. 831 ss.

il Quesito

Come si propone l'opposizione ex art. 615 c.p.c.?

Circa i modi di proporre l'opposizione, il codice, come è noto, distingue tra opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione già iniziata.

Nel primo caso essa si propone dinanzi al giudice «competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27»; competente, dunque, potrà ben essere anche il giudice di pace, ovvero una sezione specializzata; fatto, questo, che pone qualche problema, qualora si ritenga ammissibile – avverso il provvedimento di sospensione emesso in questa sede – il reclamo (v. *infra*, paragrafo 8.6.).

L'atto introduttivo sarà, dunque, nella maggior parte dei casi, una citazione (a meno che, in ragione del rito, non sia previsto che la domanda introduttiva dinanzi al giudice competente debba essere proposta con ricorso, giusta la regola dell'art. 618-bis c.p.c.).

ESEMPIO

Il creditore Tizio notifica a Caio, residente a Milano, un atto di precetto
Da rivedere per Autore

Nel caso, invece, che l'esecuzione sia già iniziata, l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, che ha competenza funzionale (almeno con riguardo alla fase del merito cautelare; cfr. Cass. Sez. III, 18 aprile 2001, n. 5685. Per una disamina sul concetto di competenza funzionale si rinvia a F. RUSSO, *Il tribunale competente*, in U. APICE (a cura di), *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, vol. 1, *La dichiarazione e gli effetti del fallimento*, Torino, 2010, p. 52 ss.).

Legittimato attivamente ad opporsi è il soggetto contro il quale è rivolto il precetto: di norma il debitore, ma anche il terzo proprietario ex art. 604 c.p.c. ed il soggetto obbligato ad adempiere quanto è intimato nel precetto.

Legittimato passivamente è, sicuramente, il creditore procedente; è opportuno, inoltre, che il contraddittorio venga esteso agli altri creditori intervenuti (l'accoglimento dell'opposizione travolgerebbe anche i diritti di costoro).

Per quanto riguarda le norme processuali va detto che, per il caso di opposizione all'esecuzione già iniziata, la formulazione normativa distingue la fase del merito cautelare, davanti al giudice dell'esecuzione, da quella del merito dell'opposizione, successivamente alla riasunzione o introduzione del giudizio di merito. L'estinzione del processo esecutivo comporta la sopravvenuta carenza di interesse all'opposizione.

L'accoglimento dell'opposizione fa cessare ad ogni effetto il processo esecutivo, che non sia stato nel frattempo sospeso, ivi comprese la vendita forzata o l'assegnazione dei beni, indipendentemente dal dolo del creditore procedente (così G. MONTELEONE, *Manuale, ibidem* sul rilievo che non si tratta di mera nullità di atti esecutivi, come prevista dall'art. 2929 c.c., ma di accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata: v. Cass. 16 luglio 1992 n. 8665).

Si rammenta, inoltre, che la materia tutta delle opposizioni all'esecuzione rientra tra quelle per le quali l'art. 92 ord. giud. prevede la trattazione nel periodo feriale. Quindi, giusta il richiamo dell'art. 3 del D.lgs. 9 aprile 1948 n. 437 i termini i termini processuali – anche quelli per la *vocatio in ius* – non vengono sospesi.

In caso di opposizione all'esecuzione già iniziata il legislatore delle riforme del 2005-2006 ha accentuato la struttura bifasica dell'opposizione, dando luogo ad un sistema binario articolato:

- in una prima fase (proposizione del ricorso e decisione sul merito cautelare) riservata al giudice dell'esecuzione, e regolata, giusta il disposto degli artt. 185 disp. att., dalle norme sui procedimenti camerale, di cui all'art. 737 ss. c.p.c.;
- in una seconda fase (introduzione del giudizio di merito, sua trattazione e decisione), davanti al giudice dell'opposizione vera e propria, secondo le regole proprie del rito ordinario (salvo per quanto si dirà *infra*).

L'art. 616 c.p.c., in particolare, dispone che se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis*, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La disposizione, forse, non brilla per chiarezza concettuale. È stato sostenuto che la norma, nel suo complesso, pare indicare che il ricorso iniziale, previsto dall'art. 615, secondo comma, non determini la pendenza del giudizio di merito, ma solo della fase preliminare di natura camerale. Se è corretta questa interpretazione, deve essere considerato improprio l'utilizzo, da parte del legislatore, del termine «riassunzione», per l'ipotesi che il giudice competente a conoscere il merito dell'opposizione sia diverso da quello al quale appartiene il giudice dell'esecuzione. Non di riassunzione si tratterebbe, ma di vera e propria «introduzione» (V. BATTAGLIA, Artt. 615-619 c.p.c., 185 disp. att., in F. CIPRIANI-G. MONTELEONE, *La riforma del processo civile*, Padova, 2007, p. 420 ss.; G. MONTELEONE, Art. 615, 624, 624-*bis*, in F. CIPRIANI-G. MONTELEONE, *La riforma del processo civile*, op. loc. cit., p. 432).

La natura bifasica, ovviamente, non comporta necessariamente che il giudice del merito cautelare, inteso come persona fisica, debba essere diverso da quello dell'opposizione. Non avendo il giudizio di merito natura di impugnazione non si vedrebbe il perché di una simile, inutile complicazione. Specie nei piccoli tribunali, ove non è prevista un'articolazione dell'ufficio in sezioni, è ben possibile che il giudice persona fisica sia il medesimo in ambedue le fasi.

Si segnala, sul punto, che il legislatore della riforma del 2009 ha previsto espressamente, per la sola opposizione agli atti esecutivi (diffusamente, *infra*) che il giudice del merito debba essere diverso da quello «che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione» (art. 186-*bis* disp. att.).

Quel che è certo è che i due «giudizi» vanno comunque tenuti distinti, da un punto di vista concettuale e processuale. L'introduzione tardiva del giudizio di merito comporta la caducazione dell'opposizione e le conseguenze di cui all'art. 624, terzo comma.

Si segnala, da ultimo, un interessante principio giurisprudenziale, secondo cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove ritenga che la corretta interpretazione del titolo esecutivo giudiziale comporti la riduzione della pretesa azionata *in executivis* dal creditore, non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata (Cass., Sez. III, 24 aprile 2008, n. 10676, c. riquadro).

La natura bifasica del procedimento di opposizione, e la sostanziale autonomia delle due fasi – cautelare e di merito – non impediscono, tuttavia, di risolvere in modo ragionevole e secondo buon senso i problemi pratici che possono presentarsi.

La procura alle liti, conferita per il processo di cognizione, ma con la dizione «in ogni fase, stato e grado, ivi compresa l'esecuzione forzata» (o altra equivalente) potrà conferire, senza particolari difficoltà, il potere al difensore, sia con riguardo alla fase cautelare, che a quella di merito. Analogamente, la procura conferita nella fase cautelare può mantenere, a nostro giudizio, la sua efficacia anche nel giudizio di merito; a meno che non si evinca che essa sia stata conferita esclusivamente per la fase cautelare.

È prudente, in ogni caso, fare espressa menzione nella procura del potere di difendere la parte «anche nell'eventuale giudizio di merito», ovvero che il difensore si faccia rilasciare una nuova, autonoma procura (fermo restando che il novellato art. 182 c.p.c. consentirebbe, a nostro avviso, di sanare agevolmente ogni presunta irregolarità). Lo stesso dicasi, naturalmente, per quanto concerne l'eventuale autorizzazione a stare in giudizio (si pensi al caso di opposizione proposta da

una Curatela fallimentare, o comunque soggetta a speciale autorizzazione del giudice), ovvero per quanto concerne l'ammissione al gratuito patrocinio. Occorrerà, comunque, esaminare caso per caso gli atti, e interpretare, secondo buona fede, la volontà delle parti.

Altro problema pratico riguarda l'eventuale fascicolo depositato nel merito cautelare. Nelle prassi che si stanno delineando in tutta Italia pare che il difensore non venga autorizzato, prima dell'introduzione del giudizio di merito, a ritirare la propria produzione (depositata nel fascicolo dell'esecuzione); occorrerà, pertanto, introdotto il giudizio di merito, chiedere il richiamo. Si tratta, comunque, di difficoltà tutte risolvibili con un minimo di senso pratico, che sono e che saranno risolte nelle prassi applicative sulla base del diritto vigente.

? il Quesito

Se l'opponente propone, con un unico atto, sia opposizione all'esecuzione che agli atti esecutivi, come si impugna la sentenza che definisce il giudizio di primo grado?

Quale è il rimedio esperibile qualora sia incerta la qualificazione dell'azione come opposizione ex art. 615 o ex art. 617 c.p.c.?

Il legislatore della novella del 2005-2006 aveva introdotto la regola della non appellabilità della sentenza che avrebbe deciso sull'opposizione. La norma era stata dettata, verosimilmente, dalla volontà di risolvere un problema pratico, che si verificava ogniqualvolta il debitore avesse dedotto, col medesimo atto, sia l'impignorabilità dei beni e/o l'inesistenza del diritto che, al tempo stesso, irregolarità formali o altri vizi deducibili con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. In questo caso ci si sarebbe trovati in presenza di due opposizioni riunite, decise in un *simultaneus processus*.


Con la previsione della inappellabilità il legislatore, probabilmente, aveva voluto evitare la conseguenza della doppia impugnazione (con appello per quanto riguarda i primi vizi, con ricorso per cassazione per quanto attiene i secondi) e tutte quelle incertezze connesse ai casi limite, in cui l'individuazione dell'esatta opposizione avrebbe potuto essere sfuggente.

La riforma era stata, però, giustamente criticata: l'opposizione all'esecuzione riguarda l'inesistenza del diritto; sicché se la medesima domanda fosse stata proposta con autonomo giudizio ordinario (azione di accertamento negativo del credito etc.) sarebbe stata soggetta, regolarmente, a tre gradi di giudizio. La riduzione dei gradi di giudizio, pertanto, sarebbe stata sospetta di incostituzionalità, trattando fattispecie identiche (specie dopo che si era affermata la autonomia del merito dalla fase cautelare) in modo diverso. La legge n. 69/2009, pertanto, ha previsto l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., e la conseguente reintroduzione, per le opposizioni all'esecuzione, del triplo grado di giudizio.

La reintroduzione dell'appello, giusta la norma transitoria di cui all'art. 58 della medesima legge 69/2009, deve intendersi applicabile retroattivamente a tutti i giudizi pendenti in primo grado, alla data del 4 luglio 2009 (quindi, per tutti i giudizi nei quali, alla data del 4 luglio 2009, non è stata ancora depositata la sentenza di primo grado).

Conseguentemente al *revirement* legislativo in caso di sentenza che decida, contestualmente, su un'opposizione all'esecuzione e su un'opposizione agli atti, sarà necessario proporre due distinte impugnazioni. Qualora sia incerta potrà farsi riferimento, per i casi dubbi, nuovamente al principio dell'apparenza, affermato dalla giurisprudenza anteriormente al 2005: se il giudice ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione sarà proponibile appello, in caso contrario lo strumento esperibile sarà il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

Opposizione all'esecuzione - struttura *bifasica*



? il Quesito

Quali sono i caratteri dell'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.)?

L'opposizione di terzo all'esecuzione è, invece, disciplinata dall'art. 619 c.p.c. Per quanto concerne l'oggetto della presente indagine – i.e., ai fini dell'individuazione della normativa applicabile alla sospensione all'esecuzione – l'art. 624 c.p.c. detta una disciplina unitaria sia per l'opposizione all'esecuzione che per l'opposizione di terzo. In realtà, anche al di là della regola della sospensione, vi è una forte correlazione tra i due istituti, se non proprio un rapporto di genere a specie o, quantomeno, di specialità reciproca.

L'opposizione di terzo, come è noto, è proponibile dal soggetto che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati. Una siffatta contestazione, a ben vedere, rientra nel novero delle contestazioni del «diritto a procedere all'esecuzione forzata»; con la precisazione, però, che il terzo non intende far valere l'inesistenza del rapporto tra creditore e debitore pignorato, ma si limita a negare l'appartenenza al debitore di quel bene.

È importante sottolineare che, nell'impianto codicistico, questo strumento è esperibile solo dal terzo che non abbia assunto la veste di soggetto passivo dell'esecuzione forzata, ma che abbia subito il pignoramento

nell'erroneo presupposto che il bene appartenga al debitore.

In caso di errore del creditore nell'identificazione della persona del debitore – se il creditore abbia, attraverso il precetto, intimato il pagamento ad un soggetto terzo, diverso da quello nei confronti del quale ha titolo – il «terzo» non sarà affatto tale, ma sarà soggetto passivo dell'esecuzione. Conseguentemente per dedurre l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata nei propri confronti dovrà ricorrere al rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., e non al rimedio in esame.

Si discute:

- a) se l'opposizione di terzo all'esecuzione sia proponibile in caso di esecuzione in forma specifica,
 - b) se con essa il terzo possa fare valere vizi dell'esecuzione (inclusa la pignorabilità dei beni, l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata) diversi dall'esistenza di un proprio diritto reale sui beni.
- a) Con riguardo al primo problema la giurisprudenza, tradizionalmente, escludeva la possibilità di proporre opposizione ex art. 619 c.p.c. in esecuzioni diverse dal pignoramento.

L'argomento muoveva, essenzialmente, dalla lettera delle norme (si parla espressamente di beni pignorati). Si evidenziava, inoltre, che alla base della scelta del legislatore vi sarebbe stata la circostanza che le esecuzioni per consegna, rilascio o di obblighi di fare e non fare erano necessariamente basate su un titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'allora vigente formulazione dell'art. 474 c.p.c. Di conseguenza il terzo, per contestare l'efficacia del titolo giudiziale formatosi *inter alios*, si sarebbe dovuto avvalere dell'opposizione di terzo – mezzo di impugnazione di cui all'art. 404 c.p.c. (Cass., 1 marzo 1988 n. 2145; Cass. 16 febbraio 1976 n. 508; Cass. 25 gennaio 1972 n. 339).

Si era, però, evidenziato che tale soluzione non avrebbe offerto tutela al terzo, in caso di errore dell'ufficiale giudiziario, che avesse eseguito, e.g., un rilascio su un bene diverso da quello indicato nella sentenza.

Tale soluzione, inoltre, deve fare i conti con la nuova formulazione dell'art. 474 c.p.c., che considera titolo esecutivo anche per l'esecuzione per consegna o rilascio «gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli».

In tali casi – è evidente – non vi è alcun controllo del giudice sulla formazione del titolo; sicché precludere al terzo la proposizione del rimedio ex art.

RIFERIMENTI NORMATIVI**ART. 619 C.P.C.
FORMA DELL'OPPOSIZIONE.**

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.

619 c.p.c. costituirebbe, probabilmente, una violazione dell'art. 24 Cost.

- b) Circa la seconda questione sopra accennata si ritiene che il terzo non possa far valere alcun vizio della procedura esecutiva (né sotto il profilo della nullità/irregolarità, né sotto il profilo dell'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata: v. Cass., 16 febbraio 1982 n. 167), ma, come detto, esclusivamente l'esistenza di un proprio diritto reale, assoluto o limitato, sul bene.

L'opposizione può essere tempestiva o tardiva. Sul punto si riscontra un difetto di coordinamento tra:

- l'art. 619: «prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni»;
- e l'art. 620 che considera tardiva l'opposizione proposta «dopo la vendita».

L'incertezza linguistica non è priva di rilievo, dal momento che in caso di opposizione tardiva il terzo potrà far valere il proprio diritto non più sul bene espropriato ma sulla sola somma ricavata. Sicché ci si interroga sulla sorte delle opposizioni proposte nell'interregno – tutt'altro che breve, nella prassi – tra l'ordinanza che dispone la vendita e la vendita effettiva.

Occorre, inoltre, coordinare le (già poco coordinate) norme con l'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c., introdotto dalla novella del 2006, che sancisce la «Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi com-

piuti»: «In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile».

Per quanto riguarda la procedura anche qui è prevista una struttura bifasica, con decisione del merito cautelare regolata dalle norme dei procedimenti camerale e successiva introduzione del giudizio di merito. L'opposizione di proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione. Non è prevista, ovviamente, una opposizione da proporre con citazione prima che sia iniziata l'esecuzione. Se il precetto, infatti, viene indirizzato a un soggetto che non è debitore questi, come detto, potrà avvalersi dell'opposizione *ex art.* 615, in quanto contesterebbe in radice il diritto del creditore procedente ad agire *in executivis* nei suoi confronti.

Va rammentato, infine, l'art. 621 c.p.c., che introduce limiti alla prova per testi: «Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore».

Giurisprudenza Rilevante

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Cass., 7.10.2008, n. 24752, «Giust. civ. Mass.» 2008, 10, 1441

Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (come, nella specie, il prospettato obbligo dell'assicuratore di pagare, indipendentemente dalla sua mala gestio, il danno da sinistro stradale per l'intero, senza il limite del massimale, quale soggetto anticipatorio, per la parte eccedente, dell'obbligo risarcitorio del danneggiante). (Rigetia, App. Roma, 25 settembre 2003).

Conf., per il caso di titolo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo: Cass., 25 maggio 2007, n. 12251.

Cass., 5.09.2008, n. 22402, «Giust. civ. Mass.» 2008, 9, 1318

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. (Rigetia, App. Napoli, 30 gennaio 2003).

Cass., Sez. III, 24.04.2008, n. 10676, «Giust. civ. Mass.» 2008, 4, 629

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove ritenga che la corretta interpretazione del titolo esecutivo



➔ Giurisprudenza Rilevante

giudiziale comporti la riduzione della pretesa azionata *in executivis* dal creditore, non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata. (Cassa e decide nel merito, App. Salerno, 12 marzo 2003).

Cass., Sez. III, 14.12.2007, n. 26296, «Giust. civ. Mass.» 2007, 12

La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo *ius postulandi* anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito. (Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha ritenuto valido, sulla scorta dell'enunciato principio, l'atto di precetto sottoscritto dal difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e rilasciata "nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione"). (Rigetia, Trib. Bologna, 23 gennaio 2003).

Cass., Sez. III, 8.05.1991, n. 5146, «Giur. it.» 1992, I, 1, 276

Nelle cause di opposizione agli atti esecutivi sono passivamente legittimati e litisconsorti necessari tutti i soggetti del processo esecutivo indicati dall'art. 485

c.p.c. e così non solo il creditore procedente, ma anche i creditori intervenuti e gli altri interessati.

Trib. Palermo, 27.03.2009

In sede di opposizione a precetto, l'opponente può spiegare richiesta sia di accertamento sull'inesistenza dell'azione esecutiva esercitata dal creditore istante, che addurre, pur senza negare l'esistenza del titolo, motivi di contestazione del credito in essa consacrato o contestazioni circa la certezza, liquidità o esigibilità del credito. Si verte, nella seconda ipotesi, nell'ambito di una vera e propria opposizione di merito che varia al variare della natura e del titolo esecutivo (giudiziale o stragiudiziale) concretamente azionato. Se si è in presenza di titolo giudiziale, come nel caso in esame, vige il principio secondo il quale il giudice dell'opposizione non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco di esso che è fonte del diritto accertato, giacché ciò determinerebbe un'interferenza indebita in una materia devoluta esclusivamente alla competenza del giudice della cognizione, che ha definito il giudizio preordinato alla costituzione del titolo giudiziale medesimo; non possono, pertanto, dall'opponente essere proposte questioni superate dall'esistenza del titolo e in contrasto con il suo contenuto. Possono, viceversa, farsi valere solo fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo, che si siano verificati successivamente alla sua formazione, quali l'adempimento, la prescrizione e l'estinzione del debito, la compensazione fra crediti reciproci e la conseguente restituzione delle somme versate in eccesso. Nella fattispecie, l'opponente, nell'invocare la declaratoria di inefficacia del titolo, non contesta l'esistenza dello stesso, né richiama fatti impeditivi della pretesa azionata con la convalida, limitandosi a dedurre di essere essa ricorrente, titolare del rapporto locativo originariamente sorto con il dante causa dell'opposto; in tal modo propone contestazioni estranee a quelle azionabili con l'opposizione all'esecuzione che va, pertanto, respinta.

Trib. Napoli, 15.11.1995, «Gius.» 1996, 3243

In sede di opposizione all'esecuzione, al fine di valutare l'ammissibilità dei relativi motivi, occorre



➔ Giurisprudenza Rilevante

distinguere l'opposizione relativa ad un titolo di provenienza giudiziale (che, incontrando il limite generale ed assoluto del giudicato, può fondarsi solo su fatti estintivi ed impeditivi successivi alla formazione del titolo), dall'opposizione relativa ad un titolo di provenienza stragiudiziale (che può invece riguardare ogni fatto estintivo o impeditivo del credito oggetto del titolo).

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI

Cass., Sez. III, 31.05.2010, n. 13203, «Giust. civ. Mass.» 2010, 5, 838

Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione *ex art.* 615 c.p.c., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie in cui il debitore opponente aveva fatto valere da un lato l'impignorabilità del credito sottoposto ad esecuzione, dall'altro la avvenuta estinzione del credito azionato in via esecutiva). (Rigetta, Trib. Siracusa, 22 novembre 2005).

Cass., Sez. III, 29.09.2009, n. 20816, «Red. Giust. civ. Mass.» 2009, 9

Quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi

dell'art. 111 Cost. (Rigetta, Trib. Roma, 27 agosto 2004).

Cass., Sez. III, 14.12.2007, n. 26294, «Giust. civ. Mass.» 2007, 12

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere *ex post*, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'art. 14 della legge n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell'art. 616 c.p.c.), la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. (Cassa con rinvio, App. Roma, 14 aprile 2003).

Cass., Sez. Un., 19.10.2000, n. 1122, «Giust. civ.» 2001, I, 1017, 3032

Quando una sentenza è pronunciata su più domande, deve essere impugnata con il mezzo previsto dalla legge per le sentenze che pronunciano su ciascuna domanda e può dunque doverlo essere con mezzi diversi: in particolare, la sentenza deve essere impugnata con appello quanto al capo relativo alla domanda di opposizione all'esecuzione, e con ricorso per cassazione quanto alle domande di opposizione a sanzione amministrativa e di opposizione agli atti esecutivi.

3.3. La sospensione ex art. 624 c.p.c. per i casi di opposizione ex art. 615 e 619 c.p.c.: la disciplina 2005-2006 e la novella della novella del 2009. Evoluzione di un istituto

? il Quesito

In che rapporto si collocano il procedimento di sospensione dell'esecuzione ex artt. 624 ss. c.p.c. con il procedimento cautelare uniforme ex artt. 669-bis c.p.c.

In conclusione, due caratteri salienti di ambedue le opposizioni ex artt. 615 e 619 c.p.c. sono:

- 1) la bifasicità del procedimento (articolato in fase cautelare, concettualmente distinta dalla fase di merito),
- 2) la potenziale stabilità del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, disposto – appunto – in fase cautelare.

Con riguardo alla sospensione dell'esecuzione il legislatore ha richiamato, volutamente, il linguaggio e la disciplina propria dei procedimenti cautelari uniformi, sottolineando che – la sospensione dell'esecuzione disposta in questa sede – ha natura almeno latamente cautelare.

Non è questa la sede per una trattazione teorico dogmatica della questione, e delle principali problematiche sottese. Si rinvia, pertanto, alla giurisprudenza ed alle osservazioni svolte dalla dottrina al riguardo.

Tanto premesso è opportuno soffermarsi brevemente sulla norma di cui all'art. 624 c.p.c., nelle sue tre versioni: quella originaria, quella della riforma 2005-2006, quella della riforma della riforma del 2009.

Si è già detto nei paragrafi precedenti che la fattispecie regolata dall'art. 624 c.p.c., nell'impostazione voluta dal legislatore, riguardava l'ipotesi ordinaria di sospensione dell'esecuzione, e segnatamente quella disposta dal giudice dell'esecuzione.

Nel suo testo originario la norma prevedeva che, qualora fosse stata proposta opposizione a norma degli artt. 615, secondo comma e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, avrebbe potuto sospendere «su istanza di parte, il processo con cauzione o senza». Il secondo comma prevedeva il caso di sospensione parziale o totale della distribuzione della somma ricavata, qualora fosse sorta una delle controversie di cui all'art. 512 c.p.c.

La disposizione in parola fu al centro, come è noto e come si è accennato nei paragrafi precedenti, di un *iter* legislativo particolarmente travagliato, in occasione

delle riforme introdotte con il D.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005 n. 80 e successivamente modificato dall'art. 18 della legge 24 febbraio 2006 n. 51.

Nel testo entrato effettivamente in vigore l'1 marzo 2006, al netto delle varie modifiche intermedie, la norma venne riformulata nei termini seguenti: «Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis». L'articolata e difficile gestazione legislativa e la contraddittorietà delle istanze emerse in sede di lavori parlamentari avevano indubbiamente dato vita ad una delle norme più oscure e mal formulate dell'intero codice di procedura civile.

Numerosi i problemi interpretativi che la formulazione del 2005-2006 aveva sollevato.

Tra i tanti problemi interpretativi:

- il fatto che la norma sembrasse far dipendere la mancata estinzione «del pignoramento» dalla sola introduzione del giudizio di merito da parte del debitore, e non anche da quella del creditore opposto (che, dunque, parebbe accentuare il carattere di definitività della sospensione, attribuendo al solo debitore la facoltà di scegliere tra estinzione e introduzione del giudizio di merito);
- la sibillina previsione della «cauzione» prevista per il caso che il giudice avesse dichiarato l'estinzione del pignoramento (con conseguente oggettiva difficoltà di stabilirne le sorti, se dovesse essere restituita

A PARERE DI...

F. Russo, *La sospensione dell'esecuzione forzata*, Roma, 2011, cap. III, le riforme del 2005-2006 e del 2009 hanno dato luogo ad una evoluzione concettuale dell'istituto dell'opposizione (e, conseguentemente della sospensione), da fase incidentale del processo esecutivo, necessaria per aprire un contraddittorio pieno tra soggetto opponente (debitore o terzo) e creditore, a procedimento sostanzialmente autonomo. Elemento caratteristico del «nuovo» procedimento di opposizione è la sua struttura «bifasica», con una netta demarcazione tra fase cautelare (in camera di consiglio, davanti al giudice dell'esecuzione, finalizzata ad ottenere la sospensione dell'esecuzione e tendenzialmente idonea a produrre un effetto astrattamente definitivo, quale l'estinzione dell'esecuzione) e fase di merito (oggetto vero e proprio dell'opposizione). In tale ottica è possibile affermare che se il legislatore del '40 si era collocato nell'ottica del creditore procedente l'esecuzione forzata e nella procedura esecutiva nel suo complesso (della quale l'opposizione costituiva una mera fase incidentale, istruita dallo stesso giudice dell'esecuzione), il legislatore delle novelle si è posto nell'ottica del soggetto opponente e del «giudizio» di opposizione (nel cui ambito l'esistenza dell'esecuzione rileva, in un certo senso, come mero «fatto giuridico»). Come ulteriore corollario è, oggi, venuto probabilmente meno il parallelismo – reale o forzato che fosse, ma comunque indotto dalla formulazione originaria del codice e oggetto di un vivace dibattito dottrinario – tra sospensione del processo di cognizione e del processo di cognizione.

Per una ricostruzione sull'inquadramento del subprocedimento di sospensione dell'esecuzione come procedimento cautelare, in posizione di strumentalità attenuata, affine a quella di cui all'art. 669-octies c.p.c., fra provvedimento cautelare e successiva causa di merito. Cfr. S. RECCHIONI, *Il processo cautelare uniforme*, in S. CHIARLONI – C. CONSOLO, *Trattato sui processi speciali*, II, *Processo cautelare*, Torino 2005, p. 44 ss; Id., *I nuovi articoli 616 e 624 c.p.c. fra strumentalità cautelare "attenuata" ed estinzione del "pignoramento"*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 643 ss. Cfr. anche le osservazioni di R. ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione* (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.), *www.judicium.it*, 2006.

In senso sostanzialmente analogo alla ricostruzione prospettata nel testo v. A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2009, p. 1268.

Nega, invece, la natura di provvedimento cautelare anticipatorio: D. LONGO, *La sospensione nel processo esecutivo*, in G. MICCOLIS-C. PERAGO, *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009, p. 739.

Anteriormente alla riforma avevano affrontato la questione della natura cautelare del provvedimento di sospensione, *ex plurimis*: M. DI BENEDETTO, *Brevi note sulla ammissibilità del reclamo contro i provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione emessi ai sensi dell'art. 624 comma 1 c.p.c.*, in *Giur. merito*, 1996, p. 217 ss; R. ORIANI, *L'imparzialità del giudice l'opposizione agli atti esecutivi*, in *Riv. esec. forz.*, 2001, p. 16 ss.; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1996, p. 788; A. STORTO, *Note su alcune questioni in tema di opposizione all'esecuzione*, in *Riv. esec. forz.*, 2000, p. 249; P. VITTORIA, *Il controllo sugli atti del processo di esecuzione forzata: l'opposizione agli atti esecutivi e i reclami*, in *Riv. esec. forz.*, 2000, p. 381; *contra*, tra gli altri: F. CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, in *Enc. giur. Treccani*, p. 1 ss. 967, p. 3 ss.; E. MERLIN, *Procedimenti cautelari e urgenti*, in *Digesto civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 431.

immediatamente alla parte, ovvero permanentemente «congelata» in un libretto);

- la mancata previsione della reclamabilità dell'ordinanza di estinzione, ai sensi dell'art. 630 c.p.c.;
- la mancata previsione della possibilità, per il giudice che pronunciava l'estinzione, di decidere anche sulle spese;
- la previsione (tautologica o di difficile interpretazione) della efficacia meramente endoprocessuale dell'estinzione;
- la difficilmente comprensibile previsione della «salvezza degli atti compiuti» per il caso che fosse stata dichiarata l'estinzione;

- la complessa disciplina dell'estinzione che, pur operando di diritto, doveva «essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa» (formulazione, nella migliore delle ipotesi ambigua, tenuto anche conto che nel processo esecutivo non è detto che ci sia una «prima difesa»);

- la previsione che l'estinzione riguardasse «il pignoramento» e non la procedura esecutiva.

A seguito delle osservazioni della dottrina e delle numerose incertezze interpretative cui la novella aveva dato luogo, il testo dell'art. 624 venne nuovamente modificato dall'art. 49 comma terzo della legge 18 giugno 2009 n. 69. Nel suo testo oggi vigente la norma

A PARERE DI...

M. CONTE, *La riforma delle opposizioni e dell'intervento nelle procedure esecutive, con requiem per il sequestro conservativo*, in *www.judicium.it*, 2006, sarebbe stata un nonsense la previsione della cauzione in caso di pronuncia di estinzione, stante l'incomprensibilità di una cauzione da concedere in relazione ad un procedimento estinto. Altra dottrina ha affermato che la cauzione in esame avrebbe potuto essere spiegata alla stregua di quella prevista dal comma primo dell'art. 624, per il caso, cioè, di concessione del provvedimento di sospensione. In particolare la cauzione per il caso estinzione avrebbe avuto la stessa funzione di garantire il creditore opposto; e ciò, naturalmente, con riferimento ai danni subiti per il caso che, pronunciata l'estinzione del pignoramento, la causa di opposizione fosse stata poi vinta dal creditore opposto: S. RECHIONI, *I nuovi articoli 616 e 624 c.p.c.*, cit., p. 665. C. CONSOLO - F.P. LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, cit., *ibidem*, la previsione degli effetti endoprocédimentali dell'estinzione avrebbe potuto avere un qualche senso con riferimento a taluni atti successivi al pignoramento (ad esempio, gli atti compiuti nell'espropriazione immobiliare dal custode nei confronti dei terzi) ovviamente posti in essere prima della sospensione dell'esecuzione. La regola dell'efficacia endoprocédimentale dell'estinzione, allora, avrebbe inteso derogare a quanto disposto appunto in tema di estinzione del processo esecutivo dall'art. 632, comma secondo c.p.c., che distingue le conseguenze dell'estinzione dell'esecuzione a seconda che essa intervenga prima o dopo la aggiudicazione o l'assegnazione, salvando gli atti compiuti (ad esempio gli atti di amministrazione, quali la locazione degli immobili pignorati) legittimamente compiuti durante il processo solo se l'evento patologico si verifici dopo di loro: non anche quando maturi prima della aggiudicazione o dell'assegnazione. Altra dottrina aveva affermato che la norma in esame avrebbe voluto fare riferimento alla notificazione del titolo esecutivo e al precetto: A.A. ROMANO, *La nuova opposizione all'esecuzione*, cit., *ibidem*.

Per una disamina delle principali problematici v. A. CARRATTA, *Le novità in materia di sospensione del processo di esecuzione forzata*, cit., p. 108 ss.; C. CONSOLO - F.P. LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2006, *sub art.* 624.

prevede che «nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618».

Per l'individuazione della legge applicabile *ratione temporis*, si rammenta che, giusta il disposto dell'art. 58 della legge 69/2009, le norme introdotte dalla norma del 2009 trovano applicazione solamente «ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore», e dunque dal 4 luglio 2009. Ne consegue che tutte le opposizioni introdotte tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009 vengono regolate, anche in parte qua, dalla normativa del 2006, mentre le regole «nuovissime» si applicano solamente ai giudizi instaurati dopo tale data di entrata in vigore della legge.

Il testo approvato nel 2009, come si è visto:

- prevede espressamente che l'estinzione dovrà essere dichiarata d'ufficio, qualora non venga introdotto il giudizio di merito o reclamata l'ordinanza cautelare (fugando ogni dubbio circa la discrezionalità o meno della scelta, come pure, riteniamo, sul fatto che l'eventuale istanza di estinzione potrà essere proposta soltanto dopo la scadenza del termine per l'introduzione del giudizio di merito; per la contraria opinione, relativamente, però, al regime 2006, v. Cass., Sez. III, 30 settembre 2009 n. 20959);
- ha eliminato la sibillina previsione della cauzione, troncando gordianamente ogni disputa sulle magnifiche sorti e progressive della cauzione, una volta pronunciata l'estinzione del processo;
- ha previsto espressamente la reclamabilità dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 630 c.p.c. (dunque nel termine di venti giorni dalla sua emissione in udienza o dalla sua comunicazione; la formula sembra consentire la reclamabilità anche dell'eventuale provvedimento di rigetto);
- ha espressamente previsto che l'ordinanza che dichiara l'estinzione deciderà anche sulle spese;
- ha rimosso la previsione (tautologica o difficilmente comprensibile) della efficacia meramente endoprocédimentale dell'estinzione;

- ha eliminato la previsione della «salvezza degli atti compiuti»;
- ha eliminato il riferimento all'art. 618-bis.

A PARERE DI...



G. BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile* (un primo commento della legge n. 18 giugno 2009, n. 69), in *www.judicium.it*, il richiamo all'art. 618-bis – da parte della formulazione del 2005-2006 – sarebbe stato meramente tautologico, dal momento che le opposizioni in materia di lavoro ricadrebbero comunque nella generale previsione e nel richiamo dell'art. 618 c.p.c. L'abrogazione, dunque, avrebbe rilevo meramente formale e non sostanziale.

In conclusione meccanismo che viene fuori dal rinnovato art. 624 pare, se non altro, più lineare.

In pratica il legislatore ha adottato, come visto, uno schema concettualmente accostabile a quello dei procedimenti cautelari anticipatori. Nel suo testo vigente:

- rende meramente eventuale la fase del merito;
- l'onere della cui proposizione viene espressamente attribuito, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, al creditore (a meno che non preferisca subire le conseguenze dell'estinzione; è stato, dunque, fugato il dubbio che il giudice possa dichiarare l'estinzione, per il caso di giudizio di merito introdotto dal creditore e non anche dal debitore oppo- nente. Cfr. G. BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile*, cit., *ibidem*).

Risolve, insomma, il dubbio amletico del debitore se: introdurre il giudizio di merito o non introdurlo, in caso di inerzia del creditore, chiarendo, al contempo, che l'estinzione potrà essere rilevata d'ufficio. Il carattere «anticipatorio» della sospensione sarebbe ravvisabile nella previsione dell'estinzione: in caso di mancata introduzione del giudizio di merito il provvedimento di

sospensione determinerà la chiusura non solo del giudizio di sospensione, ma anche dell'intero processo esecutivo. Per contro il creditore potrà inibire l'effetto estintivo della sospensione – dunque, lato sensu anticipatorio dell'esito del giudizio di merito – introducendo egli stesso il giudizio medesimo.

A PARERE DI...

F. Russo, *La sospensione dell'esecuzione forzata*, cit., *ibidem*, il risultato utile che sembra essere stato perseguito dal legislatore è quello di rendere meramente eventuale il giudizio di merito. Se la sospensione viene pronunciata, ad esempio, limitatamente all'esecuzione su alcuni beni, il creditore potrebbe non avere interesse ad impedire, limitatamente ad essi, l'estinzione del processo esecutivo (perché, ad esempio, potrebbero esserci altri beni già venduti o in corso di vendita etc.). Sotto altro profilo, la giustificazione teorica – per come detto – di tale mutamento di disciplina risiede probabilmente nella nuova (o vecchia) prospettiva con cui si è guardato al sistema esecuzione e opposizione (binario e non più unitario) e, conseguentemente, alla sospensione (latamente cautelare e anticipatoria).

L. BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo*, in *www.judicium.it*, 2006; conf. C. CONSOLO - F.P. LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, cit., *sub* art. 624, l'art. 624 c.p.c. aspirerebbe ad assurgere a generale disciplina del tema della sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione a seguito delle opposizioni; con l'ulteriore conseguenza che la relativa disciplina andrebbe estesa a tutti quegli strumenti riconducibili al novero delle opposizioni esecutive, tanto sull'an come sul *quomodo* dell'esecuzione ed anche di terzo, previsti dalla legislazione speciale (e.g., le opposizioni esecutive previste dalla legge cambiaria, alla cui trattazione si rinvia).

Giurisprudenza Rilevante

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME

Trib. Bassano del Grappa, 19.05.2010

Il giudizio di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo, a seguito della riforma del codice di procedura civile entrata in vigore nel marzo 2003, sono stati suddivisi in due fasi, di cui la prima di natura sommaria, affidata alla competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione e destinata a concludersi con l'ordinanza che pronuncia (positivamente o negativamente) sull'istanza di sospensione, e la successiva, di eventuale instaurazione, nel termine all'uopo assegnato dal Giudice dell'esecuzione, di un giudizio ordinario a cognizione piena. Si tratta di due giudizi distinti ed autonomi, tant'è che la promozione dell'uno non implica necessariamente quella dell'altro ed, in particolare, il giudizio a cognizione piena deve essere instaurato secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito e, quindi, a seconda dei casi, con atto di citazione ovvero con ricorso, innanzi al giudice competente secondo i criteri ordinari. Ciò premesso, nel caso di specie, l'ordinanza conclusiva della fase sommaria non avrebbe dovuto fissare altra udienza per la prosecuzione della causa nel merito, ma assegnare un termine per l'instaurazione del giudizio successivo; invero, però, la predetta ordinanza non è stata oggetto di impugnazione e, pertanto, in presenza di

un'udienza già fissata, nel contraddittorio fra le parti, per la prosecuzione del giudizio di merito, l'opposta non può più lamentare l'omessa notifica dell'atto introduttivo del procedimento in esame, in ossequio al principio di raggiungimento dello scopo dell'atto sancito dall'art. 156 c.p.c.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

Cass., Sez. III, 30.09.2009 n. 20959, «Red. Giust. civ. Mass.» 2009, 9

Nel regime dell'art. 624, terzo comma, c.p.c., dettato dal D.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (applicabile nella specie *ratione temporis*), l'ordinanza "non impugnabile" con la quale il giudice che ha disposto la sospensione del processo esecutivo dichiara – su istanza dell'opponente e sempre che il provvedimento di sospensione non sia stato reclamato o sia stato confermato in sede di reclamo – l'estinzione della procedura esecutiva, non è suscettibile di essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., trattandosi di provvedimento che non ha carattere di definitività, rimanendo, oltretutto, contestabile in sede di giudizio di merito davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione. (Dichiara inammissibile, Trib. Roma, 5.03.2008).

3.4. La sospensione ex art. 624 c.p.c.: il presupposto dei «gravi motivi»

? il Quesito

Quali sono i motivi che consentono al giudice di sospendere l'esecuzione?

Si è già fatto cenno, al capitolo 2, che **le sospensioni dell'esecuzione** – intendendo tale formula in senso ampio, comprensivo sia delle inibitorie disposte dai giudici delle impugnazioni che di buona parte delle sospensioni speciali – **presuppongono per la loro concessione l'esistenza di «gravi motivi»**.

Questa considerazione è probabilmente alla base della linea di pensiero che considera detti provvedimenti come aventi natura cautelare. Essa, inoltre, indica in modo sufficientemente preciso il punto di distacco tra sospensione del processo di cognizione e sospensione del processo esecutivo. La prima diretta ad evitare la contraddittorietà di giudizi o comunque l'economia processuale (nella misura in cui il giudizio, ove non fosse sospeso, all'esito di quello pregiudiziale diverrebbe inutilmente proseguito), la seconda fondata su un'esigenza che – quale che sia la natura del provvedimento inibitorio – ha carattere cautelare: evitare che, nelle more del giudizio di impugnazione, il debitore possa subire un pregiudizio irreparabile.

Tale esigenza è, nel caso dell'art. 624 c.p.c., rappresentata dalla formula dei «gravi motivi».

Analogamente a quanto si vedrà a proposito delle inibitorie dell'efficacia esecutiva dei titoli (*infra*, capitolo 4), la dottrina e la giurisprudenza fanno riferimento alla coppia concettuale del del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Allo stesso modo di a quanto si dirà a proposito dell'art. 283 c.p.c., da un punto di vista semantico – linguistico (e il diritto è una creazione linguistica) la locuzione «gravi motivi» non pare debba essere necessariamente ricondotta allo schema concettuale della coppia *fumus boni iuris* – *periculum in mora* (e, tanto meno, non nel senso di presupporre una loro necessaria coesistenza).

Ma è, in ogni caso, ragionevole affermare che la fondatezza *prima facie* dell'opposizione non possa che avere rilevanza imprescindibile.

Ed invero è innegabile che un certo *periculum*, nella fattispecie di cui all'art. 624 c.p.c., possa essere sempre e comunque ravvisato nel fatto stesso che è pendente un'esecuzione forzata. Anche sul piano sociale, del resto, se pare logico attribuire al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere l'esecuzione in caso di palese fondatezza dell'opposizione (si pensi all'ipotesi di manifesta nullità del titolo stragiudiziale, ovvero della palese sussistenza di fatti impeditivi o estintivi, successivi alla sua formazione), non sembra altrettanto ragionevole (né, considerati i tempi medi del giudizio di opposizione, socialmente accettabile) che si possa dare rilievo esclusivo o prevalente alla sola gravità del pregiudizio, sospendendo l'esecuzione pure in presenza di una opposizione proposta per manifesti fini dilatori.

Con questo non si vuole negare *tout court* rilevanza al *periculum*, ovvero concludere che esso debba considerarsi presunto. Un minimo *fumus* di fondatezza dell'opposizione potrà essere sufficiente a far sospendere l'esecuzione, qualora venga dedotto un pregiudizio irreparabile, diverso dalle mere conseguenze dell'opposizione stessa.

A PARERE DI...

G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, V ed., vol. II, Padova, 2009, p. 289; *lb.*, *Esecuzione provvisoria*, in *Digesto IV ed.*, *Disc. priv. Sez. civ.*, Aggiornamento, Torino, 2000, p. 365 ss., i gravi motivi da un canto implicano una valutazione preventiva e probabilistica del fondamento e della ammissibilità delle contestazioni mosse con l'opposizione all'esecuzione: ché se esse fossero già in partenza chiaramente inammissibili e infondate, la sospensione dovrebbe essere negata. D'altro canto implicano anche una valutazione preventiva del danno derivante dall'esecuzione illegittima il quale, pur non dovendo essere grave ed irreparabile, deve pur tuttavia profilarsi, poiché se esso fosse del tutto inesistente, o comunque eliminabile *ex post* in modo pieno e soddisfacente, ancora una volta la sospensione dovrebbe essere esclusa.

C. PETRILLO, *Art. 624 – sospensione per opposizione all'esecuzione*, in A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, *Commentario alle riforme del processo civile*, Padova, 2007, p. 625 ss., il requisito del *periculum* può essere ravvisato nel fatto stesso della pendenza dell'esecuzione forzata, cosicché la sussistenza o l'insussistenza dei gravi motivi andrebbe ricercata essenzialmente sotto il profilo della fondatezza, *prima facie*, dell'opposizione. cfr. anche P. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2006, p. 895.

Probabilmente anche in questa ipotesi pare ragionevole utilizzare quel criterio – di buon senso oltre che di diritto – che potrebbe essere definito della “**comprensione asimmetrica**”. Secondo detto criterio, efficacemente descritto attraverso la metafora dei c.d. vasi comunicanti, al crescere di uno dei due elementi l'altro potrebbe attenuarsi anche sensibilmente ma mai sparire del tutto (C. CONSOLO, *Il coordinamento tra il nuovo art. 183 ed altre disposizioni sul processo civile. Il mancato ricompattamento dei riti*, in *Corriere giur.*, 2007, 12, p. 1757 ss. Sul punto cfr. diffusamente, *infra* paragrafo 4.2).

ESEMPIO

Qualora, ad esempio, risultasse *ictu oculi* la nullità del titolo esecutivo, il giudice potrà sospendere l'esecuzione anche in presenza di un pericolo modesto (mai, però, nell'ipotesi teorica in cui nessun pericolo risulti sussistere). Analogamente, in presenza di un pregiudizio irreparabile (e.g., rischio concreto di fallimento) sarà sufficiente un minimo *fumus* di fondatezza dell'opposizione per consentire al giudice di sospendere l'esecuzione.

Giurisprudenza Rilevante

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE – PRESUPPOSTI

Cass. civ., Sez. III, 9.07.2008, n. 18856, «Giust. civ. Mass.» 2008, 7-8, 1119

La sospensione dell'esecuzione prevista dalla norma di cui all'art. 624 c.p.c. nella sua originaria formulazione (che ne individua i presupposti nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza di gravi motivi, nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato) può invocarsi sulla base presumibile caducazione della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto, nel qual caso la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione non può ritenersi assolutamente insindacabile, sulla base del presupposto che, nella specie, ci si trovi di fronte ad una attività meramente discrezionale, rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento, dovendosi, al contrario, ritenere tale soluzione suscettibile di ulteriore verifica, da parte del medesimo giudice, in sede di eventuale, successiva opposizione agli atti esecutivi consistente nella impugnazione dell'emanata ordinanza di sospensione, secondo il (già adottato) criterio della serietà delle questioni sollevate e, quindi, della possibilità che esse siano accolte dal giudice dell'opposizione all'esecuzione o dell'opposizione di terzo (se diversi *ratione praetii*). (Rigetta, Trib. Bergamo, 30 ottobre 2003).

Cass., Sez. III, 12.01.2006, n. 405, «Giust. civ. Mass.» 2006, 1

La sospensione dell'esecuzione, quando non è disposta dalla legge, costituisce espressione della rilevanza conferita dal sistema normativo, in funzione cautelare, ai gravi motivi dedotti da parte dell'interessato, nel cui concorso può essere adottata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 625 c.p.c. L'istanza di sospensione può essere fondata sia su gravi motivi di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), sia sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo (oltre che su particolari situazioni pregiudizievoli al debitore). Ne consegue, avuto riguardo alla varietà e natura di tali motivi, che, nel primo caso, la correttezza della soluzione adottata è sempre sindacabile anche oltre la conclusione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, mentre, negli altri casi, le soluzioni positive o negative in ordine alla sospensione dell'esecuzione dipendono da scelte rimesse in via esclusiva al libero apprezzamento, prima del giudice dell'esecuzione e poi, eventualmente, di quello del giudizio di opposizione, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità.

Trib. Messina, 14.10.2009

Allorché la procedura esecutiva sia già sospesa *ex lege*, a norma dell'art. 623 c.p.c., a causa dell'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il g.e. non può adottare il provvedimento



Giurisprudenza Rilevante

di sospensione a norma dell'art. 624 c.p.c. a fronte della proposta opposizione all'esecuzione, stante che i "gravi motivi" di cui all'art. 624 c.p.c. possono ricorrere solo allorché vi sia un'esecuzione in corso da fermare e quindi una vera esigenza cautelare da salvaguardare, dovendosi viceversa ritenere del tutto insussistenti allorché, come nella specie, l'esecuzione è già sospesa.

Trib. Torino, Sez. Moncalieri, 13.11.2006

La disciplina delle opposizioni all'esecuzione introdotta a partire dal 1.3.2006 prevede che il giudice adito *ex art. 615*, comma 1, c.p.c. possa, in presenza di gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, introducendo così uno specifico strumento cautelare, diverso e prevalente rispetto al provvedimento *ex art. 700* c.p.c. avente natura meramente

residuale. Tale possibilità di sospensione è peraltro concessa solo nel caso di opposizione *ex art. 615* c.p.c., ossia nel caso di opposizione con la quale si contesti non la regolarità formale del precetto, ma lo stesso diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata. Nel caso di opposizione a precetto come opposizione agli atti esecutivi, precedente all'inizio dell'esecuzione, nessuna disposizione in merito alla possibilità di sospensione dell'efficacia del titolo è contenuta nell'art. 617, comma 1, c.p.c. Ne consegue che unico strumento attraverso il quale sia possibile sospendere l'esecutività del precetto impugnato sia il provvedimento *ex art. 700* c.p.c., in considerazione della natura residuale di tale strumento, che è finalizzato a dare copertura a quelle situazioni in cui la legge stessa non prevede espressamente uno specifico strumento di tutela cautelare.

3.5. L'eventuale "cauzione"

In forza dell'art. 624 c.p.c. **il giudice dell'esecuzione può sospendere il processo «con cauzione o senza».**

Sulla base del dato letterale della norma, innanzitutto, l'imposizione della cauzione è facoltativa e non obbligatoria; rimessa, cioè, alla valutazione del giudice.

Funzione della cauzione è, dunque, quella di garantire, per l'ipotesi di successivo rigetto dell'opposizione, l'eventuale risarcimento dei danni subiti dai creditori, procedenti o intervenuti, per la detta sospensione dell'esecuzione, disposta su istanza dell'opponente. **Nell'ambito dei danni potranno, verosimilmente, rientrare i danni connessi all'eventuale depauperamento o deterioramento dei beni pignorati, nelle more che venga definito il giudizio di opposizione.**

A PARERE DI...

A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 1259, il giudice dell'esecuzione può concedere la cauzione qualora ritenga che il giudice dell'opposizione potrebbe condannare l'opponente ex art. 96, comma primo c.p.c. La cauzione non avrebbe mai, dunque, funzione di garantire la pretesa vantata del creditore, dal momento che essa potrebbe ritardare ma non pregiudicare gli atti esecutivi compiuti.

Per costante giurisprudenza la cauzione avrebbe potuto essere revocata o modificata dal giudice dell'esecuzione su istanza del debitore, e comunque svincolata, sempre dal medesimo giudice dell'esecuzione, a seguito dell'accoglimento dell'opposizione (Cass. 11 giugno 1991 n. 6594).

Trattandosi, comunque, di provvedimento afferente la sospensione la sua modifica (ove non si consideri attratta dalla regola generale della reclamabilità) o svincolo sarebbero di competenza del giudice dell'esecuzione, e non anche di quello del merito.

Quanto al *dies a quo* per lo svincolo della cauzione, si dovrà fare applicazione dei principi in tema di riassunzione del processo sospeso, di cui all'art. 627 c.p.c. Come logico corollario le somme vincolate potranno essere restituite al debitore (in caso di accoglimento dell'opposizione) solo con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (C. CONSOLO-F.P. LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2006, p. 2219 ss.) ovvero con la comunicazione della sentenza di appello (a seguito della reintroduzione, ad opera

della novella del 2009, di tale mezzo di gravame avverso le sentenze di primo grado di opposizione all'esecuzione).

In caso, invece, di rigetto dell'opposizione, il creditore potrà chiedere le somme solamente con il passaggio in giudicato della relativa sentenza (contenente la condanna del debitore al risarcimento dei danni).

La cauzione opera come condizione sospensiva dell'efficacia della sospensione, sicché la sua mancata prestazione comporta la consequenziale possibilità di prosecuzione dell'esecuzione forzata (in giurisprudenza, v. Cass. 11 giugno 1991, n. 6594. Per la dottrina v., per tutti, S. RECCHIONI, *Il processo cautelare uniforme*, in S. CHIARLONI – C. CONSOLO, *Trattato sui processi speciali*, vol. II, *Il processo cautelare*, Torino 2005, p. 539 ss.) senza alcuna incidenza sul processo di opposizione, che continua indisturbato, sotto tale profilo, il suo corso.

Si è già detto che la riforma del 2005-2006, a fianco di questa prima cauzione, ne aveva introdotto anche una seconda, per il caso di mancata introduzione del giudizio di merito, dopo la stabilizzazione della sospensione. In particolare il giudice, nel pronunciare l'estinzione «del pignoramento», avrebbe potuto imporre alla parte una cauzione. Per i dubbi interpretativi sorti a proposito di tale disposizione, come pure sulle possibili sorti di tale cauzione, una volta dichiarata l'estinzione del pignoramento, si rinvia alle considerazioni svolte supra (cfr. paragrafo 3.3). In questa sede si rammenta semplicemente che secondo un canone di interpretazione conservativa della norma – a volerle, cioè, attribuire un significato piuttosto che disapplicarla come un nonsense legislativo – essa avrebbe dovuto essere interpretata nei seguenti termini. Una volta stabilizzato il provvedimento di sospensione – o per mancata proposizione del reclamo, o per sua conferma in detta sede – l'opponente avrebbe potuto scegliere se introdurre il giudizio di merito, ovvero se chiedere l'estinzione del processo esecutivo. Il creditore procedente, da parte sua, avrebbe potuto introdurre egli stesso il giudizio di merito, ma tale introduzione non avrebbe inibito la possibilità per il debitore di chiedere ugualmente l'estinzione. In tale ipotesi – nel caso, cioè, di giudizio di merito introdotto dal creditore e di istanza di estinzione proposta dal debitore – il giudice avrebbe potuto subordinare l'efficacia del provvedimento di estinzione all'imposizione di una cauzione. Questa sarebbe rimasta dunque vincolata fino alla definizione del giudizio di merito il quale, sia pure nel silenzio normativo, con la decisione dell'opposizione

avrebbe dovuto statuire anche in merito alle sorti della cauzione: se restituirla al debitore, ovvero se farla incamerare al creditore, a pagamento del credito (cfr., sul punto, l'esegesi suggerita da S. RECCHIONI, *I nuovi articoli 616 e 624 c.p.c.*, cit., p. 665).

Se tale interpretazione fosse corretta, allora anche la previsione della cauzione di cui al primo comma dell'art. 624 c.p.c. avrebbe potuto essere reinterpretata. Ambedue le cauzioni avrebbero potuto essere concesse in funzione della possibile, futura estinzione e dun-

que – contrariamente a quanto affermato da giurisprudenza e dottrina sopra citate – proprio a garanzia della pretesa vantata dal creditore. La questione, tuttavia, salvo per quanto concerne il diritto transitorio, pare aver perduto importanza, con l'abrogazione, ad opera della novella del 2009, della cauzione per il caso di estinzione.

Non sembra, infatti, potersi dubitare che, **una volta estinto il processo esecutivo, la cauzione debba essere restituita alla parte.**

Giurisprudenza Rilevante

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE CON CAUZIONE

Corte cost., 2.12.1970, n. 184

Con la sent. n. 40 del 1962 è stato fissato il principio generale che l'eventuale imposizione della cauzione prevista dall'art. 624, primo comma, c.p.c., per la sospensione dell'esecuzione in caso di opposizione proposta a norma sia dell'art. 615, secondo comma, sia dell'art. 619 c.p.c., non crea disparità né menomazione dei diritti di difesa in nessuna delle due ipotesi ivi contemplate. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 624, primo comma, c.p.c., sollevata nel presupposto che il principio medesimo possa invece valere soltanto per la prima delle dette ipotesi e non per la seconda.

Corte cost., 26.04.1962, n. 40

Ciascuna cauzione giudiziaria va esaminata, ai fini del giudizio della sua legittimità costituzionale, nella sua individuale concretezza in rapporto alla funzione che svolge nel processo ed agli effetti che in questo produce. La cauzione prevista dal primo comma, ultima parte, dell'art. 624 c.p.c. è una cauzione che, qualora non sia prestata dall'opponente, non produce l'estinzione del processo (differenziandosi in tal modo dalla *cautio pro expensis*), ma fa cessare la sospensione dell'esecuzione mediante la revoca del provvedimento cautelare della sospen-

sione, col quale detta cauzione si pone nello strettissimo rapporto di una cautela di fronte ad un'altra cautela, o, come si dice, di controcautela. Il giudizio di opposizione, essendo un giudizio di cognizione ordinaria, autonomo formalmente rispetto alla procedura esecutiva, continua comunque il suo iter e consente al cittadino di far valere il proprio diritto. (Non è fondata, quindi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624, primo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione).

Cass., Sez. III, 13.02.1988, n. 1550

La cauzione alla quale sia subordinata la sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 624, 1° comma, c.p.c. ha la funzione di garantire, nel limite della somma stabilita e per la ipotesi di successivo rigetto dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c., l'eventuale risarcimento del danno subito dal creditore istante per la detta sospensione, disposta dal giudice su istanza del debitore esecutato; ne consegue che, nel caso di revoca della sospensione della esecuzione, permanendo tale funzione di garanzia per gli eventuali danni con riguardo al periodo di tempo tra il decreto di sospensione e la successiva ordinanza di revoca, la somma depositata a titolo di cauzione non può essere assegnata per scopi diversi, come il soddisfacimento del credito per le spese processuali liquidate nella sentenza definitiva dell'opposizione.

3.6. La sospensione "parziale"

? il Quesito

È ammissibile una sospensione parziale dell'esecuzione, limitata ad alcuni beni pignorati?

Generalmente ammessa in dottrina è la possibilità di una sospensione del processo esecutivo parziale, limitata, cioè, ad alcuni dei beni pignorati.

L'ipotesi *de qua* potrà verificarsi:

- sia **nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione**, diretta a far valere l'impignorabilità dei beni,
- sia **in caso di opposizione di terzo all'esecuzione**, qualora – appunto – venga dedotta l'appartenenza a terzi di un determinato bene (A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2009, p. 1259).

In tutti questi casi pare ragionevole concludere che l'effetto di estinzione non potrà che essere parziale, e riguardare esclusivamente gli specifici beni, in relazione ai quali l'esecuzione era stata sospesa.

Proprio con riguardo all'ipotesi di pignoramento di più beni e di opposizione, del debitore o di un terzo, limitata ad alcuni di essi la regola dell'estinzione può rivelarsi particolarmente utile, sotto il profilo applicativo. In caso di palese fondatezza dell'opposizione, come pure in caso di sufficienza dei beni restanti a soddisfare le ragioni del creditore pignorante e degli eventuali intervenuti, questi potranno trovare conveniente non coltivare il giudizio di merito, evitando, così, un inutile aggravio di spese.

3.7. La stabilizzazione del provvedimento di sospensione-effetti: l'estinzione dell'esecuzione

? il Quesito

In quali casi, dopo la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, il processo esecutivo si estingue?

La riforma del 2009 ha rinnovato gli artt. 624 e 630 c.p.c., già modificati – come visto – dalla riforma dei 2005-2006.

Il testo attuale prevede, in particolare, che in caso di sospensione disposta a seguito di opposizione all'esecuzione o di terzo all'esecuzione, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo e non è stato – contestualmente – introdotto il giudizio di merito nel termine perentorio indicato dall'art. 616 c.p.c., il giudice dell'esecuzione dichiarerà, anche d'ufficio, l'estinzione

del processo esecutivo, e la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con l'ordinanza di estinzione il giudice provvederà anche sulle spese.

Rispetto alla novella del 2006 è stata, dunque, eliminata la previsione che l'estinzione «opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa» (formulazione, nella migliore delle ipotesi ambigua, tenuto anche conto che nel processo esecutivo non è detto che ci sia una «prima difesa»). È stato, invece, previsto che **«l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa».**

A PARERE DI...

G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., p. 289 ss.; *ib.*, Art. 615, 624, 624-bis, cit., p. 432 ss.; C. PUNZI, *Il processo civile, Sistema e problematiche*, vol. IV, Torino, 2010, p. 259 ss. il meccanismo delineato dal legislatore, che sanziona la mancata proposizione del giudizio di merito con l'estinzione, risulterebbe particolarmente ed ingiustificatamente gravoso per il creditore, che si troverà costretto, dopo aver subito la sospensione, ad introdurre un giudizio di merito, a ben vedere contrario al suo interesse, con ulteriori implicazioni, anche in materia di spese.

Si è già detto che, probabilmente, la scelta del legislatore trova una sua *ratio* se la si inquadra, sul piano dogmatico, nell'ambito di una scelta di campo precisa, circa la natura e la prospettiva della sospensione e del sistema esecuzione – opposizione nel suo complesso. L'introduzione del meccanismo in parola se da un lato contribuisce a recidere ogni – già di per sé dubbio – legame esistente tra sospensione dell'esecuzione e sospensione del processo di cognizione, per altro verso rafforza la concezione della sospensione come provvedimento cautelare *sui generis*. Per siffatte considerazioni, e per le altre di ordine generale, si rinvia al paragrafo 3.3.

Dal punto di vista, invece, applicativo si segnala che la previsione della perentorietà del termine di cui all'art. 616 c.p.c. comporta che l'estinzione potrà, probabilmente, essere pronunciata non solo nell'ipotesi in cui il creditore non abbia introdotto tout court il giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi di tardiva instaurazione (A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 1272).

Dubbi ermeneutici sussistono, infine, per l'ipotesi di sospensione rigettata dal giudice dell'esecuzione ma concessa dal giudice del reclamo. Il dato letterale,

infatti, sembrerebbe consentire l'estinzione solamente per il caso di sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione e non reclamata, ovvero confermata in sede di reclamo; non anche per l'ipotesi opposta di sospensione, come detto, concessa per la prima volta dal giudice del reclamo.

La soluzione negativa potrebbe avere una sua giustificazione, ove si consideri che, al momento della decisione del reclamo, potrebbe essere già ampiamente scaduto il termine per introdurre il giudizio di merito. Conseguentemente il creditore, anche se vittorioso nella fase cautelare, potrebbe essere costretto ad introdurre ugualmente il merito dell'opposizione, pena ritrovarsi sotto la spada di Damocle dell'estinzione, qualora il provvedimento del giudice dell'esecuzione fosse riformato in sede di reclamo.

Qualora prevalesse la tesi estensiva, di contro, in virtù di un criterio di ragionevolezza, dovrebbe essere consentito al giudice del reclamo, in caso di accoglimento della sospensione, di rimettere in termini il creditore per l'introduzione del giudizio di merito. E ciò ad evitare una inutile complicazione di giudizi, e la dilatazione dei costi processuali.

La prassi dei tribunali italiani – evidentemente per scongiurare i rischi anzidetti – sembra essere quella di assegnare un termine per l'introduzione del giudizio di merito piuttosto lungo, successivo a quello di prevedibile definizione del reclamo, ovvero quella di rifissare – con il provvedimento che definisce il reclamo – il termine per l'introduzione del giudizio di merito (Trib. Palermo, 2 dicembre 2008, inedita). Ambedue queste prassi sono, ovviamente, legittime, anche se, prudentemente, è bene che la parte interessata – dopo la pronuncia del giudice dell'esecuzione sulla sospensione – introduca senza indugio il giudizio di merito, senza confidare eccessivamente su una nuova riassegnazione di termini, in sede di reclamo.

ESEMPIO

Se il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di sospensione, il suo eventuale accoglimento in sede di reclamo non dovrebbe essere idoneo a determinare gli effetti estintivi dell'esecuzione di cui all'art. 624 c.p.c. Ne consegue che, qualora non venisse introdotto il giudizio di merito, il creditore procedente chiedere la prosecuzione dell'esecuzione.

3.8. La sospensione in caso di opposizione a precetto (rinvio)

L'espressa previsione, da parte della novella del 2005-2006, della possibilità di ottenere l'inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione a precetto è stata, in generale, guardata con favore dalla dottrina, anche da parte di quegli autori che ne hanno individuato con maggiore analiticità i punti critici.

Sebbene l'argomento sia concettualmente affine a quello affrontato in questo capitolo, per una precisa scelta sistematica, che muove dalla lettura dell'art. 623 c.p.c. qui accolta, la tematica verrà affrontata nel capitolo dedicato alle sospensioni disposte dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo. A detto capitolo si rinvia.

3.9. La sospensione in caso di opposizione agli atti esecutivi (artt. 617, 618 e 624 c.p.c.)

? il Quesito

Quale disciplina è applicabile alla sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, in caso di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.?

Se l'opposizione all'esecuzione è uno strumento volto al controllo di legittimità sostanziale dell'esecuzione e del titolo, **lo strumento dell'opposizione agli atti**

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 617 C.P.C. FORMA DELL'OPPOSIZIONE.

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

esecutivi è uno strumento diretto al controllo della regolarità formale del titolo, del precetto e dei successivi atti esecutivi.

A PARERE DI...

C. FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, cit., p. 95 ss; G. MONTELEONE, *Manuale*, ibidem; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. III, Milano, 1959, p. 472 ss. L'opposizione agli atti esecutivi non darebbe luogo ad un vero e proprio processo a cognizione piena, ma ad un semplice procedimento incidentale, interno all'esecuzione forzata. V. anche: F. CARNELUTTI, *Istituzioni di Diritto processuale civile*, vol. III, Roma, 1956 pp. 98, secondo cui la stessa sentenza che definisce il giudizio di opposizione avrebbe natura di atto esecutivo.

G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., ibidem, se l'opposizione all'esecuzione è uno strumento volto al controllo di legittimità sostanziale dell'esecuzione e del titolo, lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi è uno strumento volto al controllo della regolarità formale del titolo, del precetto e dei successivi atti esecutivi; e che se l'opposizione ex art. 615 c.p.c. riguarda l'an dell'esecuzione, lo strumento di cui all'art. 617 c.p.c. riguarda il suo *quomodo*.

F. Russo, *La sospensione dell'esecuzione forzata*, cit., cap. III.11, l'articolazione bifasica – fase cautelare e di merito –, se può avere una sua logica nell'opposizione ex art. 615 c.p.c., ove si discute dell'esistenza del titolo o della pignorabilità dei beni, stenta a trovare una sua giustificazione teorica e pratica nell'ipotesi dell'art. 617 c.p.c., ove oggetto dell'opposizione è la regolarità di atti esecutivi; in siffatte ipotesi non è ben chiara l'utilità di un «giudizio sul merito», concettualmente separato dall'esecuzione stessa. Sul piano concettuale è ipotizzabile che la bifasicità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. trovi un suo fondamento più nella tutela dell'imparzialità del giudice, che non nella possibilità di separare idealmente la fase cautelare dal merito. In tal senso la modifica degli artt. 617 ss. c.p.c. andrebbe letta in correlazione con il disposto del nuovo art. 186-bis disp. att. c.p.c., come introdotto dalla legge 69/2009. Tale norma, si vedrà, sancisce l'incompatibilità del giudice del merito da «quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».

Se da un lato l'opposizione dà luogo ad un autonomo rimedio di natura cognitiva, tale autonomia è attenuata (rispetto all'opposizione all'esecuzione) sia per quanto riguarda la competenza, che spetta sempre al giudice dell'esecuzione, sia per quanto attiene alla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione che, per scelta normativa espressa (tenuta ferma nelle varie riforme), non potrà essere appellata (art. 618, comma 3), ma andrà così soggetta immediatamente al ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 2, Cost.

Mentre nell'opposizione all'esecuzione, dunque, si sarebbe voluto separare ciò che è la fase cautelare dal giudizio sull'esistenza del «diritto a procedere all'esecuzione forzata», nell'opposizione agli atti si sarebbe voluto, essenzialmente, sottrarre il sindacato sulla regolarità formale di un atto esecutivo a quel giudice che tale atto aveva conosciuto (o, peggio, posto in essere). Se tale ricostruzione fosse corretta sarebbe lecito concludere che la separazione delle due fasi è «più debole» nell'opposizione agli atti di quanto non lo sia nelle opposizioni all'esecuzione proposte dal debitore o dal terzo. Il che, come si vedrà, potrebbe giustificare la minore complessità del procedimento (e, per come si vedrà, l'esclusione del reclamo, per questo tipo di sospensione).

Con riguardo alla sospensione dell'esecuzione, a seguito di opposizione ex art. 617 c.p.c., la stagione delle riforme del 2005-2009, se ha risolto – almeno nel suo testo provvisoriamente definitivo – taluni problemi sorti in passato ne ha creati altri. Ed invero, come si vedrà tra breve, se è stata, oggi, definitivamente ammessa la possibilità per il giudice dell'esecuzione, in questo tipo di opposizione, di sospendere la procedura, si pongono – a seguito della riforma degli effetti e del regime della sospensione – nuove delicate questioni (ci si riferisce, in particolare, agli effetti estintivi), atteso oltretutto che le regole dettate dal terzo comma dell'art. 624 c.p.c. vengono considerate applicabili «in quanto compatibili».

Analogamente a quanto si è fatto *supra*, a proposito delle opposizioni ex art. 615 e 619 c.p.c., per cogliere gli aspetti problematici dell'argomento affrontato occorre prendere le mosse dal concetto di opposizione agli atti esecutivi e da come tale istituto risulta oggi disciplinato dall'ordinamento positivo.

L'art. 617 c.p.c. prevede il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, come noto, quando si contesti la regolarità formale del titolo e del precetto o della loro notificazione, ovvero quando si oppongano singoli atti di esecuzione.

Per quanto riguarda il concetto di **irregolarità formale**, si ritiene normalmente che esso si sovrapponga con quello di **nullità**, con la conseguenza che sarebbero applicabili le norme di cui agli artt. 156-162 c.p.c. (ivi compresa l'impossibilità di far valere una nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, la non rilevanza della nullità dalla parte che vi ha dato luogo o che vi ha rinunciato anche tacitamente etc.: G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., *ibidem*).

È stato sostenuto, tuttavia, che se l'irregolarità è talmente grave da distruggere l'attitudine del titolo a dare ingresso all'esecuzione forzata essa sarà denunciabile con l'opposizione all'esecuzione.

Accanto all'irregolarità formale del titolo e del precetto possono essere oggetto della opposizione agli atti esecutivi anche:

- la contestazione dei vizi di notificazione del titolo e del precetto,
- la contestazione della regolarità formale degli altri atti del procedimento esecutivo; nonché, secondo la giurisprudenza, della loro opportunità o congruenza.

Anche nell'opposizione agli atti esecutivi è prevista una differenza a seconda che essa sia proposta prima o dopo l'inizio dell'esecuzione. Prima che abbia inizio l'esecuzione l'opposizione va proposta con citazione, dinanzi al giudice ove la parte che ha notificato l'atto di precetto ha eletto domicilio (art. 480 c.p.c.). In mancanza di tale elezione di domicilio, l'opposizione si propone dinanzi al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato (e le comunicazioni al creditore precedente si fanno presso la cancelleria del giudice stesso). Sul termine di decadenza è a tutti noto che la novella del 2005 ha elevato quello originario, di cinque giorni (il legislatore, nel 1940, poteva realmente essere convinto che il processo si sarebbe chiuso in uno-due mesi) in quello più ampio di venti. Si è visto sopra, però, che manca, allo stato, un coordinamento con l'opposizione del debitore alla cosa oggetto del pegno, prevista dall'art. 2797 c.c. (rimasta a 5 giorni). Il termine per proporre opposizione deducendo vizi del precetto e del titolo decorre dalla notifica, ma se è stato impossibile rispettare il termine per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se si contesta proprio la validità della notifica tale termine decorre dal primo atto di

esecuzione. Se oggetto dell'opposizione sono i singoli atti esecutivi successivi, il termine decorre dal loro compimento, o dalla notizia di essi, quando la legge ne prevede la comunicazione alle parti.

Anche con riguardo all'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* il legislatore ha adottato una struttura bifasica, con fase del merito cautelare distinta da quella del merito.

Nella fase cautelare – che si svolge, giusta il disposto dell'art. 185 disp. att., secondo le regole dei procedimenti camerali – è espressamente attribuito, a seguito della novella del 2006, al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere la procedura.

Successivamente il giudice dell'esecuzione assegna un termine per iscrivere la causa al ruolo e «introdurre il giudizio di merito».

Quindi anche qui il semplice deposito del ricorso non determina la pendenza del giudizio di merito. Solo che qui la scelta del legislatore è più difficile da comprendere ed anche da applicare, anche tenuto conto che **la proposizione dell'opposizione ex art. 617 è subordinata ad uno stretto termine di decadenza**; sicché possono porsi, in concreto, numerosi problemi applicativi, connessi alla possibilità per il soggetto convenuto nel giudizio di merito di dilatare il *thema decidendum* con eventuali domande riconvenzionali (nell'ipotesi che dette domande avrebbero dovuto, a loro volta, costituire oggetto di autonoma e tempestiva opposizione).

Dal momento che l'opposizione agli atti esecutivi è, giusta l'espressa previsione dell'art. 512 c.p.c., lo strumento attraverso il quale si debbono impugnare le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione in sede di risoluzione delle controversie in sede di distribuzione, la sua struttura bifasica, correlata alla previsione di un rigido termine di decadenza, genera delicati problemi applicativi. Non è chiaro, in particolare se, in caso di opposizione proposta da uno dei creditori avverso l'ordinanza che ha risolto le controversie e dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione, gli altri che non hanno proposto analogo strumento nei termini di legge possano, nel giudizio di merito «proporre domande riconvenzionali» (ed essere, sostanzialmente rimessi in termini) ovvero se la introduzione di nuovi temi sia subordinata alla proposizione di una autonoma opposizione.

ESEMPIO

Si ponga il seguente caso a titolo esemplificativo. In un processo esecutivo proposto da A contro B, interviene C, con un primo credito. Successivamente C interviene anche per un secondo credito, ma all'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione il creditore precedente A contesta l'estinzione del diritto di cui al primo intervento di C. Il giudice, a questo punto, dichiara inammissibile il secondo intervento di C, mentre approva al tempo stesso il progetto di distribuzione (rigettando, quindi, le doglianze di A sul primo credito di C). Avverso tali provvedimenti (sia contro il provvedimento che ha dichiarato inammissibile il suo secondo intervento, sia contro quello che ha approvato il progetto di distribuzione) solo C propone opposizione. Il creditore precedente A lascia, invece, decorrere il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi. All'udienza del merito cautelare, tuttavia, si costituisce per dedurre, nuovamente, l'estinzione del diritto di cui al primo intervento di C. La stessa domanda viene reiterata, nel giudizio di merito, sotto forma di riconvenzionale di C. Ci si pone il problema se una sia domanda debba essere considerata ammissibile. La soluzione dipende, probabilmente, da quanto si considererà autonoma la fase cautelare da quella di merito. Probabilmente la risposta dovrà essere negativa, atteso che la lettera dell'art. 617 c.p.c. continua a recitare che l'opposizione «si propone» nel termine di venti giorni, segno che «il giudizio di merito», nonostante la sua assimilazione al giudizio di merito dei procedimenti cautelari, è pur sempre una fase di un unico procedimento (per le problematiche connesse all'intervento dei creditori nell'esecuzione forzata v. S. ZIINO, *Esecuzione forzata e intervento dei creditori*, Palermo, 2004, p. 15 ss.).

Per quanto concerne il giudizio di merito, l'art. 53 della legge 69/2009 ha introdotto la regola dell'incompatibilità tra il magistrato «che ha conosciuto degli atti avver-

so i quali è proposta opposizione» e quello del successivo giudizio di merito dell'opposizione. La formula, sebbene inutilmente contorta e involuta, sembra voler dire: «diverso da quello che ha emesso gli atti in relazione ai quali è dedotta l'irregolarità formale, la nullità, l'inopportunità, ovvero che ha emesso provvedimenti consequenziali rispetto all'atto esecutivo che costituisce specifico oggetto dell'opposizione». Solo che l'espressione «conosciuto degli» potrebbe legittimare una interpretazione molto rigorosa, nel senso di una incompatibilità generalizzata nei confronti di qualunque giudice che abbia conosciuto gli atti (anche in altro giudizio di opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione). Comunque una simile lettura (ma, a ben vedere, la stessa norma, anche se intesa nella sua accezione meno rigorosa) non pare opportuna. Da come si è visto *supra*, parlando della struttura delle opposizioni, le irregolarità denunciate con l'opposizione agli atti esecutivi sono comunque avvenute in una fase senza contraddittorio; non si comprende perché il giudice, per dire, dell'opposizione a decreto ingiuntivo non possa essere lo stesso che ha emesso il decreto (si rammenta, del resto, che la Consulta, con sentenza successiva alla modifica dell'art. 111 Cost., aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 617 e 618 c.p.c., nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione chiamato a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi, sull'esatto rilievo che – appunto – l'opposizione non introduce un diverso grado di giudizio, ma un giudizio a cognizione e a contraddittorio pieni in un procedimento che, fino a quel momento, tali caratteri non aveva: Corte cost. 28 novembre 2002 n. 497, in *Giur. cost.*, 2002, p. 6. Per una disamina v. P.G. DEMARCHI, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2009, p. 444).

In forza dell'art. 618 c.p.c., come oggi novellato dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52, il giudice dell'esecuzione potrà «sospendere la procedura».

È noto che, anteriormente alla riforma del 2006, era stato molto discusso in dottrina e in giurisprudenza se l'opposizione agli atti fosse idonea o meno a sospendere l'esecuzione (cfr. C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, vol. III, Torino 1997, p. 460; F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*, vol. III, Milano 1999, p. 66; A. BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, Torino 1996, p. 343) o se potesse dar luogo ad un provvedimento di sostanziale inibizione o differimento del compimento di un atto, fino alla definizione del relativo giudizio (R. ORIANI, *Opposizione all'esecuzione*, in *Digesto Italiano*, vol. IV civ., XIII, Torino 1995, p. 624). La giurispru-

RIFERIMENTI NORMATIVI**ART. 186-BIS DISP.ATT. C.P.C.**

(come introdotto dall'art. 53 della legge n. 69/2009)

I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

denza, sul punto, dopo iniziali resistenze aveva concluso che i «provvedimenti indilazionabili» previsti dall'art. 618 c.p.c. avrebbero potuto assumere il contenuto di sospensione del processo esecutivo, determinandosi in tal caso una situazione analoga, in ordine agli effetti, a quella prodotta dall'ordinanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. (Cass., 20 aprile 1991 n. 4278; Trib. Torino 4 luglio 2003, in *Giur. merito*, 2004, p. 70).

La questione ha, oggi, apparentemente perso rilievo, atteso che il novellato art. 618 c.p.c. prevede oggi espressamente la possibilità per il giudice dell'esecuzione, nella fase del c.d. merito cautelare, di sospendere la procedura. Si è detto: «apparentemente» perché la distinzione tra «sospensione» e «provvedimenti indilazionabili», proprio nel momento in cui sembra superata da una precisa scelta normativa, potrebbe riacquisire valore e importanza tutt'altro che secondaria.

il Quesito

È applicabile, al caso di sospensione disposta in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c., la disciplina dell'estinzione dell'esecuzione?

Il quarto comma dell'art. 624 c.p.c. prevede, infatti, genericamente che la disposizione di cui al terzo comma «si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618». Il richiamo al comma citato sembra comportare che venga richiamato anche il meccanismo dell'estinzione in caso di stabilizzazione nel provvedimento di sospensione e successiva, mancata introduzione del giudizio di merito. E tuttavia una tale soluzione, se può avere una sua giustificazione – condivisibile o meno che sia – per quanto riguarda le opposizioni afferenti la regolarità formale o la notifica del titolo e del precetto, diviene irragionevole se l'opposizione riguarda uno specifico atto di esecuzione, successivo all'inizio della procedura. In tale ipotesi la sanzione dell'estinzione potrebbe risultare sproporzionata, tenuto anche conto che, vertendosi solo sulla regolarità di un singolo atto, l'eventuale accoglimento del «giudizio di merito» potrebbe non avere, neppure in linea astratta e teorica, conseguente tanto nette e definitive.

La soluzione, allora, che sembra più ragionevole è quella di muovere dall'esegesi della locuzione «in quanto compatibile», di cui al quarto comma dell'art. 624 c.p.c., e giungere ad una soluzione articolata del seguente tipo. La possibilità di far dichiarare *tout court* l'estinzione dell'intero processo esecutivo, anche per il caso di inattività delle parti e mancata introduzione del giudizio di merito, dovrebbe essere condizionata alla

natura concreta del vizio dedotto. Se, cioè, questo afferisce ad un atto esecutivo emesso nel corso dell'esecuzione, ma successivamente al suo inizio, la possibilità di estinguere la procedura andrebbe esclusa. Ed infatti, come detto, anche l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe non avere come conseguenza la caducazione dell'intera esecuzione, ma, probabilmente, dei soli atti eventualmente compiuti a seguito di quello «irregolare». Di conseguenza, andando di contrario avviso ed applicando indiscriminatamente la regola dell'estinzione alla fattispecie, si avrebbe il paradosso di una tutela «cautelare» – sia o meno tale in senso pieno o solo latamente – assai più incisiva di quella di merito.

Potrà, per contro, essere pronunciata l'estinzione ogni qualvolta sia stato dedotto una irregolarità del titolo o del precetto, ovvero della loro notifica.

ESEMPIO

È pendente un'esecuzione forzata di A contro B. B propone opposizione agli atti esecutivi, deducendo un vizio dell'ordinanza di vendita, ed il giudice sospende l'esecuzione. L'eventuale mancata introduzione del giudizio di merito non determinerà – secondo la tesi qui accolta – l'estinzione del processo esecutivo.

Altra soluzione potrebbe essere quella di ridare vita alla vecchia distinzione tra atto indilazionabile, anche a contenuto inibitorio, e sospensione in senso stretto. La lettera della legge sembra, infatti, subordinare l'estinzione alla sola ipotesi di «sospensione», restando, dunque, fuori dall'ambito dell'art. 624, comma terzo i casi di mancata riassunzione del giudizio di merito, a seguito di altro provvedimento «indilazionabile». Siffatti provvedimenti indilazionabili, in caso di mancata introduzione del giudizio di merito, diverranno dunque *tout court* inefficaci, posto che l'art. 624, comma quarto c.p.c. richiama esclusivamente il provvedimento di sospensione (cfr. G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., p. 271).

Più in generale, comunque, potrebbe criticarsi, sotto il profilo dell'opportunità, la soluzione dell'estinzione, per il caso di una opposizione – quale quella agli atti esecutivi – vertente sulla regolarità formale di atti.

La formulazione normativa porta un ulteriore problema: l'art. 618 c.p.c., pur prevedendo la possibilità che l'esecuzione venga sospesa, non menziona i requisiti per l'emissione di tale provvedimento. Se si riterrà applicabile il regime di estinzione dettato dall'art. 624, anche nei limiti sopra indicati, dovrà concludersi per la

necessità dei «gravi motivi», secondo le regole sopra illustrate, a proposito di opposizione all'esecuzione.

La necessità dei gravi motivi, del resto, parrebbe suggerita dall'accostamento tra le locuzioni «provvedimenti indilazionabili» e sospensione. Riteniamo che, a maggior ragione se si ammette la possibilità dell'estinzione a seguito del provvedimento cautelare, la concessione della sospensione dovrebbe essere subordinata all'accertamento del *fumus* e del *periculum*. Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni svolte a proposito dell'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*

La novella del 2009, infine, ha eliminato il riferimento all'art. 618-*bis* c.p.c., originariamente introdotto dalla novella del 2005-2006.

ESEMPIO

G. BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile* (un primo commento della legge n. 18 giugno 2009, n. 69), in *www.judicium.it*, l'eliminazione non avrebbe, in realtà, alcuna conseguenza sul piano giuridico. Sembra, infatti, che il legislatore abbia voluto semplicemente eliminare un refuso normativo, dal momento che l'art. 618-*bis* c.p.c. non disciplina alcuna sospensione (che è, invece, prevista dall'art. 618 c.p.c.).

? il Quesito

Ed in caso di opposizione c.d. preesecutiva?

Quanto all'opposizione c.d. preesecutiva, il dato letterale della norma non pare consentire la applicabilità della sospensione. Ed invero l'art. 618 c.p.c. menziona espressamente il «giudice dell'esecuzione», la sospensione della «procedura» e l'assegnazione di un «termine perentorio l'introduzione del giudizio di merito», istituti e regole che mal si adattano ad una ipotesi di opposizione antecedente all'inizio dell'esecuzione forzata.

Per altro verso l'esclusione del legislatore pare avere una sua coerenza: con l'opposizione *ex art. 617*, primo comma si contesta pur sempre una mera irregolarità formale del titolo e del precetto e non già il diritto a procedere ad esecuzione forzata. Pertanto la «sospensione» dell'efficacia esecutiva del titolo sarebbe una conseguenza ultronea e non del tutto coerente rispetto allo specifico strumento. Il creditore dovrebbe, pur sempre, essere in condizione di notificare un nuovo precetto, corretto, e procedere, sulla base del medesimo titolo, all'esecuzione forzata. L'inibizione dell'efficacia esecutiva del titolo gli precluderebbe – in assenza di una valida ragione sostanziale – tale facoltà (Trib. Torino, 21 settembre 2007, in *www.ilcaso.it*).

La Formula

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.)

TRIBUNALE DI _____

ILL.MO GIUDICE DELL'ESECUZIONE

RICORSO PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

(ESECUZIONE N. ____ RG.ES. – G.ES. DOTT. _____)

del sig. _____ nato a _____ il _____, c.f. _____, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. _____ (c.f. _____, email _____, pec. _____ fax _____) del Foro di _____ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in _____, via _____ per mandato in calce al presente atto

nella procedura

di espropriazione immobiliare n. _____ promossa da

la società _____, con sede _____, c.f. _____, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. _____ con studio in _____, via _____

in danno

del medesimo sig. _____ (debitore esecutato)

e nei confronti di

la società _____ rappresentata e difesa dall'avv. _____ con studio in _____ via _____ (creditore intervenuto)

SI PREMETTE

1. Con atto di precetto del _____ la società _____ ha intimato al sig. _____ il pagamento della complessiva somma di _____.
2. Sostiene, in particolare, la società _____ di essere creditrice in forza del seguente titolo esecutivo _____, notificato il _____.
3. Con atto di pignoramento del _____ la società _____ ha iniziato l'esecuzione forzata sui seguenti beni, di proprietà del sig. _____: 1) _____; 2) _____ (esecuzione n. _____ Rg. es. del tribunale di _____).
4. Con il presente atto propone opposizione il sig. _____ per i seguenti

MOTIVI

I. Come si è detto l'esecuzione forzata avviata da _____ è fondata sul seguente titolo:

Orbene siffatto titolo è in realtà nullo, in quanto _____

II. In secondo luogo, anche a non tener conto di quanto sopra, va detto che i beni ad oggetto della presente esecuzione sono impignorabili. Ed invero, ai sensi del _____

* * *

In ragione di quanto sopra esposto si chiede che

VOGLIANO IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE ED IL TRIBUNALE

ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Sospendere preliminarmente, l'esecuzione iscritta al RG es. n. _____ proposta dal contro il sig. _____ da _____.

Previa fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, in accoglimento della presente opposizione,

ritenere e dichiarare la nullità dell'atto _____;

per l'effetto dichiarare improcedibile, improseguibile, inammissibile o comunque, con qualsiasi statuizione, illegittima la procedura esecutiva instaurata _____;

in ogni caso dichiarare l'impignorabilità dei beni, meglio specificati in premessa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambedue le fasi del processo.

Si producono i documenti di cui al separato indice.

Ai fini del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 si dichiara che il valore della presente opposizione è _____

Salvo ogni altro diritto.

Luogo, data.

Io sottoscritto _____ delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, ivi compreso l'eventuale giudizio di merito, l'avv. _____ del Foro di _____. Eleggo domicilio presso il suo studio in _____.

Vera la firma

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO (art. 615 c.p.c.)

TRIBUNALE DI _____

ATTO DI CITAZIONE

PER INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO

DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROPOSTA CON RICORSO DEL _____, A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL G.ES. DEI _____ 8 CON LA QUALE È STATA SOSPESA LA PROCEDURA ESECUTIVA R. S. _____

Il sig. _____ nato a _____ il _____, c.f. _____, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. _____ (c.f. _____, e-mail _____, pec. _____ fax _____) del Foro di _____ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in _____, via _____ per mandato in calce al ricorso in opposizione all'esecuzione

CITA

1. la società la società _____, con sede _____, c.f. _____, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. _____ con studio in _____, via _____ (creditore procedente);

2. la società _____, con sede _____, c.f. _____, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. _____ con studio in _____ via _____ (creditore intervenuto)

a comparire davanti il Tribunale di _____, sito nel luogo di sue ordinarie sedute, Palazzo di Giustizia, il giorno _____, alle ore legali, innanzi alla Sezione ed al Giudice Istruttore designandi, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze e le preclusioni di cui all'art. 167 e dell'art. 38 c.p.c. e con l'ulteriore avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni, alle quali si premette.

IN FATTO

1. Con atto di precetto del _____ la società _____ ha intimato al sig. _____ il pagamento della complessiva somma di _____.

2. Sostiene, in particolare, la società _____ di essere creditrice in forza del seguente titolo esecutivo _____, notificato il _____.

3. Con atto di pignoramento del _____ la società _____ ha iniziato l'esecuzione forzata sui seguenti beni, di proprietà del sig. _____: 1) _____; 2) _____ (esecuzione n. _____ rg. es).

4. Con ricorso del _____ ha proposto opposizione all'esecuzione il sig. _____ chiedendo: _____

5. All'udienza del _____ il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso l'esecuzione, assegnando alle parti termine perentorio fino al _____ per la riassunzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste dalla materia e del rito.

10. Con il presente atto il sig. _____ intende riassumere il giudizio di merito, per svolgere le seguenti difese

IN DIRITTO

I. Come si è detto l'esecuzione forzata avviata da _____ è fondata sul seguente titolo: _____

Orbene siffatto titolo è in realtà nullo, in quanto _____

II. In secondo luogo, anche a non tener conto di quanto sopra, va detto che i beni ad oggetto della presente esecuzione sono impignorabili. Ed invero, ai sensi del _____

* * *

In ragione di quanto sopra esposto si chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:

ritenere e dichiarare la nullità dell'atto _____;

per l'effetto dichiarare improcedibile, improseguibile, inammissibile o comunque, con qualsiasi statuizione, illegittima la procedura esecutiva instaurata _____;

in ogni caso dichiarare l'impignorabilità dei beni, meglio specificati in premessa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambedue le fasi del processo.

Si producono i documenti di cui al separato indice.

In via istruttoria disporre l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione.

Ai fini del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 si dichiara che il valore della presente opposizione è _____

Salvo ogni altro diritto.

Luogo, data.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Giurisprudenza Rilevante

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Cass., Sez. III, 9.03.2011, n. 5529

L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione. (Rigetta, Trib. Modena, 17.01.2006)

Cass., Sez. III, 10.12.2001, n. 15561, «Giust. civ. Mass.» 2001, 2116

Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, bisogna considerare che la prima investe l'an delle esecuzioni cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notifica di essi.

Trib. Potenza, 3.02.2011

L'elemento che consente di differenziare l'opposizione all'esecuzione dall'opposizione agli atti esecutivi è costituito dall'oggetto della contestazione, poiché mentre con l'opposizione all'esecuzione si contesta l'an dell'esecuzione, con l'opposizione agli atti esecutivi la contestazione ha riguardo al *quomodo*. Il debitore esecutato, dunque, agisce ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nelle ipotesi in cui intendere negare il diritto del creditore procedente di agire *in executivis* nei suoi confronti, per difetto originario o sopravvenuto, del titolo esecutivo, ovvero *ex art. 617 c.p.c.*

nell'ipotesi in cui intende contestare la modalità dell'esecuzione in relazione a vizi formali del titolo, del precetto o di altro atto del procedimento esecutivo. Rilevato quanto innanzi, costituisce senza dubbio motivo di opposizione all'esecuzione quello con il quale il debitore intimato contesta (come nella specie) il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti sotto il profilo della impignorabilità dei beni o delle somme assoggettate ad esecuzione forzata.

Cass., Sez. VI, 3.02.2011, n. 2674, «Giust. civ. Mass.» 2011, 2, 179

In tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come, nella specie, per avvenuta caducazione del titolo esecutivo) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il ricorso per cassazione. (Dichiara inammissibile, Trib. Lagonegro, 7.10.2009).

Cass., Sez. VI, 13.07.2010, n. 16355, «Giust. civ. Mass.» 2010, 9, 1120

Qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che nel caso di cumulo soggettivo tra una opposizione agli atti esecutivi, di competenza, *ratione materiae*, del tribunale, ed una opposizione all'esecuzione di competenza, *ratione valoris*, del giudice di pace, sussiste la competenza del tribunale su tutte le domande, in applicazione delle norme di cui all'art. 10, secondo comma, e all'art. 104, c.p.c., sempre che l'ufficio del giudice di pace competente per valore ricada nel circondario del tribunale del giudice dell'esecuzione) (Regola competenza).

4. La sospensione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo

Rientrano tra le ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, innanzitutto, le inibitorie di cui agli artt. 283, 373, 401 e 407 c.p.c., *id est*: tutti quei provvedimenti emessi dal giudice dinanzi al quale è impugnato *stricto sensu* un titolo esecutivo giudiziale. In senso più ampio è, poi, possibile ricondurre a questa categoria anche le ipotesi di sospensione disposte nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. e di opposizione tardiva avverso l'ordinanza per la convalida di sfratto ex art. 668, quarto comma c.p.c.; tutte quelle ipotesi in cui – pur non essendovi una impugnazione in senso stretto – il titolo esecutivo è comunque rimesso giudizialmente in discussione, o perché – *lato sensu* – impugnato o perché comunque opposto (Cass., Sez. III, 16 gennaio 2006, n. 709, in dottrina, v. G. ARIETA- F. DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in G. MONTESANO-G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, vol. III, Tomo II, Padova, 2007, I, 2, p. 1543 ss.).

La sospensione di cui si discorre – è bene precisare – è da considerarsi esterna al processo esecutivo, atteso che la sua fattispecie costitutiva (i.e., il provvedimento di inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo) si realizza interamente al di fuori dal procedimento esecutivo. La sospensione, infatti, non viene pronunciata dal giudice dell'esecuzione, ma da quello – appunto – davanti al quale il titolo è impugnato.

Va avvertito, al riguardo, che quando si parla, in questa sede, di carattere esterno rispetto al procedimento esecutivo si prescinde da ogni considerazione di ordine temporale e cronologico tra l'inibitoria e l'inizio dell'esecuzione. Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo potrà essere pure disposto mentre è pendente l'esecuzione forzata; solo che la sospensione verrà comunque disposta da un giudice che non è quello dell'esecuzione (sia o meno questa iniziata) ma dinanzi al quale il titolo è impugnato.

Accolta questa premessa – ma sul punto si tornerà tra breve – pare corretto ricondurre in questa categoria anche le sospensioni disposte dal giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.: anche in queste ipotesi, infatti, il provvedimento inibitorio viene emesso da un giudice che non è quello dell'esecuzione, ma quello della «impugnazione», in senso lato, del titolo. Ciò è vieppiù evidente nelle ipotesi di esecuzione fondata su titolo stragiudiziale, ma mantiene tale connotazione, a nostro avviso, anche per il caso di opposizione a precetto avverso un titolo giudiziale (nei

limiti, ovviamente, in cui detta opposizione sia ammessa; nel senso che la sospensione in caso di opposizione a precetto non rientri nella disciplina di cui all'art. 623 c.p.c. v. A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2009, p. 1249).

4.1. La problematica del raccordo tra sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione e processo esecutivo già pendente

? il Quesito

Come opera la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, disposta dal giudice dell'impugnazione, nel processo esecutivo?

La sospensione disposta dal giudice dell'impugnazione travolge gli atti esecutivi eventualmente compiuti? (La problematica del conto corrente pignorato o del pignoramento di crediti periodici)

Una volta affermato il carattere esterno rispetto al processo esecutivo dell'inibitoria dell'efficacia esecutiva disposta dal giudice dell'impugnazione, occorre, però, porsi il problema del raccordo tra la seconda e il primo. Nel presente paragrafo, in particolare, ci si occuperà di due questioni distinte sul piano concettuale, ma fortemente legate sul piano degli effetti pratici.

- 1) Il primo problema riguarda le modalità con le quali il debitore che ha ottenuto – in sede di impugnazione del titolo – la sua inibitoria, potrà far valere tale provvedimento del procedimento esecutivo già intrapreso.
- 2) Il secondo problema riguarda, invece, gli effetti dell'inibitoria pronunciata in sede di impugnazione sull'esecuzione eventualmente iniziata e proseguita. In che modo – in altri termini – il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esplicherà i suoi effetti nell'esecuzione pendente. E ciò, ovviamente, nell'ipotesi – tutt'altro che infrequente – in cui il soggetto (e.g., creditore in forza di

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 649 C.P.C.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA.

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.

una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ed impugnata dalla controparte, ovvero di un decreto ingiuntivo, anch'esso provvisoriamente esecutivo, ma in pendenza di opposizione) non abbia atteso la decisione del giudice sull'inibitoria, ma abbia compiuto atti di esecuzione.

Con riferimento al primo problema 1), la giurisprudenza prevalente sembra escludere la necessità per il debitore di proporre una formale opposizione all'esecuzione, ma ritiene sufficiente una mera istanza ex art. 486 c.p.c. E ciò sul presupposto che il giudice dell'esecuzione non dovrà emettere un provvedimento di sospensione vero e proprio, ma dovrà limitarsi ad un provvedimento ricognitivo: a prendere, in altri termini, atto che un altro giudice ha già sospeso (così: G. ARIETA- F. DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., *ibidem*; D. LONGO, *La sospensione del processo esecutivo*, cit., *ibidem*; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 1247; in giurisprudenza v. Cass. 16 gennaio 2006 n. 709; Cass. 16 ottobre 1992, n. 11342; Trib. Modena, 6 maggio 2009 in *Il corriere del merito*, 2009, p. 835. *Contra*, nel senso che occorra un'opposizione all'esecuzione v. App. Torino, 11 ottobre 2003, in *Giur. it.*, 2004, p. 1867 con nota di S. CHIARLONI).

Un tale provvedimento, non costituendo sospensione in senso proprio (v., per tutti, S. CHIARLONI, *Opposizione all'esecuzione a seguito di sospensione dell'esecuzione provvisoria di decreto ingiuntivo*, in *Giur. it.*, 2004, p. 1869; D. LONGO, *La sospensione del processo esecutivo*, cit., *ibidem*; F.P. LUISO, *Processo di esecuzione forzata*, in *Sospensione del processo civile*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, p. 59 ss.; G. OLIVIERI, *Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna, poteri officiosi del giudice*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, II, Milano, 2005, p. 1271; cfr. anche F. BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione. La sospensione in generale*, Milano, 1972, p. 283; G. ARIETA-F. DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., *ibidem*.), non determinerà le conseguenze di cui all'art. 624 c.p.c. (con tutte le conseguenze ad esso applicabili, prima fra tutte l'estinzione per il caso di consolidamento del provvedimento e mancata introduzione del giudizio di merito). La norma in parola, infatti, sembra disciplinare il solo caso della sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, mentre, a ben vedere, in questa ipotesi la sospensione dell'esecuzione è stata disposta dal giudice ove è stato impugnato il titolo, ed il giudice dell'esecuzione si è limitato a prendere atto di tale evento.

Del resto lo stesso art. 623 c.p.c. si presta ad essere letto nel senso che la sospensione dell'efficacia esecu-

tiva del titolo determina di per sé la sospensione dell'esecuzione.

Il debitore, tuttavia, potrebbe preferire – piuttosto che utilizzare una semplice istanza ex art. 486 c.p.c. – proporre, una volta ottenuta l'inibitoria, anche opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di tentare di ottenere l'estinzione della procedura esecutiva.

Anche in questo caso, però, il debitore, se pure riuscisse a far consolidare il provvedimento di sospensione e ad evitare l'introduzione del giudizio di merito, potrebbe non riuscire a fare estinguere il processo. Sul piano letterale, infatti, si pone, innanzitutto, un problema connesso all'esegesi dell'art. 624 c.p.c. La norma, come detto, commina l'estinzione della procedura esecutiva ogni qualvolta, dopo la stabilizzazione del provvedimento cautelare, non sia stato introdotto il giudizio di merito.

Nell'ipotesi in esame, tuttavia:

- da un lato il giudizio di merito vero e proprio sarebbe già pendente (sarebbe, infatti, quello vertente sull'esistenza del titolo e dunque il gravame o l'opposizione, nel corso del cui procedimento è stato emesso il provvedimento sull'inibitoria);
- dall'altro lato il giudice dell'esecuzione, se è corretta l'impostazione fin qui seguita, dovrebbe limitarsi a prendere atto dell'avvenuta sospensione, e rigettare (o, forse più correttamente, dichiarare inammissibile) l'istanza di sospensione vera e propria, ai sensi dell'art. 624 c.p.c. (perché avente ad oggetto un processo esecutivo già sospeso).

Sembrano, in altri termini, mancare ambedue i presupposti per l'applicazione dell'estinzione (consolidamento di un provvedimento di sospensione, disposto dal giudice dell'esecuzione, e mancata introduzione del giudizio di merito).

Circa le sorti, a questo punto, del giudizio sul merito dell'opposizione, si tratterebbe di una causa quasi sempre in rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto al processo di impugnazione del titolo, destinata, giusta l'art. 295 c.p.c., ad essere sospeso nelle more della definizione di questo.

Ma per quale motivo il debitore, dopo aver ottenuto la sospensione in sede di impugnazione del titolo, dovrebbe avere interesse a far (anche) estinguere il processo esecutivo?

La risposta sta nella soluzione del secondo problema 2), che si è posto in questo paragrafo: quale è, in concreto, l'incidenza dell'inibitoria concessa dal giudice della cognizione sul processo esecutivo. Ed è in

questo campo che si riscontrano le maggiori problematiche di ordine pratico applicativo.

Innanzitutto va detto che l'effetto pratico fondamentale (a seguito della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo il processo esecutivo non può proseguire) è – tutto sommato – abbastanza evidente: l'esecuzione dovrà essere sospesa. Ma che effetti produce questa sospensione rispetto agli atti esecutivi già compiuti o *in itinere*?

La giurisprudenza pressoché unanime, innanzitutto, ritiene che il solo fatto che l'efficacia del titolo sia stata sospesa non comporta, per ciò solo, l'estinzione della procedura esecutiva e lo svincolo delle somme, ma la sua semplice sospensione (Cass., Sez. III, 16 gennaio 2006 n. 709; Cass., Sez. III, 16 ottobre 1992 n. 11342; v., anche, per il caso di titolo esecutivo straniero, *infra* capitolo 9, ove si sostiene che – in questa ipotesi – sia necessario proporre opposizione all'esecuzione). La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, infatti, non ne determina – si è detto – la caducazione, ma solo l'impossibilità di esercitare l'azione esecutiva sino alla conclusione del giudizio di merito, nel cui ambito essa era stata concessa. Ne deriva che il processo di esecuzione deve essere semplicemente posto in uno stato di temporanea quiescenza, normativamente disciplinata dalle regole in materia di sospensione.

A PARERE DI...

B. CAPPONI, *Appunti sulle opposizioni esecutive dopo le riforme del 2005-2006*, in *Riv. es. forz.*, 2007, p. 606 e *Id.*, *Lineamenti del processo esecutivo*, Bologna, 2008, p. 378, l'eventuale potere di caducare gli effetti del pignoramento nel frattempo compiuto dovrebbe essere espressamente attribuito dalla legge, mentre nessun giudice attualmente ne è fornito.

Si osservi che una tale constatazione sembra precludere il campo ad ogni soluzione alternativa, quale il ricorso ad un provvedimento ex art. 700 c.p.c., nel corso del giudizio di impugnazione, per ottenere lo svincolo delle somme o – nel caso di pignoramento immobiliare – la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Per le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di merito per aggirare tale problema in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, *infra* al paragrafo 4.4, a proposito della c.d. «revoca» dell'efficacia esecutiva

Si aggiunga, sul punto, che la Consulta è stata in più occasioni chiamata a decidere se fossero compatibili

con la Costituzione le norme che introducono sospensioni disposte dal giudice della cognizione, senza prevedere, al contempo, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito. Orbene, in siffatte occasioni, la Corte ha sempre negato l'esistenza di profili di incostituzionalità delle norme, richiamando l'esigenza di conservare, per tutto il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito, gli atti esecutivi eventualmente compiuti prima del provvedimento di sospensione dell'esecutività del titolo. E ciò al fine di non pregiudicare, nel rispetto del bilanciamento degli interessi e dei diritti contrapposti, la posizione del creditore, il cui diritto è stato comunque riconosciuto, sia pure con provvedimento sommario (come nel caso del decreto ingiuntivo) o comunque ancora *sub iudice* e tendenzialmente suscettibile di revoca o riforma (Corte cost. 4 dicembre 2000, n. 546; Corte cost. 8 marzo 1996 n. 65; Corte cost. 17 giugno 1996 n. 200; Corte cost. ord. 12 luglio 1996 n. 247).

Specifico aspetto della problematica sopra accennata è quello della **sospensione del pignoramento di crediti futuri ed in particolare di assegni periodici e/o del quinto dello stipendio**.

L'ipotesi cui si fa riferimento è sempre quella del creditore in forza di un titolo provvisoriamente esecutivo (ma impugnato giudizialmente) che abbia dato inizio all'esecuzione forzata, senza attendere l'esito della decisione sull'inibitoria. Solo che in tal caso il creditore, anziché sottoporre a vincolo il saldo del conto, pignora il quinto dello stipendio, o altro assegno periodico spettante al debitore.

In siffatte ipotesi ci si domanda se – una volta sospesa (e.g., in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero di appello) l'efficacia esecutiva del titolo – gli assegni maturandi in epoca successiva e prima della definizione del giudizio sull'impugnazione del titolo siano sottoposti a vincolo. Se, in particolare, il terzo *debitor debitoris* debba continuare ad operare la ritenuta, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del titolo e dunque del definitivo provvedimento di assegnazione ovvero della caducazione della procedura esecutiva.

Bisogna distinguere due casi:

- il primo riguarda i debiti del terzo, sorti anteriormente alla pronuncia sull'inibitoria;
- il secondo debiti che matureranno successivamente al provvedimento di inibitoria.

La soluzione appare abbastanza semplice per quanto riguarda i **debiti del terzo, sorti anteriormente alla pronuncia sull'inibitoria** (o, in subordine, qualora si negasse il carattere ricognitivo della successiva sospensione dell'esecuzione pronunciata dal giudice della procedura, i debiti sorti anteriormente alla data di tale ultimo provvedimento). L'accoglimento dell'inibitoria non avrà alcun effetto su questi. Le trattenute operate, e.g., dal datore di lavoro prima della pronuncia di inibitoria, non potranno essere caducate, sicché le somme resteranno vincolate fino alla chiusura della procedura.

Conseguenza, inoltre, del carattere ricognitivo del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ex art. 486 c.p.c. è che – probabilmente – il processo esecutivo dovrà considerarsi ad ogni effetto sospeso dalla data dell'inibitoria, e non dalla successiva del provvedimento vero e proprio del giudice.

Più delicata ed incerta appare la sorte dei **debiti che matureranno successivamente al provvedimento di inibitoria**.

Secondo una prima impostazione, strettamente correlata al ragionamento sopra sviluppato, potrebbe concludersi che per tutta la durata del giudizio di impugnazione del titolo il *debitor debitoris* dovrà continuare ad operare le trattenute, fino al raggiungimento del tetto di cui all'art. 546 c.p.c., e dunque delle somme precettate aumentate della metà. La sospensione, infatti, non pare comportare la revoca della validità ed efficacia degli atti esecutivi già compiuti. Solo che tale soluzione appare fortemente iniqua, dal momento che farebbe derivare conseguenze particolarmente pregiudizievoli per il debitore esecutato, che sarebbe costretto a subire le trattenute al proprio stipendio (o non utilizzare le somme nel conto), nonostante sia riuscito a convincere il giudice – poniamo dell'appello – della fondatezza *prima facie* della propria impugnazione.

Una prima soluzione potrebbe essere data dall'interpretare estensivamente l'art. 626 c.p.c., a norma del quale durante la sospensione non può essere compiuto alcun atto esecutivo «salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione». La norma, in particolare, potrebbe essere letta in un'accezione ampliativa dei poteri del giudice, che potrebbe, nel momento in cui dispone la sospensione o prende atto della inibitoria già disposta in sede di impugnazione, disporre la revoca di specifici atti esecutivi già compiuti. In tal senso la norma avrebbe un suo importante precedente storico nell'art. 688 del Progetto Carnelutti e nell'art. 671 Sottocommissione C, che consentivano, appunto, al giudice di ordinare la revoca di «atti esecutivi già com-

piuti» (v. F. Russo, *La sospensione dell'esecuzione forzata*, Roma, 2011, Cap. I.7). Il legislatore del 1940 avrebbe inteso enunciare lo stesso principio dei Progetti Carnelutti, utilizzando, però, una formulazione più flessibile, idonea ad attribuire i più ampi poteri al giudice dell'esecuzione: sia nel senso di autorizzare il compimento di taluni atti esecutivi, nonostante la sospensione, sia nel senso di revocare taluni atti già compiuti. L'esegesi della norma, dunque, sarebbe la seguente: «quando il processo è sospeso la sola conseguenza è che nessun atto esecutivo ulteriore può essere compiuto. Il giudice dell'esecuzione può tuttavia derogare a tale principio, autorizzando il compimento di taluni atti, ovvero disponendo la revoca di atti già compiuti».

Tale interpretazione sarebbe confortata dalla prospettiva generale del codice del 1940 che, ancor più dei Progetti Carnelutti, si ispiravano ad una concezione autoritaria del processo ed attribuivano ampi poteri al giudice dell'esecuzione. Con la norma in esame i *conditores* dell'art. 626 c.p.c. avrebbero voluto rafforzare ulteriormente la previsione degli artt. 671 Sottocommissione C e 688 Carnelutti, attribuendo al giudice dell'esecuzione – vero centro dell'esecuzione – il più ampio potere di deroga alla regola generale (*i.e.*: la sospensione comporta solamente il divieto di porre in essere atti ulteriori).

Tuttavia, sebbene l'attuale art. 626 c.p.c. abbia un evidente rapporto di filiazione spirituale dalle norme dei Progetti sopracitati, la formulazione normativa pare, piuttosto, nel senso di limitare e non di estendere l'efficacia della sospensione. La norma sembra dire esclusivamente che il giudice possa autorizzare il compimento di taluni specifici atti, salva, in questo caso, la difficoltà di individuare in concreto siffatti atti.

A PARERE DI...

S. Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. III, Milano, 1959, p. 505 ss., secondo cui gli atti che avrebbero potuto essere autorizzati erano esclusivamente quelli amministrativi o conservativi, e non quelli esecutivi veri e propri.

In conclusione, sebbene sia ben possibile che le intenzioni soggettive dei *conditores* fossero di attribuire all'art. 626 c.p.c. il medesimo significato che avevano le corrispondenti norme dei Progetti Carnelutti, il significato obiettivo della norma non pare autorizzare una simile interpretazione estensiva.

Le implicazioni negative di tale soluzione sono, però, evidenti. Il debitore subirebbe – nonostante la sospensione dell'esecuzione – praticamente tutti gli effetti negativi del pignoramento, nonostante la sospensione della procedura esecutiva. E non solo con riguardo alle trattenute già effettuate dal terzo, ma anche a quelle realizzate dopo la sospensione.

Ad una soluzione diversa si potrebbe pervenire laddove si qualificassero le singole trattenute operate dal terzo atti di esecuzione (il che pare, tutto sommato, abbastanza ragionevole, tenuto conto che l'eventuale errore del terzo, che operi – prima dell'ordinanza di assegnazione – una trattenuta di importo superiore a quello consentito, sarebbe probabilmente opponibile con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.). In tal caso dovrebbe operare il generale disposto di cui all'art. 626 c.p.c., a norma del quale quando il processo è sospeso, e salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, nessun atto esecutivo può essere compiuto. Da ciò si potrebbe far discendere il corollario che, successivamente al provvedimento di inibitoria, il terzo non può operare alcuna ulteriore trattenuta, ma deve attendere la prosecuzione dell'esecuzione, ovvero la definitiva caducazione della procedura, con conseguente svincolo delle somme. Come ulteriore conseguenza, l'illegittima trattenuta del terzo, anteriormente al provvedimento di assegnazione, potrebbe essere contestata dal debitore con il rimedio dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

Si pone, infine, il problema del come opporsi agli atti di esecuzione eventualmente compiuti dal creditore successivamente al provvedimento di inibitoria concesso dal giudice dell'impugnazione, nonché dalla presa d'atto di tale sospensione, da parte del giudice dell'esecuzione.

In linea teorica, va detto, le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono due.

1) Innanzitutto potrebbe sostenersi che, successivamente alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il creditore non ha più «diritto» a procedere ad esecuzione forzata, sicché il compimento di atti «abusivi» potrebbe essere opposto dal debitore con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (G. ARIETA - F. DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., p. 1547; P. VITTORIA, *La sospensione esterna del processo esecutivo. La sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione*, in Riv. esec. forz., Torino, 2007, p. 401 ss.). Siffatta soluzione ha l'indubbio vantaggio pratico – decisivo sotto il profilo della giustizia sostanziale – della mancanza di un termine perentorio, più o meno iugulatorio, per la

sua proponibilità. Su un piano teorico, però, appare poco aderente alla *ratio* ed agli effetti della sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 626 c.p.c. Questa, infatti, non priva il creditore del diritto ad agire *in executivis*, ma – semplicemente – impedisce, dopo la sua concessione, il compimento di ulteriori atti esecutivi, salva, peraltro, differente disposizione del giudice dell'esecuzione. La «prosecuzione» dell'esecuzione da parte del creditore (*i.e.*, il compimento di ulteriori atti) si profila, allora, non come una esecuzione *sine titulo*, ma come un semplice compimento di atti esecutivi, al di fuori dei casi stabiliti dalla legge.

2) La soluzione, allora, più corretta su un piano formale – e sotto certi aspetti «naturale», sembra quella dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. 16 gennaio 2006, n. 709; Cass. 16 ottobre 1992, n. 11342; Trib. Modena, 6 maggio 2009 in *Il corriere del merito*, 2009, p. 835. Per la dottrina cfr.: S. CHIARLONI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., *ibidem*; G. FINOCCHIARO, *L'esercizio dei poteri cautelari implica valutazioni di merito*, in *Guida al diritto*, 2006, fasc. 14, p. 66; D. LONGO, *La sospensione nel processo esecutivo*, cit., *ibidem*; F.P. LUISO, *Processo di esecuzione forzata*, cit., *ibidem*; G. OLIVIERI, *Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna*, cit., *ibidem*; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2009, p. 1247), quale rimedio naturale per contestare la legittimità dei singoli atti di esecuzione. Non v'è, però, chi non veda come tale soluzione appaia inadeguata, sotto il profilo della tutela del debitore: questi, pur avendo già ottenuto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avrebbe l'onere di proporre opposizione in un termine, comunque, ristretto, ancorché lontano dagli originari cinque giorni previsti dalla vecchia normativa; in caso contrario l'atto – ancorché illegittimamente posto – diverrebbe incontestabile. Quale che sia la soluzione adottata, è opportuno analizzarne le conseguenze ulteriori. Poniamo il caso del debitore che abbia ottenuto l'inibitoria ed abbia fatto prendere atto di questa al giudice dell'esecuzione, con istanza ex art. 486 c.p.c. Ipotizziamo, tuttavia, che nelle more o anche successivamente al provvedimento del giudice dell'esecuzione, il creditore abbia compiuto atti esecutivi. Ritenere esperibile, avverso tale condotta, l'opposizione all'esecuzione comporterebbe l'applicabilità del meccanismo di cui all'art. 624 c.p.c.: il giudice dovrebbe, dunque, sospendere l'esecuzione e il creditore avrebbe onere di reclamare detto provve-

dimento e/o introdurre il giudizio di merito, pena l'estinzione dell'esecuzione medesima.

Qualora si ritenga applicabile l'opposizione agli atti esecutivi, invece, tale rischio di estinzione è tutto da dimostrare, posto che – come si è visto nel capitolo dedicato alla sospensione in caso di opposizione ex art. 617 c.p.c. – l'art. 624 c.p.c. ultimo comma, in caso di sospensione ex art. 618 c.p.c., richiama a disciplina dell'estinzione solo «in quanto compatibile». Che si tratti, poi, di un difetto di coordinamento superabile in via interpretativa, ovvero di una scelta precisa di un legislatore attento, è questione che si affronterà infra. È certo che l'estinzione disciplinata dall'art. 624 c.p.c. non è, a prima vista, richiamata per il caso di sospensione in caso di opposizione agli atti esecutivi.

Altra problematica di grande rilievo, è quella dei rimedi avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia recepito la sospensione pronunciata dal giudice dell'impugnazione (abbia o meno detto provvedimento natura ricognitiva ed efficacia retroattiva). Sul punto, se si ritiene, innanzitutto, che – contrariamente a quanto sostenuto in queste pagine – l'avvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo debba essere fatta valere davanti al giudice dell'esecuzione, attraverso il rimedio tecnico dell'opposizione all'esecuzione, dovrà trovare applicazione la regolamentazione propria di detto istituto (con conseguente sospensione e successivo reclamo ex art. 624 c.p.c.). Se si ritiene, per contro, sufficiente che il debitore proponga, ai sensi dell'art. 486 c.p.c., una semplice istanza al giudice dell'esecuzione, il provvedimento di questo sfuggirà, probabilmente, in tutto e per tutto alla disciplina dell'art. 624 c.p.c.

Tale norma, come si vedrà infatti nel capitolo dedicato alla sua esegesi, disciplina il solo caso di sospensione disposto a seguito di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 619 c.p.c., sicché non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie. Del resto, come detto, il provvedimento del giudice dell'esecuzione avrà natura meramente ricognitiva – e sotto, certi aspetti, attuativa – di una sospensione già in atto, mentre non costituirà un «provvedimento di sospensione» in senso tecnico.

Di conseguenza, come – si è già detto – non troverà applicazione la disciplina dell'estinzione, non troverà probabilmente – neppure – applicazione la disciplina del reclamo. Residuerà, pertanto, qualora il provvedimento ricognitivo sia stato emesso o negato al di fuori dei presupposti di legge – il generale rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Peraltro il carattere attuativo e meramente ricognitivo del provvedimento in questione induce a ritenere am-

A PARERE DI...

G. ARIETA-F. DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., *ibidem*, secondo cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione, pur avendo natura ricognitiva, sarebbe pur sempre un atto esecutivo di sospensione, e sarebbe impugnabile con il reclamo, quale generale rimedio avverso i provvedimenti tutti di sospensione dell'esecuzione. Detto reclamo, comunque, potrebbe essere basato solo su vizi «propri» dell'ordinanza (se rinvenibili), mentre andrebbe dichiarato inammissibile se le censure investissero i presupposti della sospensione, in quanto «non riferibili» al giudice dell'esecuzione, ma a quello afferente l'impugnazione del titolo. Nel senso indicato nel testo v., invece, A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 1247.

Prima della riforma del 2005-2006 la giurisprudenza aveva affermato la proponibilità, avverso il provvedimento de quo del giudice dell'esecuzione, dell'opposizione agli atti esecutivi: v. Cass. 14 giugno 1986, n. 3957, secondo cui il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione individua i limiti e gli effetti della sospensione dell'esecuzione disposta da altro giudice configura un atto del processo di esecuzione, reso nell'esercizio dei poteri di direzione del processo stesso, e come tale non impugnabile con ricorso per regolamento di competenza, ma solo con l'opposizione agli atti esecutivi.

missibile, anche una volta decorsi i termini per l'opposizione e/o il reclamo, la proposizione di una semplice istanza, sempre ai sensi dell'art. 486 c.p.c., per la revoca della sospensione, ovvero la prosecuzione del processo esecutivo sospeso; e ciò sia nel caso che siano mutate le situazioni di fatto che avevano determinato la sospensione, sia nell'ipotesi che si richieda un semplice riesame del provvedimento. Non si tratta, in fin dei conti, di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione in senso stretto, ma solo di un provvedimento attuativo, come detto, di una sospensione già concessa da altro giudice.

La predetta soluzione sembra necessaria anche per evidenti ragioni pratiche. Si pensi all'ipotesi di provvedimento del giudice dell'esecuzione palesemente errato (e.g., perché il giudice dell'impugnazione non aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo). Orbene, in tali casi affermare la necessità di una impugnazione formale quale il reclamo o l'opposizione agli atti esecutivi e negare, al contempo, la modificabilità in ogni tempo

del provvedimento, darebbe luogo a conseguenze disastrose. Ed invero, in caso di mancata proposizione nei termini dei due rimedi anzidetti, il processo esecutivo rimarrebbe sine die in uno stato di limbo: non potrebbe applicarsi la regola dell'estinzione *ex art. 624 c.p.c.*, per i motivi sopra esposti, e tuttavia non sussisterebbe alcun mezzo ulteriore per impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione e consentire la ripartenza del processo esecutivo.

4.2. La sospensione disposta dal giudice dell'appello *ex artt. 283, 351 c.p.c.* (le c.d. "inibitorie processuali")

L'indagine sulle c.d. inibitorie processuali si inserisce nel dibattito legislativo, dottrinario e giurisprudenziale – iniziato all'indomani dell'entrata in vigore del codice

di rito – in ordine alla efficacia della sentenza di primo grado ed alla possibilità del giudice del gravame di incidere sulla eventuale esecutorietà della decisione (per una trattazione dell'argomento oggetto della presente indagine v. per tutti G. IMPAGNATELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 19 ss.).

È noto che, secondo l'impianto originario del codice del 1940, erano naturalmente esecutive le sole sentenze di secondo grado mentre, per quanto riguardava le decisioni di primo grado – analogamente a quanto accadeva nel codice del 1865 – la concessione della provvisoria esecuzione era subordinata all'esistenza di un provvedimento ad hoc nella sentenza di condanna. In effetti la regola dell'esecutorietà *ex lege* delle sentenze di primo grado è stata introdotta con le riforme

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 282 C.P.C. ESECUZIONE PROVVISORIA.

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

ART. 283 C.P.C. PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO.

Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

ART. 351 C.P.C. PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA.

Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-*sexies*. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

del 1973 (che introdusse la regola dell'esecutorietà della sentenza di primo grado favorevole al lavoratore) e con la legge n. 353 del 26 novembre 1990, che novellò l'art. 282 c.p.c.

A PARERE DI...

G. IMPAGNATELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, op. loc. cit., p. 79 ss. e p. 11, ove osserva che «il nostro processo civile non conosce quasi più fattispecie nelle quali il provvedimento giudiziale è di per sé privo di efficacia esecutiva in pendenza del termine per impugnarlo o del giudizio d'impugnazione».

Quest'ultima disposizione – applicabile, in forza dell'art. 9 del D.l. n. 347 del 9 agosto 1995, a tutte le sentenze pubblicate successivamente al 19 aprile 1995 – modificò radicalmente l'originario impianto degli artt. 282 e 283 c.p.c., affermando il principio che la sentenza di primo grado fosse provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Anche secondo il testo vigente, l'istanza inibitoria deve essere proposta «con l'impugnazione principale o con quella incidentale».

A PARERE DI...

G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 564, nt. 77; l'istanza inibitoria potrebbe essere proposta «anche con atto separato, purché nella fase preliminare del giudizio di appello» (ed a condizione, ovviamente, che l'appello principale o incidentale sia stato regolarmente proposto): **contra: App. Trieste, 19 febbraio 2003, in Gius, 2003, 7, p. 756.**

Circa i **presupposti per concedere o rigettare l'inibitoria**, la formula attuale dell'art. 283 c.p.c., come novellato, a partire dall'1 marzo 2006, dalla legge n. 263 del 28 dicembre 2005, prevede che **debbano sussistere «gravi e fondati motivi anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti»**, e che **la sospensione dell'esecuzione può essere subordinata al pagamento di una cauzione.**

Le nuove norme, innanzitutto, giusto il complicato gioco di scatole cinesi di cui all'art. 2, comma 4 della legge 263/2005, come modificato, da ultimo, dall'art. 39-*quater* D.l. n. 273 del 30 dicembre 2005, convertito in legge n. 51 del 23 febbraio 2006, sono applicabili ai

procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

A PARERE DI...

G. IMPAGNATELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, cit., *ibidem*, la formula adottata dal legislatore era diretta a «realizzare, sia pure in un sistema contrassegnato dall'esecutorietà ipso iure (persino) della sentenza di primo grado, un punto di equilibrio non del tutto irragionevole tra aspirazione all'efficienza e tutela del diritto alla difesa». In senso sostanzialmente analogo v. F. CIPRIANI, *I problemi del processo di cognizione*, cit. *ibidem*, il quale evidenzia che l'ampiezza del potere di inibitoria riconosciuto al giudice di appello era diretta a rendere tollerabile il «giro di vite in chiave inibitoria», rappresentato dalla previsione della regola dell'esecutorietà *ipso iure* della sentenza appellabile.

Circa i presupposti per concedere o negare l'inibitoria, la giurisprudenza e la dottrina sostanzialmente unanimi – sia anteriormente al 2006 che successivamente – hanno fatto tradizionalmente riferimento ai profili del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

A PARERE DI...

C. CONSOLO, *Il coordinamento tra il nuovo art. 183 ed altre disposizioni sul processo civile. Il mancato ricompattamento dei riti*, in *Corriere giur.*, 2007, 12, p. 1757 ss., la formulazione sincretistica introdotta con la novella, nel suo complesso, appaia «susceptibile di rendere più severa la delicata verifica devoluta *in limine gravaminis* al giudice di appello», appello che dovrebbe essere «serio e, per così dire, di *outlook* minaccioso e il pregiudizio non banale e/o normale». Cfr. anche M. FARINA, in A. BRIGUGLIO - B. CAPPONI, *Commentario alle riforme del processo civile*, cit. *ibidem*.

Dal punto di vista semantico-linguistico (e il diritto è una creazione linguistica) la previgente espressione «gravi motivi» non avrebbe dovuto necessariamente essere ricondotta allo schema concettuale della coppia *fumus boni iuris* – *periculum in mora* (e, tanto meno, non nel senso di presupporre una loro necessaria coesistenza). Ma è, in ogni caso, ragionevole affermare che la fondatezza *prima facie* dell'appello non possa che avere rilevanza imprescindibile.

Una volta consolidato e recepito, infatti, nel nostro ordinamento il principio della immediata esecutorietà della sentenza di primo grado, pare logico (oltre che socialmente accettabile) attribuire al giudice del gravame il potere di sospendere tale efficacia in caso di palese fondatezza dell'appello (si pensi all'ipotesi di manifesta erroneità della decisione di primo grado, ovvero alla sopravvenienza, nei limiti di cui all'art. 345 c.p.c., di nuovi mezzi di prova «indispensabili»); e ciò – si badi bene – anche in assenza di un concreto pregiudizio (diverso dal rischio di una esecuzione forzata) che potrebbe derivare alla parte soccombente.

Per converso non sembra altrettanto ragionevole (né, considerati i tempi medi del giudizio di appello, socialmente accettabile) che si possa dare rilievo esclusivo o prevalente alla sola gravità del pregiudizio, sospendendo l'efficacia esecutiva di una sentenza di primo grado palesemente corretta, a fronte di un appello proposto a manifesti fini dilatori.

Nell'esaminare, però, il diritto positivo, pare che con la novella del 2005 il legislatore – quali che fossero le sue intenzioni originarie – abbia finito con l'accentuare forse non del tutto consapevolmente, proprio la rilevanza al *periculum in mora* (in ciò, forse, prendendo atto di un orientamento giurisprudenziale, come visto, già esistente).

Al di là di questo limitato aspetto non pare che, a seguito del 2005, la situazione sia di fatto cambiata, né pare ragionevole supporre che le modifiche introdotte possano modificare sensibilmente il panorama giurisprudenziale formatosi sotto il previgente testo normativo.

La prassi delle Corti d'Appello italiane, con l'esclusione di qualche isolata pronuncia (App. Firenze, 23 aprile 1997, in *Giur. it.*, 1998, p. 1408, cit.), si era già infatti già consolidata nel senso di valutare sia la fondatezza dell'appello, sia il pericolo derivante dall'eventuale esecuzione della sentenza, dando conto di tale valutazione comparativa nella motivazione del provvedimento.

La dottrina, da parte sua, ha recentemente ribadito – alla luce delle ultime riforme – la concezione della necessaria compresenza, efficacemente descritta attraverso la metafora dei c.d. vasi comunicanti, secondo cui al crescere di uno dei due elementi l'altro potrebbe attenuarsi anche sensibilmente ma mai sparire del tutto (C. CONSOLO, *Il coordinamento tra il nuovo art. 183 ed altre disposizioni sul processo civile*, cit. *ibidem*).

Maggiori prospettive evolutive, invece, sono desumibili – più che dalla novella in sé – dal coordinamento del nuovo (o vecchio) testo dell'art. 283 c.p.c. con il reinterpretato art. 345.

È stato da più parti sottolineato che il giudizio prognostico sulla fondatezza dell'appello (e dunque sulla sus-

sistenza del *fumus*) possa essere ancorato agli eventuali nuovi mezzi di prova introdotti nel giudizio di appello. In tal senso è stata proposta una rilettura della nozione di «indispensabilità» della prova di cui all'art. 345 c.p.c., proprio rispetto alla possibilità di concedere l'inibitoria ex art. 283 c.p.c. (C. CONSOLO, *Il coordinamento tra il nuovo art. 183 ed altre disposizioni sul processo civile*, cit. *ibidem*). Il giudice del gravame dovrebbe concedere l'inibitoria se ritiene che, alla luce dei documenti prodotti, ovvero delle nuove prove richieste, sia altamente probabile un ribaltamento della decisione di primo grado.

Con riferimento, invece, al merito della locuzione adottata dal legislatore «anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti» è stato evidenziato che l'espressione «possibilità» deve essere letta in maniera ragionevolmente restrittiva, nel senso che deve sussistere la «concreta probabilità» di insolvenza della parte vittoriosa o di quella soccombente in primo grado, rispettivamente per l'ipotesi di conferma o riforma della sentenza impugnata (G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, cit., *ibidem*; ID., *La riforma del processo civile*, cit., *ibidem*).

Maggior interesse – oltre che per la sua indiscutibile portata innovativa anche per i suoi possibili risvolti pratici – desta l'ulteriore innovazione introdotta nel 2006, della possibilità di subordinare la concessione dell'inibitoria al pagamento di una cauzione.

A PARERE DI...

G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, cit., p. 46, la cauzione potrebbe essere imposta esclusivamente alla parte che chiede e ottiene l'inibitoria, e mai alla controparte; con l'ulteriore conseguenza che la cauzione sarebbe stata, a ben vedere, prevista solo a garanzia del danno da ritardo nell'esecuzione (per il caso in cui l'inibitoria sia concessa) e non anche del diritto alle restituzioni ed agli eventuali danni da esecuzione ingiusta (per il caso in cui l'inibitoria sia negata). L'autore prosegue evidenziando, oltretutto, che anche la dottrina formatasi sotto il previgente codice del 1865 (ove, all'art. 363 c.p.c., era prevista una cauzione), riteneva che essa potesse essere imposta solamente al creditore che intendesse procedere esecutivamente.

Contra C. CONSOLO, *Il coordinamento tra il nuovo art. 183 ed altre disposizioni sul processo civile*, cit. *ibidem*.

Un'ultima considerazione merita, infine, l'ulteriore **modifica dell'art. 283 ed all'art. 431 c.p.c., per quanto concerne il processo del lavoro, introdotta dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. legge di stabilità 2012).**

L'art. 27 della citata legge 183/2011, rubricato «Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello» ha introdotto, in particolare, la facoltà per il giudice dell'inibitoria di irrogare una pena pecuniaria compresa tra un minimo edittale di euro 250,00 e un massimo di euro 10.000,00 per il caso che l'inibitoria sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. L'ordinanza viene dichiarata espressamente non impugnabile, ma potrà essere revocata con la sentenza che definisce il giudizio.

Innanzitutto non è del tutto chiaro se la pena in questione debba essere versata dalla parte, in questa fase, soccombente alla controparte (ed in questo caso sarebbe una sorta di liquidazione anticipata ed atipica delle spese, assimilabile a quella prevista dall'art. 96, ultimo comma c.p.c.), ovvero se si tratti di una pena pecuniaria in senso stretto, da versare all'Erario.

Il tenore letterale della norma sembra far propendere per la tesi della pena pecuniaria in senso stretto; che si tratti, in altri termini, di una vera e propria sanzione di diritto pubblico, assimilabile – e.g. – a quella prevista dall'art. 255 c.p.c., per il caso di mancata comparizione del testimone. Ciò si deduce sia dalla locuzione utilizzata – appunto «pena pecuniaria» – sia dall'assenza di qualunque indice che possa far presumere che si tratti di una somma da versare all'altra parte (come, e.g., è previsto dall'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. citato). Solo che in questo caso la previsione della non impugnabilità della sanzione lascia – a dire il vero – perplessi o sotto il profilo della sua legittimità costituzione o, in alternativa, sotto quello della sua opportunità.

In primo luogo, infatti, trattandosi di un provvedimento quasi certamente decisorio dovrebbe trovare applicazione il ricorso *ex art. 111 Cost.* Ed infatti non pare sufficiente ad escludere l'esperibilità del rimedio il fatto che sia stata prevista la revocabilità della sanzione con la sentenza che definisce il giudizio di appello. La sanzione è stata, infatti, comunque irrogata, e la sua applicazione sarà comunque idonea a cagionare alla parte una lesione dei suoi diritti soggettivi, che la revoca.

Il solo modo di salvare la costituzionalità della norma sarebbe, allora, quello di consentire comunque la ricorribilità per cassazione, *ex art. 111 Cost.*, avverso la sanzione *de qua*. In questo modo, però, la norma non

sarebbe, probabilmente, opportuna, dal momento che – nonostante il fine dichiarato di accelerare il contenzioso pendente in appello – rischierebbe di creare un imprevisto quanto indesiderato ingolfamento della Cassazione.

Laddove, infine, si argomentasse sulla non definitività del provvedimento (*i.e.*, sulla facoltà per il giudice dell'appello di revocare la sanzione, con la sentenza definitiva) per escludere l'applicazione del ricorso *ex art. 111 Cost.*, la norma sarebbe, ugualmente, poco ragionevole sotto il profilo della strategia legislativa.

Ed infatti si aprirebbe la via ad un possibile ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva di appello, per il caso che – per scelta del giudice o per sua mera dimenticanza – non fosse stata revocata la sanzione. A questo punto potrebbe aversi il paradosso di una parte, vincitrice in grado di appello, costretta però a ricorrere per Cassazione (si pensi al caso in cui il gravame sia stato accolto, ma non revocata la pena pecuniaria) contro una parte – a ben vedere – priva di interesse a resistere (dal momento che non avrebbe avuto alcun vantaggio dalla mancata revoca della pena). Con l'ulteriore conseguenza che si avrebbe un grado di giudizio ulteriore, forse inopportuno, tenuto anche conto che – come detto – scopo della norma era quello di accelerare i giudizi di appello.

In conclusione la norma non pare – sotto molti profili – ragionevole ed è auspicabile che venga revocata, o che – quantomeno – alla locuzione «pena pecuniaria» vengano aggiunte le parole «a favore dell'altra parte». In questo modo la pena diverrebbe una mera – ancorché atipica – statuizione di condanna alle spese processuali, che si sommerebbe alla statuizione di condanna eventualmente contenuta nella sentenza di primo grado.

Colpisce, infine, la scelta legislativa di rendere applicabile la sanzione in parola – per quanto concerne il processo del lavoro – anche al caso di esecuzione fondata sul solo dispositivo, ed istanza inibitoria proposta ai sensi dell'art. 431, terzo comma c.p.c. In questo caso la valutazione circa la manifesta infondatezza dell'istanza dovrà essere effettuata dalla Corte di appello sulla base, appunto, del solo dispositivo.

Sempre l'art. 27 della legge 183/2011 ha poi introdotto ulteriori importanti modifiche agli artt. 283 e 352 c.p.c. Segnatamente è previsto che – in analogia a quanto avviene nei processi amministrativi – il giudice, alla stessa udienza ove è stata discussa l'inibitoria ovvero in altra udienza se l'inibitoria medesima è stata discussa, ai sensi dell'art. 351, comma terzo, anteriormente alla

prima udienza di comparizione, può decidere la causa con discussione orale *ex art. 281-sexies c.p.c.*

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 111 COST. NORME SULLA GIURISDIZIONE.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

La norma qui, ancorché non criticabile sul piano concettuale, appare – per lo meno – eccessivamente ottimista, se non proprio poco realista. Il legislatore sembra, infatti, non considerare che la maggior parte dei giudizi di appello si chiudono, oggi, in appena due udienze, e che la loro incredibile durata (V. G. MONTELEONE, *La crisi dell'appello civile ed il dissesto delle Corti di appello: cause e rimedi*, in *Il Giusto processo civile*, 2011, p. 863 ss. V. BATTAGLIA, *Effetti dell'introduzione del giudice unico in tribunale*, in *Il giusto processo civile*, 2008, p. 1071 ss.) – *i.e.* l'inusitato lasso temporale che intercorre tra l'udienza di prima comparizione e quella destinata alla precisazione delle conclusioni – non è dovuta alla frenetica e convulsa attività intermedia delle parti, ma solamente all'enorme carico di ruolo gravante sui magistrati di seconda istanza. Francamente non pare verosimile che i giudici, ossessionati dai termini per il deposito delle sentenze ed oberati di lavoro al punto da non potere fissare una udienza di precisazione delle conclusioni se non a distanza di anni, facciano un ricorso massiccio a tale nuovo strumento, e decidano immediatamente, e già alla prima udienza i giudizi di appello.

Per quanto concerne il regime transitorio delle nuove disposizioni, le regole sopra citate entreranno in vigore – giusta la previsione dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge 183/2011, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, e dunque – salvo ulteriori modifiche – decorso il 31 gennaio 2012 (quindi il 1° febbraio 2012).

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 55, COMMA 10 D.LGS. 2 LUGLIO 2010 N. 104.

Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Non essendovi, inoltre, una specifica norma in tal senso, le nuove regole non saranno applicabili ai soli nuovi processi, ma dovrebbero trovare applicazione anche ai processi già pendenti alla data del 31 gennaio (ex plurimis, Cass. 16 maggio 2002, n. 7119; Cass. 7 settembre 1990, n. 9257).

Con specifico riferimento, però, alla sanzione di euro 250,00-10.000,00, dovrebbe escludersi che essa possa essere applicata alle statuizioni sulla sospensione pronunciate successivamente al 31 gennaio 2012, ma relative ad istanze proposte anteriormente. Una simile conseguenza sembra imposta dall'interpretazione conservativa della norma transitoria, in relazione al criterio di ragionevolezza, alla certezza del diritto ed al diritto costituzionale alla difesa. La parte, infatti, nel momento in cui propone l'istanza inibitoria, deve essere consapevole delle conseguenze cui andrà incontro, senza che possa rilevare in alcun modo la circostanza – estranea, peraltro al suo controllo – se l'istanza verrà decisa prima o dopo una certa data (quella, appunto, dell'entrata in vigore della legge).

Le norme, in conclusione, dovrebbero poter trovare applicazione alle sole istanze inibitorie proposte a far data dal 1° febbraio 2012, e non anche a quelle proposte anteriormente a tale data.

4.3. La sospensione disposta dal giudice che ha pronunciato la sentenza, in caso di ricorso per cassazione (art. 373 c.p.c.)

L'art. 373 c.p.c., nel suo testo originario, precedente alle modifiche apportate dalla legge 14 luglio 1950 n. 581, prevedeva che la Corte di Cassazione, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio su istanza di parte, sentito il pubblico ministero, avrebbe potuto sospendere l'esecuzione della sentenza soggetta a ricorso, quando dall'esecuzione stessa potesse derivare grave o irreparabile danno.

La sua struttura era, dunque, speculare a quella dell'art. 283 c.p.c., col potere di pronunciarsi sull'inibitoria attribuito al medesimo giudice dell'impugnazione, sia pure di legittimità. Tale previsione, inoltre, chiudeva il sistema dell'esecutorietà delle sentenze, come ipotizzata dal legislatore del 1940, e delle generale efficacia esecutiva delle sole sentenze di appello.

Le differenze, invece, tra la fattispecie di cui all'art. 283 c.p.c. e quella di cui all'art. 373 citato attenevano (ed, *in parte qua*, attengono tuttora) ai presupposti. Si è già detto al paragrafo precedente che la locuzione «**gravi e fondati motivi**» prevista dall'art. 283 c.p.c. (analogamente alla previgente «gravi motivi») **viene comu-**

nemente ricondotta alla coppia *fumus boni iuris e periculum in mora*. Nel caso della sospensione ex art. 373 c.p.c., invece, si richiede la sussistenza di un «grave e irreparabile danno».

A tal riguardo la dottrina e la giurisprudenza qualificano, generalmente, il danno come «grave» qualora si verifichi una grande sproporzione tra il pregiudizio di chi subisce l'esecuzione e il beneficio di chi la ottiene, nella previsione di un possibile annullamento della sentenza (F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano 1999, p. 428 s.; in giurisprudenza v. App. Torino 18 luglio 1995, in *Giur. it.* 1996, I, 2, p. 242, con nota di E. VULLO, *Considerazioni in tema di irreparabilità del danno ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello*, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, p. 242 ss.). Qualificano, invece, il requisito della irreparabilità quando, in caso di riforma della sentenza, sarebbe impossibile la riduzione in pristino della situazione anteriore, nonché un adeguato ristoro per equivalente (E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano 1960, p. 115; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., *ibidem*. In giurisprudenza v. Trib. Caltanissetta 27 aprile 2004, in *Foro it.*, 2005, I, p. 241; App. Torino 28

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 373 C.P.C. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.

Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.

aprile 1995, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, p. 902; Trib. Sciacca 14 febbraio 1992. V., anche, App. Palermo 19 luglio 2011, cit.).

Contrariamente a quanto accade in caso di appello, dunque, il legislatore ha posto l'accento non solo e non tanto al *fumus boni iuris* (*id est*: alla fondatezza, *prima facie*, dell'opposizione), ma soprattutto alla gravità del pregiudizio che potrebbe derivare alla parte.

La dottrina e la giurisprudenza dominanti sembrano propendere nel senso che la valutazione del giudice debba dispiegarsi integralmente sul versante del *periculum in mora* cui è esposto il ricorrente, senza che possano acquisire rilevanza valutazioni afferenti al *fumus* dell'impugnazione proposta: v., per tutti, E. VULLO, *Considerazioni in tema di irreparabilità del danno*, cit., *ibidem*. In giur. App. Salerno, 21 luglio 2003, in *Giur. it.*, 2004, p. 310. Contro siffatta impostazione si è, tuttavia, obiettato – probabilmente correttamente – che il requisito del *fumus* dovrebbe comunque sussistere, quanto meno come limite negativo, nel senso che il giudice non dovrebbe sospendere l'esecuzione della sentenza in presenza di un'opposizione palesemente pretestuosa (C. CONSOLO, *È sempre grave ed irreparabile – ex art. 373 c.p.c. – il danno conseguente al rilascio forzato di un immobile (o di un fondo) adibito ad attività di impresa?*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, p. 183).

Per quanto concerne il procedimento di sospensione si è già detto che la formulazione originaria è stata modificata in modo molto incisivo dalla legge 581/1950 (un'altra modifica, di portata – in proporzione – minore è stata introdotta con la legge 26 novembre 1990 n. 353). La formulazione attuale prevede che **l'istanza per la sospensione «dell'esecuzione» vada presentata al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata**. L'art. 131-*bis* disp. att. c.p.c., prevede che il giudice investito della questione «non può decidere» se l'interessato non provi di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima. Non è, pertanto, sufficiente la mera notifica del ricorso, ma occorre che questo sia stato anche – come vuole la legge – depositato. Tuttavia la formulazione della norma sembra tale da richiedere l'avvenuto deposito non come condizione di ammissibilità della domanda, ma come mera condizione dell'azione (*recte*: del subprocedimento cautelare), in una accezione, per così dire, chiovendiana: essa, dunque, dovrebbe sussistere solo al momento della decisione, mentre non si richiede anche la sua esistenza al momento della domanda.

Contrariamente alla sua formulazione originaria, inoltre, **l'art. 373 non richiede più che l'istanza di sospensione debba essere contenuta nel ricorso**

per cassazione. Il che sembra abbastanza ovvio, tenuto conto che la Corte Suprema, come detto, non è il giudice dell'inibitoria. Di conseguenza non pare sia necessaria – ai fini dell'accogliibilità dell'istanza inibitoria – la sua menzione nel ricorso per cassazione (*recte*: la menzione nel ricorso dell'intenzione di proporre l'istanza davanti al giudice competente).

Nel suo testo vigente la norma prevede che l'istanza vada proposta al conciliatore (oggi giudice di pace), al tribunale o alla corte d'appello. Per la verità la norma distingue tra «tribunale in composizione monocratica» e «presidente del collegio», ipotesi quest'ultima che può essere considerata riferibile sia all'ipotesi di istanza presentata al tribunale in composizione collegiale che alla corte d'appello (sempre in composizione collegiale).

La procedura segue le regole di un rito camerale, con emissione, da parte del giudice anzidetto, di un decreto (da apporre in calce al ricorso) con il quale viene ordinata la comparizione delle parti davanti al giudice stesso (evidentemente per l'ipotesi che istanza sia stata proposta davanti al giudice di pace o davanti al tribunale in composizione monocratica) ovvero davanti al collegio (in caso di proposizione dell'istanza al presidente di un organo giudicante in composizione collegiale).

Copia del ricorso e del decreto debbono, quindi, essere notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.

Dal punto di vista dell'inquadramento dogmatico è lecito domandarsi se la presente fase costituisca un subprocedimento del giudizio in Cassazione (ancorché dinanzi ad un differente giudice), ovvero una prosecuzione del giudizio di merito definito, ovvero ancora un procedimento camerale tendenzialmente autonomo.

La questione ha una certa rilevanza sul piano pratico applicativo, con particolare riguardo al ministero del difensore, ed alla regolarità della costituzione in giudizio del procuratore privo di apposita procura e non ancora costituito in Cassazione, ma munito di mandato per la fase di merito (definita).

Sebbene la prassi applicativa sembri avere risolto la questione in senso liberale, su un piano concettuale sembrerebbe più corretta la tesi rigorosa, nel senso che il difensore dovrebbe essere già costituito in Cassazione, o comunque essere munito di procura *ad hoc*.

La fase della sospensione *ex art. 373*, infatti, sebbene si svolga davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, attiene – probabilmente – la fase del ricorso per Cassazione. Ciò si deduce, innanzitutto, dalla lettera della norma: la disposizione stessa sottolinea il fatto che la precedente fase di merito è già definita (per la precisione, è stata già definita con la sentenza impugnata), sicché l'istanza di sospensione afferisce una fase ulteriore e dalla prima distinta. Sempre l'*art. 373*, inoltre, richiede l'avvenuto deposito del ricorso per Cassazione, ai fini della decisione, a conferma ulteriore che si tratta di una specifica subfase del procedimento di legittimità.

Il fatto che il procedimento *ex art. 373*, comunque, afferisca la fase di legittimità, non comporta che siano ad essa applicabili le regole del procedimento in Cassazione, specialmente per quanto concerne il requisito dell'iscrizione all'albo dei difensori abilitati presso le giurisdizioni superiori e le specifiche regole sul mandato.

Trattandosi, infatti, di fase davanti al giudice di merito, non pare ragionevole imporre né l'iscrizione del difensore all'albo dei cassazionisti ai sensi dell'*art. 365 c.p.c.*, né l'esistenza di una apposita procura speciale (prescritta dalla stessa norma). Sarà, dunque, probabilmente valida ed efficace la procura generale, come pure il mandato conferito ad un avvocato iscritto all'albo ordinario. Analogamente potrà essere considerato efficace il mandato conferito, nelle fasi di merito, purché con locuzioni del tipo: «in ogni stato, fase e grado del presente giudizio».

La soluzione opposta a quella sopra sostenuta – quella secondo cui sarebbe munito di poteri sempre e comunque anche il procuratore costituito nel procedimento «definito» – muove, del resto, da comprensibili ragioni di ordine pratico. Il carattere di urgenza del procedimento comporta che alla parte resistente venga, spesso, assegnato un termine realmente breve per la «costituzione»; sicché potrebbe non essere per niente agevole per la parte «resistente» munirsi di una nuova procura (e delle eventuali autorizzazioni necessarie, per il caso che – ad esempio – la parte sia una curatela fallimentare). Essa va, pertanto, accolta comunque con favore, sebbene – si ripete – non appaia probabilmente ineccepibile sotto un profilo strettamente dogmatico. Per converso sarà sicuramente legittimato in giudizio il difensore già costituito nel giudizio in Cassazione, anche se non fosse stato costituito nel precedente grado di merito.

In alternativa al provvedimento di inibitoria, il giudice di pace, il tribunale o la corte territoriale potranno

disporre che sia prestata «congrua cauzione». Anche siffatto provvedimento sarà sempre subordinato all'esistenza del grave e irreparabile danno, stando almeno all'esegesi letterale della norma. Autorevole dottrina, tuttavia, ha efficacemente osservato che la previsione di una cauzione ha una logica solo se il suo incameramento dalla parte vittoriosa ha la potenzialità di eliminare i danni subiti dalla prosecuzione dell'esecuzione stessa (E. MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, cit., *ibidem*). Il giudice, dunque, può concedere la cauzione solo se il danno è eliminabile attraverso il pagamento di una somma di denaro, e, dunque, non in caso di «irreparabilità», in senso stretto.

Il provvedimento che decide sul ricorso, come si vedrà nel capitolo a ciò dedicato, è considerato dalla legge non impugnabile. Deve, pertanto, escludersi l'applicabilità del reclamo. Trattandosi, inoltre, di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico, viene considerato inammissibile, avverso la statuizione che concede o nega la sospensione, anche il ricorso, *ex art. 111 Cost.* (Cass., Sez. un. 18 giugno 2008, n. 16537).

È controverso se il giudice che pronunzia sulla sospensione debba o possa provvedere anche sulle spese, ovvero se su di essa debba provvedere la Cassazione, con la sentenza.

La norma, infine, menziona esclusivamente la sospensione dell'esecuzione e non anche quella dell'efficacia esecutiva del titolo, sebbene venga frequentemente adoperata anche per prevenire un'esecuzione non iniziata, e dunque come vera e propria inibitoria, nel senso indicato nei precedenti paragrafi (per la tesi favorevole v. E. VULLO, *Considerazioni in tema di irreparabilità del danno*, cit., *ibidem*; nello stesso senso, in giur., v. App. Salerno, 21 luglio 2003, in *Giur. it.*, 2004, p. 310).

4.4. La sospensione disposta dal giudice che ha pronunciato la sentenza, nelle ipotesi di revocazione e opposizione di terzo *ex art. 404 c.p.c.* (artt. 401 e 407 c.p.c.)

Gli artt. 401 e 407 c.p.c. disciplinano le ipotesi di «sospensione dell'esecuzione» rispettivamente nella revocazione e nell'opposizione di terzo *ex art. 404 c.p.c.* Ambedue le norme fanno rinvio al provvedimento di cui all'*art. 373 c.p.c.* ed al procedimento in camera di consiglio stabilito per la sospensione dell'esecuzione concessa in caso ricorso per cassazione.

Si è già detto che la norma di cui all'*art. 373 c.p.c.* prevedeva, nel suo testo originario, che il provvedi-

mento di sospensione fosse emesso dalla stessa Corte di Cassazione, con ordinanza da emettersi in camera di consiglio su istanza di parte, sentito il pubblico ministero, quando dall'esecuzione stessa potesse derivare grave o irreparabile danno.

La previsione originaria degli artt. 401 e 407 rinviava, dunque, ai requisiti ed alla procedura prevista per il provvedimento emesso dal giudice di legittimità (originariamente competente), con esclusione della necessità di sentire il pubblico ministero.

Tale esclusione, probabilmente, doveva ritenersi operante anche qualora nel procedimento definito in fase di merito fosse prescritto l'intervento del P.M. medesimo, stante l'inequivoco tenore letterale della norma.

La legge 14 luglio 1950 n. 581, come si è visto, ristrutturò integralmente il procedimento di sospensione *ex art. 373 c.p.c.*, attribuendo – tra l'altro – la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in sede di legittimità.

Le previsioni di cui agli artt. 401 e 407 c.p.c. non furono, tuttavia, ritoccate dalla medesima legge. È noto, al riguardo, che l'art. 52 della legge 581/1950 prevede una generale delega al Governo «ad emanare, non oltre quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento della legge medesima col Codice di procedura civile e con le altre leggi».

Tale provvedimento delegato fu emanato con D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, rubricato «Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile e disposizioni transitorie», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1950, n. 252, Supplemento Ordinario.

Visti i limiti contenuti nella legge di delega si provvide ad un aggiustamento solo formale, eliminando il riferimento al pubblico ministero, divenuto privo di significato, giusta la nuova attribuzione della competenza al giudice del provvedimento impugnato.

Il testo, dunque, di ambedue le disposizioni è rimasto, pertanto, immutato. **Il giudice della revocazione e/o dell'opposizione di terzo potrà pronunciare l'ordinanza di inibitoria prevista dall'art. 373 c.p.c., e la relativa istanza verrà trattata «con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito».**

Ciò sta a significare che, sia nell'opposizione di terzo che nella revocazione, per quanto concerne i presupposti della sospensione, dovrà aversi riguardo ai risultati dell'elaborazione dottrina e giurisprudenziale a

proposito dell'art. 373 c.p.c., fermo restando che – contrariamente a quanto accade in caso di ricorso per cassazione – competente a decidere l'inibitoria sarà il giudice dell'opposizione o della revocazione stesse e non quello della sentenza impugnata (il che, a ben vedere, costituisce, oggi, una differenza solo apparente, ove si consideri che l'opposizione di terzo e la revocazione si propongono dinnanzi al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza).

Ai sensi del combinato disposto – dunque – degli artt. 373 e 404 c.p.c. la sentenza opposta può essere sospesa quando vi sia istanza di parte e «dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno».

Analogamente alla sospensione in caso di ricorso per Cassazione, e contrariamente a quanto accade in caso di appello, dunque, **il legislatore ha posto l'accento non solo e non tanto al *fumus bonis iuris*, ma soprattutto alla gravità del pregiudizio che potrebbe derivare al terzo opponente.**

Si rinvia, sul punto a quanto detto supra a proposito della fattispecie di cui all'art. 373 c.p.c. Al medesimo paragrafo – ed alla trattazione ivi contenuta – si rinvia anche per le regole procedurali.

4.5. La sospensione delle'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.)

Ai sensi dell'art. 649 c.p.c. il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 401 C.P.C.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.

Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

ART. 407 C.P.C.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.

Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

La norma, è stato evidenziato (G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 337 ss.), è parallela e contraria a quella contenuta nell'art. 648, che disciplina – come noto – le ipotesi di provvisoria esecuzione del decreto, concessa in sede di opposizione.

Il rinvio all'intero disposto dell'art. 642 c.p.c. comporta, innanzitutto, che la sospensione *de qua* è applicabile sia ai casi di esecuzione provvisoria necessaria (*i.e.*, le ipotesi di credito fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato), che alle ipotesi di sospensione discrezionale, per il caso di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se di documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.

Essa postula, inoltre, la sussistenza di «gravi motivi», analogamente alla previgente locuzione dell'art. 283 c.p.c., per il caso di inibitoria in appello. Sebbene, come è stato correttamente osservato, sia rischioso cercare un'analogia tra opposizione a decreto ingiuntivo ed appello (atteso che, a tacer d'altro, la prima non è un mezzo di impugnazione), è innegabile che la locuzione adoperata sia identica. Del resto sia nella sospensione in caso d'appello che di opposizione vi è un riesame, *lato sensu*, del titolo, che si trova – sia pure con le dovute differenze – *sub iudice*. Sicché è ragionevole adoperare le categorie concettuali e le soluzioni accolte per l'inibitoria in appello anche per la sospensione *ex art. 649 c.p.c.* (le quali, oltretutto – *i.e.* la coppia *fumus boni iuris* e *periculum in mora* – non sono certo caratteristiche ed esclusive delle impugnazioni, ricorrendo in numerosi istituti del diritto processuale (si pensi ai procedimenti cautelari).

Si è già detto, allora, a proposito dell'appello, che la nuova formula dell'inibitoria, «gravi e fondati motivi», non ha – probabilmente – contenuto realmente innovativo; sicché non sembra che sussistano significative differenze tra le due ipotesi di sospensione, anche avuto riguardo al testo dell'art. 283 c.p.c. oggi vigente. Anche nel caso dell'art. 649 c.p.c., la valutazione del giudice dovrà riguardare l'eventuale sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*; ed anche qui potrà farsi riferimento alla teoria dei c.d. vasi comunicanti (e, dunque, della necessaria compresenza di ambedue i requisiti, fermo restando che se l'uno assume rilievo predominante, l'altro può ridursi anche sensibilmente, fermo restando che non potrà mai svanire del tutto – cfr. *supra*, paragrafo 4.2.).

Analogamente a quanto sostenuto a proposito delle inibitorie nelle impugnazioni in senso stretto, ritenia-

mo che, anche nella fattispecie, debba avere un ruolo determinante la valutazione sulla sussistenza del *fumus*, *i.e.* sulla fondatezza, *prima facie*, dell'opposizione.

La dottrina e la giurisprudenza, in talune occasioni, hanno tentato una distinzione tra sospensione dell'esecuzione provvisoria e sua revoca. Ricorrerebbe, in particolare, la prima nell'ipotesi tipica, di provvisoria esecuzione legittimamente concessa, ma di sussistenza di gravi motivi per la sua sospensione. Si avrebbe, invece, la seconda ipotesi ogniqualvolta la provvisoria esecuzione fosse stata concessa illegittimamente, al di fuori delle ipotesi previste dalla norma. In tale seconda ipotesi – si afferma – la revoca avrebbe efficacia retroattiva, sicché comporterebbe la caducazione, con efficacia retroattiva, dell'esecuzione eventualmente intrapresa, come pure dell'eventuale iscrizione di ipoteca giudiziale (Trib. Vercelli, 17 marzo 1993 in *Foro it.*, I, p. 1225; *contra* G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. II, cit., *ibidem*).

La tesi in questione trova, probabilmente, una sua giustificazione sociale nelle gravi lacune di tutela – sopra descritte (cfr. paragrafo 4.1) – per quanto concerne la posizione del debitore. Come si è detto, la semplice sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non sarà idonea, secondo l'opinione prevalente, a rimuovere gli effetti di una esecuzione, anche se iniziata in forza di un decreto ingiuntivo palesemente eccentrico. Nel codice attuale manca, infatti, come detto una norma analoga a quella degli artt. 688 del Progetto Carnelutti e 671 Sottocommissione C, che consentivano al giudice che disponeva la sospensione di ordinare la revoca di «atti esecutivi già compiuti» (si rinvia, per una disamina, a F. RUSSO, *La Sospensione dell'esecuzione forzata*, cit., *sub cap.* 4.5).

Il meccanismo della sospensione, tuttavia, comporta che, sebbene tale eccentricità sia stata evidenziata anche dal giudice dell'opposizione – che ha sospeso immediatamente l'efficacia esecutiva del decreto – tale provvedimento di sospensione è pressoché inutile, dal momento che non priva di efficacia gli atti esecutivi già compiuti (e.g., il saldo del conto resta pignorato, il datore di lavoro, salvo per quanto si è detto *supra*, dovrà continuare ad operare le trattenute, etc.). La «revoca» dell'efficacia esecutiva del decreto costituisce, probabilmente, un tentativo di porre rimedio a talune concrete palesi ingiustizie sostanziali, ed evitare le conseguenze distorsive sopra descritte. Come è stato, tuttavia, efficacemente osservato, si tratta di una soluzione, comunque, *contra legem*, che non pare autorizzata dal diritto positivo (G. MONTELEONE, *Manuale di*

diritto processuale civile, vol. II, cit., *ibidem*). Anche sotto il profilo del bilanciamento di interessi, inoltre, non pare opportuno ipertutelare il debitore a danno di un creditore che, comunque, ha ottenuto un titolo esecutivo (sia pure ad efficacia sospesa). La revoca della provvisoria esecuzione avrebbe, nei confronti del secondo, conseguenze disastrose, probabilmente irrimediabili, qualora il giudice dell'opposizione, decidendo nel merito, confermasse in tutto o in parte il decreto ingiuntivo (si pensi alla cancellazione delle ipoteche, alla caducazione degli effetti del pignoramento e della sua eventuale trascrizione).

Un'ultima considerazione merita la circostanza che la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo non sembra comportare, per ciò solo, il venir meno dell'efficacia esecutiva del documento sulla base del quale il decreto è stato emesso.

Se il decreto ingiuntivo, in altri termini, è stato emesso in forza di un atto pubblico, o di una scrittura privata autenticata, giusta il novellato testo dell'art. 474 c.p.c., anche dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto il creditore potrà sempre procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo stragiudiziale stesso. Il debitore, in tal caso, non avrà altra scelta che proporre anche opposizione a precetto o all'esecuzione, avverso il titolo stragiudiziale.

Il mancato coordinamento dell'art. 474 con l'art. 642, cui si è fatto cenno *supra*, comporta, anzi, una curiosa contraddizione: il creditore in forza di scrittura privata autenticata avrà già un titolo esecutivo, per procedere a pignoramento. Tuttavia, se richiede un decreto ingiuntivo sulla base di tale scrittura, la provvisoria esecuzione del decreto sarà solamente eventuale, ed il creditore potrà dover attendere che il decreto medesimo divenga definitivo.

4.6. La sospensione dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto (art. 668 c.p.c.)

L'art. 668 c.p.c. disciplina il caso di opposizione allo sfratto, dopo la convalida. Prevede, come noto, che se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, ovvero di averne avuto conoscenza, ma di non essere potuto comparire all'udienza, sempre per caso fortuito o forza maggiore (Corte cost., 18 maggio 1972 n. 89).

L'opposizione va proposta entro dieci giorni dall'esecuzione; locuzione, questa, da intendersi, secon-

do la giurisprudenza, non come riferita alla chiusura dell'esecuzione, ma al suo inizio, ravvisato nel primo accesso dell'ufficiale giudiziario, «comportando esso la conoscenza dell'ordinanza di convalida esecutiva»: Cass., Sez. un. 3 aprile 1989 n. 1610; *contra*, però, Cass., 5 marzo 1984 n. 1527.

Essa segue, quindi, le forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo (ma, giusta il disposto dell'art. 447-bis c.p.c., seguirà il rito locatizio) e – per espressa previsione di legge – non sospende il processo esecutivo; tuttavia il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporre la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente. Anche con riferimento a siffatta ipotesi si rinvia alla nozione di gravi motivi, di cui si è discusso a proposito della sospensione dell'efficacia esecutiva disposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Si evidenzia, in questa ipotesi, che, per espressa previsione di legge, **la cauzione potrà essere imposta solamente all'opponente;** e dunque – riteniamo – essa potrà essere imposta solamente per il caso in cui la sospensione venga concessa, e non, nell'ipotesi contraria, in cui essa venga rigettata. Il che, tutto sommato, appare abbastanza ragionevole, tenuto conto che l'esecuzione dello sfratto, contrariamente alla sua sospensione,

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 668 C.P.C.

OPPOSIZIONE DOPO LA CONVALIDA.

Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, è liberata.

L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili.

L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporre la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente.

avrebbe effetti tendenzialmente irrimediabili e definitivi.

Il provvedimento di sospensione, per espressa previsione di legge, è inimpugnabile.

4.7. La sospensione dell'esecuzione del lodo in pendenza dell'impugnazione di nullità (art. 830 c.p.c.)

L'art. 830 c.p.c., come modificato dall'art. 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 25 e, successivamente, sostituito dall'art. 24, comma 1 del D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede che, in caso di impugnazione del lodo, per nullità davanti alla corte di appello, questa «Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione», può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.

Per quanto concerne i presupposti dei gravi motivi, si rinvia alla trattazione dell'inibitoria in caso di appello,

disciplinata dall'art. 283 c.p.c. Si è già detto, infatti, che la sostituzione della originaria locuzione «gravi motivi» in «gravi e fondati motivi», non pare avere avuto reale portata innovativa. Anche in questo caso, dunque, potrà farsi riferimento al *fumus boni iuris*, inteso come fondatezza, *prima facie*, dell'impugnazione, e dal *periculum in mora*, inteso come pregiudizio che deriverebbe alla parte istante dalla esecuzione o dalla inesecuzione del lodo.

A differenza che in materia di appello, tuttavia, la legge precisa espressamente che l'istanza inibitoria può essere proposta anche successivamente all'impugnazione, e non necessariamente in uno con l'impugnazione. Si tratta, nel complesso, di una previsione ragionevole, che dovrebbe essere estesa a tutte le inibitorie. I gravi motivi, per vero soprattutto con riguardo al *periculum*, potrebbero non sussistere al momento della proposizione dell'impugnazione, ma sopraggiungere nei non brevi tempi di definizione del giudizio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 830 C.P.C. DECISIONE SULL'IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ.

La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia.

Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.

4.8. La sospensione dell'esecuzione nei giudizi cambiari di cognizione o di opposizione a precetto di pagamento di cambiale (art. 65 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669), di assegno (art. 56 R.D.L. 21 dicembre 1933, n. 1736) e di certificato di credito (artt. 44 e 45 R.D. n. 272/1913)

Analogamente alle altre opposizioni proposte avverso un titolo stragiudiziale, l'opposizione a precetto cambiario e su assegno o integrano ipotesi di «opposizioni di merito», che possono essere proposte per qualsiasi vizio, compreso di formazione del titolo esecutivo. Esse sono disciplinate, in parte, dagli artt. 64 e 65 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 e dall'art. 56 del R.D.L. 21 dicembre 1933 n. 1736. Le regole sull'opposizione a precetto cambiario o su assegno trovano applicazione anche all'impugnazione del certificato di credito di cui agli artt. 44 e 45 del r.d. n. 272 del 1913 da parte del Comitato degli agenti di cambio.

In tutte queste opposizioni il convenuto-opposto, che mantiene la posizione sostanziale di creditore precedente, può proporre ogni eccezione diretta a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo credito, chiedere, in via riconvenzionale, la condanna del debitore per un titolo diverso da quello fatto valere, se del caso anche invocando il credito derivante dal rapporto extracartolare sottostante.

Nel caso specifico del precetto cambiario, l'art. 64 della legge cambiaria (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669) prevede che l'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione. Tuttavia il giudice dell'opposizione, su ricor-

so dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza, oppure adduca «gravi e fondati motivi», disponga la sospensione in tutto o in parte degli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.

Il successivo art. 65, nel regolare i giudizi cambiari tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, oltre a limitare le eccezioni opponibili, e a prevedere che, se queste siano di lunga indagine, il giudice deve emettere sentenza provvisoria di condanna con cauzione o senza, stabilisce che il giudice dell'opposizione all'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione stessa imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione, e può confermare o revocare la sospensione già concessa ex art. 64.

Si tratta di un regime peculiare, che trova – originariamente – fondamento nella natura cartolare del titolo di

credito, e nella sua astrattezza e materialità. Tuttavia, è stato osservato, esso non appariva coordinato con le regole del codice di rito civile. Ed invero gli artt. 64 e 65 citati (come pure gli artt. 56 e 57 della legge sull'assegno bancario) prevedono la possibilità per il giudice dell'opposizione a precetto di sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi. Più in generale le norme in questione paiono attribuire al precetto lo *status di primo atto dell'esecuzione forzata, e non di mero atto prodromico ad essa*.

Conseguentemente, all'indomani dell'entrata in vigore del codice di rito, taluni commentatori conclusero che le norme anzidette delle leggi speciali, erano da considerare tacitamente abrogate (V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, 3^a ed., Napoli, 1957, vol. III, p. 382).

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, comunque, avevano sempre ritenuto che le norme in questione fossero rimaste in vigore; sicché il giudice dell'opposizione a precetto avrebbe potuto inibire l'inizio dell'esecuzione forzata (in giurisprudenza, v. Cass. 19 ottobre 1986 n. 5495; Cass. 18 settembre 1980 n. 5299. In dottrina v. R. VACCARELLA, *Opposizioni all'esecuzione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 1990, p. 282). Anche chi negava, dunque, che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo potesse essere concessa in seguito ad opposizione a precetto, prendeva atto delle deroghe previste dalle norme speciali in esame. In particolare, chi negava la possibilità per il giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, evidenziava la forte distonia creata nel sistema dalle norme sul precetto cambiario. L'opposizione a precetto cambiario, infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore del codice del 1940, sospendeva l'esecuzione.

La questione ha, comunque, perduto importanza, stante il generale potere espressamente concesso, oggi, al giudice dell'opposizione a precetto di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.

Un ulteriore problema di coordinamento tra le norme speciali e quelle codicistiche era sorto con riguardo all'art. 64 L. camb., nella parte in cui individua quali giudici dell'opposizione a precetto, soltanto il pretore o il presidente. Ci si era domandati, allora, se l'opposizione a precetto in parola avesse potuto essere proposta davanti al giudice di pace, ovvero se le norme speciali andassero intese come deroga alla competenza per valore dei giudici di pace (nel senso della competenza del giudice di pace, v. Pret. Taranto 26

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 64

R.D. 14.12.1933 N. 1669.

L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione; ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza, oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.

ART. 65

R.D. 14.12.1933 N. 1669.

Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall'art. 21.

Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.

Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione della esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.

Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio deciderà la conferma o la revocazione del provvedimento.

giugno 1995, in *Giur. it.*, 1997, I, 2, p. 388 ss., con nota di SPADA).

4.9. La sospensione dell'esecuzione in caso di opposizione a precetto ex art. 615, comma primo c.p.c.

? il Quesito

In caso di sospensione disposta dal giudice dell'opposizione a precetto, si applica la disciplina dell'art. 624 c.p.c.?

Si è già detto che l'art. 623 c.p.c. distingue tre grandi macrocategorie di sospensioni dell'esecuzione. La prima categoria, corrispondente all'ipotesi ordinaria, comprende le sospensioni disposte dal giudice dell'esecuzione. Le altre due categorie riguardano, rispettivamente, le sospensioni disposte dal giudice davanti al quale il titolo è impugnato e le sospensioni diverse, previste, cioè, da svariate disposizioni, codicistiche ed extracodicistiche.

Si è altresì detto che la nozione di giudice dell'impugnazione, nell'architettura dell'art. 623 citato, deve essere intesa in senso lato: non ad una nozione di grave in senso proprio fa riferimento la legge, ma ad un concetto ampio ed atecnico. Per «giudice dell'impugnazione» deve, in particolare, intendersi quell'organo giurisdizionale, diverso dal giudice dell'esecuzione, davanti al quale il titolo è comunque rimesso in discussione: o per mezzo di una impugnazione in senso stretto o attraverso una opposizione; attraverso un rimedio diretto, dunque, ad aprire una fase a contraddittorio pieno in un procedimento che fino ad allora ne è stato privo (v. *supra* paragrafo 3.1).

Seguendo questa impostazione, rientra nella categoria delle sospensioni disposte dal giudice dell'impugnazione anche **la sospensione disposta dal giudice dell'opposizione a precetto**. Questa è una sospensione disposta dal giudice «dell'impugnazione», per come si è detto: **da un giudice, in particolare, che non è quello dell'esecuzione, ma dinanzi al quale il titolo è impugnato**.

Con ciò, naturalmente, non si vogliono negare le forti affinità teoriche, strutturali tra la sospensione in parola e quella disposta dal giudice dell'esecuzione, nel caso di opposizione ex art. 615, comma secondo c.p.c. Né, per come si vedrà, si vuole necessariamente negare una certa identità di disciplina tra le due sospensioni. La questione che si pone – salvo quanto riguarda gli aspetti applicativi di cui si dirà – rileva su un piano eminentemente teorico e concettuale.

Tanto premesso, una delle (poche) novità delle riforme del 2005-2006, ad avere ricevuto un giudizio quasi unanimemente favorevole della dottrina (v., per tutti, A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 1660 ss.), è la **modifica dell'art. 615 comma primo c.p.c.** Nel testo novellato la norma in questione prevede espressamente che, **in caso di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., il giudice può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo «concorrendo gravi motivi»**.

La configurabilità, sulla base del dato normativo, di una simile sospensione, prima della novella, pur essendo stata affermata in più occasioni da parte della dottrina (S. SATTI-C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1996, p. 876 ss.; S. SATTI, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. III, Milano, 1966, p. 500 ss. Cfr. anche G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, III ed., Padova, 2004, p. 1077 ss.; E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, vol. III, Milano, 1957, p. 315 ss.), era generalmente respinta dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti (*ex plurimis*, Cass. 8 febbraio 2000 n. 1372; Cass. 9 novembre 1973 n. 2496. E. ALLORIO, *Sospensione dell'esecuzione per consegna o rilascio*, in *Giur. it.*, 1946, I, p. 111; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, cit., vol. III, p. 381).

Va ancora ricordato che tale assetto ermeneutico aveva retto alle reiterate rimessioni alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 615, fondate sul vuoto di tutela che si veniva a creare, con lesione del diritto costituzionale alla difesa.

La Consulta, tuttavia, non si era mai pronunciata sul «merito» delle questioni, ritenendole esorbitanti dai limiti del sindacato di legittimità costituzionale, ma correlate a scelte discrezionali del legislatore (come tali incensurabili: Corte cost. 19 marzo 1996, n. 81).

Va aggiunto che la prassi giudiziaria maturata in oltre sessant'anni di vita del codice aveva risolto almeno in parte i problemi applicativi:

- in primo luogo veniva adottata la soluzione della doppia opposizione (al precetto, immediatamente dopo la sua notifica, ed all'esecuzione, successivamente al suo inizio) e della successiva riunione dei due processi;
- sotto altro profilo la giurisprudenza aveva tentato di colmare il «vuoto normativo» (reale o apparente che fosse) attraverso il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. Attraverso un provvedimento di urgenza, in particolare, il giudice avrebbe potuto inibire l'attivazione dell'esecuzione forzata (Cass. 8 febbraio 2000, n. 1372; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2051; Cass. 19 luglio 2005, n. 15220; Cass. 18 aprile

2001, n. 5683 e n. 5674; Cass. 22 marzo 2001, n. 4107. Per la giurisprudenza di merito Trib. Mantova, 26 febbraio 2005, in *Giur. merito*, 2006, p. 316; Trib. Roma 21 gennaio 2003. *Contra*, però, per quanto concerne l'esecuzione fondata su decreto ingiuntivo, Trib. Verona 20 novembre 2001, secondo cui il ricorso alla tutela *ex art. 700 c.p.c.* sarebbe stato inammissibile, per difetto del presupposto della residualità, atteso che il debitore avrebbe dovuto chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale monitorio).

Si osservi che un tale meccanismo aveva comportato complicazioni eccessive, specialmente nelle ipotesi in cui l'organo giurisdizionale competente a conoscere l'opposizione a precetto (in ipotesi, anche il giudice di pace) fosse differente da quello dell'esecuzione. In questi casi, infatti, il meccanismo applicabile sarebbe stato quello della connessione (ovvero, secondo alcuni, della sospensione). Inoltre detta prassi risultava poco funzionale, stante la necessità di dovere attendere l'inizio dell'esecuzione forzata, per ottenere un provvedimento cautelare. Il che, specialmente nelle esecuzioni in forma specifica, riduceva di molto l'utilità della tutela.

In definitiva, **l'avere negato la tutela inibitoria in sede di opposizione a precetto, costringeva le parti a complicare inutilmente la fattispecie processuale**, generando due cause – di opposizione a precetto ed all'esecuzione – oltre ad un eventuale subprocedimento *ex art. 700 c.p.c.* – laddove ve ne sarebbe potuta essere una sola. La necessità di una modifica normativa, dunque, nel senso di prevedere espressamente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nell'ipotesi di opposizione *ex art. 615*, comma primo c.p.c. era, dunque, quantomai avvertita.

La problematica, comunque, salvo per quanto riguarda taluni aspetti specifici, appare superata dalla nuova formulazione dell'*art. 615*, comma primo c.p.c. Oggi, come detto, il giudice dell'opposizione a precetto può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo; sicché è venuta meno la premessa maggiore, sulla quale si fondava il complicato meccanismo processuale sopra delineato.

È certo che, innanzitutto, oggi non esiste alcun vuoto di tutela, sicché il ricorso alla tutela cautelare atipica *ex art. 700 c.p.c.* deve, pertanto, ritenersi tendenzialmente inammissibile.

È stato, però, giustamente **ravvisato in dottrina** (G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, vol. II, V ed., Padova, 2009, p. 264 ss.) **un difetto di coordinamento con l'art. 163-bis** c.p.c. La nuova formulazione

della norma, infatti, impone all'attore di assegnare un termine di almeno novanta giorni liberi (durante i quali il creditore può compiere atti esecutivi). Il problema, però, può essere superato chiedendo una ulteriore abbreviazione del termine di comparizione, ovvero depositando, dopo la notifica della citazione e l'iscrizione a ruolo, un ricorso col quale si chiede la fissazione di una udienza anticipata per l'esame dell'istanza di sospensione. In questo specifico ambito potrebbe trovare un residuale margine di applicazione il ricorso alla tutela *ex art. 700 c.p.c.*, per la concessione di un provvedimento *inaudita altera parte* che anticipi gli effetti della sospensione.

Resta, comunque, praticabile anche la vecchia prassi della doppia opposizione (al precetto e all'esecuzione, sopra citata).

L'istanza «inibitoria», allora, può essere inserita nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione. Nel silenzio normativo, tuttavia, non pare si possa escludere la proponibilità dell'istanza, con autonomo atto, per tutto il corso del giudizio di opposizione. È stato, tuttavia, affermato che tale facoltà – di proporre l'istanza inibitoria con autonomo atto – verrebbe meno una volta che il creditore abbia dato inizio dell'azione esecutiva. A partire da tale momento, si è detto, il potere di sospendere il processo esecutivo sarebbe attribuito alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione (G. ARIETA-F. DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., p. 1544 ss. In giur. v. Trib. Monza, 18 marzo 2008 in *Corriere del Merito*, 2008, 11, p. 1125 e in *www.ilcaso.it*).

Avverso tale impostazione, tuttavia, si potrebbe obiettare che la distinzione tra sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione e dell'impugnazione opera e rileva su un piano concettuale e non diacronico. Una volta riconosciuto, per espressa disposizione di legge, il potere del giudice dell'opposizione di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, non pare corretto circoscrivere, in assenza di una precisa norma di legge, l'applicazione di tale inibitoria. *Mutatis mutandis*, del resto, non sembra potersi negare che il potere di inibitoria del giudice dell'appello sussista anche dopo che l'esecuzione è iniziata. E tale ultrattività del potere di inibitoria, ripetiamo, dipende non solo e non tanto dal differente campo di applicazione dell'appello rispetto all'opposizione, ma anche (e soprattutto) dal fatto che non di ultrattività vera e propria si tratta, ma di una differenza concettuale (e, ripetersi, non temporale) tra sospensione dell'esecuzione e inibizione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Anche per la sospensione in parola, riteniamo, debbano sussistere i gravi motivi previsti dall'art. 615, comma secondo, come del resto per la maggior parte dei provvedimenti inibitori. La differente collocazione dogmatica delle due sospensioni – in caso di opposizione a precetto e in caso di opposizione all'esecuzione già iniziata – non impedisce di ravvisare la sostanziale identità dei provvedimenti richiesti, dei presupposti per la concessione, come anche delle relative discipline.

Le principali differenze, probabilmente, tra le due sospensioni afferiscono:

- 1) il differente organo competente a pronunciarle, l'eventuale regime di impugnazione,
- 2) il regime di «estinzione».

1) Quanto alla prima questione, si affermi o meno la natura cautelare della **sospensione** in parola, essa **potrebbe essere emessa dal giudice di pace**, qualora detto organo fosse il giudice competente per materia, valore e territorio, ai sensi dell'art. 615, primo comma c.p.c. Il problema principale, sul punto, atterrà l'individuazione del giudice del reclamo, sempre che si ammetta tale strumento avverso il provvedimento di sospensione di cui all'art. 615, primo comma c.p.c. Esso verrà affrontata nel capitolo dedicato appositamente ai reclami.

2) L'ultima questione, invece, riguarda l'applicabilità o meno della regola di cui all'art. 624, terzo comma c.p.c. A noi pare condivisibile l'opinione dottrinale, secondo cui tale problema non dovrebbe neppure porsi sul piano teorico. **Nel caso della sospensione in parola, infatti, nessuna estinzione può esistere, dal momento che l'esecuzione non è iniziata ed è sospesa** (1 G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, cit., p. 289).

Un margine di dubbio potrebbe sussistere qualora, nelle more della decisione della sospensione, il creditore avesse notificato il pignoramento o dato, comun-

que, inizio all'esecuzione. Anche in questo caso, tuttavia, non sembra applicabile la regola dell'estinzione.

Ed infatti la lettera dell'art. 624, comma terzo c.p.c. fa espressamente riferimento alla sospensione concessa dal giudice dell'esecuzione, e non a quella disposta dal giudice della impugnazione, sia pure in senso lato. Ciò si deduce, innanzitutto, dall'espresso richiamo al «giudice dell'esecuzione».

In secondo luogo la norma, come detto, commina l'estinzione della procedura esecutiva ogni qualvolta, dopo la stabilizzazione del provvedimento cautelare, non sia stato introdotto il giudizio di merito.

Nell'ipotesi in esame, tuttavia, il giudizio di merito vero e proprio è già pendente: analogamente a quanto detto *supra* al paragrafo 4.1. per tutte le inibitorie concesse dal giudice dell'impugnazione, anche nel caso dell'opposizione a precetto il giudizio di merito è già pendente: è stato introdotto prima che venisse richiesta la sospensione. Nel caso di opposizione *ex art.* 615, comma primo c.p.c., infatti, manca la struttura così marcatamente bipolare fase dell'esecuzione-fase del merito: tutto si svolge davanti al giudice dell'opposizione, nell'ambito di un procedimento tendenzialmente unitario. Analogamente a quanto detto nel paragrafo dedicato alla sospensione disposta dal giudice dell'impugnazione, in caso di sospensione concessa dal giudice dell'opposizione a precetto, ma successivamente all'inizio dell'esecuzione forzata, il creditore potrà limitarsi a proporre una semplice istanza *ex art.* 486 c.p.c. al giudice dell'esecuzione, perché prenda atto dell'avvenuta sospensione (ci si riferisce, evidentemente, al caso di sospensione chiesta antecedentemente all'inizio dell'esecuzione forzata, ma pronunciata successivamente. Diverso sarebbe il caso del creditore che, nonostante l'avvenuta inibitoria del titolo, inizi ugualmente l'esecuzione forzata. In tal caso il creditore sarebbe ab ovo privo del diritto a procedere a esecuzione forzata, sicché sarebbe proponibile l'opposizione *ex art.* 615 c.p.c.). Si rinvia per le problematiche connesse, a quanto dedotto in tale sede.

Giurisprudenza Rilevante

FATTISPECIE DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO

Cass., Sez. III, 1.08.2008, n. 20925, «Giust. civ. Mass.» 2008, 7-8, 1238

Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo disponga la sospensione della sua esecutorietà, si realizza l'ipotesi, prevista dall'art. 623, seconda ipotesi, c.p.c., di sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, con conseguente impedimento della prosecuzione del processo di esecuzione, il quale non può essere riattivato fino a quando, all'esito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquisito con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 c.p.c. (Dichiara inammissibile, Giud. pace Rivarolo Canavese, 24 settembre 2007).

Cass., Sez. III, 3.09.2007, n. 18539, «Giust. civ. Mass.» 2007, 9

In tema di rapporti tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed esecuzione, qualora, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in base alla quale era stata iniziata l'azione esecutiva, il giudizio di primo grado si concluda con il rigetto dell'opposizione, cessano gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione e, perciò, della sospensione dell'esecuzione nel frattempo disposta dal G.E., in quanto il decreto ingiuntivo riprende forza di titolo esecutivo, con il conseguenziale effetto della possibile riassunzione del procedimento esecutivo precedentemente sospeso. Lo stesso principio si applica se il successivo giudizio di appello, durante il quale sia stata disposta la sospensione della sentenza di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con conseguente nuova sospensione del processo esecutivo, si sia concluso con il rigetto dell'appello, poiché, anche in questo caso, ai fini della riassunzione del processo esecutivo sospeso, non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del-

l'opposizione contro il decreto ingiuntivo. (Cassa con rinvio, Trib. Firenze, 3 Marzo 2005).

Cass., Sez. III, 16.01.2006, n. 709, «Giust. civ. Mass.» 2006, 3

La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione. Tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione nelle forme previste dall'art. 486 c.p.c. e senza necessità di opposizione alla esecuzione da parte del debitore, il quale ha peraltro la facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo (e nonostante) la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), tendente ad una pronuncia che rimuova l'atto in ragione del tempo in cui è stato adottato. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha affermato avere il giudice di merito correttamente ritenuto esperibile non già la sospensione *ex art.* 649 c.p.c. bensì il rimedio dell'opposizione formale *ex art.* 617 dello stesso codice, per far valere l'invalidità dell'ordinanza di vendita del compendio pignorato emessa in violazione dell'art. 626 c.p.c., il quale vieta il compimento di atti di esecuzione quando il procedimento di espropriazione forzata è sospeso per effetto di statuizione dello stesso giudice dell'esecuzione ovvero di altro giudice innanzi al quale il titolo esecutivo è stato impugnato). (Rigetta, Trib. Rimini, 16 maggio 2001).

SOSPENSIONE DISPOSTA DAL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE E PROCESSO ESECUTIVO PENDENTE

Cass., Sez. III, 3.09.2007, n. 18539, «Giust. civ. Mass.» 2007, 9

In materia di esecuzione, la sospensione disposta



Giurisprudenza Rilevante

dal giudice dell'esecuzione a seguito della sospensione della esecutorietà del titolo esecutivo da parte del giudice avanti al quale lo stesso è impugnato costituisce una presa d'atto dell'interferenza tra processo di cognizione e diritto di procedere ad esecuzione forzata ed il termine per la riassunzione del processo esecutivo comincia a decorrere da quando sono cessati gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione; al contrario la sospensione del processo esecutivo in senso proprio, cui si riferisce l'art. 627 c.p.c., viene meno dopo il rigetto – totale o parziale – dell'opposizione (all'esecuzione, agli atti esecutivi ovvero di terzo) e da questo momento inizia a decorrere il termine per la riassunzione. (Cassa con rinvio, Trib. Firenze, 3 marzo 2005).

Cass., Sez. III, 12.01.1999, n. 261, «Giust. civ. Mass.» 1999, 61

Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto si concretizza l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, a norma dell'art. 623, secondo ipotesi, c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che, in dipendenza del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquisito con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 c.p.c. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione per sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, essendo stato nel frattempo sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto).

INIBITORIE PROCESSUALI

Cass. civ., Sez. Un., 22.02.2010, n. 4059, «Red. Giust. civ. Mass.» 2010, 2

Nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecu-

tività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia. (Nella specie, le Sezioni unite hanno confermato – con riferimento ad un giudizio di sfratto per morosità – la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la provvisoria esecutività della condanna implicita al rilascio dell'immobile, in danno del promittente venditore, nel caso di domanda di esecuzione in forma specifica diretta al trasferimento del bene proposta dal promissario acquirente). (Rigetta, App. Campobasso, 2.10.2008).

Non è riconoscibile l'esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., del capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., né è ravvisabile l'esecutività provvisoria della condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, scaturente dalla suddetta sentenza nella parte in cui dispone il trasferimento dell'immobile, producendosi l'effetto traslativo della proprietà del bene solo dal momento del passaggio in giudicato di detta sentenza con la contemporanea acquisizione al patrimonio del soggetto destinatario.

Cass. Sez., III, 3.09.2007, n. 18512, «Giust. civ. Mass.» 2007, 9

Nel caso di pronuncia della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico delle parti fra le quali la



Giurisprudenza Rilevante

sentenza determina la conclusione del contratto, sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 282 c.p.c., di modo che, qualora l'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva. (Cassa con rinvio, Trib. Roma, 27 settembre 2006).

Cass., Sez. III, 3.08.2005, n. 16262, «Giust. civ. Mass.» 2005, 9

A norma dell'art. 282 c.p.c., nella formulazione novellata dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990, che ha introdotto nell'ordinamento la regola dell'immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda. Questo principio si estende anche alle sentenze rese secondo equità dal giudice di pace.

Cass., Sez. III, 25.02.2005, n. 4060, «Giust. civ. Mass.» 2005, 2

La sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 può disporre in presenza di "gravi motivi" è rimessa ad una valutazione globale d'opportunità, poiché tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione della sentenza, che può essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati. Ne consegue che il potere discrezionale riconosciuto al giudice d'appello dagli articoli 283 e 351 c.p.c. dopo la suddetta novella è più ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice con riferimento alla sentenza impugnata con ricorso per Cassazione ovvero alla sentenza di primo grado favorevole al lavoratore o a quella di condanna relativa a rapporti di locazione, comodato e affitto

d'immobili, per la sospensione dell'esecutività delle quali è rispettivamente richiesta l'esistenza di un "grave e irreparabile danno" ovvero di un "gravissimo danno".

Cass., Sez. III, 26.01.2005, n. 1619, «Giust. civ. Mass.» 2005

Non solo le sentenze di condanna ma anche quelle costitutive possono essere provvisoriamente esecutive indipendentemente da una esplicita statuizione in tal senso del giudice se contengono una condanna implicita, desumibile anche dalla sola motivazione o dalla funzione stessa che il titolo è destinato a svolgere.

App. Palermo, 14-18.10.2011, est. F. Di Pisa (inedita)

Nel sistema delle inibitorie processuali il presupposto del *periculum in mora* deve considerarsi infettibile. Deve, pertanto, essere rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, qualora la parte abbia allegato l'esistenza, appunto, del *periculum* in termini assolutamente generici, senza alcun riferimento alla effettiva situazione patrimoniale dei singoli soggetti.

Trib. Cuneo, 03.02.2011, «Fallimento» 2011, 4, 461 con nota di G. IMPAGNATIELLO

Va disposta la sospensione dell'esecuzione intrapresa sulla base della sentenza di primo grado, che abbia dichiarato l'inefficacia delle rimesse in conto corrente effettuate dal fallito e condannato la banca a restituire la somma ricevuta, poiché la condanna, essendo conseguente alla dichiarazione d'inefficacia, non è provvisoriamente esecutiva.

SOSPENSIONE E RICORSO PER CASSAZIONE

Cass., Sez. III, 11.02.2009, n. 3341, «Giust. civ.» 2009

La competenza per la liquidazione delle spese relative al procedimento di cui all'art. 373 c.p.c. spetta alla Corte di cassazione, qualora gli atti ed i documenti che corredano l'istanza dell'interessato siano prodotti nel rispetto del 2° comma dell'art. 372 c.p.c.

Cass., Sez. III, 29.09.2005 n. 19138, «Giust. civ. Mass.» 2005, 10

La liquidazione delle spese processuali relative al





Giurisprudenza Rilevante

procedimento incidentale di sospensione dell'esecuzione previsto dall'art. 373 c.p.c. spetta al giudice di appello e non alla Corte di Cassazione dato che, a mente dell'art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti è preclusa in seno al giudizio di cassazione. Risulta pertanto impossibile un provvedimento sulle spese da parte del giudice di cassazione che non è in grado di esaminare preliminarmente gli atti documentali concernenti il procedimento incidentale svoltosi davanti al giudice di appello.

Cass., Sez. I, 31.08.2005 n. 17584, «Giust. civ. Mass.» 2005, 10

La liquidazione delle spese della procedura relativa all'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione va effettuata dalla S.C. stessa, atteso che solo all'esito del giudizio di legittimità è possibile accertare l'effettiva soccombenza di una delle parti.

App. Palermo, 19.07.2011 (inedita)

Ai fini della concessione – in pendenza di ricorso per

cassazione – del provvedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c., la corte di appello dovrà valutare la sussistenza di gravità e irreparabilità del pregiudizio. Di questi due requisiti: *a)* la gravità è valutata in relazione alle condizioni soggettive delle parti, così ritenendosi sussistere quando vi sia un eccezionale sproporzione fra il vantaggio ricavabile dell'esecuzione da parte del creditore rispetto al pregiudizio patito dal debitore, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza dell'esecuzione forzata; *b)* l'irreparabilità è valutata in termini oggettivi, tal essendo quel pregiudizio insuscettibile di reintegrazione per equivalente nel caso in cui la sentenza gravata sia cassata.

App. Lecce, 16.03.1996, «Arch. civ.» 1997, 297 ss.

Il difensore è abilitato a richiedere la sospensione dell'esecuzione al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata in forza della medesima procura a lui rilasciata per la proposizione del ricorso in cassazione.

5. La sospensione concordata tra le parti (art. 624-bis c.p.c.)

La disposizione di cui all'art. 624-bis c.p.c. è stata introdotta dal n. 42 della lett. e) del comma 3 dell'art. 2 D.l. n. 35/2005, convertito nella L. n. 80/2005, poi modificato sia dalla L. n. 263/2005 che dalla L. n. 52/2006.

La possibilità di una sospensione «concordata», va detto, era già stata ipotizzata da una parte della dottrina e dalla giurisprudenza (F. BUCCIO, *La sospensione nel-*

l'esecuzione. Le opposizioni esecutive, vol. II, Milano 1972, p. 87 s.; S. SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. III, Milano 1959; F. CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, in *Enc. giur. Treccani*, p. 1 ss. 967, p. 2. In giurisprudenza cfr. Trib. Padova 21 dicembre 1969, in *Giur. it.*, 1970, I, 2, p. 177 e Trib. Torino 5 dicembre 2002, in *Riv. not.*, 2003, p. 731 ss.).

Nella sua attuale formulazione, sebbene si parli genericamente di sospensione del processo esecutivo, **la norma menziona espressamente istituti e fattispecie tipiche delle espropriazioni forzate, quali il riferimento alla pluralità di creditori** (quindi al fenomeno del concorso *ex art. 2741 c.c.*) **o la comunicazione del provvedimento sospensivo al «custode»** (evidentemente, del bene pignorato). Di qui parte della dottrina ha ritenuto che detta sospensione concordata sia applicabile ai soli pignoramenti, e non anche alle esecuzioni in forma specifica (C. CONSOLO - F.P. LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2006, *sub art. 624-bis*). *Ratio* evidente di questa nuova forma di sospensione del processo esecutivo è facilitare soluzioni conciliative fra creditori e debitore esecutato, su presupposto che la prosecuzione della procedura e il compimento di ulteriori atti esecutivi potrebbero aggravare i costi e rendere più ardua, per così dire, la via della conciliazione.

La *ratio* e la funzione di tale istituto, come pure la sua collocazione in una norma diversa dall'art. 624 c.p.c., inducono ad escludere che abbia natura anche *lato sensu* cautelare (L. BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo*, in *www.judicium.it*, 2006, par. 6). Come pure non si applica (naturalmente) il regime dell'estinzione, né il rito cautelare uniforme per l'emissione del relativo provvedimento.

Va, al riguardo, detto che se il legislatore ha voluto – in una certa misura – incentivare la possibilità di una soluzione conciliativa tra le parti, dall'altro ha mostrato una certa diffidenza, nella misura in cui ha rigidamente (e forse non del tutto ragionevolmente) predeterminato i presupposti per l'ammissibilità, fissato un limite massimo di ventiquattro mesi alla durata di detta sospensione e previsto la non concedibilità di una seconda sospensione, una volta esaurito il termine della prima.

Tale scelta potrebbe essere indotta dall'esigenza di tutelare i creditori non muniti di titolo esecutivo – nei limiti in cui essi possono ancora intervenire nell'esecuzione –, atteso che questi, come si vedrà, non partecipano alla richiesta concordata (nonché gli offerenti, per quanto concerne la previsione di un termine finale).

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 624-BIS C.P.C. SOSPENSIONE SU ISTANZA DELLE PARTI.

Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.

Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.

Potrebbe, però, essere letta anche in una chiave maggiormente pubblicistica, nel senso che l'esecuzione forzata, una volta avviata, non potrebbe essere interamente rimessa alla disponibilità delle parti, ma il suo naturale decorso, fino alla vendita forzata, risponderebbe comunque ad un interesse d'ufficio, diverso da quello dei soggetti coinvolti.

Per la concessione del provvedimento di sospensione la legge richiede la pendenza dell'esecuzione, l'istanza al giudice dell'esecuzione e l'accordo di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza, giusta il disposto dell'art. 486 c.p.c., potrà avere la forma del ricorso, ed essere depositata nella cancelleria del giudice. In alternativa, sempre giusta il disposto della norma richiamata, l'istanza congiunta potrà essere proposta anche oralmente, in una delle udienze dell'esecuzione.

Trattandosi di una mera sospensione – e dunque una richiesta esclusivamente processuale e interinale – non pare occorra una procura speciale al difensore, né un'istanza proveniente dalla parte personalmente.

Sebbene *ratio legis* sia, come detto, quella del favorire un accordo, il debitore deve essere semplicemente «sentito», mentre non sembra essere richiesto il suo esplicito consenso. Tale soluzione pare, comunque, abbastanza ragionevole, atteso che se fosse stata richiesta l'istanza anche del debitore questi avrebbe dovuto, probabilmente, depositare una memoria con il ministero di un difensore, con conseguente aumento delle spese e degli oneri.

Essendo richiesta, per espressa volontà legislativa, «l'istanza» di tutti i creditori muniti di titolo, deve ritenersi insufficiente il loro «silenzio», come pure la formula più blanda, assai invalsa nelle prassi giudiziarie, della «non opposizione» (F. CABRINI, in F. CARPI-F. TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, sub artt. 615 e 624, Padova, 2010). Sebbene, infatti, non sia imposta, come detto, una formula sacramentale, riteniamo debba esservi per lo meno un consenso univoco ed espresso.

Nonostante il silenzio normativo, inoltre, riteniamo che l'istanza respinta possa essere riproposta, tenuto anche conto dell'art. 487 che consente al giudice dell'esecuzione di revocare o modificare i propri provvedimenti, che non abbiano avuto esecuzione.

Per quanto concerne il **termine finale** entro il quale è possibile chiedere la sospensione *de qua*, la legge detta una disciplina piuttosto articolata, distinta per tipo di esecuzione. In particolare, nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della

vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta.

Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo. Il che crea qualche problema, per quanto concerne l'individuazione, esatta ed a priori, di tale momento: va, infatti, considerato che, a seguito della riforma del 2006, la dichiarazione del terzo può essere effettuata a mezzo raccomandata.

Nelle espropriazioni immobiliari l'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, per il caso di vendita senza incanto, ovvero fino a quindici giorni prima dell'incanto in caso di vendita all'asta.

Il provvedimento di sospensione è soggetto ad un particolare regime di pubblicità, affine a quello degli avvisi, per il caso di vendita di cose immobili o beni mobili registrati per un valore superiore ad euro 25.000,00 (art. 490, comma secondo). Esso, in particolare, nei cinque giorni successivi al deposito deve essere comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.

L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.

Va infine segnalato che **l'istituto della sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c. va coordinato con il disposto del novellato art. 161-bis disp. att., secondo cui la vendita può essere rinviata se vi è il consenso fra i creditori muniti di titolo e gli offerenti.**

Dal combinato disposto delle due norme si evince che, una volta decorso il termine ultimo per chiedere la sospensione, o decorso infruttuosamente il termine di ventiquattro mesi, i creditori potranno avvalersi ancora dello strumento del rinvio della vendita, salva la necessità, in questo caso, di ottenere il consenso anche degli offerenti.

Per quanto concerne la **riattivazione del processo sospeso**, l'art. 624 adotta un meccanismo riassuntivo diverso da quello dell'art. 627 ed affine, invece, a quello previsto dall'art. 297, comma secondo, per la riassunzione del processo di cognizione sospeso ex art. 296 (appunto, su istanza delle parti).

Ogni interessato dovrà dunque presentare l'istanza, nelle forme del ricorso (sempre secondo il generale disposto dell'art. 487 c.p.c.) al giudice dell'esecuzione

entro dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

Nel silenzio normativo non è ben chiaro se detto termine debba essere considerato ordinatorio o perentorio. Le conseguenze dell'una scelta o dell'altra non sono di poco conto: nel primo caso, in caso di tardiva riassunzione, non vi sarà alcuna conseguenza negativa, mentre nel secondo dovrà trovare applicazione la norma di cui all'art. 630 c.p.c., a norma del quale il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge.

Appare, probabilmente, preferibile la prima tesi, tenuto anche conto del disposto dell'art. 152, comma secondo c.p.c., a norma del quale i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori «tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori».

In senso contrario potrebbe affermarsi che il carattere perentorio di tale termine è ricavabile, comunque, dalla previsione della durata massima, di ventiquattro mesi, per la durata del periodo di sospensione. Tale previsione rimarrebbe priva di significato e di reale portata precettiva, se le parti avessero comunque la facoltà di riassumere il processo interrotto, anche mesi dopo il decorso di detto periodo.

6. Le altre sospensioni previste dalla legge (nel codice di procedura civile)

Oltre alle ipotesi di sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, e a quelle dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo, l'art. 623 c.p.c. richiama i casi di «sospensione disposta dalla legge».

Si tratta, secondo consolidata opinione dottrina, di ipotesi di sospensione necessaria e automatica, che ricorrono in ipotesi tassative. *Trait d'union* delle fattispecie in esame sarebbe che esse derivano non già da un provvedimento del giudice, ma dal verificarsi stesso dei presupposti stabiliti dalla legge (C. FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, Firenze, 1942, p. 196 ss.; F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*, vol. III, *Il processo esecutivo*, Milano, 1999, p. 251; F.P. LUIO, *Processo di esecuzione forzata*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, *Sospensione del processo civile*, p. 60).

Con tale affermazione, si badi bene, non si intende sostenere che l'accertamento dei presupposti debba avvenire, necessariamente, al di fuori di qualunque procedimento giurisdizionale, ed in assenza del con-

trollo di un giudice. Solo tale, eventuale, accertamento sarà compiuto «a monte», in un momento e nell'ambito di un procedimento estranei al processo esecutivo. Analogamente a quanto detto a proposito dei provvedimenti di inibitoria disposta dal giudice dell'impugnazione, e del loro rapporto con il processo esecutivo eventualmente pendente, il giudice dell'esecuzione potrà ben essere chiamato, con gli strumenti previsti dall'art. 486 c.p.c., ad emettere un provvedimento di collegamento, che accerti eventualmente il verificarsi dei presupposti di legge e che consenta alla sospensione diversa di esplicitare i suoi effetti nel procedimento esecutivo. Ma tale provvedimento avrà, anche in questo caso, natura meramente ricognitiva: si tratterà di accertare il fatto storico di una sospensione già, in punto di diritto, avvenuta e di emettere i conseguenziali provvedimenti attuativi nel processo esecutivo. Come logico corollario saranno sottratti, in linea di principio, all'applicazione dell'art. 624 c.p.c. sia l'eventuale provvedimento «a monte», giurisdizionale o amministrativo, che ha determinato il fatto sospensivo, sia quello ricognitivo, emesso «a valle» del giudice dell'esecuzione.

Anche la disciplina sarà la più varia ed eterogenea, essendo applicabili, in larga parte, le norme speciali. Troverà, comunque, applicazione, in quanto compatibile e in quanto non derogata, la disciplina di cui agli artt. 623 ss., ivi comprese le regole dell'art. 626 c.p.c. Le singole fonti della sospensione possono essere le più varie e disparate. L'utilizzo, da parte del legislatore come nella presente rubrica, della locuzione «altri casi stabiliti dalla legge» non deve, ovviamente, indurre in inganno. Tutte le sospensioni, infatti, anche quelle tipiche disposte dal giudice dell'esecuzione o dell'impugnazione, sono ugualmente previste dalla legge, come è normale che accada in un ordinamento di *civil law*. Solo che, in questo caso, non si tratta né di sospensioni disposte dal giudice dell'esecuzione (il quale sarà, al massimo, chiamato ad accertare la loro verifica) né di sospensioni disposte dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo, e correlativamente a tale giudizio di impugnazione.

Per ragioni di ordine sistematico, inoltre, in questa breve, certamente non esaustiva, indagine verranno trattate separatamente le ipotesi di sospensioni diverse previste dal codice da quelle previste dalla legislazione speciale. Anche tale scelta non risponde ad una precisa ragione dogmatica, ma semplicemente a motivi di funzionalità espositiva.

6.1. La sospensione in caso di divisione (art. 601 c.p.c.)

Ai sensi dell'art. 601 c.p.c., se nel corso dell'esecuzione deve procedersi alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o non sia pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'art. 627 c.p.c.

La sospensione in parola, dunque, ha come *dies a quo* l'inizio del subprocedimento di divisione, regolato dall'art. 181 disp. att. Il termine finale, giusta il richiamo dell'art. 627 c.p.c., è dato dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ovvero dalla semplice comunicazione della sentenza di appello che decide sulla divisione.

La sospensione *de qua* rientra perfettamente nel modello di sospensione *ex lege*, sopra delineato: si tratta di una ipotesi di sospensione necessaria (il giudice non è infatti dotato di alcun potere discrezionale in ordine all'*an* della medesima) ed automatica (giacché si produce indipendentemente da un formale provvedimento che la disponga).

Il processo esecutivo deve essere riassunto a cura del creditore procedente nel termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa sospensiva o in quello diverso stabilito dal giudice della divisione.

La riassunzione si effettua con ricorso a norma dell'art. 627 c.p.c., se il processo esecutivo non viene tempestivamente riassunto si estingue.

6.2. La «sospensione» in caso di giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (artt. 548 e 549 c.p.c.)

L'art. 548 c.p.c. disciplina, come noto, l'accertamento dell'obbligo del terzo nel pignoramento dei crediti. La norma in esame non prevede, apparentemente, alcuna sospensione, limitandosi ad affermare che se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparando, ri-

fiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, «provvede all'istruzione della causa».

Il successivo art. 549, tuttavia, prevede che con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'art. 548, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, «fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo».

L'espressa menzione ad una «prosecuzione» del processo esecutivo sta a dimostrare che, a seguito dell'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, il processo esecutivo debba considerarsi sospeso *ex lege*. Anche in questo caso, per la disciplina della sospensione in parola, si rinvia al paragrafo introduttivo del presente capitolo.

6.3. La sospensione (o «le sospensioni») in caso di controversie in sede di approvazione del progetto di distribuzione (art. 512 c.p.c.)

Ai sensi dell'art. 512 c.p.c. se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 601 C.P.C. DIVISIONE.

Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.

Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 549 C.P.C. MANCATA O CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO.

Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma.

ART. 548 C.P.C. ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO.

Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.

necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., secondo comma. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata. Nell'ambito delle fattispecie disciplinate, dunque, dalla presente norma occorre, innanzitutto, **distinguere la sospensione, totale o parziale, della distribuzione, dalla eventuale sospensione dell'esecuzione**, ovvero il differente provvedimento indilazionabile che può essere emesso nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

La seconda delle due sospensioni è emessa in seno ad un'opposizione ex art. 617 c.p.c. Alla trattazione di tale istituto, pertanto, si rinvia.

La sospensione disposta dal giudice con l'ordinanza di cui all'art. 512 c.p.c., invece, riguarda non l'esecuzione ma la distribuzione della somma ricavata. La norma va poi coordinata con il novellato disposto dell'art. 624 c.p.c., a norma del quale l'ordinanza di sospensione ex art. 512 c.p.c. è soggetta a reclamo.

Contrariamente alla previgente formulazione, dunque, la «sospensione» della distribuzione vera e propria, prevista dall'art. 512 c.p.c., non è automatica, per il fatto solo che è sorta la contestazione, ma è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice.

Ratio della previsione pare essere quello di consentire la dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione, prima ancora che vengano definite le controversie su esso. Correlativamente, la previsione del carattere discrezionale della sospensione mira ad evitare la proposizione di contestazioni strumentali e *prima facie* infondate, dirette al solo scopo dilatorio di ottenere

la sospensione necessaria della fase distributiva (necessaria, sotto la previgente normativa).

Se tale è la *ratio* della discrezionalità della sospensione, però, diviene difficile giustificare l'apparente scelta del legislatore di «collocare» il provvedimento sulla inibitoria nella stessa ordinanza che decide sulla controversia. Stando al dato letterale della norma, infatti, pare che il giudice possa pronunciare la sospensione con la stessa ordinanza con la quale decide le controversie sorte in sede di distribuzione. Con l'ulteriore conseguenza che avverso detta ordinanza sarebbero esperibili due rimedi: l'opposizione agli atti esecutivi, avverso la statuizione che ha deciso sulla controversia, ed il reclamo avverso la statuizione che decide sulla sospensione.

Se tale fosse il senso della norma, allora la sospensione della distribuzione dovrebbe riguardare la fase ricompresa tra l'emissione dell'ordinanza ex art. 512 c.p.c. e l'eventuale proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., ovvero il suo esito. Tale lettura sembra confermata dalla considerazione che, fino alla data di emissione dell'ordinanza suddetta – *i.e.* fino alla soluzione delle controversie sorte in sede di distribuzione – pur non essendovi un formale provvedimento di sospensione il riparto resta comunque paralizzato fino a tale momento.

Se tale fosse la chiave di lettura del «nuovo» art. 512 c.p.c. vi sarebbe, dunque, nel disposto dell'art. 512 c.p.c. una terza «sospensione» necessaria ed occulta, posto che, analogamente a quanto accadeva col regime previgente, prima di potere rendere esecutivo il riparto, il giudice dovrà risolvere le controversie sorte. Tuttavia, rispetto alla vecchia disciplina, tale sospensione necessaria risulterebbe, almeno in linea teorica, molto meno onerosa, in termini di tempi processuali. Ai fini della decisione delle controversie sorte in sede di distribuzione, infatti, il giudice dell'esecuzione non deve istruire la causa nelle forme ordinarie, né dovrà valutare la propria competenza; egli, infatti, dovrà limitarsi a risolvere, con ordinanza, l'incidente sorto in sede di distribuzione, qualunque valore essa abbia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 512 C.P.C. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

A PARERE DI...

S. ZIINO, *Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del ricavato*, in www.judicium.it, 2006, le controversie in sede distributiva sono strettamente connesse alla fase (distributiva) e che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ha natura di mero atto esecutivo, come, ad esempio, il pignoramento e l'ordinanza di vendita.

Per quanto concerne la sospensione «discrezionale» della distribuzione – quella, cioè, che potrà essere emessa in uno con l'ordinanza – la legge non indica le condizioni per il suo rigetto od omissione.

Anche in questo caso, però, potrà farsi riferimento alla coppia *fumus boni iuris* e *periculum in mora*. Si rinvia, sul punto, alla compiuta trattazione a proposito della sospensione in caso di opposizione all'esecuzione.

Giurisprudenza Rilevante

SOSPENSIONE DELLE CONTROVERSIE INSORTE IN FASE DISTRIBUTIVA

Trib. Treviso, 11.03.2009

In materia di esecuzione civile, per quanto concerne le controversie insorte in fase distributiva, il potere del G.E., di sospendere in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione, sussiste solo nel caso in cui la contestazione sorga tra

creditori concorrenti o tra creditori e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione. Da ciò ne consegue che è illegittimo il provvedimento con cui il G.E. sospende la distribuzione del residuo ricavato, in assenza di una controversia rilevante ai sensi dell'art. 512 c.p.c. ovvero laddove non sia possibile configurare un vincolo di pregiudizialità tra il procedimento in esame e quello promosso dal creditore ex art. 543 c.p.c.

7. Le altre sospensioni previste dalla legge (nelle leggi speciali e nell'elaborazione giurisprudenziale)

7.1. La sospensione in materia previdenziale e assistenziale ex D.L. 112 del 25 giugno convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008

Un'altra ipotesi peculiare di sospensione prevista dalla legge speciale è stata introdotta dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 20 D.L. 112 DEL 25.06.2008 CONV. L. 6.08.2008 N. 133.

(*Omissis*)

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7.

9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formati e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della domanda.

(*Omissis*)

L'art. 20 comma settimo della norma in esame stabilisce che nei procedimenti «relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368».

Al di là dell'imprecisione linguistica nell'utilizzo della locuzione «riunificazione» in luogo di «riunione», il senso della norma è chiaro: in caso di frazionamento di azioni di cognizione o esecutive, afferenti il medesimo rapporto – relativamente, però, alle sole controversie previdenziali, il giudice deve disporre d'ufficio la riunione. In mancanza, il comma ottavo prevede l'improcedibilità delle domande successive alla prima, da dichiararsi anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma settimo.

Il comma nono, prevede, appunto, una ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: «Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formati e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della domanda».

Colpisce, al riguardo, la farraginosità della disposizione: al di là della difficile lettura della locuzione «anche sulla base dell'eccezione del convenuto», da intendersi, verosimilmente, come perifrasi per «anche d'ufficio», restano parecchi dubbi sulla sua portata applicativa e sulle sue conseguenze pratiche (D. DALFINO, *Note a prima lettura di alcuni recenti interventi di riforma del processo del lavoro*, in *Foro it.*, 2008, V. p. 307 ss.; D. LONGO, *La sospensione nel processo esecutivo*, in G. MICCOLIS-C. PERAGO, *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009, p. 646). Meramente a titolo di esempio non appare molto chiaro il meccanismo sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – improcedibilità della domanda, per il caso di frazionamento del credito effettuato dall'INPS e dall'ente preposto alla riscossione attraverso la notifica di più cartelle (con conseguente proposizione di più giudizi di opposizione).

A rendere più complicate ancora le cose, del resto, è intervenuto il legislatore, che con legge 18 giugno 2009

n. 69 ha attribuito al giudice di pace la competenza «*per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali*».

La disposizione antifrazionistica di cui al D.l. 112/2008 può, quindi, essere agevolmente elusa proponendo la domanda principale per la sorte capitale davanti al giudice competente e la sola domanda di interessi davanti al giudice di pace (con conseguente impossibilità della riunione).

7.2. La sospensione ex art. 20 legge 44 del 23 febbraio 1999

La sospensione prevista dal quarto comma della disposizione in commento va letta ed interpretata in quel particolare, delicato ambito delle norme antimafia. In quest'ottica, obiettivo della legislazione è, generalmente, quello di «prevenire e reprimere il grave fenomeno dell'estorsione e di sostenere, con misure di carattere

anche economico, l'attività delle categorie produttive che a causa del rifiuto opposto a richieste estorsive subiscono un danno patrimoniale» (così il preambolo del D.l. 419 del 31 dicembre 1991, nonché del D.l. n. 346 del 29 ottobre 1991).

La concezione che in favore della vittima del *racket* dovesse prevedersi anche una sospensione delle esecuzioni forzate in atto viene introdotta in sede di conversione, con legge 18 novembre 1993 n. 468, del D.l. n. 382 del 27 settembre 1993, in materia di misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive. Venne, in particolar modo, introdotta la regola della sospensione, per trecento giorni, della «esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate», se relative a soggetti che avessero (semplicemente) chiesto l'elargizione di cui al D.l. 419/1991.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 20, L. 23.02.1999 N. 44 SOSPENSIONE DI TERMINI.

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale (*).

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 457, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alla parola «favorevole».

La disciplina c.d. *antiracket* ha trovato, poi, una maggiormente analitica sistemazione normativa con la legge n. 44 del 23 febbraio 1999, che ha – peraltro, dettato una disciplina tendenzialmente omogenea per le vittime del *racket* e dell'usura (oltre che, in parte, per le vittime del terrorismo).

Si tratta di una articolata disciplina diretta, in primo luogo, ad elargire «una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito» (art. 1), in favore delle vittime di estorsioni. Accanto all'elargizione, la legge prevede, inoltre, una serie di proroghe di termini sostanziali e processuali e, per quel che in questa sede rileva, la sospensione delle esecuzioni forzata, in termini simili a quelli di cui all'art. 4-*bis* del D.l. 382/1993, sopra citato.

La normativa oggi vigente prevede, allora, la sospensione per trecento giorni della «esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate», in favore dei soggetti che abbiano richiesto l'elargizione di cui alla stessa normativa *antiracket*, ovvero il mutuo senza interesse previsto dall'art. 14 comma 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 (e dunque alle vittime dell'usura), ovvero ancora l'elargizione prevista dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 (in materia di vittime del terrorismo).

In forza di questa ultima disposizione il beneficio della sospensione delle esecuzioni – originariamente previsto per le sole vittime di estorsione, anche se «ambientale», è stato esteso anche alle vittime dell'usura e del terrorismo, confermando, così, la scelta normativa di trattare in modo unitario le fattispecie.

La possibilità di beneficiare della sospensione sulla base della sola richiesta – senza che sia necessario l'accoglimento dell'istanza – è motivata dalla comprensibile ragione di non vanificare del tutto la portata della norma, cosa che accadrebbe se il soggetto vittima del *racket* (o dell'usura, o del terrorismo) dovesse attendere la definizione del procedimento amministrativo per il riconoscimento dei benefici. L'automatismo del beneficio è però mitigato – per l'opposta, altrettanto comprensibile ragione, di evitare abusi – dalla previsione che la sospensione ha effetto a seguito del parere del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale.

In dottrina, sul punto, si è dubitato se il provvedimento ex art. 20 legge 44/1999 abbia natura di vera e propria sospensione dell'esecuzione ex art. 623 c.p.c. e non si tratti, piuttosto, di una mera dilazione della vendita forzata e/o di determinati atti esecutivi. La prima solu-

zione sembra, ad ogni modo, quella recepita dalla giurisprudenza della Consulta, di legittimità e di merito (Corte cost. n. 457/2005 cit.; Cass. 24 gennaio 2007, n. 1496; Cass. 12 marzo 2002, n. 3547; Trib. Palermo, ord. n. 3705 cron. del 17 settembre 2008, Bolazzi, nella procedura esecutiva n. 534/2004, inedita. in dottrina v. C. CONSOLO-F.P. LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2006, p. 2219 ss.; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli 1999; P. PUCCIARIELLO, *Sulla sospensione dei termini del processo esecutivo in favore dei beneficiari del fondo di cui alla legge n. 44/99*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, p. 372 ss.).

A PARERE DI...

A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., *ibidem*, l'istituto in esame, pur avendo natura di vera e propria sospensione, esulerebbe dalla previsione dell'art. 623 c.p.c., non trattandosi di sospensione «necessaria», ma rimessa comunque alla discrezionalità del giudice. Si tratterebbe, in definitiva, di una sospensione distinta da quelle previste dal codice di procedura civile (assimilabile, sotto certi aspetti, a quella ex artt. 618 e 624) e regolata da una legge speciale.

Circa l'efficacia del parere del prefetto, originariamente la legge richiedeva che esso fosse «favorevole». Ma la norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2005, n. 457. Con la medesima decisione la Corte Costituzionale ha anche ribadito il carattere giurisdizionale e non amministrativo del provvedimento di sospensione, la cui emissione resta riservata al giudice dell'esecuzione.

In conclusione, la norma vigente prevede che il soggetto che abbia richiesto l'elargizione prevista dalla legislazione *antiracket* o antiterrorismo, ovvero il mutuo senza interessi previsto dalle norme antiusura, debba proporre apposita istanza al giudice dell'esecuzione, per ottenere la sospensione di trecento giorni dell'esecuzione.

Presupposto per la concessione del beneficio è l'esistenza dei pareri ex art. 20 comma 7 legge 44/1999 del prefetto (parere che, come detto, a seguito della decisione della Consulta del 2005 ha efficacia meramente consultiva e non vincolante) e del presidente del tribunale.

Una volta accertata l'esistenza dei predetti pareri, resta comunque al giudice dell'esecuzione il compito di accertare l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione della sospensione.

Circa i limiti del controllo del giudice dell'esecuzione non pare – neppure dopo l'intervento della Corte Costituzionale – che esso abbia ad oggetto un sindacato sulla fondatezza – neppure *prima facie* – della richiesta di elargizione, ed in particolare sull'esistenza o meno della condotta estorsiva (o di usura, o di terrorismo). Tale conclusione deriva, oltre che dalla lettera della legge, anche da considerazioni di ordine sistematico e di opportunità: il giudice dell'esecuzione non ha né è ragionevole che abbia alcuna cognizione sulla vicenda storica dell'estorsione, e sugli eventuali reati connessi, dei quali si assume sia stato vittima il debitore esecutato, e il cui accertamento resta riservato, a nostro giudizio, alla cognizione del giudice penale.

A PARERE DI...

M. FRANCAVILLA, *L'art. 20 L. n. 44/99 e la sospensione dei termini dei processi esecutivi nei confronti delle vittime di attività estorsive ed usuarie*, cit., *ibidem*, il parere prefettizio non può vincolare, il sindacato del giudice dovrebbe estendersi ad una valutazione prognostica circa la sussistenza dei requisiti per l'effettiva assegnazione dell'elargizione; cfr. anche A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., *ibidem*.

Analogamente non ha neppure alcun sindacato (non certo il giudice dell'esecuzione civile) sulla concedibilità delle elargizioni previste dalla legge. Pare, nel complesso, più corretto ritenere che la domanda di elargizione, unitamente agli ulteriori elementi, rilevino – ai fini dell'emissione del provvedimento di sospensione – come meri fatti; sottratti, pertanto, ad un vero e proprio sindacato del giudice, diverso da quello afferente la loro esistenza formale.

È sicuramente compito del giudice dell'esecuzione, invece, determinare il limite temporale della sospensione.

Al riguardo, se pare corretto affermare che la sospensione non può che decorrere – per quanto concerne il *dies a quo* – dal deposito della relativa istanza (Cass., Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1496), il termine finale – i.e. il *dies ad quem* dei trecento giorni, dovrà essere calcolato a far data dall'evento lesivo e non dall'istanza del soggetto (Trib. Palermo, ord. n. 3705/2008 cit.; conf. Cass. n. 1496/2007 cit.).

Dal coordinamento di tale regola con i principi del processo (esecutivo) civile discende, poi, che è onere del soggetto istante fornire gli elementi utili alla deter-

minazione della data dell'evento lesivo. Non pare compatibile con la *ratio* e la finalità dell'istituto una prova piena – prova che presupporrebbe l'avvenuto accertamento del fatto con sentenza penale passata in giudicato – ma sarà comunque necessaria una prova per lo meno indiziaria, che potrà essere raggiunta attraverso la produzione della richiesta di rinvio a giudizio nel processo penale: cfr. Trib. Palermo ord. n. 3705/2008, cit.

Appare ragionevole ritenere, inoltre, che in caso di condotta estorsiva continuata nel tempo, debba farsi riferimento alla data in cui essa è cessata (Trib. Palermo ord. n. 3705/2008, cit.; salvo il problema del *quid iuris* in caso di estorsione non ancora del tutto cessata al momento dell'emissione del provvedimento).

Sembra aprire alla possibilità di far decorrere i trecento giorni da una data futura – qualora la condotta estorsiva non sia, al momento della pronuncia del g.es., cessata – Cass. 12 marzo 2002, n. 3547 cit. – che per la verità affronta esclusivamente il problema dell'istanza proposta durante l'anno dalla cessazione dell'estorsione –. Come ulteriore corollario potrebbe dedursi che la sospensione potrebbe essere disposta per un periodo superiore a trecento giorni: tutto il periodo in cui la condotta (continuata) viene perpetrata oltre trecento giorni.

Resta, ancora, di competenza del giudice dell'esecuzione accertare la legittimità del provvedimento del prefetto, i.e. (anche) l'esistenza dell'istanza diretta ad ottenere l'elargizione e del parere del presidente del tribunale (Cass. n. 1496/2007 cit.; in dottrina v. M. FRANCAVILLA, *L'art. 20 L. n. 44/99 e la sospensione dei termini dei processi esecutivi*, cit., *ibidem*; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., *ibidem*).

Non pare, di contro, ragionevole ipotizzare un controllo giurisdizionale sul merito del provvedimento amministrativo, diverso – cioè – dalla sua legittimità formale e dall'esistenza degli ulteriori presupposti sopra richiamati.

Sempre di competenza del giudice dell'esecuzione è ogni altra ulteriore valutazione sulla concedibilità della sospensione, e.g. l'eventuale possibilità di emettere la sospensione per più di una volta, in favore del medesimo soggetto (che è, poi, il caso che determinò la rimessione degli atti della Consulta, che decise poi con la sentenza n. 457/2005, cit.).

Nel merito di tale ultimo problema, se non paiono sussistere ostacoli alla possibilità di sospendere più volte l'esecuzione, se diverse sono state le condotte estorsive subite dalla vittima, deve, probabilmente, escludersi che il soggetto possa beneficiare di più

periodi di sospensione in relazione alla medesima fattispecie. E ciò sia in ragione della lettera della legge e del suo carattere eccezionale (il provvedimento di sospensione è limitato a trecento giorni), sia per la considerazione che con la sospensione si va ad incidere su (e dunque a comprimere) diritti di terzi, estranei alla condotta estorsiva, usuraria o terroristica. La giurisprudenza, tuttavia, appare abbastanza rigorosa e più che altro nel senso di precludere ogni possibile rinnovazione o proroga.

Il provvedimento di sospensione assumerà la forma dell'ordinanza, e potrà essere impugnato – secondo taluni autori (M. FRANCAVILLA, *L'art. 20 L. n. 44/99 e la sospensione dei termini dei processi esecutivi*, cit., *ibidem*; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., *ibidem*).

– con opposizione agli atti esecutivi. Ed infatti la valutazione del giudice dell'esecuzione ha ad oggetto non il diritto di procedere all'esecuzione, ma solo il *quomodo*, sotto il profilo della applicazione o meno di un termine dilatorio dell'esecuzione (Cass. n. 1496/2007 cit.).

Si esclude, invece, in dottrina che sia esperibile il rimedio del reclamo, trattandosi di istituto di diritto speciale, sottratto, quindi, al regime generale della reclamabilità (M. FRANCAVILLA, *L'art. 20 L. n. 44/99 e la sospensione dei termini dei processi esecutivi*, cit., *ibidem*; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., *ibidem*).

Si giungerà, di contro, ad una soluzione opposta qualora si ritenga che – specialmente a seguito della novella del 2006 – l'istituto *de quo* sia diventato un rimedio di ordine generale tendenzialmente esperibile avverso ogni provvedimento di sospensione dell'esecuzione.

7.3. La sospensione delle esecuzioni dei concessionari e l'estinzione dei crediti per confusione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»

La norma in parola prevede una ipotesi di sospensione di tutte le procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica, nelle ipotesi di «*sequestro di aziende o par-*

tecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto».

In questo caso, il rapporto tra esecuzione forzata e procedimento per misura di prevenzione viene risolto *ex lege*, in favore della seconda.

L'esecuzione, proposta dal concessionario o da Equitalia, viene, però, sospesa – ai sensi della normativa precedente al codice antimafia – solo se ad essere sequestrata sia l'azienda o «la società».

Ratio della norma – come dell'analoga disposizione contenuta nella normativa previgente (l'art. 2-*sexies* della legge 575/1965, e segnatamente i commi 14 e 15, in precedenza 4-*quinquies* e 4-*sexies*) – pare essere la finalità condivisibile di dare un po' di respiro alle amministrazioni giudiziarie, fornendo loro una sorta di agevolazione fiscale. Agevolazione comprensibile, ove si consideri del difficile contesto in cui si vengono a trovare le società ex mafiose e neoamministrate che rischierebbero, altrimenti, il fallimento immediato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 50, D.LGS. 6.09.2011 N. 159 (CODICE ANTIMAFIA)

PROCEDURE ESECUTIVE DEI CONCESSIONARI DI RISCOSSIONE PUBBLICA.

1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrate, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ESEMPIO

Si pensi, meramente a titolo esemplificativo al venir meno degli introiti illeciti dell'impresa mafiosa; al venir meno di clientele e commesse correlate al carattere mafioso dell'impresa; all'impossibilità di avvalersi di lavoro nero; all'impossibilità di adottare condotte elusive o evasive degli oneri tributari e previdenziali.

Ratio legis, in sintesi, sembra quella di evitare che l'impresa – non più mafiosa – finisca per schiacciata, per così dire, sotto il peso della legalità.

La norma si chiude con la previsione – invero di non agevole comprensione – che, durante la sospensione dell'esecuzione, restano sospesi anche i relativi termini di prescrizione.

Forse l'introduzione della sospensione di un termine quale quello prescrizione che, a norma dell'art. 2943 c.c., è (già) interrotto dall'atto con il quale è stato iniziato un processo esecutivo, avrebbe meritato una maggiore ponderazione da parte del legislatore.

Ad ogni modo pare che – almeno in linea teorica – la norma in esame potrebbe mantenere un limitato campo di applicazione nell'ipotesi in cui, nelle more o (più probabilmente) successivamente al decorso del periodo di sospensione, l'esecuzione forzata si estingua (l'ipotesi che pare più concreta è quella in cui la confisca sia stata revocata, l'esecuzione forzata sia quindi proseguita ma, successivamente, a seguito di opposizione all'esecuzione del debitore o di altra causa, sia stata dichiarata estinta).

In tale caso, infatti, ai sensi dell'art. 2945 c.c. dovrebbe iniziare a decorrere un nuovo termine di prescrizione, a far data dall'atto interruttivo. La norma di cui si discorre, però, consentirebbe di far sospendere il (nuovo) termine di prescrizione, per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata è rimasta sospesa.

La norma in esame colpisce anche i diritti dei terzi intervenuti (che subiscono gli effetti della sospensione); si tratta, però, di una soluzione tutto sommato accettabile, considerato che i terzi decidono liberamente di intervenire in un'esecuzione proposta da Equitalia, e sono, quindi, perfettamente in grado di valutare ogni rischio connesso alla loro istanza.

Non è del tutto chiaro, però, che sorte abbia il pignoramento sospeso – e soprattutto il diritto dei terzi intervenuti –, una volta che la confisca sia divenuta definitiva.

La formulazione della legge, infine, suggerisce una interpretazione restrittiva della norma, che non do-

vrebbe essere ritenuta applicabile a tutte quelle ipotesi in cui il concessionario o Equitalia siano semplicemente intervenuti nel processo esecutivo; e ciò anche nell'ipotesi in cui l'originario creditore procedente avesse rinunciato all'esecuzione forzata, e i singoli atti esecutivi fossero stati provocati proprio dal concessionario o da Equitalia medesimi (esecuzioni che, ai sensi dell'art. 55 del medesimo codice antimafia, dovrebbero essere dichiarate improseguibili nella disciplina introdotta dal codice antimafia).

7.4. La sospensione (?) cautelare disposta dal giudice della dichiarazione di fallimento (art. 15 L. fall.)

? il Quesito

Può il tribunale davanti al quale è proposta istanza di fallimento sospendere, in via cautelare, le esecuzioni forzate in corso?

L'art. 15 della legge fallimentare, nel testo oggi vigente, prevede che – nel procedimento per la dichiarazione di fallimento – il tribunale, ad istanza di parte, possa emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Parte della giurisprudenza pare interpretare in modo assolutamente estensivo tale, giungendo ad affermare che il tribunale fallimentare possa emettere non solo provvedimenti cautelari tipici, ma anche misure cautelari atipiche ed extravaganti, necessarie per assicurare gli effetti della sentenza di fallimento, anche in funzione della successiva attività di gestione e liquidazione dell'azienda, quali, oltre al sequestro conservativo dei beni mobili o immobili del debitore, dell'intera azienda o di rami di essa, anche:

- la nomina di un amministratore giudiziario o di un ausiliario con poteri di controllo sull'amministrazione del patrimonio e sull'esercizio dell'impresa;
- la nomina di un curatore speciale ai fini del compimento di atti urgenti (stipula di contratti di vendita in attuazione di preliminari, concessioni di garanzie);
- l'inibitoria di determinati atti della gestione o dell'assetto dell'impresa;
- la presentazione di una dichiarazione IVA la cui omissione potrebbe determinare un grave costo per l'impresa;

– la sospensione di una delibera societaria che preveda la riduzione o l'aumento del capitale sociale, la cessione di azienda, la fusione con altre imprese;

– la sospensione di atti esecutivi in corso, anche da parte di terzi, quali l'asporto o la vendita di beni aziendali nell'ambito di un procedimento esecutivo o perfino atti potenzialmente o materialmente idonei ad incidere sui diritti soggettivi di terzi, quali l'ordine di eseguire un contratto essenziale per la prosecuzione dell'attività di impresa o l'intimazione alle ditte fornitrici di servizi di non interrompere, ad esempio, le erogazioni di carburante o energia.

Tali ultimi provvedimenti – a nostro avviso – dovrebbero ritenersi, a tutto concedere, ammissibili solo nei riguardi di soggetti che fossero parti nella fase prefallimentare (quale il creditore istante), e non nei confronti di soggetti estranei; e ciò per l'ovvia constatazio-

ne che non solo il giudicato, ma anche (e a maggior ragione) i provvedimenti cautelari non dovrebbero avere efficacia *erga omnes*, ma solamente nei riguardi delle parti in causa, dei loro eredi e aventi causa. Di quei soggetti, cioè, che partecipano al procedimento e sono posti, pertanto, in condizione di replicare.

La sospensione in parola, in ogni caso, come istituto non espressamente previsto dalla legge, ma di creazione giurisprudenziale è di difficile classificazione e disciplina. Concettualmente rientra, però, tra le sospensioni diverse, *i.e.* tra gli altri casi di sospensione previsti dalla legge; sicché sembra corretto individuarne la disciplina nell'art. 623 c.p.c., illustrato in questo capitolo. Una volta ottenuto il provvedimento inibitorio il soggetto interessato – e.g. il debitore fallendo – potrebbe proporre una istanza *ex art.* 498 c.p.c. in sede di esecuzione forzata, per ottenerne la sospensione, ov-

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 15, L. FALL.

PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.

vero una vera e propria opposizione. Si rinvia alle considerazioni, al riguardo, espresse nel capitolo dedicato al raccordo tra sospensione disposta dal giudice dell'impugnazione del titolo ed esecuzione forzata (cfr. paragrafo 4.1).

7.5. La sospensione delle esecuzioni in caso di concordato preventivo (artt. 160 ss. L. fall.)

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale, già presente nella legge fallimentare del 1942.

L'originaria disciplina dell'istituto è stata – poi – oggetto di incisive modifiche, introdotte con D.l. 14 marzo 2005, n. 35, con d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

Non è questa, ovviamente, la sede per una compiuta trattazione dell'istituto (per la cui disciplina, successivamente alle riforme anzidette, si rinvia a AA.VV., *Le altre procedure concorsuali, Reati fallimentari, Problematiche comunitarie e trasversali, Fallimento e fisco*, in *Trattato di diritto delle procedure concorsuali* a cura di APICE U., vol. III, Torino, 2011, p. 5 ss.); in questa sede ci si limiterà ad un breve cenno sulle problematiche sottese all'art. 168 L. fall. Proprio la norma in esame è stata, in realtà, stata modificata solo marginalmente dal *restyling* dell'istituto; tuttavia – come è stato giustamente osservato – è radicalmente mutata la sua cornice, sicché si pongono, oggi, delicati problemi di coordinamento tra essa e la disciplina generale del nuovo concordato e delle procedure concorsuali in generale

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 168, L. FALL. (R.D. 16 MARZO 1942 N. 267) EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO.

Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.

A PARERE DI...

S. SATTÀ, *Diritto fallimentare*, Padova, 1974, p. 366 ss., si tratta di un istituto «che tende a sostituire il fallimento, ovviamente prima della sua dichiarazione, con un'altra procedura che, fermo restando lo stesso scopo di liquidazione e di soddisfazione dei creditori, lo raggiunga con altro mezzo, e cioè l'accordo diretto del debitore e dei creditori (...) esso ha col fallimento una importantissima nota comune, che giustifica la loro previsione nel corpo di una stessa legge. Anche il concordato preventivo è una procedura concorsuale, cioè, secondo il concetto che ne abbiamo dato, una procedura inserita nell'impresa con tutte le conseguenze che ne derivano. La vera differenza dal fallimento consiste in ciò che in luogo dell'amministrazione sostitutiva (curatore) l'imprenditore rimane a capo dell'impresa (egli è ammesso al concordato preventivo), affiancato da un organo che si chiama commissario giudiziale, e soggetto a tutte le limitazioni che il suo stato di insolvenza, non meno reale di quello del fallito, comporta».

(Cfr. F. SALVATORE, *sub* commento ad *Articolo 168, Effetti della presentazione del ricorso*, in A. NIGRO, M. SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), *La legge fallimentare dopo la riforma, Concordato preventivo*, Tomo III – artt. 160 – 215, *Disciplina transitoria*, in *Le nuove leggi del diritto dell'economia*, Torino, 2010, p. 2131 ss.

La lettera dell'art. 167, allora, prevede che dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non potranno «sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore». Sempre nel medesimo periodo, inoltre, le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano, e i creditori non potranno acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice delegato.

Sebbene la lettera della legge sembri fare riferimento ai concetti di improcedibilità e di improseguibilità è, probabilmente, preferibile ritenere che si tratti di una semplice sospensione delle esecuzioni. Una simile soluzione sembra imposta dal fatto che questa *moratoria* si verificherà per un periodo limitato (appunto, dalla data di deposito del ricorso e fino alla definitiva omo-

logazione del concordato) al quale potrebbe non seguire affatto l'omologa del concordato, ma – al contrario – il suo rigetto. Si aggiunga ancora – con rilievo del tutto assorbente – che l'effetto risulta collegato al mero deposito dell'istanza: ad un atto, cioè, rimesso alla mera volontà del debitore, prima ancora di un qualsiasi controllo giurisdizionale, ed in totale assenza di contraddittorio con i terzi, creditori precedenti. Si rinvia, sul punto, alle omologhe considerazioni *infra* svolte, a proposito degli accordi di ristrutturazione (in questo senso Trib. Bologna, 19 dicembre 2006, in *Corriere del merito*, 2007, p. 2272; in dottrina S. SATTA, *Diritto fallimentare*, Padova, 1996, p. 376; più di recente v. F. SALVATORE, *sub* commento ad *Articolo 168*, cit., p. 2134; T.E. CASSANDRO, *Gli effetti per i creditori in AA. VV., Le altre procedure concorsuali, Reati fallimentari, Problematiche comunitarie e trasversali, Fallimento e fisco*, in *Trattato di diritto delle procedure concorsuali* a cura di APICE U., vol. III, Torino, 2011, p. 517 ss.; 233).

In senso contrario è stato, però, affermato che si tratterebbe di una vera e propria improseguibilità (cfr. A. BONSIGNORI, *Del concordato preventivo in Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare*, a cura di F. BRICOLA, F. GALGANO, G. SANTINI, Roma-Bologna, 1979, p. 243), sul rilievo che scopo della procedura sarebbe quello di conservare i beni dell'imprenditore per la realizzazione del concordato preventivo o, in caso di successiva dichiarazione di fallimento, per la conservazione della massa. Avverso tale ultima osservazione si potrebbe, però, obiettare che in questo modo si vulnererebbero eccessivamente i diritti dei terzi – prestandosi, oltretutto, il fianco a facili strumentalizzazioni del debitore – nell'ipotesi che il concordato non venisse omologato ma non venisse neppure dichiarato il fallimento – e.g. per mancanza dei presupposti di cui all'art. 1 L. fall.). In conclusione è, forse, preferibile inquadrare lo iato temporale previsto dalla norma in commento tra sospensioni diverse, ovvero tra altri casi stabiliti dalla legge, come individuati dall'art. 623 c.p.c.

Per quanto concerne i limiti temporali di tale periodo, il termine iniziale è fissato dalla legge a far data dalla presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo. Su un piano letterale, dunque, dopo che è diventata definitiva l'omologazione non sussiste alcun divieto di proporre le azioni esecutive (nonché, secondo l'interpretazione qui prospettata, di proseguire le esecuzioni precedentemente sospese): a differenza, infatti, dell'art. 51 L. fall., che inibisce le azioni esecutive per tutta la durata del fallimento, la *sospensione ex art. 168 L.*

fall. è circoscritta alla fase dell'omologazione. Né l'art. 51 L.fall. risulta richiamato dall'art. 169, che richiama, appunto, per la disciplina del concordato i soli artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 della legge fallimentare. Ne consegue che la previsione della sospensione (o improseguibilità) delle esecuzioni, in materia di concordato, serve a garantire il corretto svolgimento della fase di ammissione alla procedura e non anche il suo corretto adempimento.

La possibilità di far proseguire le esecuzioni, però, va coordinata con l'art. 184 L. fall., a norma del quale il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori. Ciò sta a significare che le esecuzioni forzate, sospese o durante la fase dell'omologazione, potranno sì proseguire, ma limitatamente alla percentuale accettata nel concordato omologato.

ESEMPIO

Tizio agisce esecutivamente sui beni di Caio per un credito di euro 1000. Caio deposita domanda di concordato preventivo, proponendo di pagare Tizio limitatamente ad un importo di euro 700. L'esecuzione di Tizio (accogliendo l'impostazione qui seguita) si sospenderà.

Dopo l'omologazione Tizio potrà proseguire l'esecuzione, ma limitando il proprio credito ad euro 700.

7.6. La sospensione delle esecuzioni in caso di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L. fall.

La norma in commento è stata introdotta in occasione della riforma alla legge fallimentare del 2005, ed in particolare dal dal comma 1 dell'art. 2, D.l. 14 marzo 2005, n. 35, e poi sostituita dal comma 4 dell'art. 16, D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Ulteriori modifiche sono state apportate con il D.l. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione.

L'istituto in esame si colloca nell'ambito delle soluzioni alle crisi di impresa, analogamente alla dichiarazione di fallimento, alla liquidazione coatta amministrativa, all'amministrazione straordinaria della grande impresa in crisi ed al concordato preventivo.

La sua applicabilità è, dunque, limitata ai soli soggetti che esercitano attività di impresa, mentre ne è esclusa l'applicabilità ai non imprenditori.

Si noti comunque come la formulazione normativa – che ricalca, peraltro, il testo dell'art. 160 L. fall. sui

presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo – non parrebbe richiedere gli ulteriori requisiti prescritti dalla legge per l'assoggettabilità dell'imprenditore a fallimento. Ne consegue che anche l'imprenditore non soggetto a fallimento ai sensi del-

l'art. 1 L. fall. potrebbe chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione e godere dei benefici connessi. Di senso contrario, tuttavia, pare essersi espressa la giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 20 maggio 2010 in *www.ilcaso.it*, 2010), sul presupposto che

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 182-BIS, L. FALL. (R.D. 16 MARZO 1942 N. 267) ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.

A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.

l'esenzione dalle revocatorie troverebbe una sua giustificazione solo in caso di impresa soggetta a fallimento.

Tuttavia occorre – come detto – che si tratti pur sempre di un imprenditore, al contrario di quanto previsto dalla fattispecie ex D.l. 212/2011.

Tanto premesso – è stato giustamente osservato – la concezione sottesa all'istituto rivela un almeno parziale mutamento della logica che aveva ispirato la legge fallimentare del 1942. Nell'originaria impalcatura concettuale il fallimento dell'impresa era largamente improntato ad una ottica marcatamente pubblicistica, tesa ad espungere dal mercato l'impresa in stato di insolvenza, attraverso la sua liquidazione, da eseguirsi nel rispetto della *par condicio creditorum* (cfr. L. GIRONI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in AA.VV., *Le altre procedure concorsuali, Reati fallimentari, Problematiche comunitarie e trasversali, Fallimento e fisco*, in *Trattato di diritto delle procedure concorsuali* a cura di APICE U., vol. III, Torino, 2011, p. 517 ss.; cfr., anche, F. RUSSO, *Breve storia della legge fallimentare (e della sua perpetua riforma)*, in *Scritti in onore di Massimo di Lauro*, in corso di pubblicazione, 2012, p. 345 ss.).

Gli ultimi anni di storia della legislazione processuale e delle procedure concorsuali in particolare hanno visto segnare – ancorché con soluzioni spesso frammentarie ed incoerenti tra loro – il tramonto di questa concezione pubblicistica ed un ritorno, almeno parziale, al diritto privato.

Uno degli aspetti salienti di tale *revirement* legislativo è dato – senz'altro – dall'abbandono del *tenace concetto*, appunto, che l'eliminazione del debitore, fosse la migliore, se non proprio l'unica, soluzione possibile alla crisi d'impresa.

I *nuovi* accordi di ristrutturazione si muovono, appunto, in quest'ottica di privatizzazione della liquidazione di impresa, sul presupposto che le tradizionali procedure concorsuali, spesso, più che costituire soluzione almeno parziale alla crisi d'impresa, sono – a loro volta – fonte di ulteriori problemi per i creditori.

La disciplina processuale dell'istituto, allora, nel suo testo vigente, risultante dalle modifiche del 2010, prevede che l'imprenditore in stato di crisi possa domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161 (dunque, la stessa prevista per il concordato preventivo), l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso degli specifici requisiti di cui all'articolo 67, terzo com-

ma, lettera *d*) L. fall. Tale relazione dovrà, in particolare, confermare l'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data *non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore*. Restano, del pari, sospesi i termini di prescrizione e non si verificano, nel medesimo periodo, le decadenze, giusta il richiamo operato dalla norma all'articolo 168, secondo comma L. fall. (sulle incertezze interpretative cui potrebbe dare luogo la locuzione *«le decadenze non si verificano»*, si rinvia a quanto si dirà *infra*, a proposito degli accordi di ristrutturazione ex D.l. 212/2011, al paragrafo 7.7). Contrariamente a quanto si dirà a proposito degli accordi ex D.l. 212/2011 (v., *infra*, paragrafo 7.7), la formulazione normativa è, qui, abbastanza univoca e non pare determinare particolari problemi interpretativi: si tratta di una ipotesi che – quale che sia il suo *nomen* – pare riconducibile alle altre sospensioni stabilite dalla legge, previste dall'art. 623 c.p.c. Una sospensione, peraltro, di durata assai limitata – circoscritta, appunto, a sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese. Circa le conseguenze che tale inquadramento – tra le sospensioni, cioè, direttamente previste dalle leggi speciali – comporta, si rinvia alle considerazioni svolte nel presente capitolo, nonché *supra* (al precedente capitolo 6).

Si segnala, sul punto, che – ovviamente – i creditori che, a seguito dell'accordo, dovessero avere subito una decurtazione del credito, potranno proseguire l'esecuzione, limitatamente al minor credito concordato.

Più problematica è, semmai, la questione se tale divieto debba essere interpretato in senso letterale, riferito alle sole esecuzioni individuali, ovvero possa intendersi esteso alle eventuali istanze di fallimento. Variegate, sul punto, le prime risposte della giurisprudenza di merito (v. riquadro). Appare preferibile, forse, la tesi negativa, più coerente con la lettera della legge, fermo restando che le due istanze – di fallimento e di omologazione – potranno essere riunite e congiuntamente trattate (così App. Milano, 21 giugno 2011, in *Fallimento*, 2011, 10, p. 1247).

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omolo-

gazione in camera di consiglio con decreto motivato, reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile (inutile giro di parole voluto dal legislatore per dire che il reclamo va trattato in camera di consiglio). Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Il D.l. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione ha, poi, previsto che l'efficacia sospensiva – *rectius*, il divieto per sessanta giorni di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma dell'art. 182-*bis* – possa essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo.

Si tratta di una sospensione latamente cautelare, ad evitare che – nelle more dell'omologazione – i creditori dissenzienti possano vanificare l'accordo compiendo atti esecutivi. La formulazione normativa è, per la verità, abbastanza farraginosa e di difficile interpretazione, oltre che – in molti punti – di dubbia opportunità. Il debitore che vuole chiedere la sospensione cautelare dovrà, innanzitutto, depositare presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo dell'art. 9 della legge fallimentare (dunque, in linea generale, il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha sede principale) apposita istanza, corredata dalla documentazione prescritta per l'ammissione al concordato preventivo (art. 161, primo e secondo comma, L. fall.). In particolare dovrà produrre: *a*) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; *b*) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; *c*) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; *d*) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Deve, inoltre, produrre una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti. L'idoneità della proposta ad assicurare (se accettata) il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare dovrà essere, inoltre, attestata da un professionista avente specifici requisiti indicati dall'articolo 67, terzo comma, lettera *d*).

L'istanza dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese e produrrà, da tale momento, «l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e

cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati». La scelta legislativa è di dubbia opportunità: in pratica si rimette nelle mani del debitore la possibilità di ottenere una sospensione delle esecuzioni forzata sulla base di una semplice istanza (prima ancora, cioè, che intervenga qualsivoglia controllo giurisdizionale).

Tale efficacia sospensiva sarà limitata, ovviamente, fino al momento della successiva udienza, ove dovrà essere confermata o revocata. In particolare il Tribunale dovrà verificare la completezza della documentazione depositata e quindi fissare con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza, disponendo la comunicazione – dell'istanza e della relativa documentazione – ai creditori.

La lettera della legge non chiarisce cosa accada se il giudice rilevi che la documentazione prodotta non fosse completa. Le soluzioni possibili sono due.

La prima soluzione è che il giudice possa, ovviamente, invitare il debitore ad integrare la produzione; ma tale soluzione si presterebbe ad un uso strumentare da parte di debitori scorretti (va rammentato che – per tutto questo lasso di tempo e fino all'udienza – le esecuzioni dei creditori restano sospese). L'integrazione della domanda, pertanto, dovrebbe essere consentita solo entro limiti strettissimi, e sempre che venga rispettato il termine di trenta giorni tra il deposito dell'istanza e l'udienza.

La seconda soluzione è che il giudice rigetti *tout court* la domanda. Una simile soluzione – sebbene a prima vista particolarmente rigorosa – potrebbe avere, come detto, una sua giustificazione, ove si consideri che, come detto, dalla pubblicazione dell'istanza e fino all'udienza le esecuzioni restano sospese. Pertanto, ogni proroga al termine di trenta giorni si tradurrebbe in una ingiustificata compressione dei diritti dei terzi.

Altra problematica – sotto certi aspetti connessa alla precedente – è quella dell'eventuale mancato rispetto – da parte del giudice – del termine di trenta giorni. Dalla lettera e dallo spirito della legge sembrerebbe ricavarsi che il decorso dei trenta giorni non dovrebbe avere alcuna incidenza sulla sospensione dei procedimenti esecutivi: le esecuzioni continuerebbero ad essere sospese. Analogamente sembra logico giungere alla medesima conclusione qualora la prima udienza dovesse essere rinviata (*e.g.*, perché non sono state effettuate tutte le notifiche, etc.).

Nel corso dell'udienza, il giudice deve accertare la sussistenza dei presupposti di legge per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti e le condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non

sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Quindi emette un nuovo decreto motivato di sospensione (*rectius*: «*dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati*»). Con il medesimo decreto il giudice assegna anche «*termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma*».

Anche questo decreto è reclamabile dinanzi alla corte di appello, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il reclamo seguirà le regole della camera di consiglio.

La norma si chiude con l'inopportuna previsione che le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma (dunque anche l'ulteriore effetto sospensivo, sia pure per soli sessanta giorni) si verificheranno dal deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale. La formulazione della norma è – a ben vedere – tale da incentivare il debitore ad essere sì rispettoso del termine, ma non particolarmente solerte, dal momento che ogni giorno di anticipo sul deposito, corrisponderà ad un giorno in meno di sospensione delle esecuzioni.

Nel migliore dei mondi possibili – tuttavia – cioè qualora non si verificano ritardi nella fissazione dell'udienza, ecc., il termine complessivo di sospensione non dovrebbe superare i 150 giorni (30 + 60 + 60).



La sospensione delle esecuzioni in caso di accordi di ristrutturazione ex D.L. 212 del 22 dicembre 2011 (in corso di conversione)

Il decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212, *Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 22 dicembre 2011 ed entrato in vigore il successivo 23 dicembre ha introdotto una ulteriore ipotesi di sospensione dell'esecuzione.

I nuovi accordi di ristrutturazione hanno un loro immediato antecedente storico negli accordi di ristrutturazione previsti dall'art. 182-bis della legge fallimentare, di cui si è fatto cenno al precedente paragrafo.

A differenza di quelli disciplinati dalla legge fallimentare, gli accordi di ristrutturazione previsti dal D.L. 212/2011 si applicano solamente (art. 2, comma secondo) al debitore che non sia assoggettabile alle «*vigenti procedure concorsuali*» o addirittura al consumatore; laddove l'art. 182-bis L. fall. circoscrive il suo campo di

applicazione all'«*imprenditore in stato di crisi*» (riguardo alla scelta del legislatore del 2011, si noti, al riguardo, come l'utilizzo della parola «*vigenti*», forse inserita per uno zelo chiarificatore, getti, in realtà, una possibile ombra sul futuro: *quid iuris* se venisse introdotta

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 5, D.L. 22.12.2011 N. 212 PROCEDIMENTO.

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, nonché, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

una nuova procedura concorsuale, non «vigente» all'entrata in vigore della legge 212/2011?).

Circa le regole di procedura, la normativa del 2011 prevede che il debitore «*in stato di sovraindebitamento*» debba presentare (art. 4) la proposta di accordo presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale, unitamente all'elenco di tutti i creditori, l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni. Il debitore deve, altresì, depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte dell'organismo di composizione della crisi, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia (il debitore, al riguardo, ha l'onere di indicare la composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia). Se si tratta di imprenditore (ovviamente, di piccolo imprenditore, ovvero di altro non soggetto a fallimento o ad altre procedure concorsuali, ciò che escluderebbe in radice l'applicabilità dell'istituto in esame) avrà, altresì, l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

Nella predisposizione dell'accordo il debitore dovrà avvalersi dell'ausilio di appositi «*organismi di composizione della crisi*», disciplinati dall'art. 10 della normativa, con sede nel circondario del tribunale competente.

Si osservi come, stando al testo del decreto legge, gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale ex legge 328/2000, gli ordini degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, saranno iscritti di diritto, su semplice domanda, tra gli organismi di composizione della crisi.

L'organismo avrà un compito particolarmente delicato – ed, aggiungerei, insidioso –, dal momento che dovrà verificare la «*veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati*» (sic!), oltre che attestare la fattibilità del piano e trasmettere al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta.

A questo punto il giudice sarà tenuto ad un controllo preliminare sulla proposta (art. 5), se essa soddisfi «*i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4*». La formulazione normativa è tale che il giudice sembra tenuto ad effettuare, innanzitutto, un controllo formale (i.e., se siano stati depositati tutti i documenti previsti), ma debba, al

contempo, entrare nel merito della proposta, almeno sotto il profilo della sua legittimità. Dovrà, allora, verificare se sussistono la propria competenza (attribuita, come detto, al tribunale del luogo di residenza o della sede principale del debitore) e i presupposti soggettivi del debitore, per l'applicazione degli accordi (che non siano, dunque, applicabili altre vigenti procedure concorsuali e che il debitore non abbia fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento). Dovrà, poi, accertare se la proposta soddisfi o meno i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 2, e segnatamente se il piano sia idoneo ad assicurare «*il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4*». La deroga prevista da tale ultima norma consiste in una possibile moratoria – che può essere inserita nel piano – fino a un anno «*per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili*».

Considerato che al carattere impignorabile o parzialmente impignorabile del credito non coincide *di per sé* l'indisponibilità *tout court* del diritto, la formulazione normativa sembra tutelare i soli *titolari di crediti impignorabili* estranei al piano (si pensi ai crediti di lavoro, che possono – sia pure alle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 2113 c.c. – costituire oggetto di rinuncia), e non anche quelli che vi hanno partecipato, che potrebbero, quindi, – con l'omologazione dell'accordo – subire la falce, ovvero una moratoria del credito.

Dopo avere eseguito questo controllo preliminare – *inaudita altera parte* – il tribunale fisserà con decreto l'udienza per la discussione del piano, disponendo la comunicazione della proposta e del piano ai creditori. Si osservi come questa comunicazione potrà avvenire con forme molto libere (alcune decisamente improbabili, per non dire eccentriche, come *il telegramma*, strumento che non pare – francamente – idoneo a trasmettere un documento verosimilmente *corporeo* quale una proposta di accordo di ristrutturazione).

Riteniamo che la proposta e il decreto dovranno essere comunicati anche agli altri creditori – se noti – estranei all'accordo. E ciò almeno per l'ipotesi che il piano preveda la moratoria di un anno sopra descritta.

Il giudice potrà, inoltre, disporre idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, nonché l'eventuale pubblicazione in apposita sezione del registro delle imprese (per l'ipotesi che, ovviamente, il debitore svolga attività di impresa).

All'udienza, il giudice dovrà accertare che non vi siano iniziative o atti in frode ai creditori; quindi disporrà che – e veniamo qui all'oggetto vero e proprio della nostra indagine – «*per non oltre centoventi giorni*», non possano «*sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*».

Circa il *dies a quo* di tale periodo pare ragionevole affermare che esso decorra dalla pubblicazione del provvedimento – analogamente a quanto accade per i provvedimenti inibitori – e non possa, in assenza di contrarie indicazioni al riguardo, essere fatto retroagire alla data di deposito della domanda.

Per quanto riguarda il *contenuto* di questo iato temporale, sebbene il dato letterale sembri fare riferimento ai concetti di *improponibilità* ed *improseguibilità* delle azioni esecutive, tutto lascia intendere che si tratti di una mera sospensione. Più precisamente, occorrerà, a nostro avviso, distinguere tra eventuali esecuzioni iniziate successivamente al provvedimento del giudice (riteniamo, alla sua emissione in udienza, ovvero al suo deposito, in assenza di differenti indicazioni legislative) ed esecuzioni già pendenti a tale data.

Nella prima ipotesi sarebbe ipotizzabile – sulla scorta del dato letterale della normativa – una radicale nullità dell'esecuzione; nel caso, invece, di esecuzione già iniziata, si avrà – più correttamente – una semplice sospensione dell'esecuzione, sospensione riconducibile alle *sospensioni diverse* (i.e., *agli altri casi previsti dalla legge*), ai sensi dell'art. 623 c.p.c. In ambedue i casi la nullità dell'intera esecuzione, ovvero dei singoli atti esecutivi, eventualmente compiuti, potrebbe essere fatta valere dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione, ovvero dell'opposizione agli atti esecutivi (si rinvia, al riguardo, a quanto già detto *supra* sulla sorte degli atti esecutivi compiuti durante un periodo di sospensione dell'esecuzione e sui rimedi esperibili per farne valere l'illegittimità: cfr. capitolo 2 e spec. paragrafo 4.1).

Una siffatta soluzione – che si tratti, cioè, di una sospensione dell'esecuzione e non di una improseguibilità in senso stretto, analoga a quella prevista dall'art. 51 L. fall. – sembra confermato, oltre che dal suo

carattere temporaneo, dalle ulteriori previsioni dell'art. 5; e segnatamente da quanto statuito nell'ultima proposizione del comma 3 «*La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili*» e dal comma 5, secondo il quale «*Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo*».

Sembra, in altri termini, che i concetti di improseguibilità e di sospensione siano stati considerati (e, dunque, *resi*) fungibili dal legislatore (che ha, qui, riproposto la medesima ambiguità semantica già presente agli artt. 168 e 182-bis L. fall., sopra commentati).

Va ancora osservato che la normativa sul sovraindebitamento – contrariamente all'art. 626 c.p.c. – non pare attribuire né al giudice dell'esecuzione né al giudice dell'omologazione il potere di autorizzare taluni specifici esecutivi. Non è contenuta, nella normativa sul sovraindebitamento, alcuna *clausola di salvaguardia*, e.g. «*salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione*».

La sospensione delle esecuzioni, tuttavia, non opera indistintamente su tutte le esecuzioni: il legislatore – come visto – ha espressamente previsto che la sospensione non operi nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. Si tratta di una scelta essenzialmente di politica legislativa, probabilmente inopportuna, sotto il profilo delle possibili implicazioni (*recte*: complicazioni) che essa andrà a comportare. È, innanzitutto, possibile che un unico creditore agisca, contestualmente, sulla base di crediti pignorabili ed impignorabili, ovvero che – in un'unica esecuzione forzata, magari iniziata da titolare di credito pignorabile – siano intervenuti creditori per crediti impignorabili o parzialmente tali. In tali ipotesi, a nostro avviso, dovrà aversi luogo ad una sospensione parziale. Il che, tuttavia, lascia presagire scenari non del tutto semplici da gestire (*quid iuris* se la sospensione dovesse avvenire al momento della vendita, o peggio della distribuzione del ricavato).

Durante il medesimo periodo di sospensione delle esecuzioni – non superiore a centoventi giorni – rimarranno sospese anche le prescrizioni e *non si verificheranno* le scadenze. La differente scelta semantica per la sorte di prescrizioni e scadenze dovrebbe, preferibilmente, essere imputata a un certo *gusto letterario* del legislatore, più che a una differenza di contenuto tra le due ipotesi. L'interpretazione preferibile è, dunque, che resti sospeso il decorso di tutti i termini, sia di prescrizione che di decadenza.

Si osservi, ad ogni modo, come alla locuzione «*le decadenze non si verificano*» potrebbe essere attribuito un significato diverso, come se i termini – durante il periodo di moratoria – continuino ugualmente a decorrere, fermo restando la loro scadenza dovrebbe essere rinviata al primo giorno utile dopo la fine del periodo. Ad essere postergato, in altre parole, potrebbe essere l'eventuale verificarsi della scadenza, solo se il relativo termine dovesse andare a scadere durante (attenzione, non «*dopo*») il periodo di moratoria, con un regime che sarebbe affine – più che alle sospensioni – al regime delle scadenze dei termini nei periodi festivi (ove il giorno festivo non determina alcuna proroga del termine, salvo che non coincida con la scadenza del termine stesso: in questo caso il termine sarà prorogato di diritto al primo giorno non festivo). Un esempio chiarirà potrà essere utile a chiarire il punto.

ESEMPIO

Viene concesso un termine di *sospensione delle esecuzioni* dal 11 al 20 maggio (un termine, cioè, di dieci giorni, con l'11 maggio primo giorno di sospensione ed il 20 maggio ultimo giorno).

Ipotizziamo un termine di decadenza di dieci giorni a partire dal 2 maggio, ed un altro di trenta giorni a partire dalla medesima data.

Laddove il disposto dell'art. 6 venisse interpretato – come da noi suggerito – come una *sospensione* dei termini di decadenza, il computo dovrebbe essere sospeso, in ambedue le ipotesi, per tutti e dieci i giorni; di conseguenza, il primo termine di decadenza andrebbe a scadere il 22 maggio (anziché il 12), mentre il secondo di trenta giorni andrebbe a scadere l'11 giugno (anziché il 1°).

Laddove, invece, la regola del mancato verificarsi delle decadenze venisse interpretata come una proroga *ex lege* al primo giorno successivo al periodo di *moratoria*, avremmo una situazione diversa:

- il primo termine di decadenza scadrebbe il 21 maggio;
- il secondo termine (quello che non sarebbe scaduto durante il periodo di *moratoria*) non subirebbe alcuna modifica, e andrebbe regolarmente il 1° giugno.

Va infine evidenziato che la sospensione di cui al presente comma, come pure l'improponibilità di azioni esecutive individuali, opera esclusivamente nei confronti dei creditori aventi titolo o causa anteriore e non

anche di dei creditori aventi titolo o causa contemporanea o successiva al periodo di sospensione.

Anche in questo caso non è del tutto chiaro se il *dies a quo* vada individuato con riguardo alla pubblicazione del provvedimento, ovvero retrodatato al deposito della domanda. Nel silenzio normativo è, forse, preferibile la prima soluzione: potranno liberamente agire *in executivis* i creditori in forza di titolo o causa anteriori al provvedimento di sospensione.

L'ultimo comma dell'art. 6 detta, infine, le regole processuali applicabili al procedimento. La scelta del legislatore è ricaduta sulle regole dei procedimenti in camera di consiglio anche se, analogamente a quanto accade per il procedimento di dichiarazione di fallimento, è assai discutibile se ci si trovi in presenza di una volontaria giurisdizione in senso stretto, ovvero di un procedimento eminentemente contenzioso.

A PARERE DI...

S. Satta, *Diritto fallimentare*, 3^a ed., Padova, 1996, p. 49 ss., il procedimento per la dichiarazione di fallimento avrebbe carattere eminentemente contenzioso, dal momento che «*chi vuole il fallimento si pone per ciò solo in reale o potenziale antitesi nei confronti di qualcuno, debitore, creditori, terzi*».

Per una disamina – successivamente alle riforme del 2005-2006 – v. F. Russo, *Il procedimento per la dichiarazione di fallimento*, in AA. VV., *La dichiarazione e gli effetti del fallimento*, in *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, a cura di Apice U., vol. I, Torino, 2010, p. 105.

Il tribunale, tuttavia, provvederà in composizione monocratica, e l'eventuale reclamo si proporrà al collegio (del quale non potrà fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento).

Lo svolgimento successivo del procedimento prevede che (art. 6) i creditori possano fare pervenire all'organismo di composizione della crisi le loro adesioni alla proposta. L'accordo sarà approvato qualora venga raggiunto il consenso di un numero di creditori rappresentante almeno il 70% dei crediti (50% nel caso di sovraindebitamento del consumatore).

Per espressa disposizione di legge l'accordo non determinerà novazione delle obbligazioni, salvo diversa determinazione delle parti. Come pure non pregiudicherà il diritto dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmetterà ai creditori una relazione sui consensi espressi, sul raggiungimento delle percentuali previste, nonché il testo dell'accordo. I creditori avranno, a questo punto, dieci giorni (decorrenti dal ricevimento della relazione) per sollevare eventuali contestazioni. Decorso tale ulteriore termine, l'organismo trasmetterà al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, e un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Il tribunale dovrà, pertanto, verificare il rispetto delle percentuali, nonché l'idoneità del piano a soddisfare i creditori estranei, e risolvere le eventuali contestazioni. Quindi procederà ad omologare l'accordo disponendone la pubblicazione.

Circa le regole del procedimento di omologazione, ancora una volta la legge rinvia alle norme sui procedimenti in camera di consiglio, attribuendo, però, la competenza al giudice monocratico.

Per quel che rileva ai nostri fini, dalla data di omologazione dell'accordo si produrranno nuovamente gli effetti sospensivi di cui all'art. 5 comma 3, sopra descritti. Anche qui l'efficacia *sospensiva* è circoscritta ad un periodo non superiore ad un anno. Non potranno, pertanto, per un anno, essere iniziate o proseguite azioni esecutive, disposti sequestri conservativi, acquistati diritti di prelazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, fatti salvi i titolari di crediti impignorabili. Per la qualificazione di questo istituto come sospensione ovvero come improseguibilità in senso stretto, si rinvia alle considerazioni sopra svolte. Anche in questo caso, la contingente temporaneità del provvedimento inducono a preferire una interpretazione meno rigorosa, e ad escludere che venga a determinarsi una vera e propria causa di improseguibilità delle esecuzioni già iniziate.

Sorge, però, il problema dei creditori che abbiano acquisito diritti nel periodo compreso tra la *prima* sospensione e l'omologa definitiva; di coloro, cioè, che avrebbero potuto iniziare azioni esecutive durante il precedente periodo di sospensione, non superiore centoventi giorni, ovvero successivamente al suo scadere.

Le soluzioni possibili sono, al riguardo, due. La prima è quella di far retrodatare gli effetti di improseguibilità alla prima sospensione eventualmente concessa; la seconda è quella di considerare i due periodi del tutto autonomi, di modo che azioni esecutive eventualmente procedibili durante la prima sospensione potrebbero essere travolte una volta omologato l'accordo (qualora, appunto, il titolo o la causa del credito fosse sorto

tra l'inizio del periodo di sospensione e l'omologazione). Ambedue le soluzioni hanno implicazioni teoriche e pratiche abbastanza rilevanti, sicché sarebbe forse opportuno un intervento legislativo chiarificatore. Il dato normativo induce a negare ogni forma di retroattività – anche solo al deposito della domanda – al periodo di sospensione: l'art. 8 il comma 3 pare abbastanza chiaro nel fissare come *dies a quo* «la data di omologazione».

Si segnala, comunque, che – in questo stato di cose – la scelta del legislatore di limitare a centoventi giorni i tempi della prima sospensione *ex art. 5* (scelta dovuta, forse, ad un certo *ottimismo* sulla celerità dei procedimenti e sui tempi che saranno necessari per l'omologazione dell'accordo), rende assai probabile che – al momento dell'omologazione – tali termini siano ampiamente decorsi, sicché sussiste un ben più che teorico rischio di periodi di *interregno* tra le due sospensioni.

Una volta omologato l'accordo ed esauriti gli eventuali reclami (anche in questo caso andranno proposti, ai sensi dell'art. 7, comma 2, davanti al tribunale collegiale, di cui non potrà far parte il giudice che ha pronunciato sul provvedimento), l'accordo potrà essere revocato o annullato.

La legge disciplina, innanzitutto, una revoca di diritto (art. 6, comma 5) per il caso che il debitore non esegua integralmente entro novanta giorni dalle scadenze previste i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Vi è, poi, il caso di fallimento del debitore, che determina la risoluzione obbligatoria dell'accordo (art. 7).

Salvo queste ipotesi, l'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza dei creditori, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero ancora siano state dolosamente simulate attività inesistenti (art. 9). Sono espressamente escluse altre azioni di annullamento; l'accordo omologato non potrà, dunque, essere impugnato per violenza, errore o dolo. Il dato normativo porta ad escludere l'annullabilità dell'accordo anche nel caso – forse abbastanza teorico – di difetto di rappresentanza del debitore.

L'art. 8 del decreto, infine, disciplina l'esecuzione dell'accordo. Ai nostri fini va segnalato che, qualora l'accordo preveda il soddisfacimento dei creditori, attraverso l'utilizzo di beni sottoposti a pignoramento, il giudice potrà nominare un liquidatore che disporrà in via esclusiva degli sterri e delle somme incassate.

La norma in esame va, a nostro avviso, coordinata con il già citato art. 5, comma 5, che consente, comunque, la prosecuzione delle esecuzioni da parte di titolari di crediti impignorabili e con l'art. 3, comma 4, a norma del quale l'accordo potrà prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei solo se venga assicurato il pagamento integrale dei titolari di crediti impignorabili.

Dal coordinamento – a dire il vero tutt'altro che agevole – delle sopracitate disposizioni pare dedursi che i titolari di crediti impignorabili potranno proseguire regolarmente le esecuzioni e che – pertanto – non occorrerà nominarsi alcun liquidatore, o che – comunque – il liquidatore eventualmente nominato dovrebbe limitarsi ad intervenire nella procedura esecutiva non sospesa, al fine di liquidare l'eventuale residuo attivo, dopo il soddisfacimento – integrale o nella misura convenuta nell'accordo – del titolare del creditore impignorabile.

Più complesso appare il coordinamento della disciplina in commento con le speciali norme in materia di

credito fondiario, disciplinato dagli artt. 38 ss. del d.lgs. 385 del 1° settembre 1993.

È noto che l'art. 41 del testo unico prevede che l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fermo restando che il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione.

L'attuale formulazione normativa sembra escludere che tale norma possa essere applicata al caso di accordo di ristrutturazione *ex* D.l. 212/2011. Ne consegue che – fermo restando che l'accordo di ristrutturazione dovrà prevedere l'integrale pagamento del creditore fondiario (art. 2) – anche queste tipologie di esecuzioni dovranno essere sospese, e dovrà procedersi alla nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 8 D.l. è, comunque, assai probabile che tale *svista* – che viene ad incidere su un settore particolarmente *sensibile* come quello bancario – venga presto corretta.

Giurisprudenza Rilevante

SOSPENSIONE PROCEDIMENTI ESECUTIVI – TERMINI PROCESSUALI

Corte cost., 14.12.2005, n. 457

Massima non ufficiale

L'attività giurisdizionale è riservata all'autorità giudiziaria, e non può essere attribuita ad un organo amministrativo. L'attribuzione, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, quale è quello previsto dall'art. 20, comma 7, della legge 44/1999, di un parere vincolante in capo al Prefetto viola i principi costituzionali posti a presidio dell'indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, atteso che il prefetto viene ad essere investito, dalla norma impugnata, del potere di decidere in ordine alle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura; potere che, proprio perché incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non può che spettare in via esclusiva all'autorità giudiziaria». Deve, pertanto, ritenersi costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle

richieste estorsive e dell'usura), limitatamente alla parola "favorevole".

Cass., Sez. I, 11.08.2010, n. 18612, «Giust. civ. Mass.» 2010, 7-8, 1102

La sospensione dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari prevista in favore delle vittime dell'usura ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44 del 1999 non è prorogabile trattandosi di una disposizione a carattere eccezionale di deroga alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedure espropriative e all'attuazione dell'art. 2740 c.c. (Rigetta, App. Ancona, 27.06.2009).

App. Roma, 31.05.2011

Secondo una interpretazione costituzionale orientata, l'art. 20, comma 4, legge 23 febbraio 1999, n. 44, (sulla sospensione dei procedimenti esecutivi) è applicabile anche alla procedura fallimentare, atteso che, mentre al debitore esecutato sarebbe concesso un termine dilatorio per poter, ove possibile, saldare



➔ Giurisprudenza Rilevante

i propri debiti con il provento sovventorio di cui all'art. 1, legge n. 44/1999, ciò non sarebbe consentito al debitore, pur non ancora eseguito, ma nei cui confronti sia stata proposta istanza di fallimento.

Trib. Treviso, 11.03.2009

In considerazione della sopravvenuta incostituzionalità del VII comma dell'art. 20, legge n. 44/1999, nella parte in cui prevedeva il carattere vincolante del parere del Prefetto ai fini della concessione della sospensione del procedimento, il giudice può deliberare la fondatezza della richiesta di elargizione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione della procedura fallimentare anche in assenza della suddetta attività consultiva.

Trib. Vicenza, 3.01.2009

La sospensione già concessa non è rinnovabile per ulteriori 300 giorni.

DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Trib. Terni, 3.03.2011, «www.ilcaso.it»

Alla espressione “provvedimenti cautelari o conservativi” contenuta nell'art. 15, comma 8, legge fallimentare, sembrerebbe potersi riconoscere una connotazione tipologica di largo spettro, correlata alla riconosciuta atipicità delle misure cautelari di stampo prefallimentare, prevedendosi, accanto a misure di carattere tradizionalmente conservativo (sequestro conservativo o giudiziario), anche misure di carattere inibitorio (impedimento di atti dispositivi diretti ad alterare la *par condicio creditorum* o l'ordine di sospensione di pagamenti impartito sia al debitore fallendo che al terzo pignorato nell'espropriazione presso terzi), di carattere anticipatorio (sospensione di azioni esecutive in corso o del compimento di specifici atti esecutivi o sequestro giudiziario del ramo di azienda affittato a terzi nei sei mesi antecedenti il deposito del ricorso per dichiarazione di fallimento), e persino di carattere innovativo, in quanto esplicitanti effetti addirittura ultronei (come la revoca degli amministratori e la sostituzione con amministratori giudiziali) rispetto a quelli consegnati alla dichiarazione di fallimento, non destinata *ex se* ad incidere sulla governance dell'impresa. Premesso che tra tutte le categorie tipologiche sopra enunciate

solo l'ultima potrebbe tradire la vocazione di strumentalità propria di queste misure cautelari atipiche, essendo stata revocata in dubbio la possibilità di ottenere, in via anticipatoria, effetti giuridici diversi da quelli che conseguirebbero alla decisione di merito (la sentenza di fallimento), deve, invece, ritenersi possibile l'adozione di misure sospensive di azioni esecutive individuali, la cui valutazione di ammissibilità deve condursi partendo dall'obbiettivo che esse perseguono costituito dalla “tutela del patrimonio o dell'impresa”, intesa come impedimento di una potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'imprenditore, e dalla provvisorietà (o non ultrattività) loro attribuita dal legislatore che ne ha limitato l'efficacia alla durata del procedimento per dichiarazione di fallimento.

Trib. Busto Arsizio, 28.07.2009, «www.ilcaso.it»

Ricorso per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa - Sospensione della vendita di beni pignorati - Ammissibilità.

Nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento, è possibile disporre, ai sensi dell'art. 15, comma 8, legge fallimentare, la sospensione della vendita dei beni pignorati in una procedura esecutiva qualora appaia opportuno evitare la vendita di beni necessari alla prosecuzione dell'attività per consentire la presentazione di un piano che potrebbe facilitare l'accesso dei lavoratori agli ammortizzatori sociali ed appaia altresì opportuno preservare la *par condicio creditorum* in vista di un eventuale accertamento dello stato di insolvenza.

CONCORDATO PREVENTIVO

Cass., Sez. I, 6.02.1999, n. 104, «Giust. civ. Mass.» 1999, 279

In tema di concordato preventivo, gli effetti di cui all'art. 168 L. fall. decorrono dalla data di presentazione del ricorso, da individuarsi con riferimento all'intero arco temporale del relativo giorno, a far tempo, cioè, dalle ore 00.01 del giorno medesimo, e non anche dall'ora di apertura degli uffici di cancelleria presso cui la domanda sia stata presentata (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad



Giurisprudenza Rilevante

una vicenda in cui si era erroneamente affermata l'antiorità di un credito derivante da rimessa estera rispetto all'instaurazione della procedura concordataria *de qua* sulla base della considerazione che la data della valuta accreditata risaliva alle ore 00.01 dello stesso giorno della domanda di concordato, domanda che doveva, invece, ritenersi presentata – secondo il giudice di merito – con riferimento all'orario di apertura degli uffici giudiziari competenti a riceverla).

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

App. Milano, 21.06.2011, «Fallimento» 2011, 10, 1247

La presentazione di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis*, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), non impedisce la proposizione dell'istanza di fallimento né determina la sospensione del procedimento pre-fallimentare, ma rende opportuna la trattazione unitaria dei due procedimenti, per il nesso di interdipendenza che li caratterizza dal punto di vista della valutazione dell'esistenza o inesistenza dello stato d'insolvenza, a seconda della natura irreversibile o reversibile della crisi.

Trib. Roma, 4.11.2011, «www.ilcaso.it» 2011

L'inibitoria di cui all'articolo 182-*bis*, comma 6, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) – pur essendo un provvedimento cautelare emesso all'esito di un giudizio a carattere sommario e di natura prognostica – non può essere evidentemente affidata ad un controllo solo formale sulla sussistenza della documentazione richiesta dovendo, invece, il giudice effettuare una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza “dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma” nonché “delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare”.

Trib. Terni, 4.07.2011, «www.ilcaso.it» 2011 e «Fallimento» 2011, 10, 1247

La legge fallimentare non prevede alcun intervento giudiziale nella fase di esecuzione dell'accordo di

ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* legge fallimentare – R.D. n. 267/1942 – che sia stato omologato, né detta disposizioni in ordine al suo eventuale annullamento o risoluzione. L'unica ipotesi di intervento giudiziale successiva alla omologazione potrà, pertanto, essere solamente quella stimolata da un creditore che agisca al fine di far dichiarare la risoluzione per inadempimento dell'accordo.

È inammissibile l'istanza con la quale si chiede al Tribunale di omologare delle modifiche apportate all'accordo di ristrutturazione già omologato, pur se le medesime non comportano variazioni rispetto all'attuabilità del piano ed alla sua capacità di assicurare il pagamento dei creditori estranei, non essendo prevista alcuna forma di intervento giudiziale nella fase attuativa dell'accordo già omologato (anche in forma di ulteriore omologa di sue eventuali modifiche) se non determinata da una specifica censura di inadempimento ad opera della parte interessata.

Trib. Novara 1.02 2011, in «Foro It.», 2011, 9, 1, 2534

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui all'art. 182-*bis*, 3° comma, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), si produce dalla data di pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese.

Trib. Novara, 24.12.2010, «Fallimento» 2011, 3, 377

Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dell'accordo di ristrutturazione *ex art.* 182-*bis* L.fall. – R.D. n. 267/1942 – si produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari; pertanto va sospeso il procedimento pendente per la dichiarazione di fallimento dovendo lo stesso essere assimilato alle azioni esecutive individuali, dal momento che esso tende alla medesima finalità di soddisfazione coattiva della masse dei creditori.

Trib. Roma, 20.05.2010, «www.ilcaso.it» 2010

Con riferimento ad un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-*bis*, legge fallimentare – R.D. n. 267/1942, l'indagine del tribunale avrà ad oggetto i se-



➔ Giurisprudenza Rilevante

guenti aspetti: – il ricorso per l'omologazione dell'accordo deve essere presentato da un imprenditore in stato di crisi o di insolvenza e che superi le soglie di cui all'art. 1, posto che la protezione dei terzi e dei creditori dall'azione revocatoria si realizza solo nell'ipotesi di successivo fallimento; – il ricorso deve essere depositato presso il registro delle imprese; – deve essere presentata la documentazione prevista dall'art. 161; – deve altresì essere presente la relazione di un professionista con i requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. *d*) che attesti la regolarità dell'accordo con particolare riferimento alla possibilità di pagare regolarmente (ossia per intero ed alle scadenze pattuite) i creditori estranei e che attesti altresì la veridicità dei dati contabili al fine di supportare il giudizio di fattibilità; – la conclusione di accordi di ristrutturazione del debito con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento del monte crediti di cui l'imprenditore deve rispondere, senza che, a tal fine, possa avere rilievo alcuno la distinzione tra creditori privilegiati e chirografari; – l'autenticazione della sottoscrizione degli accordi ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581

(l'autenticazione della firma, necessaria per procedere alla pubblicazione nel Registro delle Imprese, costituisce, pertanto, un requisito di ammissibilità dell'accordo); – l'esistenza, a pena di inammissibilità del ricorso, di un piano finanziario e/o industriale all'interno del quale si collochino le rinegoziazioni dei debiti concordate con i creditori aderenti.

Trib. Milano, 25.03.2010, «Fallimento» 2010, 6, 743
L'effetto protettivo previsto dall'art. 182-*bis*, L. fall. – R.D. n. 267/1942, letteralmente riferito solo alle azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, non si estende anche ai ricorsi di fallimento – ai quali deve evidentemente assimilarsi anche la richiesta di declaratoria dell'insolvenza – con la conseguenza che essi restano suscettibili di istruttoria, pur in presenza della richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione; in tal caso, però, vi è pregiudizialità della decisione su tale richiesta rispetto a quella di cui all'art. 15, L. fall., essendo gli accordi di ristrutturazione uno strumento chiaramente alternativo al fallimento, e quindi tale da escluderlo quando gli accordi siano ritenuti idonei a superare l'addotto stato di crisi.

8. I "reclami" avverso i provvedimenti di sospensione dell'esecuzione

8.1. Sul concetto di reclamo (cenni)

il Quesito

Cosa è il reclamo?

Il concetto e la natura del «reclamo» hanno subito una innegabile evoluzione nei circa settant'anni di vita del codice di rito. Non è questa, ovviamente, la sede per approfondire un argomento così vasto e dibattuto. F. Russo, *La sospensione dell'esecuzione forzata*, Roma, 2011, cap. VIII; ci si limita a segnalare che, nell'impianto originario del codice, lo strumento del reclamo era previsto in due categorie di situazioni:

- come strumento di controllo, da parte del collegio, delle ordinanze emesse dall'istruttore;
- come rimedio generale, giusta l'art. 739 c.p.c., per i provvedimenti di giurisdizione volontaria. Nell'ambito, dunque, di quei procedimenti a carattere non contenzioso, in relazione ai quali il concetto di impugnazione in senso proprio sarebbe stato non perfettamente adattabile (se non proprio concettualmente errato).

Dunque, in linea di principio, il reclamo non era uno strumento di impugnazione, succedaneo dell'appello e distinto da esso per quanto concerne il rito e la forma, ma un istituto assai diverso sul piano sostanziale: un mezzo diretto ad ottenere un riesame di un provvedimento ordinatorio e comunque non decisorio. Sia nell'uno che nell'altro caso, quindi, esulava – probabilmente – dal concetto di impugnazione in senso stretto. La coerenza della scelta del legislatore è stata messa in crisi da un certo disordine legislativo, che ha caratterizzato gli oltre sessant'anni di vita del codice, e da un utilizzo ipertrofico del mezzo del reclamo, probabilmente sviato dall'originario impianto concettuale; di modo che oggi esistono figure di reclamo in relazione alle quali sarebbe assai arduo negare il carattere di mezzo di impugnazione (1 Si rinvia, per una trattazione, a F. Russo, *La sospensione dell'esecuzione forzata*, cit., *ibidem*).

8.2. Il reclamo ex art. 624 c.p.c.

Il dato normativo, innanzitutto, è abbastanza conciso, *in parte qua*. Dopo avere previsto che il giudice dell'esecuzione, in caso di opposizione all'esecuzione ovvero di terzo concorrendo gravi motivi, può sospendere l'esecuzione, l'art. 624 prevede, al comma secondo, che «contro l'ordinanza che provvede sull'istanza

di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.».

Anteriormente alla novella del 2006, la giurisprudenza quasi unanime, tuttavia, aveva escluso l'applicabilità di tale rimedio, precisando, di contro, che il provvedimento di sospensione avrebbe potuto essere modificato o revocato dallo stesso giudice che lo aveva emesso. Si era negata, altresì, la proponibilità del ricorso per cassazione *ex art. 111 Cost.*, in quanto provve-

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 669-TERDECIES C.P.C.

RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

dimento privo di contenuto decisorio, come pure del regolamento di competenza *ex artt.* 42 e 43 c.p.c. In conclusione si riteneva esperibile esclusivamente il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, la cui decisione sarebbe stata ricorribile per cassazione *ex art.* 111 Cost. (stante, anche in questo caso, il suo carattere non decisorio: cfr., *ex plurimis*, Cass. 11 luglio 2007 n. 15467; Cass. 2 agosto 2000 n. 10121).

Con l'espressa previsione del reclamo il legislatore ha preso una netta posizione sul punto, confermando implicitamente, per un verso, la non esperibilità del regolamento di competenza, come pure del ricorso diretto *ex art.* 111 Cost., per altro verso superando la scelta giurisprudenziale della opposizione agli atti esecutivi.

La scelta del reclamo, va detto, pare avere una doppia, possibile, giustificazione concettuale. Da un lato costituisce la conseguenza della scelta camerale del rito, dall'altro della natura almeno latamente cautelare del provvedimento di sospensione.

Tornando all'esegezi della norma, nel suo testo attuale, essa prevede la reclamabilità della «ordinanza che provvede sulla sospensione». Il che porta, innanzitutto, ad escludere la reclamabilità del decreto emesso inaudita altera parte, con il quale il giudice ha eventualmente sospeso l'esecuzione (il che pare una scelta comprensibile, atteso che si tratta di un provvedimento destinato ad essere confermato o revocato con l'ordinanza «reclamabile»).

Per altro verso la formulazione è tale da consentire il reclamo non solo avverso l'ordinanza che accoglie l'istanza di sospensione, ma anche contro quella che la rigetta. Come si è segnalato *supra* (cfr. paragrafo 3.8), però, il reclamo avverso il provvedimento che rigetta la sospensione potrebbe avere conseguenze differenti da quello avverso il provvedimento che la accoglie. È molto dubbio, in particolare, se l'accoglimento della sospensione, per la prima volta in sede di reclamo, possa avere come conseguenza l'estinzione del processo esecutivo. Si rinvia, sul punto, alle considerazioni sopra svolte. La differente disciplina, come si è detto, potrebbe avere una sua giustificazione (D. LONGO, *La sospensione nel processo esecutivo*, cit., p. 739), ove si consideri che, al momento della decisione del reclamo, potrebbe essere già ampiamente scaduto il termine per introdurre il giudizio di merito. Conseguentemente il creditore, anche se vittorioso nella fase cautelare, potrebbe essere costretto ad introdurre ugualmente il merito dell'opposizione, per non ritrovarsi sotto la spada di Damocle dell'estinzione, qualora il provvedimento del giudice dell'esecuzione fosse ri-

formato in sede di reclamo. Il che darebbe luogo ad una superfetazione processuale: in caso di rigetto dell'istanza cautelare, infatti, il debitore soccombente potrebbe non avere alcun interesse ad introdurre il giudizio di merito. A maggior ragione non avrebbe tale interesse neppure il creditore procedente, che vuole – nella maggior parte dei casi – esclusivamente portare avanti l'esecuzione forzata. Costringere il creditore, nonostante il primo rigetto dell'istanza di sospensione, ad introdurre ugualmente il giudizio di merito, sarebbe alquanto irrazionale, atteso che comporterebbe l'instaurazione di una fase che può non interessare a nessuno e che potrebbe, pertanto, essere evitata. Una simile interpretazione (nel senso, dunque, che la sospensione disposta per la prima volta in sede di reclamo non abbia effetti estintivi), dunque, pare coerente con la scelta del legislatore della riforma dei 2005-2009, che è, appunto, quella di rendere meramente eventuale – e non certo surrettiziamente necessaria – la fase di merito.

Per quanto concerne le regole processuali del reclamo, la norma rinvia al reclamo *ex art.* 669-terdecies e, dunque, ancora una volta alle norme sui procedimenti camerale.

Il reclamo non sospende, dunque, l'esecuzione, salva la possibilità per il presidente del tribunale, di disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, quando, per motivi sopravvenuti, detto provvedimento possa arrecare grave danno; il tutto con o senza cauzione. Sul punto deve segnalarsi un orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui, proprio in virtù di tale norma, e del generale rinvio alle regole dell'art. 669-terdecies, il giudice del reclamo, una volta che la sospensione sia stata rigettata dal giudice dell'esecuzione, non avrebbe il potere di disporla egli stesso in via cautelare, ma solo all'esito del reclamo. E ciò per via del richiamo integrale – senza adattamenti – alla disciplina del reclamo cautelare. Nel caso di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della sospensione, infatti, il «provvedimento reclamato» (quello che potrebbe essere sospeso in sede di reclamo) non è l'esecuzione, ma l'ordinanza di rigetto medesima emessa dal giudice dell'esecuzione. In sede di reclamo, dunque, il tribunale potrebbe sospendere solamente il provvedimento che ha rigettato la sospensione, cosa che non comporterebbe effetti corrispondenti ad una sospensione dell'esecuzione. Detto risultato sarebbe, infatti, conseguibile solamente a seguito dell'accoglimento definitivo del reclamo (1 Trib. Belluno, 12 febbraio 2010, G.I. Zanon, inedito).

8.3. Il reclamo avverso il «provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma» c.p.c.

L'art. 624 c.p.c. prevede, ancora, la reclamabilità del «*provvedimento di cui all'art. 512 c.p.c.*». Si è già visto, nella sezione della presente indagine dedicata all'esegesi di tale disposizione, che essa pare introdurre tre tipi di sospensione. La prima, più che una sospensione, costituisce uno stato di arresto della procedura, nel senso che il giudice non potrà approvare il progetto di distribuzione, finché non avrà risolto, sia pure con ordinanza, le controversie sorte.

La seconda sospensione è quella che dovrebbe disporre il giudice l'ordinanza medesima, e nelle more che essa venga «*impugnata*» con l'opposizione agli atti esecutivi (qualora si accolga tale interpretazione della non chiara formulazione dell'art. 512 c.p.c.). La terza è quella che potrebbe essere disposta in seno all'opposizione agli atti esecutivi medesima. Avverso la prima delle «*sospensioni*» – posto che non di sospensione in senso stretto si tratta – non pare proponibile alcun reclamo: non vi è, a ben vedere, alcun provvedimento, ma il semplice sviluppo di una fase processuale, che preclude in radice l'approvazione del progetto di distribuzione.

Avverso la terza sospensione saranno applicabili, giusta il rinvio alle norme dell'opposizione agli atti, le regole proprie di detto strumento, alla cui trattazione si rinvia.

Avverso la seconda sospensione, quella, cioè, pronunciata dal giudice nel definire le controversie sorte in sede di distribuzione, è proponibile, per espressa previsione di legge, il reclamo *ex art. 624 c.p.c.*

Si è già detto che tale soluzione ermeneutica sembra postulare la proponibilità di due distinti rimedi contro l'ordinanza in questione: l'opposizione agli atti esecutivi, per quanto concerne la statuizione che decide sulla controversia, ed il reclamo, relativamente al capo sulla sospensione (S. ZIINO, *Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del ricavato*, in *www.judicium.it*).

Per la disciplina di tale reclamo e per i problemi connessi, si rinvia al paragrafo precedente.

8.4. Il reclamo avverso i provvedimenti di sospensione emessi in sede di opposizione *ex art. 617 c.p.c.*

Nel richiamare, in materia di opposizione agli atti esecutivi, le regole dell'art. 624 c.p.c., il terzo comma della norma medesima, rinvia alla «disposizione di cui al terzo comma», in quanto compatibile.

La formulazione prescelta dal legislatore presenta qualche aspetto problematico. In primo luogo ad essere richiamata, sul piano letterale, non è – come detto – l'intero gruppo di regole dell'art. 624 c.p.c., ma esclusivamente «la previsione di cui al terzo comma», e, dunque, la regola dell'estinzione.

Per altro verso, il primo comma dell'art. 624 c.p.c. fa esclusivo riferimento alla sospensione disposta in caso di opposizione all'esecuzione o di terzo. Conseguentemente il secondo comma della norma, nella parte in cui prevede il reclamo avverso «ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione», pare fare riferimento alla istanza menzionata nel comma precedente e, dunque, ancora una volta, alla sola istanza di sospensione in caso di opposizione *ex art. 615 e 619 c.p.c.* (oltre che ai provvedimenti di cui all'art. 512 c.p.c. secondo comma).

Sul piano letterale, pertanto, l'articolo sembra avere la seguente struttura: il primo comma prevede la sospensione dell'esecuzione, ad opera del giudice della stessa procedura, per il caso in cui sia stata proposta opposizione all'esecuzione o di terzo; il secondo comma prevede, per le medesime ipotesi, la proponibilità del reclamo (rimedio che, giusta la disposizione medesima, viene esteso anche al provvedimento *ex art. 512, comma secondo*); il terzo comma detta, per le sole sospensioni in caso di opposizione all'esecuzione o di terzo (con esclusione, quindi, delle sospensioni alla distribuzione), la regola dell'estinzione; l'ultimo comma rende applicabili le disposizioni sull'estinzione, «in quanto compatibili», al caso di «sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618».

Ad un'esegesi letterale, pertanto, paiono esulare dal campo di applicazione dell'art. 624 c.p.c. sia le sospensioni disposte in sede di opposizione a precetto (non previste dall'art. 624, ma dall'art. 615, comma primo; sul punto, diffusamente, *infra*), sia le sospensioni di cui all'art. 618. Le sospensioni in caso di opposizioni agli atti, dunque, sembrerebbero regolate: dall'art. 618, per quanto concerne il procedimento, dall'art. 624, comma terzo, per quanto riguarda le conseguenze (estinzione, in caso di mancata introduzione del giudizio di merito).

La lettura sopra proposta porterebbe ad escludere – salvo il vaglio di compatibilità della norma con la costituzione – che il «reclamo» previsto dal secondo comma dell'art. 624 c.p.c. possa essere *sic et simpliciter* applicato alla sospensione *ex art. 618 c.p.c.* La stessa lettera dell'art. 624 ultimo comma: «si applica (...) anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618», parrebbe confermare che la sospen-

sione in caso di opposizione agli atti esula dal campo di applicazione dell'art. 624, per quanto non espressamente richiamata.

A risultati opposti, naturalmente, si potrebbe giungere qualora, anche sul piano letterale, si ritenesse la disposizione di cui all'art. 624, secondo comma espressione di una regola generale, nel senso che sarebbe reclamabile ogni istanza di sospensione, e non solo di quella prevista dal primo comma della stessa disposizione.

La dottrina e la giurisprudenza, per altro verso, sembrano orientate a dare una lettura estensiva del richiamo operato dall'art. 624, ultimo comma al «terzo comma» della medesima disposizione. Detta norma, si osserva, commina l'estinzione della procedura esecutiva, per il caso che il provvedimento di sospensione non sia stato reclamato o sia stato confermato in sede di reclamo e non sia stato introdotto il giudizio di merito (cfr., per tutti, G. ARIETA-F. DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in L. MONTESANO – G. ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, vol. III, Tomo II, Padova, 2007, I, 2, p. 1866 ss. Per la giurisprudenza v. riquadro per la tesi contraria, ma *contra* Trib. Pavia, 23 marzo 2007, in *www.ilcaso.it*). Dal che si deduce che il legislatore avrebbe implicitamente voluto richiamare anche la regola del reclamo, dal momento che, appunto, l'estinzione della procedura esecutiva, è subordinata alla conferma della sospensione in sede di reclamo, ovvero alla mancata proposizione di siffatto rimedio. Siffatta soluzione estensiva sarebbe, secondo tale seconda impostazione, preferibile sotto il profilo sistematico, oltre che autorizzata dalla lettera della legge. Si sarebbe in presenza, pur sempre, di una sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice della procedura medesima; sicché non vi sarebbe una valida ragione per applicare a fattispecie analoghe regole diverse.

Avverso una simile soluzione, tuttavia, sono astrattamente opponibili diversi ordini di argomenti. In primo luogo, sul piano letterale, il quarto comma dell'art. 624 c.p.c., nel dettare le regole della sospensione ex art. 618, non utilizza una formula ampia del tipo: «le disposizioni di cui al presente articolo», bensì quella «la disposizione di cui al terzo comma». La norma pare volere, dunque, limitare le disposizioni applicabili alla sospensione in parola, e non richiamare in blocco l'intero sistema di regole dell'art. 624 c.p.c.

Il comma che prevede il reclamo, in particolare, non è espressamente richiamato, di modo che la sua esclusione pare indice di una precisa scelta legislativa, piuttosto che di una incerta formulazione della norma.

Anche l'espresso riferimento al reclamo, contenuto nel terzo comma dell'art. 624 c.p.c., potrebbe non risultare, a ben vedere, del tutto dirimente. La regola dell'estinzione, infatti, viene richiamata e trova applicazione alla sospensione ex art. 618 c.p.c. solamente «in quanto compatibile». La valutazione sulla «compatibilità», allora, potrebbe avere un significato proprio in relazione alla mancata previsione del reclamo. Sicché il significato della norma potrebbe essere: nel caso venga concessa la sospensione ex art. 618 c.p.c. il creditore dovrà necessariamente, per evitare l'estinzione, introdurre il giudizio di merito, atteso che non può proporre reclamo avverso tale provvedimento.

Quanto alle ragioni di sistematicità, la lettura restrittiva della disposizione potrebbe trovare una sua giustificazione teorica nella differente natura e disciplina dell'opposizione agli atti.

Essa, a ben vedere, ha ad oggetto per lo più contestazioni formali che – nella maggior parte dei casi – non dovrebbero richiedere una istruttoria particolarmente complessa (al contrario dell'opposizione all'esecuzione o di terzo, nelle quali viene messa in discussione l'esistenza del diritto, la pignorabilità del bene, ovvero ancora l'appartenenza di quest'ultimo al debitore); di modo che anche la prognosi sulla fondatezza o infondatezza dell'opposizione dovrebbe potere essere valutata con un certo grado di attendibilità anche nella fase cautelare (sia pure nell'ambito di una valutazione sommaria).

Peraltro la sentenza che decide sull'opposizione agli atti, al contrario di quella che chiude i giudizi di opposizione ex artt. 615 (divenuta inappellabile nel breve interregno tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009) e 619 c.p.c., non è soggetta ad appello. Sicché la dimidiazione dei mezzi di «gravame» nella fase cautelare troverebbe riscontro speculare nella fase di merito. Nell'opposizione agli atti si sarebbe sempre in presenza, tanto nella fase cautelare che in quella di merito, di un provvedimento non impugnabile (salva, per quanto concerne il secondo, stante il suo carattere decisorio, l'esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.).

Si osservi come l'inimpugnabilità avrebbe, in ambedue i provvedimenti, il medesimo fondamento: da un lato muoverebbe dalla natura maggiormente endoprocedimentale dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., dall'altro avrebbe una sua giustificazione nel carattere tendenzialmente documentale dell'accertamento.

Va poi ribadito che, concettualmente, la bifasicità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. appare più debole di quella delle opposizioni all'esecuzione e poggia, pro-

tabilmente, su premesse dogmatiche almeno in parte diverse. Nelle opposizioni *ex art.* 615 e 619 c.p.c. è, in particolare, possibile, anche sul piano teorico, separare l'esecuzione dal giudizio di accertamento del diritto che con l'opposizione si introduce. L'opposizione *ex art.* 617 c.p.c. ha, invece, ad oggetto la regolarità formale di un determinato atto dell'esecuzione; sicché il giudizio di merito non è perfettamente distinguibile dall'esecuzione stessa. La struttura bifasica dell'opposizione agli atti è, in un certo senso, lo strumento tutelare l'imparzialità del giudice; per evitare che il giudice che ha posto in essere o conosciuto un atto irregolare sia poi lo stesso chiamato a decidere su tale irregolarità. Si rinvia, sul punto, alle considerazioni sopra svolte, circa le probabili correlazioni tra l'attuale struttura dell'opposizione *ex art.* 617 c.p.c. e il nuovo art. 186-*bis* disp. att.

In questa sede è sufficiente osservare che le due opposizioni – alle esecuzioni e agli atti – pur essendo disciplinate, sotto certi aspetti, in modo affine, sono tuttora molto diverse sul piano concettuale. Ne deriva che una differente regolamentazione, anche sotto il profilo della reclamabilità del provvedimento di sospensione, potrebbe rientrare nei margini di discrezionalità del legislatore, senza comportare significativi dubbi di costituzionalità delle norme.

Il differente regime di impugnazione delle sospensioni corrisponderebbe alle diversità esistenti tra le due opposizioni, diversità che permangono anche ove è stata data loro una disciplina apparentemente analoga.

In ogni caso resta il problema della reclamabilità degli altri «provvedimenti indilazionabili» previsti dall'art. 618 c.p.c., e diversi dalla sospensione in senso stretto. Se si esclude, ovviamente, la reclamabilità del provvedimento di sospensione *ex art.* 618 c.p.c. dovrà a maggior ragione escludersi quella avverso i provvedimenti *de quibus*.

Qualora si aderisse alla tesi contraria, maggioritaria, e si ammettesse il reclamo avverso il provvedimento di sospensione *ex art.* 618 c.p.c., tuttavia, la soluzione non sarebbe altrettanto agevole. Ed invero la lettera dell'art. 624 c.p.c. pare limitare espressamente il reclamo ai soli provvedimenti di sospensione; gli unici che, come detto, possono dar luogo ad estinzione. La correlazione, che si è ravvisata tra esperibilità del reclamo ed estinzione porta a preferire la tesi restrittiva, che non sia, cioè, proponibile alcun reclamo avverso i provvedimenti «indilazionabili» diversi dall'estinzione (in tal senso v. Trib. Brindisi, 12 luglio 2006, in *Giur. merito*, 2006, 12, p. 2673).

8.5. Il reclamo avverso i provvedimenti di sospensione disposti dal giudice dell'impugnazione

Seguendo la sistematica adottata nella presente indagine, sono state qualificate «sospensioni disposte dal giudice dell'impugnazione» tutte quelle sospensioni che siano state disposte in seno ad una impugnazione in senso lato (*i.e.*, nel corso di un giudizio che – abbia o meno natura di impugnazione vera e propria – sia diretto a mettere in discussione l'esistenza del titolo) da un giudice diverso da quello dell'esecuzione stessa.

Si è già detto che tutte queste ipotesi di sospensione esulano da almeno parte delle regole dell'art. 624 c.p.c. Non si ha, nel caso delle sospensioni *de quibus*, alcuna stabilizzazione del provvedimento inibitorio, che non potrà dare luogo ad alcuna estinzione del processo esecutivo, laddove iniziato.

Ancora, in tutte queste ipotesi, il giudizio «di merito» – quello, cioè, sull'esistenza, *lato sensu*, del titolo – preesiste al provvedimento inibitorio, il quale non è un giudizio separato da quello «cautelare». Non vi è, nelle inibitorie, una fase da trattarsi dinanzi al giudice dell'esecuzione, ma tutto si svolge davanti al giudice della «impugnazione».

Tanto premesso il codice di rito, in talune fattispecie di inibitoria disposta dal giudice «dell'impugnazione» (nel senso sopra indicato), aveva espressamente escluso la reclamabilità dei relativi provvedimenti. È il caso della sospensione dell'esecuzione provvisoria disposta dall'art. 649 c.p.c., per il caso di opposizione a decreto ingiuntivo, della sospensione *ex art.* 669 c.p.c., per l'ipotesi di opposizione allo sfratto dopo la convalida. In ambedue le ipotesi la «non impugnabilità» dell'ordinanza di sospensione è espressamente prevista dalla legge. Essa discende, probabilmente, innanzitutto dal carattere sommario del rito, che suggerisce di sacrificare sull'altare delle garanzie un ulteriore controllo del collegio sul provvedimento cautelare. Dall'altro esso dipende probabilmente dallo stretto nesso funzionale che lega la statuizione sull'inibitoria a quella sul merito della causa; di modo che non deve essere parso conveniente attribuire ad un giudice diverso da quello della decisione finale il controllo sul provvedimento cautelare.

In altre fattispecie, al contrario, il legislatore aveva originariamente previsto la esperibilità, avverso il provvedimento inibitorio, di un reclamo.

È il caso del reclamo avverso il provvedimento di inibitoria, disposto *ex art.* 283 c.p.c. dal giudice di appello. L'ammissibilità di un simile provvedimento era stata, in passato, oggetto di un acceso dibattito

RIFERIMENTI NORMATIVI

**ART. 283 C.P.C.
PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO.**

Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

**ART. 351 C.P.C.
PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA.**

Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

dottrinario (v., per tutti, G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2008, p. 19 ss. e 393 ss.), prima di venire troncata da un esplicito intervento normativo.

La nuova disposizione entrerà in vigore – giusta la previsione dell'ultimo comma del citato art. 27, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge 183/2011, e dunque – salvo ulteriori modifiche – il 1° febbraio 2012. Non essendovi, inoltre, una specifica norma transitoria, dovrebbe trovare applicazione anche ai processi pendenti (*ex plurimis*, Cass. 16 maggio 2002, n. 7119; Cass. 7 settembre 1990, n. 9257), anche se non sarebbe del tutto peregrino sostenere che, *in parte qua*, il legislatore non abbia introdotto alcuna novità, ma abbia inteso interpretare il diritto già esistente (si rinvia sul punto a F. Russo, *La sospensione dell'esecuzione forzata*, cit., *ibidem*).

La legge 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. legge di stabilità 2012) ha, in particolare, novellato (art. 27) l'art. 351 c.p.c. Il nuovo testo della norma prevede ora espressamente la non impugnabilità dell'ordinanza con la quale il giudice dell'appello decide sull'inibitoria.

Con la novella introdotta con legge 183/2011 il regime dell'art. 351 c.p.c. è stato reso omogeneo a quello di cui agli artt. 373, 401 e 407 c.p.c., relativi – rispettivamente – alla non impugnabilità del provvedimento di inibitoria in caso di ricorso per cassazione, revocazione e opposizione di terzo.

Per quanto riguarda, in particolare, il provvedimento di sospensione in caso di ricorso per Cassazione si è già visto che l'art. 373 c.p.c. fu oggetto di una sostanziale modifica con la riforma del 1950. Nel suo testo originario la norma prevedeva che l'istanza inibitoria dovesse essere proposta dinanzi alla Corte di Cassazione stessa (cfr. paragrafo 4.2), che avrebbe deciso in camera di consiglio. Coerentemente, per le medesime ragioni illustrate a proposito dell'appello, la legge non prevedeva alcuna forma di reclamo: l'inibitoria era, per un verso, disposta dallo stesso giudice che avrebbe dovuto decidere il grado di giudizio, organo che, per altro verso, manteneva la sua forma collegiale in ambedue le fasi.

La riforma del 1950 modificò la norma in questione, prevedendo che il provvedimento inibitorio sarebbe stato pronunciato dal giudice che aveva emesso la sentenza impugnata. Nell'introdurre questa modifica, tuttavia, precisò espressamente che tale provvedimento non sarebbe stato impugnabile. Il che è coerente, a ben vedere, con la concezione del reclamo sopra evidenziata: non vi era, in questo caso, alcuna collegialità

spuria che – attraverso il rimedio del reclamo – avrebbe dovuto riespandersi.

La regola della espressa non reclamabilità, si aggiunga, è rimasta anche nell'attuale formulazione normativa ed è applicabile, giusta i richiami *ex artt.* 401 e 407 c.p.c., alle ipotesi di revocazione ed opposizione di terzo.

8.6. Il «reclamo» in caso di opposizione a precetto

? il Quesito

È reclamabile il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, disposto in sede di opposizione a precetto?

Nell'affrontare *ex professo* la tematica della sospensione dell'esecuzione (*recte*: «dell'efficacia esecutiva del titolo») in caso di opposizione *ex art.* 615, comma primo c.p.c. si è dato conto delle ragioni di ordine sistematico, che ci hanno portato a trattare l'argomento in questione tra le sospensioni disposte dal «giudice dell'impugnazione», e non in uno a quella *ex art.* 615, comma primo c.p.c.

Si è, altresì, segnalato che, a seguito della introduzione espressa, ad opera della riforma del 2005, della sospensione in parola, le problematiche applicative principali attengono, essenzialmente, tre aspetti. In primo luogo, ci si interroga sulla applicabilità del regime di cui all'*art.* 624 c.p.c., ed in particolare della regola dell'estinzione di cui al secondo comma, e se esso sia compatibile con la sospensione disposta in sede di opposizione a precetto. In secondo luogo viene in rilievo la questione del limite temporale di siffatta tutela inibitoria, se essa sia utilizzabile anche dopo che l'esecuzione sia già iniziata, ovvero se occorra, in tal caso, proporre anche opposizione all'esecuzione e rivolgere l'istanza al giudice della procedura stessa. Di ambedue le questioni si è parlato diffusamente trattando della sospensione in parola, argomento al quale si rinvia (cfr. paragrafo 4.9).

La terza questione riguarda la reclamabilità del provvedimento di sospensione disposto dal giudice dell'opposizione a precetto.

Trattando, ai paragrafi precedenti, la fattispecie delle inibitorie in sede di impugnazione, non si è nascosto un certo *sfavor* verso le interpretazioni estensive. Si è detto che la reclamabilità del provvedimento cautelare può trovare una sua giustificazione concettuale nella ideale divisione dell'opposizione *ex art.* 615, comma secondo c.p.c. in giudizio cautelare e giudizio di merito. Nel caso dell'opposizione all'esecuzione iniziata si

è in presenza di un provvedimento cautelare, che viene emesso da un giudice – quello dell'esecuzione stessa – diverso da quello che dovrà decidere il merito della lite. Nella fattispecie di cui all'*art.* 615, comma secondo si ha una fase cautelare, che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione e che costituisce, sotto certi aspetti, una specifica fase della procedura stessa. La fase del merito si svolge, invece, dinanzi ad un giudice diverso, che dovrà poi decidere sulla fondatezza o meno dell'opposizione (e dunque: sull'esistenza del diritto, sulla pignorabilità del bene, ovvero, nel caso di opposizione di terzo, sulla sua appartenenza al debitore). Da una parte c'è il giudice dell'esecuzione, il cui sindacato è limitato all'esistenza dei gravi motivi, dall'altra il giudice del merito, che dovrà dirimere la lite sull'esistenza del diritto.

Sotto altro profilo, poi, la configurabilità del reclamo in caso di opposizione all'esecuzione «già iniziata» è, probabilmente, strettamente correlata agli effetti lato sensu «anticipatori» del provvedimento di sospensione. Secondo la strategia legislativa seguita nel 2005-2009 il provvedimento di sospensione potrebbe definire l'opposizione e l'esecuzione, dal momento che, se nessuno introduce il giudizio di merito, la procedura esecutiva dovrà essere dichiarata estinta, anche d'ufficio. L'esperibilità del reclamo, probabilmente, costituisce il contrappeso alla stabilità potenziale del provvedimento di sospensione, il quale – ben potendo determinare la chiusura tanto dell'opposizione quanto dell'esecuzione stessa – è stato ragionevolmente assoggettato ad uno specifico mezzo di controllo, se non proprio di impugnazione.

L'opportunità di un reclamo avverso il provvedimento di sospensione – la necessità, dunque, che detta ordinanza sia oggetto di revisione – trova, pertanto, un duplice fondamento ideologico. Da un lato, come detto, la potenziale stabilità del provvedimento medesimo, che potrebbe chiudere non solo l'opposizione e la stessa procedura esecutiva; dall'altro l'autonomia del subprocedimento di sospensione rispetto al giudizio di merito, che deve ancora iniziare. Il giudice chiamato a decidere sulla sospensione, come si diceva, è diverso da quello che dovrà decidere la lite.

Ambedue i presupposti mancano nel caso dell'opposizione a precetto. Da un lato si è, infatti, in presenza di un procedimento complessivamente unitario (e non bifasico), mentre dall'altro al provvedimento inibitorio non possono far seguito gli effetti estintivi dell'esecuzione.

Sotto altro profilo, riteniamo, analogamente a quanto detto a proposito dell'inibitoria in appello, che il po-

tere del giudice dell'opposizione a precetto di sospendere l'esecuzione sia intrinsecamente connesso con il suo potere di decidere la lite. Un reclamo sarebbe, pertanto, teoricamente configurabile solo nel caso di opposizione a precetto proposta dinanzi ad un giudice collegiale, con provvedimento di sospensione demandato al giudice istruttore. Si tratterebbe, tuttavia, non del reclamo previsto dall'art. 624 c.p.c., ma di uno strumento affine a quello di cui all'art. 178 c.p.c., di controllo, dunque, da parte del collegio, sui provvedimenti adottati dal giudice singolo.

Anche su un piano letterale il reclamo previsto dall'art. 624 c.p.c. sembra essere riferito alla sola sospensione disposta quando l'esecuzione è iniziata. È stato, al riguardo, affermato che l'art. 624 c.p.c., nel disciplinare la sospensione dell'esecuzione in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., parrebbe fare riferimento alle sole ordinanze di sospensione emesse dal «giudice dell'esecuzione». Conseguentemente anche il reclamo disciplinato dal comma secondo sembra fare riferimento alle sole ipotesi di ordinanze di sospensione emesse nell'ambito di opposizione all'esecuzione di cui al comma secondo dell'art. 615 c.p.c., dal momento che un «giudice dell'esecuzione» non vi è ancora quando si propone l'opposizione al precetto. Dunque non sarebbe soggetta a reclamo ex art. 624 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell'opposizione a precetto (Trib. Milano, 28 maggio 2008, in *Riv. Esec. Forzata*, 2009, p. 2, nota di P. PUCCLARIELLO; Trib. Milano, 5 ottobre 2006, in *Giur. it.*, 2007, 5, p. 1214, con nota di M. CONTE).

Un volta esclusa l'applicabilità della norma speciale, la giurisprudenza si è chiesta se possa trovare applicazione il reclamo generale ex art. 669-terdecies c.p.c., considerato, oltretutto, che continua ad affermarsi la natura cautelare del provvedimento inibitorio. Anche in questo caso è stata data risposta negativa al quesito, sul rilievo che troverebbe piena applicazione la regolamentazione imposta dall'art. 669-quaterdecies c.p.c., ai sensi del quale l'applicazione del regime cautelare uniforme (ivi compreso il meccanismo di reclamo) è espressamente limitato ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del capo III del Libro IV del codice di procedura (Trib. Milano, 28 maggio 2008, cit.).

Avverso tali considerazioni, tuttavia, è stato osservato che il primo comma dell'art. 624 c.p.c., nella sua vigente formulazione, richiama l'intero art. 615 e non solo, come in passato, il comma secondo. Di modo che emergerebbe una esplicita volontà del legislatore di dettare una disciplina unitaria della sospensione nel suo complesso (ivi compreso, dunque, il reclamo).

Negare l'applicabilità del reclamo, sotto tale profilo, significherebbe svuotare di significato la novella del primo comma dell'art. 624 c.p.c.: se il legislatore ha voluto espressamente eliminare il riferimento al solo «comma secondo» dell'art. 615, e richiamare l'intera disciplina dell'opposizione all'esecuzione nel suo complesso, tale scelta non può che avere un significato ben preciso.

A PARERE DI...

G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. II, V ed., cit., p. 291; *Id.*, Art. 615, 624, 624-bis, in F. CIPRIANI-G. MONTELEONE, *La riforma del processo civile*, cit., p. 438, escludere la reclamabilità dell'ordinanza in questione esporrebbe la norma ad un sospetto di incostituzionalità ex artt. 3 e 24 Cost.; lo stesso provvedimento, infatti, pur essendo basato su identici presupposti, sarebbe reclamabile se emesso successivamente all'inizio dell'esecuzione forzata, irrecclamabile nel caso contrario. Conf. C. PUNZI, *Il processo civile, Sistema e problematiche*, cit., p. 262. Per una disamina cfr. D. LONGO, *La sospensione nel processo esecutivo*, cit., p. 691.

Se si accoglie la tesi dell'ammissibilità del reclamo, però, sorgono immancabilmente dei problemi di coordinamento, correlati alla difficoltà di individuare – in talune fattispecie – il giudice competente.

L'opposizione a precetto, infatti, va proposta, come noto, al giudice competente per materia, valore e territorio; conseguentemente detto giudice potrebbe ben essere il giudice di pace o un organo necessariamente collegiale, come una sezione specializzata agraria o la sezione specializzata sulla proprietà industriale.

Nessuno dei predetti casi, però, è contemplato dal reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., sicché – a meno che non si escluda in radice, per come sopra sostenuto, la proponibilità del reclamo – risulta quanto mai complicato individuare il giudice competente. Sul punto sarebbe quanto mai opportuno un intervento del legislatore.

Sulla base del diritto positivo, il reclamo avverso i provvedimenti del giudice di pace potrebbe essere proposto al tribunale, analogamente a quanto accadeva, giusta la previgente formulazione dell'art. 669-terdecies (anteriormente alla modifica con art. 108 del D.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, recante l'istituzione del giudice unico), per i provvedimenti del pretore.

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti delle sezioni specializzate potrebbe essere applicato, in via

analogica, quanto previsto per il caso di provvedimento cautelare emesso dalla corte di appello. Il reclamo, segnatamente, potrebbe essere proposto dinanzi ad altra sezione dello stesso tribunale o, più probabilmente, trattandosi di sezioni specializzate, davanti alla sezione specializzata più vicina.

In alternativa potrebbe trovare applicazione, sempre in via analogica, il disposto dell'art. 739 c.p.c., secondo cui contro i provvedimenti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio può essere proposto reclamo alla corte di appello.

Tutte le soluzioni sopra proposte, va detto, sono assolutamente *praeter legem*, se non proprio *contra legem*. Esse, peraltro, comporterebbero probabilmente complicazioni eccessive, atteso che – analogamente a quanto si è detto in materia di inibitoria in appello – darebbero luogo ad una duplicazione dei giudizi: l'uno sul merito cautelare ed uno sul merito dell'opposizione. Si realizzerebbe, dunque, anche nell'opposizione a precetto una marcata separazione delle fasi, analoga a quella prevista nel caso di opposizione all'esecuzione già iniziata. Solo che nella fattispecie la distinzione delle due fasi non sarebbe del tutto giustificata sul piano concettuale, posto che non vi è, nell'opposizione a precetto, una fase dinanzi al giudice dell'esecu-

zione, ma tutto si svolge davanti al giudice chiamato a decidere il merito dell'opposizione medesima. Anche il sospetto di incostituzionalità della norma, sotto il profilo della differente regolamentazione di fattispecie analoghe – sospensione in caso di opposizione a precetto e all'esecuzione iniziata – allora potrebbe essere superato sulla sua linea di minore resistenza. Non si sarebbe in presenza di fattispecie omologhe, atteso che solo la sospensione in caso di opposizione all'esecuzione iniziata darebbe luogo, come detto, a quegli effetti tendenzialmente stabili e latamente anticipatori (i.e., possibile estinzione dell'esecuzione), che hanno giustificato l'introduzione del reclamo; effetti che – di contro – non sussisterebbero nel caso di specie.

Peraltro una disciplina del reclamo come quella sopra proposta accosterebbe tale rimedio ai mezzi di impugnazione in senso proprio (cfr. paragrafo 8.1), conseguenza, questa, non del tutto giustificabile (tenuto conto che, ripetesi, la sospensione del giudice dell'opposizione a precetto è, probabilmente, funzionalmente connessa al potere del giudice medesimo di decidere la lite).

L'impasse di disciplina, anzi, costituisce probabilmente un ulteriore argomento per escludere la reclamabilità dell'ordinanza di sospensione in caso di opposizione a precetto.

Giurisprudenza Rilevante

Cass., Sez. III, 8.05.2010, n. 11243, «Giust. civ. Mass.» 2010, 5, 705

È inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 c.p.c. scaturito dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla l. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione. (Principio affermato con riferimento alla reie-

zione da parte del giudice del reclamo dell'istanza di sospensione del provvedimento dispositivo della vendita forzata). (Dichiara inammissibile, Viterbo, 23.04.2009)

Trib. Cuneo Ord., 30.10.2009, «Corriere del Merito» 2010, 2, 139

È ammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata presentata al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., che abbia già respinto analoga istanza, ove la nuova istanza sia fondata su circostanze sopravvenute.

RECLAMO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE EMESSI IN SEDE DI OPPOSIZIONE

Trib. Bologna, 4.02.2009

Non è reclamabile, ai sensi dell'art. 669-terdecies e 624, comma 2, c.p.c., il provvedimento con cui è



➔ Giurisprudenza Rilevante

stata rigettata l'istanza, formulata in sede di opposizione agli atti esecutivi, di sospensione della procedura esecutiva. Ed invero, l'art. 624, comma 2, c.p.c., (e il conseguente rimedio del reclamo *ex art. 669-terdecies* c.p.c.) deve ritenersi applicabile alle sole fattispecie, in esso espressamente previste, di sospensione della esecuzione promossa ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. (opposizione all'esecuzione e opposizione di terzo all'esecuzione), dovendosi per contro escludere la possibile estensione del rimedio anche ai casi di opposizioni agli atti esecutivi promosse *ex art. 618* c.p.c.. Infatti il tenore letterale della norma non richiama la fattispecie di opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 c.p.c. e ss., mentre al contrario richiama espressamente un atto esecutivo che individua specificamente, e cioè il provvedimento emesso *ex art. 512*, comma 2, c.p.c. dal giudice dell'esecuzione, relativo alla definizione del contrasto sorto in sede di distribuzione del ricavato; ciò induce a privilegiare l'interpretazione letterale della norma, tenuto conto che il legislatore avrebbe potuto espressamente richiamare altri specifici provvedimenti resi nella procedura esecutiva; né a diversa conclusione è possibile giungere valorizzando le norme di cui agli artt. 624, commi 3 e 4, c.p.c., che attengono a ordinanze positive di sospensione del processo. Conseguentemente, il reclamo avverso il provvedimento reiettivo del giudice dell'esecuzione è stato dichiarato inammissibile.

9. Vicende dell'esecuzione civile nel diritto internazionale privato e nel diritto dell'Unione Europea

L'esecuzione civile può avere a suo fondamento un **titolo straniero riconosciuto**, atteso che – come viene sancito dall'art. 67 della L. 218/1995 – la sentenza straniera o il provvedimento straniero unitamente al provvedimento di accoglimento della domanda di riconoscimento costituiscono “Titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata”. Ciò implica che le procedure di riconoscimento incidono sulla formazione del titolo esecutivo e hanno inevitabili ripercussioni sulle vicende dell'esecuzione anche sotto il versante della sua sospensione. A questo punto, occorre evidenziare che i titoli provenienti dai **Paesi membri dell'Unione Europea** ricevono un trattamento diverso rispetto ai titoli emessi da **altri Paesi**; ciò è consequenziale ad una **differente disciplina delle procedure di riconoscimento** e ha chiare ricadute sui profili dell'esecuzione.

il Quesito

Quali sono le fonti normative di riferimento?

Bisogna operare un'importante distinzione fra:

- **titoli formati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea**; la **disciplina generale** per il loro riconoscimento è contenuta nella **L. 31 maggio 1995 n. 218** e precisamente nel Titolo IV, che si occupa della “efficacia di sentenze ed atti stranieri”;
- **titoli formati negli Stati membri dell'Unione Europea**, per i quali esiste una copiosa normativa europea, costituita dai seguenti regolamenti che saranno *infra* esaminati:
 - **Reg. CE n. 44/2001** del Consiglio del 22.12.2000 che riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e che sinora costituisce la **disciplina generale**;
 - Esistono tuttavia **altri Regolamenti** che si occupano di **titoli aventi particolari procedimenti di formazione**:
 - Reg. CE n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.4.2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per il recupero dei crediti non contestati;
 - Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento;

- Reg. CE 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.07.2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
- Reg. CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

9.1. I titoli provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea

Il riconoscimento dei titoli formati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea è disciplinato dagli artt. 64-67 della L. 218/1995 e dall'art. 30 del D.lgs. 150/2011, che ha finalmente regolato la relativa procedura (spesso definita procedura di “delibazione”).

Sebbene la L. 218/1995 stabilisca il principio dell'**automatico riconoscimento** delle sentenze straniere, si rende tuttavia necessario attivare la procedura prevista dall'art. 67 della L. 218/1995 al fine di ottenere una statuizione giudiziale interna (c.d. **exequatur**) resa dalla corte d'appello, che assicuri la possibilità di eseguire la sentenza straniera, riconoscendole i requisiti previsti dall'art. 64 citato. Va peraltro sottolineato che la **sentenza** di un giudice non appartenente all'Unione Europea può essere riconosciuta e resa **esecutiva** soltanto dopo che essa sia **passata in giudicato** e purché rispetti i requisiti puntualmente elencati dall'art. 64 L. 218/1995.

Invero, uno degli aspetti più innovativi della riforma del sistema del diritto internazionale privato, regolato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, è stata la reintroduzione del principio del **riconoscimento automatico – in presenza delle condizioni di cui all'art. 64 L. 218/1995** – delle sentenze straniere passate in giudicato – nel loro effetto di cosa giudicata sostanziale e di cosa giudicata formale – sia tra le parti sia nei confronti dei Giudici italiani. Ciò implica sia l'obbligo di attenersi alla decisione straniera sia l'impedimento al formarsi di un giudicato italiano sulla stessa lite. È stato così generalizzato un principio che precedentemente era previsto solo da alcune convenzioni bilaterali, dalla convenzione di Bruxelles del 27.09.1968, ormai superata dal Reg. CE 44/2001, e dalla convenzione di Lugano del 16.09.1988, successivamente sostituita dalla Convenzione di Lugano del 30.11.2007.

Solo per far valere gli effetti esecutivi del giudicato o per superare la contestazione degli altri effetti o la mancata ottemperanza, è previsto un procedimento giudiziario di accertamento delle condizioni per il riconoscimento automatico ai sensi della L. n. 218 del

1995. Il **controllo giudiziario** assume una **natura** del tutto differente rispetto al passato e cioè puramente **dichiarativa**. Ne consegue che la corte di appello, adita per la delibazione, deve limitarsi a verificare l'esistenza dei requisiti del riconoscimento, indicati nella L. n. 218 del 1995, art. 64, non potendo procedere né ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dinanzi al Giudice straniero, né a statuizioni su questioni estranee al mero accertamento dei detti requisiti. È chiaro che la corte d'appello debba preliminarmente verificare l'esistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione sancite dal nostro ordinamento e l'esistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti.

Infine, si precisa che – ai sensi dell'art. 2 – la L. 218/1995 non deve pregiudicare l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore.

? il Quesito

Qual è il rito della procedura di riconoscimento della sentenza straniera?

La L. 218/1995 non detta una disciplina sul procedimento di riconoscimento o di delibazione, sicché – secondo l'orientamento prevalente – il giudizio si sarebbe dovuto introdurre con atto di citazione a comparire innanzi alla **Corte d'Appello del luogo di attuazione** della pronuncia straniera e si sarebbe dovuto concludere con sentenza ricorribile per cassazione. Il D.lgs. 150/2011 (c.d. semplificazione dei riti) ha innovato la materia, stabilendo che le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri (di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218) sono regolate dal **rito sommario di cognizione**. A tal proposito, si rinvia alla lettura dell'ATTO alla fine del capitolo, precisandosi che il giudizio innanzi alla corte d'appello – stante la peculiarità del rito – dovrebbe concludersi con **ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione**.

ESEMPIO

Con sentenza resa da un Tribunale di un Paese non appartenente all'Unione Europea la società ABC s.p.a. con sede a Milano è stata condannata a pagare all'impresa XY una certa somma di denaro. La ABC s.p.a. non ha dato attuazione alla sentenza ormai divenuta definitiva all'estero, sicché la XY, al fine di procedere all'esecuzione, deve chiedere il riconoscimento alla Corte di Appello di Milano ex art. 67 L. n. 218 del 1995. Tale procedura può essere promossa, anche se il debitore è privo di beni; a tal proposito, si osserva che la presenza o assenza di beni in Italia da sottoporre al procedimento esecutivo non costituisce un elemento il cui accertamento compete al Giudice della delibazione della sentenza straniera. È sufficiente l'allegazione della parte attrice che alla sentenza straniera, emessa in suo favore, non è stata data "attuazione" e che essa parte intende procedere ad esecuzione forzata in Italia. Sotto questo profilo non è necessario che i beni da sottoporre ad esecuzione già esistano, perché la legge non vieta che l'attore richieda il riconoscimento della sentenza nei confronti della controparte, anche priva di qualsiasi risorsa economica, per porla in esecuzione se e quando quest'ultima sarà *in bonis* (si v. Cass. civ., 18.11.2008 n. 27338).

? il Quesito

È previsto un termine di decadenza per proporre il giudizio per il riconoscimento delle sentenze straniere?

La L. 218/1995 non pone alcun termine di decadenza per la proposizione del giudizio di delibazione; tuttavia, l'art. 156-*bis* disp. att. c.p.c. stabilisce che, quando la controversia è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero, il sequestrante, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo prima concesso dal giudice italiano, deve proporre domanda di esecutorietà entro il termine di giorni sessanta decorrenti da quando tale domanda è proponibile ossia dalla data di formale conoscenza della sentenza straniera.

? il Quesito

È prevista una disciplina speciale per i titoli di credito?

L'art. 55 del R.D. 21.12.1933 n. 1736 dispone che l'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti di titolo esecutivo, se

questi sono previsti dalla legge del luogo di emissione dell'assegno. L'art. 63 del R.D. 14.12.1933 n. 1669 prevede che la cambiale emessa all'estero ha gli stessi effetti di titolo esecutivo, purché siano ammessi dalla legge del luogo di emissione della cambiale. La disciplina di diritto uniforme per le cambiali è contenuta nella Convenzione di Ginevra del 07.06.1930, eseguita in Italia con R.D. 25.08.1932 n. 1130; per gli assegni va considerata la Convenzione di Ginevra del 19.03.1931, eseguita in Italia con R.D. 24.08.1933 n. 1077

? il Quesito

Quali sono gli effetti tipici di una sentenza straniera riconosciuta?

La sentenza straniera riconosciuta in Italia ha gli effetti previsti nell'ordinamento di origine, purché siano compatibili con quelli delle sentenze italiane. La pronuncia straniera, dunque, non può spiegare effetti che, pur essendo previsti nel Paese di origine, siano contrastanti con la disciplina processuale italiana, che regola lo svolgimento dell'esecuzione nel nostro Paese. Di conseguenza, la sentenza straniera potrà avere soltanto effetti analoghi a quelli delle pronunce rese dal giudice italiano.

A PARERE DI...

A. CAMPEIS, G. DE PAULI, *La disciplina europea del processo civile italiano*, Padova, 2005, 323. La sentenza straniera riconosciuta ha gli effetti tipici che le sono attribuiti nell'ordinamento straniero, purché siano compatibili con l'ordinamento italiano; è tuttavia dibattuto se essa possa avere effetti ulteriori e corrispondenti ad analoghe sentenze interne. Da un lato, A. CAMPEIS, G. DE PAULI, sostengono che il nostro ordinamento non discrimina tra le sentenze nazionali e quelle straniere, sicché queste ultime potrebbero avere effetti persino "esuberanti" rispetto all'ordinamento di origine. Dall'altro lato, CARBONE, *Il nuovo spazio giudiziario europeo dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento CE 44/2001*, Torino, 2002, 204, ritiene che la sentenza potrà avere soltanto gli effetti tipici del suo ordinamento di origine che devono essere accertati dal giudice adito per il riconoscimento. Va però precisato che la sentenza straniera non può avere effetti che l'ordinamento dello Stato richiesto dell'esecuzione non riconosce ad alcun provvedimento giurisdizionale interno.

? il Quesito

Quali norme regolano l'esecuzione civile della sentenza riconosciuta?

Bisogna rilevare che, formatosi il titolo ai sensi dell'art. 67 L. 218/1995, l'esecuzione si attua secondo le regole procedurali del Paese di esecuzione; dunque, se essa ha luogo in Italia va applicata la vigente disciplina codicistica anche sotto il versante delle opposizioni, sia pure con talune peculiarità che si indicheranno nel corso del presente capitolo.

? il Quesito

Quali sono i rapporti tra giudizio di delibazione e opposizione all'esecuzione?

Va preliminarmente osservato che – come viene sancito dall'art. 67 della L. 218/1995 – la sentenza o il provvedimento straniero unitamente al provvedimento di accoglimento della domanda di riconoscimento costituiscono "titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata"; di conseguenza, in sede di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi, non potrebbero farsi valere quei fatti che riguardano le condizioni *ex art.* 64 L. 218/1995 e che dovrebbero dedursi nel **giudizio di delibazione**, il cui giudicato copre il "dedotto e il deducibile".

Invero, da un lato, il giudizio innanzi alla Corte d'Appello (sia con riferimento alla disciplina della L. 218/1995 sia a quella dei Regolamenti CE di cui si dirà *infra*) dovrebbe occuparsi soltanto della verifica dei presupposti per il riconoscimento. Dall'altro lato, **fatti sopraggiunti**, quali ad esempio l'avvenuto pagamento dopo la formazione del titolo oppure la prescrizione dell'*actio iudicati*, dovrebbero essere dedotti in sede di opposizione all'esecuzione. Se viene a rilievo un fatto avvenuto prima della formazione del titolo, il giudice dell'opposizione all'esecuzione dovrà accertare la deducibilità di tale circostanza secondo la normativa applicabile individuata sulla base dei criteri di diritto internazionale privato. Per il resto, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizioni agli atti esecutivi sono soggette alle vigenti norme processuali codicistiche.

? il Quesito

Quali disciplina si applica per i lodi stranieri?

A PARERE DI...

M.G. CIVININI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Giuffrè, Milano, 2001, 138. Si è prospettata una distinzione tra circostanze che incidono semplicemente sul diritto processuale di agire in via esecutiva (es. prescrizione, adempimento, impossibilità sopravvenuta) e circostanze caratterizzate dalla sussistenza di una nuova e autonoma fattispecie sostanziale, che potrebbe essere oggetto di autonoma domanda (es. compensazione, transazione); le prime dovrebbero farsi valere nel giudizio di delibazione, se preesistenti; le altre potrebbero invocarsi in sede di opposizione all'esecuzione. La medesima autrice ivi sostiene che la sentenza straniera non può dispiegare nello Stato richiesto effetti che, per fatti sopravvenuti, essa non è in grado di avere nello Stato di origine; tali fatti (per esempio, il giudicato successivo incompatibile con il primo, il pagamento o la prescrizione) dovrebbero dedursi nel giudizio di delibazione; pertanto, la loro omessa deduzione implicherebbe una preclusione.

Per il riconoscimento e per l'esecuzione dei lodi stranieri si applicano gli artt. 839-840 c.p.c., che delineano una procedura distinta in due fasi; nella prima fase il presidente della corte di appello emana un decreto *inaudita altera parte*; la seconda fase è eventuale e si instaura con un'opposizione al summenzionato decreto sottoposta agli artt. 645 e ss. c.p.c., in quanto applicabili.

RIFERIMENTI NORMATIVI/1**ART. 64, L. 218/1995****RICONOSCIMENTO DI SENTENZE STRANIERE.**

1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

- a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
- b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
- e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
- f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

RIFERIMENTI NORMATIVI/2**ART. 68, L. 218/1995****ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DI ATTI PUBBLICI RICEVUTI ALL'ESTERO.**

Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

ART. 3, D.LGS. 1.09.2011 N. 150**DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONTROVERSIE DISCIPLINATE DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE.**

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile.

2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

ART. 30, L. 218/1995**DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA E CONTESTAZIONE DEL RICONOSCIMENTO.**

1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.

? il Quesito

I titoli esecutivi stranieri possono riguardare crediti tributari?

Va sottolineato che in base al r.d.l. n. 1676 del 1938 (che adotta criteri oggi recepiti negli artt. 5 e 6 d.lg. 9 aprile 2003 n. 69, di attuazione della Direttiva n. 2001/44/CE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti tributari) il credito formatosi nello Stato estero è considerato anche in Italia come di natura tributaria. Pertanto, appartiene al giudice tributario il contenzioso relativo all'atto con cui l'Amministrazione italiana proceda alla riscossione di un debito tributario formato all'estero, mentre rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il contenzioso relativo agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla

notifica della cartella di pagamento (si v. Sez. Un., 17.01.2006, n. 760).

9.2. I titoli provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea

Con riferimento ai titoli di Paesi appartenenti all'Unione Europea va sottolineato che la **disciplina generale** è contenuta nel **Regolamento CE n. 44/2001** del Consiglio del 22.12.2000, che riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e che tuttora costituisce la disciplina generale. Altri Regolamenti, che saranno infra esaminati, si occupano invece di titoli aventi particolari procedimenti di formazione. Tutti i Regolamenti in questione hanno fondamento nell'art. 81 TFUE, che riproduce i contenuti dell'art. 65 TCE.

IL SISTEMA DI "DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO" DELL'UNIONE EUROPEA

Regolamento	Ambito di applicazione
Reg. CE n. 44/2001 N.b. tale regolamento delinea una "disciplina generale" che ha totalmente sostituito la Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968; va applicato in assenza di specifici regolamenti come quelli di seguito elencati	Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Reg. CE n. 805/2004	Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
Reg. CE n. 1896/2006	Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
Reg. CE n. 861/2007	Procedimento europeo per le controversie di modesta entità
Reg. CE n. 4/2009	Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari

9.3. Il sistema generale delineato dal Regolamento CE 44/2001

Il Regolamento 44/2001 concernente il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale non si applica in materia fiscale, doganale, amministrativa, di stato e capacità delle persone, di sicurezza sociale e arbitrato, di diritto della famiglia e delle successioni. Tale Regolamento si basa sul principio di **reciproca fiducia** e di leale collaborazione tra gli ordinamenti processuali degli Stati membri. Esso afferma il **riconoscimento automatico** delle **decisioni** rese da giudici dei Paesi UE, anche se **non ancora passate in giudizio**; tuttavia, in caso di contestazione o per il conseguimento della forza esecutiva, va promossa una speciale procedura di riconoscimento. E infatti, il provvedimento di riconoscimento formale o di dichiarazione di esecutività (c.d. *exequatur*) è emesso dal giudice richiesto, che in Italia è la Corte d'appello, sulla base di un **semplice esame degli atti**, senza che sia possibile alcun forma di controllo sostanziale (v. art. 41 Reg.), che viene rinviata alla successiva fase dell'**opposizione** instaurata da chi ha interesse contrario al riconoscimento o alla declaratoria di esecutività. Invero, in tale fase, che non assume quelle connotazioni giurisdizionali che la contraddistinguevano secondo l'ormai abrogata Convenzione di Bruxelles, la corte d'appello – in assenza di contraddittorio – si limita ad accertare che sia prodotta una copia autentica della sentenza e che essa sia accompagnata dall'attestato previsto dall'art. 54; soltanto nella seconda fase si instaura un controllo giudiziale e contenzioso sulla conformità della decisione straniera ai principi dell'ordinamento e

agli ulteriori requisiti sostanziali elencati nel Reg. 44/2001 (artt. 34 e 35).

Le decisioni giudiziarie rese negli altri Paesi dell'UE sono dunque dotate di una "presunzione favorevole" al riconoscimento e all'esecuzione, sicché la parte che ha un interesse contrario deve provare la sussistenza di circostanze ostative.

? il Quesito

Qual è il rito della procedura di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività in virtù del Reg. CE 44/2001?

L'art. 40 del Reg. 44/2001 stabilisce che le modalità del deposito dell'istanza di riconoscimento sono quelle previste dalla legge dello Stato membro richiesto; per quanto riguarda l'Italia, poiché la prima fase del riconoscimento ha carattere unilaterale, l'istanza alla corte d'appello del luogo di attuazione potrebbe proporsi con ricorso con conseguente **trattazione camerale** ai sensi dell'art. 737 c.p.c. seguita dall'adozione di decreto collegiale. Tale **decreto**, che contiene il riconoscimento della sentenza o la dichiarazione di esecutorietà (ossia l'*exequatur*), va comunicato alla parte istante, che – a sua volta – dovrà notificarlo alla parte debitrice. Quest'ultima – entro un mese – può proporre **opposizione** innanzi alla stessa Corte d'appello ai sensi dell'art. 43 Reg. CE 44/2001. È pure prevista la possibilità della declaratoria di esecutività per alcuni capi della sentenza o della decisione straniera; ciò comporta una peculiare esecutività parziale.

Poiché il Reg. 44/2001 contiene una disciplina assai scarna dell'opposizione ex art. 43 Reg. 44/2001, secondo l'opinione dominante tale giudizio dovrebbe essere introdotto nelle forme ordinarie dell'atto di citazione e dovrebbe concludersi con la pronuncia di sentenza. Ciò è stato affermato sulla falsariga di quanto è accaduto per il giudizio di delibazione ai sensi della L. 218/1995. Va però considerato che il **D.lgs. 150/2011** ha previsto il **rito sommario di cognizione** per i giudizi di delibazione, sicché – nel silenzio della legge – non può escludersi che l'impugnazione (o opposizione) ai sensi dell'art. 43 Reg. 44/2001 possa assumere le forme del ricorso ex art. 30 D.lgs. 150/2011. La pronuncia della corte d'appello costituisce titolo esecutivo ed è ricorribile per cassazione.

La procedura regolata dal Reg. 44/2001 è alternativa alle ordinarie procedure nazionali, sicché l'eventuale opposizione di un giudizio di riconoscimento nelle forme della L. 218/1995 non dovrebbe comportare alcuna inammissibilità (cfr. Cass. civ., 1.02.1982, n. 6519 relativa alla convenzione di Bruxelles: «Con riguardo alla delibazione in Italia di sentenza resa in uno stato aderente alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, le Disposizioni degli artt. 32 e segg. della convenzione medesima, che prevedono una procedura di tipo monitorio, con provvedimento della Corte d'appello su ricorso dell'interessato *inaudita altera parte*, salvo successiva pronuncia, a contraddittorio posticipato, sull'eventuale opposizione della controparte inoltrata con la forma della citazione, non ostano a che l'istante, anziché avvalersi di questo rito semplificato, possa introdurre il giudizio di delibazione con citazione, offrendo subito alla controparte la garanzia del contraddittorio»).

A PARERE DI...

G. CAMPEIS-A. DE PAULI, *La disciplina europea del processo civile italiano*, Padova, 2005, 337, secondo l'autore una vicenda estintiva dei diritti affermati nella sentenza straniera (ad es. il pagamento) non sarebbe formalmente deducibile nel giudizio innanzi alla Corte d'appello, poiché la cognizione della Corte d'appello non può riguardare il merito ma risulta limitata solo all'accertamento dei presupposti di applicabilità del Regolamento CE 44/2001; tali circostanze potrebbero farsi valere soltanto nell'opposizione all'esecuzione. Pertanto, si è affermato che i motivi del ricorso ex art. 43 Reg. 44/2001 sono tassativi.

? il Quesito

Qual è l'efficacia esecutiva della decisione straniera prima della scadenza del termine per l'opposizione ex art. 43 Reg. 44/2001?

Va sottolineato che la decisione straniera, in virtù del decreto di dichiarazione di esecutività emesso *inaudita altera parte*, è **titolo immediatamente esecutivo**; tuttavia, finché pende il termine per proporre l'opposizione, è possibile soltanto adottare **misure cautelari e conservative** previste dall'art. 47 Reg. 44/2001. La pronuncia della Corte d'appello, che rigetta il ricorso della parte contro cui è stata chiesta l'esecuzione, determina la **piena esecutorietà** della decisione straniera.

ESEMPIO

Con sentenza resa dal Tribunale di Bruxelles la società ABC s.p.a. con sede a Milano è stata condannata a pagare alla XY una certa somma di denaro. La ABC s.p.a. non ha dato attuazione alla sentenza, sicché la società XY, al fine di procedere all'esecuzione, trattandosi di un titolo formatosi in un Paese dell'Unione Europea, non dovrà attivare la procedura di cui all'art. 67 L. n. 218 del 1995 ma dovrà promuovere il procedimento ex art. 38 Reg. 44/2001 per ottenere la dichiarazione di esecutività. Nelle more della definizione della procedura la XY potrà comunque ottenere dal giudice italiano il sequestro conservativo dei beni della società debitrice ai sensi dell'art. 47 Reg. 44/2001.

? il Quesito

Sono riconoscibili o eseguibili provvedimenti cautelari stranieri?

Il Reg. 44/2001 prevede pure il riconoscimento e l'esecutorietà dei **provvedimenti stranieri cautelari e provvisori**, purché non siano stati pronunciati *inaudita altera parte* e purché comunque – in tale eventualità – il destinatario sia stato messo nelle condizioni di sollecitare il **contraddittorio**. L'interessato dovrà dunque rivolgersi alla Corte d'appello secondo la medesima procedura prevista dal Reg. 44/2001 per le sentenze (si v. pure Corte giust., 21.05.1980, C-125/79, Denlauler c. Couchet Frères, in *Racc.*, 1980, 1553).

9.3.1. Le vicende “sospensive” nell’ambito del procedimento di riconoscimento regolato dal Reg. 44/2001

L’art. 37 del Reg. 44/2001 prevede che il giudice, al quale viene chiesto il riconoscimento, può **sospendere il procedimento**, se è stato già avviato il giudizio di impugnazione della decisione innanzi al giudice straniero. Se la decisione è stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, il giudice può sospendere il procedimento, solo l’efficacia di detta decisione è stata sospesa nel Paese di origine.

Per contro, nel giudizio di **opposizione** instaurato ai sensi dell’art. 43 Reg. 44/2001 (ossia contro il decreto emesso *inaudita altera parte*), se vi è **specificata richiesta della parte** contro la quale è stata domandata l’esecuzione, **il giudice può disporre la sospensione** ai sensi dell’art. 46 Reg. 44/2001 non solo qualora sia stata avanzata impugnazione ordinaria innanzi al giudice straniero ma anche qualora non sia scaduto il termine per proporla; in tale eventualità il giudice può fissare un termine per la proposizione dell’impugnazione. Di conseguenza, nell’opposizione *ex art.* 43 Reg. 44/2001, il potere di sospensione può esercitarsi anche in assenza di effettiva pendenza del giudizio impugnatorio nel Paese di origine.

Invero, secondo un orientamento più rigoroso, il giudice non dovrebbe compiere alcuna valutazione sul *fumus boni iuris* dell’impugnazione promossa all’estero, atteso che, se facesse ciò, finirebbe per conoscere – sia pure incidentalmente – il merito della causa e ciò gli è invece precluso dall’art. 36 e dall’art. 45 del Reg. 44/2001; dunque, il giudice del ricorso *ex art.* 43 Reg. 44/2001 (ossia la Corte d’appello) potrebbe soltanto soffermarsi sul *periculum in mora*, accertando se la declaratoria di esecutività e la conseguente esecuzione possano provocare pregiudizio irreversibile all’esecutato. È stato tuttavia sostenuto che il giudice dell’opposizione *ex art.* 43, allorché viene domandata la sospensione del procedimento, dovrebbe comunque compiere una sommaria valutazione prognostica circa la possibilità di riforma della decisione da riconoscere (si v. G. CAMPEIS, A. DE PAULI, *Le esecuzioni civili*, Padova, 2007, 449; S.M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale da Bruxelles I al Regolamento CE 805/2004*, Torino, 2009, 236).

Il **provvedimento di sospensione non è impugnabile**, non essendo previsto alcun rimedio in tal senso.

Nell’ambito del procedimento *ex art.* 43 Reg. 44/2001 il medesimo giudice, che in Italia è la Corte d’appello, può subordinare l’esecuzione alla costituzione di apposita garanzia. Tale concessione consegue ad una valutazione sull’insussistenza *prima facie* delle ragioni ostative alla declaratoria di esecutività e sulla probabilità del rischio serio e concreto di infruttuosità dell’esecuzione.

In ogni caso, pur nell’ipotesi di sospensione, la parte interessata alla declaratoria di esecutività potrà ottenere **provvedimenti conservativi** sui beni della parte contro cui è richiesta l’esecuzione.

Infine, si osserva che, in pendenza del termine per il ricorso *ex art.* 43 Reg. 44/2001 e sino alla decisione sul medesimo, non è possibile procedere ad esecuzione (salva la possibilità di imposizione di garanzia); tuttavia, la decisione straniera può essere invocata per la concessione di **provvedimenti provvisori o cautelari** ai sensi dell’art. 47 Reg. 44/2001.

Va ribadito che i poteri sospensivi presuppongono che nel Paese straniero sia stata proposta un’impugnazione *cd. ordinaria*; la Corte di Giustizia ha chiarito che è tale: “Ogni gravame che appartenga all’*iter* normale di un processo e che costituisca di per sé, in quanto proponibile entro un termine fissato per legge che comincia a decorrere in seguito alla decisione, uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere; non si possono considerare gravami ordinari quelli che dipendono da avvenimenti imprevedibili alla data della decisione originaria e di quelli che dipendono dall’azione di persone estranee all’istanza” (Corte giust., 27/11/1977, *Industrial Diamond Supplies c. Riva*, C-43/1977, in *Racc.* 1977, 2175). La suddetta sentenza avvalorava la tesi per cui il giudice richiesto dell’esecuzione debba avere ragionevoli dubbi circa la sorte definitiva della decisione e debba vagliare la prevedibilità dell’impugnazione rispetto all’*iter* normale del processo.

Infine, si sottolinea che nell’ambito del Reg. 44/2001 la Corte d’appello non può sospendere l’esecuzione avviata sulla base di una decisione già dichiarata esecutiva, allorché è decorso il termine per proporre l’opposizione o se questa è stata respinta. È tuttavia controverso se nell’ipotesi di ricorso per cassazione la pronuncia della Corte d’appello possa essere sospesa ai sensi dell’art. 373 c.p.c. (contro tale possibilità si v. App. L’Aquila, 28.06.1988, in *Foro it.*, 1989, I, 533, sia pure con riferimento alla Convenzione di Bruxelles).

A PARERE DI...

M. DE CRISTOFARO, *Presupposti e rimedi per il provvedimento che "sospende" l'opposizione all'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1998, 770. È stato prospettato un accostamento fra la posizione del giudice dell'opposizione all'exequatur, investito di una richiesta di sospensione, e quella del giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., al quale sia richiesta la sospensione del procedimento esecutivo. Nel valutare il *fumus boni iuris* il giudice dell'opposizione all'exequatur dovrà tener conto anche di tutte quelle circostanze ancora deducibili innanzi al giudice straniero. Inoltre, si è affermato che, in presenza di pericolo di danno irreparabile e irreversibile e di impugnazione non manifestamente infondata, dovrebbe riconoscersi il potere di inibitoria ex art. 373 c.p.c. in pendenza di ricorso per cassazione contro la pronuncia della corte d'appello.

9.3.2. Ulteriori questioni: l'opposizione all'esecuzione, la tutela dei terzi, i rapporti con il pignoramento

il Quesito

Quali circostanze estintive del diritto affermato nella sentenza riconosciuta possono farsi valere con l'opposizione ex art. 43 Reg. 44/2001 o con l'opposizione all'esecuzione?

In generale, anche per i titoli oggetto del Reg. 44/2001, l'efficacia esecutiva della sentenza straniera è quella di cui il provvedimento è dotato nello Stato di emanazione, sicché circostanze successive alla formazione del titolo potranno farsi valere soltanto in sede di opposizione all'esecuzione e non già nel giudizio di riconoscimento innanzi alla Corte d'Appello, che dovrebbe soffermarsi solo sull'accertamento dei presupposti per il riconoscimento o per la declaratoria di esecutività. Fatti sopraggiunti (quali ad esempio l'avvenuto pagamento dopo la formazione del titolo oppure la prescrizione dell'*actio iudicati*) potrebbero essere dedotti in sede di opposizione all'esecuzione. Se viene invocato un fatto verificatosi prima della formazione del titolo, il giudice dell'opposizione all'esecuzione dovrà accertarne l'ammissibilità della deduzione secondo la normativa dello Stato di emanazione della decisione dichiarata eseguibile.

Nondimeno, per quanto attiene alla deducibilità di fatti nuovi nel giudizio di delibazione può rammentarsi la giurisprudenza della Corte di Giustizia che, con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968, ha affermato che: «La pronuncia straniera riconosciuta in forza dell'art. 26 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve spiegare nello Stato di destinazione gli stessi effetti che ha nello Stato di origine. La pronuncia straniera che sia stata munita della formula esecutiva in uno Stato contraente a norma dell'art. 31 della Convenzione e che resti esecutoria nello Stato di origine, non deve continuare ad essere eseguita, qualora – a norma delle leggi di tale Stato – l'esecuzione non possa più essere effettuata per motivi che esulano dal campo di applicazione della Convenzione. L'art. 36 della Convenzione va interpretato nel senso che la parte che non abbia esperito contro l'*exequatur* l'azione contemplata da detta disposizione, al momento dell'esecuzione, non può più far valere un motivo valido che avrebbe dovuto dedurre in occasione di detta azione e che questa norma deve essere applicata d'ufficio dai giudici dello Stato destinatario» (Corte giust., 14.02.1988, Hoffmann c. Krieg, C-145/86, in *Racc.* 1988, 645).

A PARERE DI...

M. DE CRISTOFARO, *Presupposti e rimedi per il provvedimento che "sospende" l'opposizione all'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1998, 768. È stato sostenuto che i motivi di estinzione del diritto sancito nella decisione straniera potrebbero farsi valere già nel giudizio di opposizione all'*exequatur*, purché non si debba procedere alla cognizione di rapporti pregiudiziali o incompatibili; si deve comunque evitare qualsiasi forma di sovrapposizione rispetto ad un eventuale giudizio di impugnazione che si svolga nel Paese di origine della decisione.

il Quesito

Quali sono i rimedi azionabili dai terzi?

Per le fattispecie sottoposte al Reg. CE 44/2001 può ritenersi applicabile l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia relativamente alla Convenzione di Bruxelles: «La convenzione ha istituito un procedimento di

exequatur, che costituisce un complesso autonomo e completo, ivi compreso il campo dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che l'art. 36 della convenzione esclude le impugnazioni che il diritto nazionale consente ai terzi interessati avverso il provvedimento di *exequatur*. Dato che la convenzione si limita a disciplinare il procedimento di *exequatur* per i titoli esecutivi stranieri e non si occupa dell'esecuzione propriamente detta, la quale resta soggetta al diritto nazionale del giudice adito, i terzi interessati potranno esperire avverso i provvedimenti di esecuzione forzata le azioni loro consentite dal diritto dello Stato in cui l'esecuzione forzata ha luogo» (Corte giust., 2.07.1985, C-148/84, *Deutsche Genossenschaftsbank c. SA Brasserie du pêcheur*, Racc. 1985, 1981). Ciò significa che, in relazione all'esecuzione promossa sulla base dei titoli esecutivi "europei", deve riconoscersi al terzo la possibilità di far valere le sue ragioni nell'ambito dell'**opposizione di terzo**; deve invece escludersi per il terzo l'esperibilità dell'opposizione ex art. 43 Reg. 44/2001.

? il Quesito

Quali sono i rapporti tra misure cautelari, giudizio di riconoscimento e pignoramento nell'ambito del Reg. CE 44/2001?

Il Tribunale di Bologna ha chiarito che: «Nelle more dell'opposizione al decreto con cui viene attribuita esecutività alle sentenze comunitarie di condanna, il creditore può, ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 44/2001, procedere direttamente a **sequestro conservativo** sui beni del proprio debitore, senza necessità di alcuna specifica autorizzazione, già implicita nell'apposizione della formula esecutiva al provvedimento straniero mediante il decreto opposto. Il sequestro conservativo attuato sulla base del decreto di esecutività di una sentenza comunitaria, successivamente riformata in appello solo nel *quantum*, conserva efficacia limitatamente alla somma ridotta, anche se il decreto di *exequatur* sia stato poi revocato e purché prima di tale revoca subentri un nuovo provvedimento di esecutività afferente alla sentenza di secondo grado. Il **dies a quo** per gli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., laddove la conversione del sequestro si determini a seguito della dichiarazione di esecutorietà di una sentenza comunitaria, comincia a decorrere, in caso di opposizione al decreto di *exequatur*, dal momento della comunicazione della sentenza con cui la Corte d'appello decide sull'opposizione medesima» (Trib. Bologna, 8.06.2006, in *Giur. it.*, 2007, 11).

? il Quesito

Il Reg. CE 44/2001 si applica anche a Paesi esterni all'Unione Europea?

Il Reg. CE 44/2001 non si applica a Paesi esterni all'Unione Europea; tuttavia, va segnalato che il 30.10.2007 l'Unione Europea e i **Paesi dell'EFTA (Svizzera, Norvegia e Islanda)** hanno sottoscritto a **Lugano** una convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tale convenzione sostituisce quella di Lugano del 16.09.1988, che a sua volta ricalcava la Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968. Sono escluse dal campo di applicazione: la materia fiscale, doganale e amministrativa o lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni, i fallimenti o i concordati, la sicurezza sociale o l'arbitrato. La nuova Convenzione di Lugano delinea una **disciplina sostanzialmente conforme** a quella del Reg. CE 44/2001.

9.4. Le discipline "speciali" contenute negli altri Regolamenti CE. Il Regolamento CE n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.04.2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo sui crediti non contestati

Nel corso degli ulteriori paragrafi del presente capitolo saranno esaminati altri Regolamenti CE, che delineano discipline speciali rispetto a quella prevista dal Reg. CE 44/2001 e caratterizzate da un'ulteriore semplificazione delle procedure di riconoscimento e della declaratoria di esecutività.

Il regolamento CE 805/2004, che istituisce il **titolo esecutivo europeo sui crediti non contestati** in materia civile e commerciale, si applica tra gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca; non riguarda la materia fiscale, doganale o amministrativa, testamenti, successioni e diritto di famiglia. Esso, abolendo l'*exequatur*, **fa venir meno la necessità di procedure di riconoscimento** per le **decisioni giurisdizionali** rese in uno Stato membro **in assenza di contestazione** in ordine alla natura o all'entità del debito. Vengono dunque a rilievo quei casi in cui il debitore non ha contestato il credito nel corso del procedimento giudiziario ovvero non è comparso ovvero l'ha espressamente riconosciuto nel corso del processo in una transazione giudiziale oppure in un atto pubblico. A tal fine, il regolamento pone alcune

RIFERIMENTI NORMATIVI/1

REG. CE N. 44/2001 DEL CONSIGLIO DEL 22.12.2000 CHE RIGUARDA LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

CAPO III**RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE****ART. 33****RICONOSCIMENTO**

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.

3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.

ART. 34

Le decisioni non sono riconosciute:

- 1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- 3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
- 4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

ART. 36

In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

ART. 37

1. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.

2. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.

SEZIONE 2**ESECUZIONE****ART. 38**

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.

ART. 39

1. L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II.

2. La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI/2**ART. 41**

La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

ART. 42

1. La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.

2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

ART. 43

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III.

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.

5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

ART. 44

La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui all'allegato IV.

ART. 45

1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.

2. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

ART. 46

1. Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato membro d'origine, con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1.

3. Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

ART. 47

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente regolamento, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro richiesto, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 41.

2. La dichiarazione di esecutività implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.

3. In pendenza del termine di cui all'articolo 43, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

norme essenziali, affinché le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziali e gli atti pubblici relativi a crediti non contestati possano circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea.

La **decisione** relativa a un **credito non contestato**, purché sia stata emanata sulla base di un ricorso completo e documentato e sia preceduta dalla rigorosa osservanza delle norme sulla notificazione contenute nel Regolamento, è **certificata come titolo esecutivo europeo** dallo Stato membro d'origine. Il certificato di titolo esecutivo europeo è efficace esclusivamente nei limiti della decisione giudiziaria, che è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato di esecuzione.

Su richiesta del debitore l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

- a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;
- b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfatti le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione;
- c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

il Quesito

Occorre la formula esecutiva?

Il titolo esecutivo europeo non richiede la spedizione in forma esecutiva nello Stato dell'esecuzione (Trib. Milano 30 novembre 2007, in *Foro it.*, 2009, 3, I, 936; nello stesso senso si v. G. CAMPEIS-A. DE PAULI, *La disciplina europea del processo civile italiano*, Padova, 2005, 432).

ESEMPIO

Con sentenza resa dal Tribunale di Bruxelles la società ABC s.p.a. con sede a Milano è stata condannata a pagare alla XY una certa somma di denaro, non avendo essa debitrice contestato l'esistenza e l'ammontare del credito. La ABC s.p.a. non ha dato attuazione alla sentenza, sicché la società XY, al fine di procedere all'esecuzione, dovrà semplicemente munirsi di una copia autentica della sentenza e dell'apposito certificato di titolo esecutivo europeo rilasciato dal medesimo Tribunale di Bruxelles conformemente al Regolamento 805/2004. Non occorre dunque promuovere alcuna procedura di riconoscimento, poiché la sentenza belga munita della summenzionata certificazione è già titolo esecutivo efficace anche in Italia.

9.4.1. Le vicende "sospensive" nell'ambito del Reg. 805/2004

Il Regolamento 805/2004 prevede nell'art. 23 che il giudice dello Stato membro dell'esecuzione può incidere sul **procedimento esecutivo**, qualora il debitore abbia impugnato innanzi al giudice dello Stato di origine la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo (anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19) o abbia chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo. In tali casi, il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore, che dovrebbe verosimilmente proporsi nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi;
- b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo;
- c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

L'adozione di siffatti provvedimenti è subordinata ad una valutazione attenta sulla sussistenza del *periculum in mora* e sulla non manifesta infondatezza dell'impugnazione o dell'istanza di rettifica, ferma restando la preclusione per il giudice dell'esecuzione di incidere sulle valutazioni di merito che saranno compiute dal Giudice del paese di emanazione del titolo.

In breve, **la sospensione degli effetti del titolo esecutivo europeo è possibile nel caso di impugnazione del titolo innanzi al giudice del Paese di origine oppure nei casi di istanza di revoca o di rettifica ai sensi dell'art. 10 del Reg. 805/2004.**

? il Quesito

Quali sono le peculiarità dell'opposizione a un titolo esecutivo costituito da un atto pubblico riconoscibile ai sensi del Reg. 44/2001 e del Reg. 805/2004?

Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione avverso un titolo esecutivo europeo per crediti non contestati, costituito da un atto pubblico, il debitore potrà far valere ogni questione che si sarebbe potuta dedurre in un ordinario giudizio di cognizione; tali questioni possono riguardare sia la nullità o l'annullabilità del negozio sia fatti estintivi o modificativi verificatisi successivamente (cfr. S.M. CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale da Bruxelles I al Regolamento CE 805/2004*, Torino, 2009, 276). Deve dunque tenersi conto della natura del titolo esecutivo europeo. Pertanto, per il titolo giudiziale non possono essere dedotte quelle eccezioni che dovevano farsi valere nel procedimento giudiziale o in sede di impugnazione. Per quanto attiene ai titoli esecutivi costituiti da atti pubblici, riconosciuti ai sensi del Reg. 805/2004, invece, nell'opposizione all'esecuzione potranno invocarsi quelle ragioni, che si sarebbero dedotte nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione innanzi al giudice dello Stato di formazione del titolo.

9.5. Il Regolamento CE 1896/2006 del 12.12.2006 istitutivo del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

Il regolamento CE 1896/2006 istituisce un procedimento europeo di **ingiunzione di pagamento**, che permette – con una **procedura uniforme** – ai creditori di recuperare i crediti (civili e commerciali) nelle **controversie transfrontaliere**, ossia in quelle liti in cui almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Paese membro diverso dallo Stato della giurisdizione adita. Tale Regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto la Danimarca. L'applicazione della procedura in questione non è prevista in materia fiscale, doganale o amministrativa, per i regimi matrimoniali, per i fallimenti, per la previdenza sociale, per i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, a meno che vi sia stato accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito o se i crediti riguardano debiti liquidi derivanti dalla proprietà di un bene. La domanda di ingiunzione di pagamento europea deve avere ad oggetto crediti pecuniari liquidi ed esi-

gibili. Il giudice adito valuta se siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità e di fondatezza della domanda. Il giudice, se ritiene che la domanda sia infondata o inammissibile, la respinge; il rigetto non è impugnabile. Il giudice, se ritiene fondata la domanda, emana ingiunzione di pagamento, che diventerà esecutiva, a meno che il convenuto presenti opposizione innanzi al medesimo giudice. Quest'ultimo – nel caso di opposizione e nel contraddittorio fra le parti – dovrà valutare la sussistenza delle ragioni di credito poste a fondamento dell'ingiunzione.

L'osservanza delle norme procedurali poste dal Regolamento **esclude** l'applicazione di qualsiasi **procedura** nello Stato membro di esecuzione **per conseguire il riconoscimento o la declaratoria di esecutività**. Vi è stata quindi l'**abolizione dell'exequatur**. Le procedure di **esecuzione** sono regolate dal **diritto nazionale** dello Stato membro nel quale l'esecuzione dell'ingiunzione viene richiesta.

In Italia l'istanza per l'emissione di un'ingiunzione europea va presentata al giudice che sarebbe competente secondo le regole generali del processo civile (Giudice di pace o Tribunale); tale giudice ha la competenza funzionale anche per il c.d. riesame previsto dal Regolamento (ossia una sorta di opposizione tardiva).

9.5.1. Le vicende "sospensive" nell'ambito del Reg. 1896/2006

Nell'ambito della disciplina contenuta nel Regolamento 1896/2006 **la sospensione ex art. 23 Reg. 1896/2006 si collega ai casi di "riesame"** previsti dall'art. 20 del medesimo Regolamento. In particolare, il debitore può chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine nelle seguenti ipotesi: *a*) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili oppure *b*) esso debitore non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili; in entrambi i casi l'esecutato deve agire tempestivamente. Inoltre, il debitore può chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione risulta manifestamente emessa per errore.

Se il debitore ha presentato domanda di "riesame" per una delle ipotesi sopra elencate, il **giudice dello Stato membro di esecuzione** – su istanza di parte – può limitare il procedimento di esecuzione ai provvedi-

RIFERIMENTI NORMATIVI/1

REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 APRILE 2004, CHE ISTITUISCE IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI

**CAPO IV
ESECUZIONE**

**ART. 20
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE.**

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

2. Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione:

- a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e
- b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e
- c) se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diversa/diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazione del certificato. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

**ART. 21
RIFIUTO DELL'ESECUZIONE.**

1. Su richiesta del debitore l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

- a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
- b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, e
- c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI/2**ART. 22****ACCORDI CON PAESI TERZI.**

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

ART. 23**SOSPENSIONE O LIMITAZIONE DELL'ESECUZIONE.**

Se il debitore ha

- impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, o
- chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10, il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore,
 - a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
 - b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o
 - c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

ART. 24**TRANSAZIONI GIUDIZIARIE.**

1. Le transazioni aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse, su richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato II.

2. La transazione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

ART. 25**ATTI PUBBLICI.**

1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato membro d'origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato III.

2. Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.

menti conservativi oppure subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione e in circostanze eccezionali può sospendere il procedimento di esecuzione. In Italia va ritenuto che la richiesta del debitore

debba presentarsi nell'ambito di un'**opposizione all'esecuzione**, nella quale il giudice, accordata la misura reputata più congrua, dovrà attendere l'esito del giudizio instaurato all'estero.

RIFERIMENTI NORMATIVI/1

REG. CE 1896/2006 DEL 12.12.2006 CHE ISTITUISCE UN PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.

ART. 18

FORZA ESECUTIVA.

1. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell'articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d'origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine.

3. Il giudice trasmette al ricorrente l'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.

ART. 19

ABOLIZIONE DELL'EXEQUATUR.

L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

ARTICOLO 20

RIESAME IN CASI ECCEZIONALI.

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all'articolo 14, e
- II) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili, oppure
- b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3. Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l'ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ingiunzione di pagamento europea è nulla.

RIFERIMENTI NORMATIVI/2**ART. 21
ESECUZIONE.**

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Un'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. Per l'esecuzione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge di tale Stato membro:

a) una copia dell'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d'origine, che presenti le condizioni necessarie per stabilire la sua autenticità, e

b) ove richiesto, una traduzione dell'ingiunzione di pagamento europea nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare quale lingua o quali lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea diverse dalla sua possono essere accettate per l'ingiunzione di pagamento europea. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Al ricorrente che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento europea emessa in un altro Stato membro non sono richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, per il fatto di essere straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

**ART. 22
RIFIUTO DELL'ESECUZIONE.**

1. Su istanza del convenuto l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro di esecuzione se l'ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, quando:

a) la decisione o ingiunzione anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e

b) la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione, e

c) il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine.

2. L'esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest'ultimo abbia versato al ricorrente l'importo previsto nell'ingiunzione di pagamento europea.

3. In nessun caso l'ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

**ART. 23
LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.**

Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell'articolo 20, il giudice competente dello Stato membro di esecuzione può, su istanza del convenuto:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

9.6. Il Regolamento CE 861/2007 del Parlamento e del Consiglio dell'11.07.2007 istitutivo del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Il regolamento 861/2007 disciplina un procedimento europeo uniforme per le **controversie di modesta entità** il cui valore non supera **euro 2.000**; si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca. La **sentenza** emessa nel quadro di tale procedimento è riconosciuta ed applicata negli altri Stati membri **senza** che sia necessaria una **procedura per la dichiarazione di esecutività**. Il procedimento si instaura su domanda di parte, che deve essere redatta in un apposito formulario. Il modulo di domanda – unitamente ad un modulo compilato dall'organo giurisdizionale – viene notificato al convenuto, che entro trenta giorni può replicare. Dopo lo scambio di eventuali repliche tra le parti e dopo l'acquisizione delle prove, il giudice emette la sentenza, che è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri e non può essere oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione. I procedimenti di esecuzione sono regolati dalla legge dello Stato membro ove viene richiesta l'attuazione. La parte che intende promuovere l'esecuzione della sentenza è tenuta a fornire una copia della sentenza stessa e dell'apposita certificazione con annesse traduzioni.

I **casì di rifiuto** dell'esecuzione – su istanza del convenuto – sono **tassativamente indicati** dal Regolamento.

In Italia le controversie secondo il rito speciale previsto dal Reg. 861/2007 vanno proposte innanzi al Giudice che sarebbe competente secondo le regole generali.

9.6.1. Le vicende "sospensive" nell'ambito del Regolamento CE 861/2007

In maniera analoga ai Regolamenti sopra esaminati anche il Reg. 861/2007 prevede la possibilità di **sospensione del procedimento esecutivo** (ex art. 23) collegata all'impugnazione avverso la sentenza resa nel Paese diverso da quello dell'esecuzione. In particolare, se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o se una parte ha chiesto il "riesame" ai sensi dell'articolo 18 Reg. 861/2007 (relativo all'inosservanza delle norme procedurali minime per assicurare il contraddittorio), il giudice competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, può

limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; oppure può subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo; in circostanze eccezionali può sospendere il procedimento di esecuzione. Anche per tale Regolamento può ragionevolmente ritenersi che l'istanza di sospensione debba rivolgersi al **giudice dell'esecuzione**, il quale adotterà i necessari provvedimenti interinali sopra indicati, fermo restando che ogni ulteriore determinazione circa la prosecuzione della procedura deve **attendere l'esito del giudizio di impugnazione** o di riesame instaurato nel Paese di emanazione della sentenza.

9.7. Il Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio, 18.12.2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

Il regolamento (CE) n. 4/2009, entrato in vigore il 18.06.2011, mira a garantire il recupero rapido dei **crediti alimentari**; si applica tra tutti gli Stati dell'Unione europea; la Danimarca e il Regno Unito non sono però vincolati dal protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che invece è efficace per tutti gli altri Paesi. Tale diversità incide sensibilmente sulle procedure di riconoscimento. Il regolamento in questione riguarda le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità.

Una decisione sulle obbligazioni alimentari emessa in uno Stato membro deve essere **riconosciuta** da un altro Stato membro **senza alcun procedimento speciale**. Se la decisione è stata emessa da uno Stato membro vincolato al summenzionato **protocollo dell'Aia** del 2007, il riconoscimento della decisione non può essere rifiutato, né la sua esecutività può essere condizionata a una specifica dichiarazione di esecutività. È stato così **eliminato l'exequatur**. Se la decisione è emessa da uno Stato membro non vincolato al protocollo dell'Aia del 2007 (ossia Regno Unito e Danimarca), il riconoscimento e l'esecuzione della decisione sono subordinati all'accertamento di requisiti elencati nel Regolamento (rispetto dell'ordine pubblico, rituale notificazione, non incompatibilità con altra decisione). L'esecuzione è regolata dalla legge dello Stato membro in cui essa si attua.

Si segnala che il Tribunale è l'autorità individuata dal nostro Paese come autorità giurisdizionale competente per l'esecuzione ex art. 21 Reg. 4/2009; inoltre, l'auto-

RIFERIMENTI NORMATIVI/1

REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 LUGLIO 2007, CHE ISTITUISCE UN PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ.

CAPO III**RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO****ART. 20****RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE.**

1. La sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

2. Su richiesta di una delle parti l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D di cui all'allegato IV senza spese supplementari.

ART. 21**PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE.**

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Tutte le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza è tenuta a fornire:

a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessarie; e

b) una copia del certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il contenuto del modulo D è tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

3. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né:

a) un rappresentante autorizzato; né

b) un recapito postale;

nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l'esecuzione.

4. Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI/2

ART. 22

RIFIUTO DELL'ESECUZIONE.

1. Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l'esecuzione è rifiutata dall'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di esecuzione, se la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

- a) la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;
- b) la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro;
- c) la persona contro cui viene chiesta l'esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi dinanzi all'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

2. In nessun caso la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

ART. 23

SOSPENSIONE O LIMITAZIONE DELL'ESECUZIONE.

Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell'articolo 18, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, possono:

- a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; o
- b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l'importo; oppure
- c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

rità competente per il riesame *ex art.* 19 è quella che ha emesso il provvedimento.

9.7.1. Le vicende "sospensive" nell'ambito del Regolamento CE 4/2009

Per quanto riguarda i **Paesi vincolati dal Protocollo dell'Aia del 23.11.2007**, il Regolamento 4/2009 detta una disciplina peculiare per le ipotesi di diniego e di sospensione dell'esecuzione. Invero, su istanza del debitore, l'autorità giurisdizionale dello **Stato membro dell'esecuzione** nega (in tutto o in parte) l'esecuzione, se **il diritto di ottenerla è prescritto** a norma della legislazione dello Stato membro d'origine o a norma della legislazione dello Stato membro dell'esecuzione, se quest'ultima prevede un termine di prescrizione più lungo (si v. art. 21). Altre ipotesi di possibile diniego da parte del giudice dello Stato di esecuzione sono le seguenti: la decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è inconciliabile con una decisione emessa nello Stato membro dell'esecuzione o con una decisione emessa in un altro Stato membro o

in uno Stato terzo che soddisfi i requisiti necessari per il suo riconoscimento. Ciò dunque dimostra che il giudice dello Stato di esecuzione compie una **valutazione** che può incidere sensibilmente sulla stessa possibilità di concreto soddisfacimento del credito. Di fronte a siffatte competenze va riconosciuto al giudice dello Stato dell'esecuzione anche il potere di disporre – in via **cautelare** – la **sospensione** del procedimento esecutivo, laddove tale misura appaia necessaria.

Oltretutto, su istanza del debitore, l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto può **sospendere**, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione, se il giudice dello Stato membro d'origine è investito di una domanda di riesame *ex art.* 19 Reg. 4/2009. Infine, su richiesta del debitore, il giudice dello Stato di esecuzione sospende la procedura esecutiva, se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine.

Per gli Stati non vincolati dal Protocollo dell'Aia del 2007 (ossia Regno Unito e Danimarca) il Regolamento 4/2009 pone una dettagliata disciplina che è simile a quella del Regolamento CE 44/2001.

RIFERIMENTI NORMATIVI/1

REG. CE N. 4/2009 DEL CONSIGLIO, DEL 18.12.2008, RELATIVO ALLA COMPETENZA, ALLA LEGGE APPLICABILE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI E ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI.

SEZIONE 1

DECISIONI EMESSE IN UNO STATO MEMBRO VINCOLATO DAL PROTOCOLLO DELL'AIA DEL 2007

ART. 17**ABOLIZIONE DELL'EXEQUATUR.**

1. La decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

2. Le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 che sono esecutive in tale Stato lo sono anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l'esecutività.

ART. 18**PROVVEDIMENTI CAUTELARI.**

Una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

ART. 21**DINIEGO O SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.**

1. I motivi di diniego o sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

2. Su istanza del debitore, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione nega, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine se il diritto di ottenere l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è prescritto a norma della legislazione dello Stato membro d'origine o a norma della legislazione dello Stato membro dell'esecuzione, se quest'ultima prevede un termine di prescrizione più lungo.

Inoltre, su istanza del debitore, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può negare, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine se è inconciliabile con una decisione emessa nello Stato membro dell'esecuzione o con una decisione emessa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione.

La decisione che abbia l'effetto di modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a motivo di un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione inconciliabile ai sensi del secondo comma.

3. Su istanza del debitore, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine se l'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine è investita di una domanda di riesame della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine a norma dell'articolo 19.

Inoltre, su istanza del debitore, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione sospende l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine se l'esecutività della stessa è sospesa nello Stato membro d'origine.

RIFERIMENTI NORMATIVI/2**ART. 22****ASSENZA DI EFFETTI SULL'ESISTENZA DI RAPPORTI DI FAMIGLIA.**

Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell'obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione.

ART. 39**ESECUTIVITÀ PROVVISORIA.**

L'autorità giurisdizionale d'origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto.

ART. 41**PROCEDIMENTO E CONDIZIONI D'ESECUZIONE.**

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell'esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell'esecuzione.

2. La parte che richiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale o un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione, fatta eccezione per le persone competenti in materia di procedura d'esecuzione.

ART. 42**DIVIETO DI RIESAME DEL MERITO.**

In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione.

La Formula

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI

RICORSO EX ART. 30 D.LGS 150/2011

Promosso da XYZ., in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F., avente sede legale in, elettivamente domiciliata in in via presso lo studio dell'avv., C.F., che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto

contro

ABC s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F., con sede in in via

IN FATTO E IN DIRITTO

In data il Tribunale di (indicare località e Paese straniero) ha emesso la sentenza n. con la quale ha condannato la resistente ABC s.p.a. al pagamento di oltre interessi al tasso del% a titolo di prezzo per la vendita di giusta contratto stipulato *inter partes* il

Tale sentenza non è stata tuttavia spontaneamente eseguita dalla resistente, sicché si rende necessario chiedere che l'Ecc.ma Corte adita provveda all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento previsti dall'art. 64 della L. 218/1995.

Invero, si osserva quanto segue:

- a) il Tribunale di (località e Paese straniero) poteva conoscere della causa secondo i principi della competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; e infatti, (ad es. il venditore ha la residenza abituale in quel Paese)
 - b) l'atto introduttivo del giudizio è stato regolarmente portato a conoscenza dell'odierna resistente, che si costituiva con proprio difensore e articolava difese;
 - c) le parti si costituivano ritualmente secondo la legge del luogo di svolgimento del processo;
 - d) la sentenza straniera è passata in giudicato e comunque non è più suscettibile di alcuna forma di impugnazione ordinaria;
 - e) la summenzionata sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano e passata in giudicato;
 - f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
 - g) le disposizioni della sentenza non producono effetti contrari all'ordine pubblico;
- tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'Ecc.mo Presidente, previa designazione del giudice relatore, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 150/2011 voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti assegnando al convenuto un termine per la sua costituzione

INVITA

la società ABC convenuta a costituirsi nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 702-bis, comma 3 c.p.c. e a comparire all'udienza che sarà fissata, dinanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 702-bis, comma 2 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702-bis commi 4 e 5 c.p.c. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:

– accertare che la sentenza n. resa dal Tribunale di il ha i requisiti previsti dall'art. 64 L. 218/1995;

– conseguentemente, dichiararne il formale riconoscimento in Italia ad ogni effetto di legge;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge.

Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria:

– copia autentica e legalizzata della sentenza n. del Tribunale di

– traduzione legalizzata della detta sentenza;

– diffida e messa in mora indirizzata alla resistente;

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, dichiara che il valore della causa è di Euro

Si dichiara, altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. (oppure) all'indirizzo di posta elettronica@....it.

.... lì

(Avv.)

N.B. I formulari standard relativi ai diversi regolamenti dell'Unione Europea esaminati nel presente capitolo sono tutti reperibili al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm

Tale sito offre la possibilità della compilazione online e della relativa traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea

Giurisprudenza Rilevante

NATURA DEL GIUDIZIO DI DELIBAZIONE

Cass. civ., Sez. I, 1.08.2007, n. 16991, «Guida al diritto» 2007, 39, 66 (s.m.)

Nel procedimento di cui all'art. 67 l. n. 218 del 1995 (in tema di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria) l'accertamento del giudice ha natura puramente dichiarativa – non costitutiva –, risolvendosi nel mero accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti perché l'atto straniero possa esplicare i propri effetti in Italia e la Corte di appello adita deve limitarsi ad accertare l'esistenza di tali requisiti, indicati (per le sentenze) dall'art. 64, non potendo procedere né a una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dinanzi al giudice straniero, né ad accertamenti o statuizioni su questioni estranee al mero accertamento di quei requisiti.

INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO

Cass. civ., Sez. Un., 18.11.2008, n. 27338, «Guida al diritto» 2009, 1, 83 (s.m.)

Nel giudizio di riconoscimento di sentenze straniere in Italia ai sensi dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, quando si renda necessario procedere ad esecuzione forzata per la loro attuazione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche se all'attualità manchino in Italia beni da sottoporre all'esecuzione e la corte d'appello, attesa la natura ed i limiti di tale giudizio, deve limitarsi ad accertare, al fine di pronunciare il riconoscimento, la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento.

Cass. civ., Sez. Un., 18.11.2008, n. 27338, «Guida al diritto» 2009, 1, 83 (s.m.)

L'interesse ad agire per l'accertamento dei requisiti del riconoscimento di sentenza straniera, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218 del 1995, sussiste tutte le volte in cui, in concreto, ricorra almeno uno dei presupposti di cui al comma 1 di tale norma, e cioè la mancata ottemperanza alla sentenza straniera, o la contestazione del suo riconoscimento, o la necessità di procedere ad esecuzione forzata. (Nella specie, è stata cassata con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione

del giudice italiano, reputando carente l'interesse all'azione per l'assenza di elementi atti a comprovare la presenza di beni in Italia che consentissero di valutare come possibile l'esecuzione).

Cass. civ., Sez. Un., 23.10.2006, n. 22663, «D&G – Dir. e giust.» 2006, 45, 41

Nel giudizio di riconoscimento di sentenze straniere in Italia ai sensi dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, quando si renda necessario procedere ad esecuzione forzata per la loro attuazione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche se all'attualità manchino in Italia beni da sottoporre all'esecuzione; la corte d'appello, attesa la natura ed i limiti di tale giudizio, deve limitarsi ad accertare, al fine di pronunciare il riconoscimento, la sussistenza dei soli requisiti per il riconoscimento automatico di cui all'art. 64 della legge citata, rimanendo estranea a tale giudizio, anche quale oggetto di accertamento solo incidentale, ogni altra questione in merito alla titolarità dei beni che l'attore intenda sottoporre ad esecuzione.

“IL RITO” DEL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE PRIMA DEL D.LGS. 150/2011

Cass. civ., Sez. I, 22.07.2004, n. 13662, «Giust. civ. Mass.» 2004, 7-8

L'art. 360, numero 4), c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato *error in procedendo*. Pertanto, l'erronea adozione del procedimento in camera di consiglio in luogo di quello ordinario di cognizione da parte del giudice di merito non può comportare la cassazione della decisione impugnata qualora il ricorrente non deduca sotto quali profili l'adozione del rito camerale abbia inciso sull'esplicazione del suo diritto di difesa.

Orientamento minoritario

App. di Bari, 10.12.2004, n. 1123

L'art. 67 l. 218 del 1995, nel disporre che l'istanza per l'accertamento dei requisiti del riconoscimento di



➔ Giurisprudenza Rilevante

una sentenza straniera va proposta alla corte di appello, nulla dice sulle modalità di proposizione di detta istanza, se cioè con citazione o con ricorso, sicché non assume valore dirimente la forma dell'atto introduttivo del giudizio di delibazione della sentenza straniera, dovendosi solo verificare che il contraddittorio sia stato assicurato.

NATURA DEL PROVVEDIMENTO DELLA CORTE D'APPELLO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO (*)

Cass. civ., Sez. I, 15.12.1995 n. 12835, «Giust. civ. Mass.» 1995, fasc. 12

Il provvedimento con il quale la Corte di appello nel giudizio di opposizione alla esecuzione della decisione straniera neghi la sospensione del procedimento (prevista dall'art. 38 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), ha carattere non decisorio, ma meramente ordinatorio, essendo rivolto a regolare il processo senza pronunciare sulla pretesa dedotta in giudizio, e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione, ma soltanto revocabile da parte del giudice che l'ha emesso.

Cass. civ., Sez. I, 16.07.1994 n. 6704, «Giust. civ. Mass.» 1994, 972 (s.m.)

In tema di delibazione in Italia di sentenza straniera resa in uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge n. 804 del 1971), il provvedimento con il quale la Corte di appello, nel giudizio di opposizione alla esecuzione della decisione straniera, neghi la sospensione del procedimento (prevista dall'art. 38 Conv. cit. nel caso in cui la sentenza straniera sia stata impugnata nello Stato d'origine, ovvero non sia ancora scaduto il termine per impugnarla) ha carattere ordinatorio – non decisorio –, essendo rivolto a regolare il processo senza pronunciare sulla pretesa dedotta in giudizio, e non è, pertanto, suscettibile d'impugnazione, bensì soltanto revocabile dal giudice che l'ha emesso, con la conseguenza che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si censuri la mancata sospensione dell'indicato procedimento

(ancorché il diniego di sospensione sia stato impropriamente adottato, come nell'ipotesi, con la sentenza che chiude l'opposizione).

RAPPORTI TRA LA PROCEDURA EX ART. 67 L. 218/1995 E LE PROCEDURE SPECIALI (*)

Cass. civ., Sez. I, 12.5.2008, n. 11797, «Giust. civ. Mass.» 2008, 5, 709

In materia di riconoscimento delle sentenze straniere, posto che ai sensi dell'art. 34, comma 2, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804, l'istanza rivolta ad ottenere il decreto di esecutorietà di una decisione resa in uno Stato contraente può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli artt. 27 e 28 della citata Convenzione, la mancanza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera, previsti dall'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, non può essere fatta valere in sede di opposizione proposta, ai sensi dell'art. 36 della medesima Convenzione, avverso il decreto di esecutorietà.

Cass. civ., Sez. I, 20.07.2007, n. 16163, «Giust. civ. Mass.» 2007, 7-8

La procedura di esecuzione in Italia delle decisioni rese da uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge n. 804 del 1971, integra un procedimento di cognizione di tipo monitorio che prevede l'emissione, da parte della corte d'appello, di un provvedimento *inaudita altera parte*, suscettibile di contraddittorio differito in caso di opposizione; la verifica giudiziale delle condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere prevista dagli artt. 64 e 67 della legge n. 218 del 1995, invece, è regolata come un giudizio in contraddittorio davanti alla corte d'appello, la cui sentenza è impugnabile soltanto con ricorso per cassazione.

(*) Si precisa che la giurisprudenza di seguito riportata, formatasi sulle disposizioni dell'ormai abrogata Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968, può estendersi al Reg. 44/2001, che riproduce diverse disposizioni di tale Convenzione.

Finito di stampare nel mese di *** 2012 da**

Tipografia «Mori & C. S.p.A.»

66, Via F. Guicciardini

21100 Varese

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.